

**Sommario**

**DELIBERAZIONI REGIONALI**

**DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

- n. 962 del 17/5/2004: Art. 8, DLgs 422/97. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a Trenitalia SpA – Anno 2004. Assegnazione, concessione e impegno contributi relativi a FER Srl, Consorzio ACT e ATCM SpA pag. 3
- n. 1006 del 24/5/2004: Art. 8, DLgs 422/97. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a Trenitalia SpA. Anno 2004. Quantificazione, assegnazione, concessione e impegno contributi primo trimestre Contratto di Servizio e Programma in favore di FER Srl, Consorzio ACT e ATCM SpA pag. 3
- n. 1100 del 7/6/2004: Art. 8, DLgs 422/97. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a Trenitalia SpA – Anno 2004. Assegnazione, concessione e impegno contributi prima trimestralità 2004 ad ATC SpA pag. 3
- n. 1107 del 7/6/2004: Rimodulazione di alcune assegnazioni finanziarie riguardanti ATC SpA di Bologna, relativamente ai fondi della Legge 297/78 pag. 4
- n. 1203 del 21/6/2004: Art. 9, DLgs 422/97. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a Trenitalia SpA – Anno 2004. Assegnazione, concessione e impegno contributi prima trimestralità 2004 a Trenitalia SpA pag. 4
- n. 1341 del 5/7/2004: Art. 8, DLgs 422/97. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a Trenitalia SpA – Anno 2004. Assegnazione, concessione e impegno acconto contributi II trimestre Contratto di Servizio e Programma in favore di FER Srl, Consorzio ACT e ATCM SpA pag. 4
- n. 1470 del 19/7/2004: Art. 8, DLgs 422/97. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a Trenitalia SpA. Anno 2004. Assegnazione, concessione e impegno contributi seconda trimestralità 2004 ad ATC SpA pag. 5
- n. 1573 del 30/7/2004: Art. 9, DLgs 422/97. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a Trenitalia SpA – Anno 2004. Assegnazione, concessione e impegno contributi seconda trimestralità 2004 a Trenitalia SpA pag. 5
- n. 1638 del 30/7/2004: Approvazione Atto Integrativo dall'1 gennaio 2004 del Contratto di Servizio 2002/2003 per il trasporto pubblico locale ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Emilia-Romagna e Trenitalia SpA pag. 5
- n. 1975 del 6/10/2004: Art. 8, DLgs 422/97. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a Trenitalia SpA – Anno 2004. Assegnazione, concessione e impegno acconto 95% contributo III trimestre Contratto Servizio e Programma a FER Srl, Consorzio ACT e ATCM SpA pag. 14
- n. 2229 del 10/11/2004: Art. 9, DLgs 422/97. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a Trenitalia SpA. Anno 2004. Assegnazione, concessione e impegno contributi terza e quarta trimestralità 2004 a Trenitalia SpA pag. 14
- n. 2503 del 6/12/2004: Concessione e impegno quota regionale “Una tantum” 2002-2003 prevista dal rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale ferroviario di cui all’Accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2003 pag. 14
- n. 57 del 17/1/2005: Art. 8, DLgs 422/97. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a Trenitalia SpA – Anno 2004. Assegnazione, concessione e impegno acconto 95% contributo IV trimestre Contratto Servizio e Programma a FER Srl, Consorzio ACT e ATCM SpA pag. 14
- n. 130 del 31/1/2005: Approvazione schema Contratto di Servizio e Programma per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale tra Regione Emilia-Romagna e ATCM SpA di Modena. Assegnazione, concessione delle relative risorse. Impegno quota relativa adeguamento IV trimestralità 2004 pag. 15
- n. 131 del 31/1/2005: Approvazione Schema Contratto di Servizio e Programma per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale tra la Regione Emilia-Romagna e Cons. ACT di Reggio Emilia – Assegnazione, concessione delle relative risorse. Impegno quota relativa adeguamento IV trimestre 2004 pag. 40
- n. 132 del 31/1/2005: Approvazione Schema Contratto di Servizio e Programma per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale tra la Regione Emilia-Romagna e Società FER Srl. Assegnazione, concessione delle relative risorse. Impegno quota relativa adeguamento IV trimestralità 2004 pag. 65
- n. 413 del 16/2/2005: Contratto di programma ATCM SpA per realizzazione interventi di potenziamento e ammodernamento linee ferroviarie affidate in gestione alla medesima, per attivazione Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Ministero Infrastrutture art. 15, DLgs 422/97 pag. 90
- n. 414 del 16/2/2005: Contratto di programma Consorzio ACT per realizzazione interventi di potenziamento e ammodernamento linee ferroviarie affidate in gestione alla medesima, per attivazione Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Ministero Infrastrutture art. 15, DLgs 422/97 pag. 104
- n. 415 del 16/2/2005: Contratto di programma con FER Srl per realizzazione interventi di potenziamento e ammodernamento linee ferroviarie affidate in gestione alla medesima, per attivazione Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Ministero Infrastrutture art. 15, DLgs 422/97 pag. 121

stione alla medesima, per attivazione Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Ministero Infrastrutture art. 15, DLgs 422/97

## DECRETI, ORDINANZE E ALTRI ATTI REGIONALI

### DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE

- n. 1851 del 18/2/2005: Autorizzazione, in via straordinaria, ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80 per ampliamento di un fabbricato esistente sito in comune di Modena in Via F.lli Rosselli n. 80, in eccezione a quanto previsto all'art. 49 dello stesso DPR. Linea ferroviaria Modena-Sassuolo *pag. 144*

- n. 2976 del 9/3/2005: Autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80 per costruzione di edificio residenziale sito in comune di S. Polo d'Enza (RE) ad una distanza ridotta rispetto a quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR. Linea Reggio Emilia-Ciano d'Enza *pag. 144*
- n. 2982 del 9/3/2005: Autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80 per intervento di ristrutturazione edilizia in comune di Formigine, Via Giardini Nord ad una distanza ridotta rispetto a quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR dalla linea Modena-Sassuolo *pag. 145*
- n. 3463 del 18/3/2005: Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Parma per piccole stazioni: liquidazione alla Provincia di Parma per saldo stazione di Salsomaggiore Terme *pag. 146*

## DELIBERAZIONI REGIONALI

### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 maggio 2004, n. 962

**Art. 8, DLgs 422/97. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a Trenitalia SpA – Anno 2004. Assegnazione, concessione e impegno contributi relativi a FER Srl, Consorzio ACT e ATCM SpA**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
(omissis) delibera:

a) di confermare anche per l'anno 2004, i corrispettivi stabiliti per l'anno 2003, nel Contratto di Servizio 2002-2003, in relazione a quanto evidenziato in narrativa, secondo gli importi richiamati di seguito:

	Euro
FER Srl	13.876.163,96
Consorzio ACT	4.906.340,54
ATCM SpA	1.120.711,47
Totale	19.903.215,97
IVA 10%	1.990.321,60
Totale complessivo	21.893.537,57

b) di assegnare e concedere, in favore dei beneficiari di cui al precedente punto a), la somma complessiva di Euro 21.893.537,57, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati, quale quota complessiva per l'anno 2004 del contributo regionale per l'esercizio del servizio ferroviario;

- c) di impegnare:
- la somma di Euro, 19.903.215,97 (quota imponibile) registrata al n. 2112 di impegno sul Capitolo 43680 "Corrispettivi per l'esercizio delle ferrovie regionali (art. 8, DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)" di cui all'UPB 1.4.3.2.15310 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilità;
  - la somma di Euro 1.990.321,60 (quota IVA) registrata al n. 2113 di impegno sul Capitolo 43675 "Oneri su contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto ferroviario (art. 19, DLgs 19 novembre 1997, n. 422)" di cui all'UPB 1.4.3.2.15300 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilità;

d) di dare atto che alla liquidazione delle relative trimestralità dovute a FER Srl, Consorzio ACT, ATCM SpA, provvederà il Dirigente competente con propri atti formali a norma degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e della propria deliberazione 447/03, a seguito di presentazione da parte dei beneficiari stessi, di regolare fattura;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 2004, n. 1006

**Art. 8, DLgs 422/97. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a Trenitalia SpA. Anno 2004. Quantificazione, assegnazione, concessione e impegno contributi primo trimestre Contratto di Servizio e Programma in favore di FER Srl, Consorzio ACT e ATCM SpA**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
(omissis) delibera:

a) di confermare anche per l'anno 2004, in attesa di even-

tuali aggiornamenti conseguenti all'attivazione di quanto previsto dall'art. 20 del DLgs 422/97, i corrispettivi stabiliti per l'anno 2003, nei Contratti di Servizio e Programma 2001-2003, in relazione a quanto evidenziato in narrativa, secondo gli importi richiamati di seguito:

FER Srl	Euro	6.197.482,79
Consorzio ACT	Euro	3.150.387,08
ATCM SpA	Euro	1.032.913,80
Totale	Euro	10.380.783,67

b) di assegnare e concedere la somma complessiva di Euro 2.465.436,13, in favore dei beneficiari e secondo gli importi sotto indicati, quale acconto 95% dell'importo relativo al primo trimestre dell'anno 2004 del contributo regionale per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria:

#### acconto 95% I trimestralità Euro

FER Srl	1.471.902,17
Consorzio ACT	748.216,93
ATCM SpA	245.317,03
Totale	2.465.436,13

c) di assegnare e concedere in favore dei beneficiari di cui ai punti a) e b) anche la rispettiva quota IVA pari ad Euro 246.543,61;

d) di impegnare la somma complessiva di Euro 2.711.979,74, come sotto specificato:

- la somma di Euro 2.465.436,13 (quota imponibile) registrata al n. 2175 di impegno sul Capitolo 43680 "Corrispettivi per l'esercizio delle ferrovie regionali (art. 8, DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)" di cui all'UPB 1.4.3.2.15310 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilità;
- la somma di Euro 246.543,61 (quota IVA) registrata al n. 2176 di impegno sul Capitolo 43675 "Oneri su contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto ferroviario (art. 19, DLgs 19 novembre 1997, n. 422)" di cui all'UPB 1.4.3.2.15300 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilità;

e) di dare atto che alla liquidazione dell'acconto 95% della prima trimestralità dovuta a FER Srl, Consorzio ACT, ATCM SpA, provvederà il Dirigente competente con propri atti formali a norma degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e della propria deliberazione 447/03, a seguito di presentazione da parte dei beneficiari stessi, di regolare fattura;

f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2004, n. 1100

**Art. 8, DLgs 422/97. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a Trenitalia SpA – Anno 2004. Assegnazione, concessione e impegno contributi prima trimestralità 2004 ad ATC SpA**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
(omissis) delibera:

a) di quantificare, assegnare e concedere per le ragioni indicate in premessa ad ATC SpA di Bologna l'importo di Euro 829.171,55 quale acconto del 95% della prima trimestralità 2004 del contributo regionale calcolato prendendo a riferimento il trasferimento assegnato con DPCM 16 novembre 2000 per la linea data in concessione a ATC SpA – Bologna, per l'anno 2001 e successivi, della somma annua di Euro 3.491.248,64;

b) di quantificare, assegnare e concedere la quota IVA 10% relativa al contributo regionale per l'acconto 95% del primo trimestre dell'anno 2004 a favore di ATC SpA di Bologna per un importo pari a Euro 82.917,16;

c) di impegnare la somma di Euro 829.171,55, registrata al

n. 2334 di impegno sul Capitolo 43680 "Corrispettivi per l'esercizio delle ferrovie regionali (art. 8, DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)" di cui all'UPB 1.4.3.2.15310 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilità;

d) di impegnare altresì la somma di Euro 82.917,16 registrata al n. 2335 di impegno sul Capitolo 43675 "Oneri su contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto ferroviario (art. 19, DLgs 19 novembre 1997, n. 422)", di cui all'UPB 1.4.3.2.15300 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilità;

e) di dare atto che, ad esecutività della presente deliberazione, il Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti pubblici provvederà con proprio atto formale, dietro presentazione di regolare fattura, alla liquidazione ed erogazione della somma di Euro 912.088,71, IVA compresa, a favore di ATC SpA, quale acconto relativo al primo trimestre 2004 a norma degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e della propria deliberazione 447/03;

f) di dare atto, infine, che con successivo provvedimento, a seguito della distinta sottoscrizione di un Contratto di Servizio e di un Contratto di Programma, la Giunta provvederà alla definizione della concessione dei restanti contributi, anche in relazione all'ammontare dei nuovi trasferimenti che verranno definiti dal decreto previsto dall'art. 20 del DLgs 422/97 e successive modificazioni ed integrazioni il cui testo, attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni, prevede per ATC SpA un fabbisogno sostanzialmente allineato a quello del Contratto di Servizio e di Programma dello scorso anno;

g) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2004, n. 1107

##### **Rimodulazione di alcune assegnazioni finanziarie riguardanti ATC SpA di Bologna, relativamente ai fondi della Legge 297/78**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera:

a) di accogliere le motivazioni espresse da ATC SpA con nota n. 607 rimodulando gli importi di cui alla Legge 297/78, riferiti esclusivamente ad essa, dalla voce "Manutenzioni straordinarie e rinnovo impianti" alla voce "Manutenzione straordinaria e rinnovo materiale rotabile", secondo i seguenti valori:

A.T.C. SpA Linea Casalecchio-Vignola:

- per manutenzione straordinaria e rinnovo impianti: Euro 913.496,56;
- per manutenzione straordinaria e rinnovo materiale rotabile: Euro 326.000,00;

Totale cumulativo delle risorse accantonate nel triennio 2001-2003: Euro 1.239.496,56

b) di dare atto che relativamente alla spesa complessiva riguardante l'intero programma di interventi facenti capo alla Legge 297/78 è confermata quella prevista dalla delibera 2251/03 citata in premessa, pari pertanto ad Euro 12.726.530,88, non comportando la rimodulazione di cui all'oggetto alcun cambiamento contabile, restando infatti invariato l'importo impegnato in favore di ATC SpA, nonché degli altri beneficiari, dei fondi di cui alla Legge 297/78 - con la delibera 2251/03 stessa;

c) di dare atto che ogni altra disposizione prevista dalla delibera 2251/03 risulta qui confermata;

d) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna il presente atto.

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2004, n. 1203

##### **Art. 9, DLgs 422/97. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a Trenitalia SpA - Anno 2004. Assegnazione, concessione e impegno contributi prima trimestralità 2004 a Trenitalia SpA**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera:

a) di assegnare e concedere, sulla base delle motivazioni espresse in narrativa, la somma di Euro 16.035.986,72 a favore di Trenitalia SpA, quale contributo relativo al primo trimestre dell'annualità 2004, corrispondente a quanto previsto dal Contratto di Servizio base 1 gennaio 2002-31 dicembre 2003;

b) di impegnare la somma di cui al punto a) pari a Euro 16.035.986,72 registrata al n. 2550 di impegno sul Capitolo 43685 "Corrispettivi per contratti di servizio ferroviari (art. 9, DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30). Mezzi statali." di cui all'UPB 1.4.3.2.15310 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilità;

c) di assegnare e concedere la quota IVA 10% relativa al contributo regionale per il primo trimestre dell'anno 2004 per proroga contrattuale del Contratto di Servizio 1 gennaio 2002-31 dicembre 2003 a favore di Trenitalia SpA per un importo pari a Euro 1.603.598,67;

d) di impegnare pertanto la suddetta somma di Euro 1.603.598,67 al n. 2551 di impegno sul Capitolo 43675 "Oneri su contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto ferroviario (art. 19, DLgs 19 novembre 1997, n. 422)", di cui all'UPB 1.4.3.2.15300 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilità;

e) di rimandare a successivi atti di Giunta regionale l'assegnazione, concessione e impegno delle quote relative ai restanti trimestri dell'anno 2004 per contratto di Servizio a favore di Trenitalia SpA;

f) di dare atto che alla liquidazione delle somme di cui al presente atto, provvederà il Dirigente competente con propri atti formali a norma degli articoli 51 e 52 della L.R. 40/01 e della propria deliberazione 447/03, a seguito di presentazione da parte della Società stessa di regolare fattura;

g) il presente atto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2004, n. 1341

##### **Art. 8, DLgs 422/97. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a Trenitalia SpA - Anno 2004. Assegnazione, concessione e impegno acconto contributi II trimestre Contratto di servizio e Programma in favore di FER Srl, consorzio ACT e ATCM SpA**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera:

a) di assegnare e concedere la somma complessiva di Euro 2.465.436,13, in favore dei beneficiari e secondo gli importi sotto indicati, quale acconto 95% dell'importo relativo al secondo trimestre dell'anno 2004 del contributo regionale del Contratto di Servizio e Programma riguardante la gestione dell'infrastruttura ferroviaria:

##### **Acconto 95% I trimestralità Euro**

FER Srl	1.471.902,17
Consorzio ACT	748.216,93
ATCM SpA	245.317,03
<b>Totale</b>	<b>2.465.436,13</b>



b) di assegnare e concedere in favore dei beneficiari di cui al punto a) anche la rispettiva quota IVA pari ad Euro 246.543,61;

c) di impegnare la somma complessiva di Euro 2.711.979,74, come sotto specificato:

- la somma di Euro 2.465.436,13 (quota imponibile) registrata al n. 2761 di impegno sul Capitolo 43680 "Corrispettivi per l'esercizio delle ferrovie regionali (art. 8, DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30). Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.3.2.15310 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilità;
- la somma di Euro 246.543,61 (quota IVA) registrata al n. 2762 di impegno sul Capitolo 43675 "Oneri su contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto ferroviario (art. 19, DLgs 19 novembre 1997, n. 422)" di cui all'UPB 1.4.3.2.15300 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilità;

d) di dare atto che alla liquidazione dell'acconto 95% della seconda trimestralità dovuta a FER Srl, Consorzio ACT, ATCM SpA, provvederà il Dirigente competente con propri atti formali a norma degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e della deliberazione della Giunta regionale 447/03, a seguito di presentazione da parte dei beneficiari stessi, di regolare fattura;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2004, n. 1470

**Art. 8, DLgs 422/97. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a Trenitalia SpA. Anno 2004. Assegnazione, concessione e impegno contributi seconda trimestralità 2004 ad ATC SpA**

##### LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera:

a) di quantificare, assegnare e concedere per le ragioni indicate in premessa ad ATC SpA di Bologna l'importo di Euro 829.171,55 quale acconto del 95% della seconda trimestralità 2004 del contributo regionale calcolato prendendo a riferimento il trasferimento assegnato con DPCM 16 novembre 2000 per la linea data in concessione a ATC SpA - Bologna, per l'anno 2001 e successivi, della somma annua di Euro 3.491.248,64;

b) di quantificare, assegnare e concedere la quota IVA 10% relativa al contributo regionale per l'acconto 95% del secondo trimestre dell'anno 2004 a favore di ATC SpA di Bologna per un importo pari a Euro 82.917,16;

c) di impegnare la somma di Euro 829.171,55, registrata al n. 2917 di impegno sul Capitolo 43680 "Corrispettivi per l'esercizio delle ferrovie regionali (art. 8, DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.3.2.15310 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilità;

d) di impegnare altresì la somma di Euro 82.917,16 registrata al n. 2918 di impegno sul Capitolo 43675 "Oneri su contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto ferroviario (art. 19, DLgs 19 novembre 1997, n. 422), di cui all'UPB 1.4.3.2.15300 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilità;

e) di dare atto che, ad esecutività della presente deliberazione, il Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti pubblici provvederà con proprio atto formale, dietro presentazione di regolare fattura, alla liquidazione ed erogazione della somma di Euro 912.088,71 IVA compresa, a favore di ATC SpA, quale acconto relativo al secondo trimestre 2004 a norma degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e della propria deliberazione 447/03;

f) di dare atto, infine, che con successivo provvedimento, a

seguito della distinta sottoscrizione di un Contratto di Servizio e di un Contratto di Programma, la Giunta provvederà alla definizione della concessione dei restanti contributi, anche in relazione all'ammontare dei nuovi trasferimenti che verranno definiti dal decreto previsto dall'art. 20 del DLgs 422/97 e successive modificazioni ed integrazioni il cui testo, attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni, prevede per ATC SpA un fabbisogno sostanzialmente allineato a quello del Contratto di Servizio e di Programma dello scorso anno;

g) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 1573

**Art. 9, DLgs 422/97. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a Trenitalia SpA - Anno 2004. Assegnazione, concessione e impegno contributi seconda trimestralità 2004 a Trenitalia SpA**

##### LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera:

a) di assegnare e concedere, sulla base delle motivazioni espresse in narrativa, la somma di Euro 16.035.986,72 a favore di Trenitalia SpA, quale contributo relativo al secondo trimestre dell'annualità 2004, corrispondente a quanto previsto dal Contratto di Servizio base 1 gennaio 2002-31 dicembre 2003;

b) di impegnare la somma di cui al punto a) pari a Euro 16.035.986,72 registrata al n. 3044 di impegno sul Capitolo 43685 "Corrispettivi per contratti di servizio ferroviari (art. 9, DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30). Mezzi statali." di cui all'UPB 1.4.3.2.15310 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilità;

c) di assegnare e concedere la quota IVA 10% relativa al contributo regionale per il primo trimestre dell'anno 2004 per proroga contrattuale del Contratto di Servizio 1 gennaio 2002-31 dicembre 2003 a favore di Trenitalia SpA per un importo pari a Euro 1.603.598,67;

d) di impegnare pertanto la suddetta somma di Euro 1.603.598,67 al n. 3045 di impegno sul Capitolo 43675 "Oneri su contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto ferroviario (art. 19, DLgs 19 novembre 1997, n. 422)", di cui all'UPB 1.4.3.2.15300 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilità;

e) di rimandare a successivi atti di Giunta regionale l'assegnazione, concessione e impegno delle quote relative ai restanti trimestri dell'anno 2004 per contratto di Servizio a favore di Trenitalia SpA;

f) di dare atto che alla liquidazione delle somme di cui al presente atto, provvederà il Dirigente competente con propri atti formali a norma degli articoli 51 e 52 della L.R. 40/01 e della propria deliberazione 447/03, a seguito di presentazione da parte della Società stessa di regolare fattura;

g) il presente atto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 1638

**Approvazione Atto Integrativo dall'1 gennaio 2004 del Contratto di Servizio 2002/2003 per il trasporto pubblico locale ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Emilia-Romagna e Trenitalia SpA**

##### LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di approvare il testo dell'Atto Integrativo per la proroga dall'1 gennaio 2004, con efficacia retroattiva per le ragioni espresse in premessa, del Contratto di Servizio 2002/2003 per il trasporto pubblico locale ferroviario di interesse regionale e locale di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione dello stesso provvederà, il Responsabile del Servizio Ferrovie;

b) di quantificare, assegnare e concedere la somma di Euro 7.010.477,00 il corrispettivo da riconoscere a Trenitalia SpA nel 2004 per lo svolgimento dei servizi ferroviari aggiuntivi previsti dall'Atto Integrativo di cui sopra, corrispondente alla somma trasferita alla Regione Emilia-Romagna in attuazione della Legge 388/00 (Legge finanziaria 2001) art. 52, comma 11 per l'anno 2004 ed a parte delle somme trasferite e non utilizzate negli anni precedenti;

c) di dare atto che il suddetto importo trova copertura sul Capitolo di spesa 43685 "Corrispettivi per contratti di servizio ferroviari (art. 9, DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) - Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.3.2.15310 del Bilancio per l'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

d) di dare atto inoltre che all'art. 3 dell'Accordo allegato, Trenitalia SpA si impegna ad acquistare tracce finalizzate a consentire un ulteriore incremento di servizi per circa 3.200 corse sulle linee Fidenza-Fornovo e Parma-Fornovo e che la Regione si impegna a riconoscere a Trenitalia i costi di tali tracce, i rimanenti costi di esercizio dovranno essere separatamente valutati e riconosciuti, qualora ricorrano i presupposti, con atto deliberativo sulla base delle disponibilità arretrate sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004;

e) di impegnare la suddetta somma di Euro 7.010.477,00 registrata al n. 3342 di impegno, sul Capitolo 43685 "Corrispettivi per contratti di servizio ferroviari (art. 9, DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) - Mezzi statali." di cui all'UPB 1.4.3.2.15310 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilità;

f) di provvedere contestualmente con il presente provvedimento, essendo la somma di 7.010.477,00 quota "netta" dell'onere complessivamente previsto, ad assegnare e concedere l'importo corrispondente alla quota IVA (del 10%) che ammonta a 701.047,70, attingendo le occorrenti risorse dal Capitolo 43675 "Oneri su contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto ferroviario (art. 19, DLgs 19/11/1997, n. 422)" di cui all'UPB 1.4.3.2.15300 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilità;

g) di impegnare pertanto la suddetta somma di Euro 701.047,70 al n. 3343 di impegno sul Capitolo 43675 "Oneri su contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto ferroviario (art. 19, DLgs 19/11/1997, n. 422)" di cui all'UPB 1.4.3.2.15300 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilità;

h) di dare atto che il Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti pubblici in base a quanto previsto dall'Atto Integrativo per la proroga dall'1 gennaio 2004 del Contratto di Servizio 2002/2003 per il trasporto pubblico locale ferroviario di interesse regionale e locale, provvederà con proprio atto formale e secondo la normativa regionale vigente - essendo trascorso il secondo trimestre del corrente anno solare 2004, alla liquidazione delle prime 2 rate in una unica soluzione di quanto complessivamente dovuto a Trenitalia SpA per l'anno 2004, corrispondente a 3.505.238,50, oltre IVA 10%, subordinando la liquidazione stessa alla definitiva sottoscrizione dell'Atto Integrativo in parola previa presentazione della relativa fattura da parte di Trenitalia SpA;

i) di dare atto che la restante quota, pari a 3.505.238,50 del corrispettivo previsto oltre all'IVA 10% per oneri per i servizi ferroviari aggiuntivi, verrà liquidata dal Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti pubblici in base a quanto previsto

dall'Atto Integrativo per la proroga dall'1 gennaio 2004 del Contratto di Servizio 2002/2003 per il trasporto pubblico locale ferroviario di interesse regionale e locale, con proprio atto formale e secondo la normativa regionale vigente a fronte dei riscontri contrattualmente previsti nonché a presentazione di regolare fattura da parte di Trenitalia SpA;

j) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

**Atto integrativo per la proroga dall'1 gennaio 2004 del Contratto di Servizio 2002/2003 per il trasporto pubblico locale ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Emilia-Romagna e Trenitalia SpA**

L'anno duemilaquattro il giorno ..... del mese di ..... in ..... con la presente scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso

tra

la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione", in qualità di titolare entrante del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Bologna, Via ..... n. ...., codice fiscale n. ...., nella persona del ..... nato a ..... il ..... nella sua qualità di ..... presso la sede della Regione, in forza di delibera della Giunta regionale n. .... del .....

e

Trenitalia, SpA con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, partita IVA 05403151003, iscritta al Registro delle Imprese del Tribunale di Roma, nella persona di ..... in qualità di Responsabile della Divisione Trasporto regionale,

premesso:

- che in data 6 novembre 2002 è stato sottoscritto il Contratto di Servizio 2002/2003 per disciplinare i rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Trenitalia relativi alla quota parte dei servizi di trasporto regionale così come assegnati con DPCM del 16/11/2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30/12/2000;
- che le premesse contenute nel Contratto di Servizio 2002/2003 costituiscono parte integrante del presente atto;
- che l'art. 52, comma 11 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Legge finanziaria 2001) prevede, con decorrenza 1 gennaio 2001, il finanziamento di Lire 80.000.000.000 (Euro 41.316.551) per far fronte a maggiori servizi ferroviari di trasporto pubblico locale;
- che degli 80 miliardi (Euro 41.316.551) sopra citati, 10 miliardi (Euro 5.164.568) sono stati assegnati alla Regione Emilia-Romagna;
- che in data 2 dicembre 2002 è stato sottoscritto fra le Parti come sopra costituite l'Atto Integrativo del Contratto di Servizio 2002/2003 per disciplinare i rapporti relativi ai servizi aggiuntivi che Trenitalia produrrà sulla base delle intese raggiunte con la Regione Emilia-Romagna;
- che con delibera 2550/03 la Giunta regionale ha stabilito di rimandare a successivo atto l'approvazione dello schema di un ulteriore Atto Integrativo per la proroga all'anno 2004 del Contratto di Servizio con Trenitalia, al fine di ottenere requisiti di qualità dei servizi più precisamente indicati rispetto al Contratto di Servizio vigente, soprattutto in merito a:
  - puntualità dei treni a percorso medio-breve;
  - qualità e quantità del materiale rotabile impiegato;
  - composizione dei treni quanto a numero di carrozze impiegate nel servizio passeggeri e di posti effettivamente offerti;
  - trasparenza dei rapporti di Trenitalia con RFI, e gli altri gestori di infrastrutture eventualmente interessati, al momento della richiesta di tracce per gli esercizi successivi a quello in vigore;
- impegno ad aumenti, sia pure limitati, di servizi su alcune

direttrici già oggetto di accordi appositi di intensificazione o comunque di richieste avanzate dalla Regione;

- che con nota ATA/5251/5.2 del 17/12/2003 la Regione ha richiesto a Trenitalia, richiamando quanto previsto all'articolo 3 del Contratto di Servizio, di continuare a svolgere, anche per il 2004, i servizi di trasporto previsti dallo stesso Contratto e dal successivo Atto Integrativo, alla quale Trenitalia ha, con nota del 23 dicembre 2003, dato riscontro positivo.

Si conviene e si stipula quanto segue

#### Art. 1 *Oggetto*

Il presente Atto Integrativo regola:

- i rapporti relativi ai maggiori servizi per l'anno 2004 rispetto ai servizi di trasporto ferroviario locale oggetto del Contratto di Servizio fra la Regione Emilia-Romagna e Trenitalia SpA per il trasporto pubblico locale ferroviario di interesse regionale e locale stipulato, per gli anni 2002/2003, ai sensi di quanto stabilito dal DPCM del 16 novembre 2000 e del successivo Atto Integrativo;
- le integrazioni alla disciplina della puntualità, della disponibilità di posti, del materiale rotabile e dell'accessibilità dei passeggeri alle stazioni.

#### Art. 2 *Prestazioni*

I maggiori servizi, oggetto del presente Atto, già previsti dal comma 8 dell'art. 5 del "Contratto di Servizio 2002/2003", interessano le linee afferenti il nodo di Bologna e connesse articolazioni funzionali, per una produzione complessiva, per l'anno 2004, di 929.000 treni\*km.

I dati relativi a detta produzione, aggiuntiva rispetto alla produzione di 12,1 milioni di treni\*km. prevista dal DPCM del 16/12/2000, sono articolati secondo le decorrenze indicate nell'Allegato 1/A del citato Contratto di Servizio.

Per l'anno 2004 il valore della produzione prevista in base agli incrementi di servizio ad oggi concordati è pari a 13.029.000 T\*Km.

Gli eventuali scostamenti di percorrenza, per iniziative concordate, daranno luogo, a proporzionali variazioni degli importi di cui al successivo art. 3.

#### Art. 3 *Importo relativo alle prestazioni*

A fronte della maggior produzione per l'anno 2004, citata all'articolo 2, la Regione Emilia-Romagna corrisponderà a Trenitalia SpA il corrispettivo, IVA esclusa, di 7.010.477. Il corrispettivo riferito all'anno 2004 deriva da una valutazione economica delle prestazioni indicate nell'art. 2 a Euro 7.812.890 a cui sono stati detratti 802.413 relativi, per l'anno 2004, al riconoscimento dei minori costi generati a seguito del contributo della Regione Emilia-Romagna per l'acquisto di materiale rotabile così come previsto all'art. 6 del "Progetto Qualità" sottoscritto dalle parti in data 20/10/2000.

In via eccezionale, e limitatamente all'anno 2004, Trenitalia si impegna ad acquistare le tracce finalizzate a consentire un ulteriore incremento di servizi per circa 3200 corse sulle linee Fidenza-Fornovo e Parma-Fornovo. La Regione si impegna a riconoscere a Trenitalia i costi di tali tracce. I rimanenti costi di esercizio per tali servizi dovranno essere separatamente valutati e riconosciuti all'impresa che li sosterrà.

Eventuali scostamenti rispetto ai volumi di produzione sopraindicati saranno regolarizzati con successive valutazioni.

#### Art. 4 *Modalità di pagamento*

Il corrispettivo di cui all'art. 3 verrà erogato in rate trimestrali posticipate, a fronte di emissione fattura, ciascuna corrispondente ad 1/4 del totale del corrispettivo, ad eccezione per la

quarta che è pari all'80% dell'ultimo quarto fermo restando che il saldo sarà erogato in analogia a quanto disciplinato dal comma 9, art. 5 del Contratto di Servizio 2002/2003. La liquidazione delle singole fatture avverrà con le modalità previste dall'articolo 51 della L.R. n. 40 del 15 novembre 2001 e nei tempi previsti dall'art. 16 della L.R. n. 32 del 6 settembre 1993.

In via transitoria il corrispettivo delle prime due rate sarà erogato in unica soluzione nei termini previsti per l'erogazione della seconda rata.

#### Art. 5 *Disciplina della puntualità*

1. Vengono mantenute tutte le clausole in essere nel Contratto di Servizio 2002/2003 con gli aggiornamenti seguenti.

2. La disciplina della puntualità viene aggiornata nel modo seguente:

- a. riduzione di un punto percentuale degli standard relativamente ai treni che circolano nel Nodo di Bologna a partire dall'1 marzo 2004;
- b. qualora Trenitalia, nel Nodo di Bologna, che si trova notoriamente in situazioni infrastrutturali degradate, consegua il miglioramento degli standard di puntualità previsti dal Contratto di Servizio 2002/2003, le sarà riconosciuto un bonus indicato all'Allegato 2 del presente Atto;
- c. introduzione di un ulteriore parametro su "eventi" che riguardano "treni rilevanti";
- d. si definisce "evento" la puntualità di arrivo in determinate stazioni anche diverse da quelle di "fine corsa" in cui si misura per quanto stabilito nell'Allegato 2 al Contratto il parametro puntualità.

3. I "treni rilevanti" sono individuati, ad ogni cambio di orario, dalla Regione Emilia-Romagna nel numero di 56 pari al 10% di quelli oggetto del Contratto di Servizio in base ai seguenti parametri:

- fascia pendolare (arrivo tra le 7 e le 9; partenza tra le 17 e le 19) con pochissime eccezioni nella fascia di rientro studenti;
- frequentazione particolarmente elevata, sia in numero assoluto che relativamente alla occupazione dei posti disponibili;
- treni oggetto di spostamenti forzosi dagli orari consolidati a causa degli ES e IC nuovi o modificati;
- equilibrio geografico nei diversi bacini regionali;
- equilibrio tra treni per studenti e treni per lavoratori.

4. Alla lista dei "treni rilevanti", individuata secondo i criteri di cui al comma precedente, comprendente sia treni R che treni IR, vengono associati "eventi" a cui applicare uno standard di puntualità aggiuntivo: ritardo non superiore ai 10'.

5. Per treni delle relazioni Bologna-Marzabotto, Modena-Carpi e Fidenza-Salsomaggiore, che operino con tempi di inversione inferiori a 15', le riduzioni di contributo, anche relativamente al parametro Affidabilità, legate ad eventi si applicano una sola volta per ogni coppia di treni.

#### Art. 6 *Disciplina della disponibilità di carrozze*

1. Trenitalia fornirà per ogni treno, insieme al Programma di Esercizio, i seguenti dati relativi alla composizione:

- numero di vetture assegnate rispetto al turno del materiale rotabile;
- numero di vetture disponibili ai viaggiatori per l'intera relazione;
- eventuali riduzioni programmate del numero delle vetture disponibili per porzioni della relazione.

2. La disciplina, di cui alla scheda 3 ("Disponibilità delle vetture") dell'Allegato 2 si applica limitatamente ai treni che rientrano nella lista dei "treni rilevanti" di cui all'articolo precedente.

3. Per dar conto di eventuali modifiche nella composizione dei treni, le informazioni sulla composizione prevista possono essere rettificate durante l'anno 2004. Si prevede un'occasione periodica (ogni tre mesi) di verifica fra Regione e Trenitalia.

4. Si elimina contestualmente il parametro affollamento così come definito nel Contratto 2002/2003.

Art. 7

*Qualità del materiale rotabile  
e accessibilità dei passeggeri alle stazioni*

1. Trenitalia fornirà un aggiornamento della Scheda tecnica del Materiale rotabile (Allegato 5 del Contratto di Servizio) nel quale viene riportato per ogni tipologia il numero di rotabili equipaggiati con impianto di diffusione sonora e di condizionamento sia relativamente all' 1/1/2004 che alla previsione relativa al 31/12/2004. A consuntivo (entro il 31/3/2005) verrà fornito lo stato di attuazione.

2. Le schede relative degli Allegati 2 e 5 del Contratto di Servizio 2002/2003 vengono aggiornate come in allegato al presente atto.

Art. 8

*Riconoscimento parziale di contributo*

1. Nel caso di treni soppressi o limitati per sciopero a Trenitalia sarà riconosciuto un contributo del 40% per i servizi interessati dalle relative attività operative e gestionali.

Art. 9

*Validità*

1. Il presente Atto Integrativo ha validità dall' 1/1/2004 fino

all'approvazione di ulteriori o diverse disposizioni da quelle approvate con il presente atto integrativo.

2. Le clausole modificate secondo gli articoli 5, 6, 7 e 8 entrano in vigore dal secondo semestre 2004.

Art. 10

*Condizioni generali*

Per quanto non specificatamente contemplato nel presente atto valgono tutte le condizioni previste dagli Articoli e dagli Allegati del "Contratto di Servizio 2002/2003" già sottoscritto dalle Parti. In particolare, di fronte a eventuali situazioni d'emergenza verrà attivata la clausola dell'art.6 del citato contratto che pone in capo al "Comitato tecnico di gestione del contratto" la valutazione dell'applicabilità delle sanzioni.

Art. 11

*Allegati*

1. Programma di esercizio:

- 1C Elenco "treni rilevanti"
- 1D Elenco treni circolanti nel Nodo di Bologna

2. Qualità dei servizi

per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	per TRENITALIA SPA
.....	.....

(segue allegato fotografato)



## ALLEGATO 1

### PROGRAMMA DI ESERCIZIO

(ULTERIORI ALLEGATI)

#### ALLEGATO 1/C Treni rilevanti (56 episodi)

TIPO TRENO	N. TRENO 1	N. TRENO 2	ORA ARRIVO	STAZIONE RILEVAZ	Composizione		
					Carrozze assegnate turno materiale	Carrozze disponibili intera relazione	Eventuale riduzione per porzioni di relazione
Bologna-Milano							
IR	2122		8.00	MI C.le	13	11	2 fs bo-pc
IR	2124		9.00	MI C.le	13	6	7 fs ra-bo
R	11400		7.50	PR	6	6	
IR	2126		8.26	PR	10	10	
R	20400		8.43	PC	6	6	
IR	2276	2282	8.45	MO	8	8	
R	6256		18.45	PC	5	5	
IR	2068	2072	20.03	PC	10	10	
IR	2138		20.26	PR	13	11	2 fs an-bo
Milano-Bologna							
R	11407		7.30	BO	6	6	
R	20401		8.01	BO	5	5	
R	2913		8.36	BO	10	6	4 fs pc-pr
IR	2123	1863	8.30	BO	13	13	
IR	2061	2069	8.50	RE	10	10	
IR	2135		18.20	PC	13	13	
R	20403		7.53	PR	6	6	
Bologna-Rimini							
R	11525		7.54	FO	5	5	
IR	2123	1863	10.01	RN	13	13	
R	11545		19.04	RN	10	10	
IR	2133	1893	19.51	RN	13	13	
Rimini-Bologna							
IR	2126		7.25	BO	10	10	
R	11522		8.04	BO	8	8	2 fs festivi
R	11526		8.25	BO	6	6	
R	6462		8.07	FO	8	8	2 fs festivi

TIPO TRENO	N.TRENO 1	N.TRENO 2	ORA ARRIVO	STAZIONE RILEVAZ	Composizione		
					Carrozze assegnate turno materiale	Carrozze disponibili intera relazione	Eventuale riduzione per porzioni di relazione
Bologna-Firenze							
R	11521		7.51	Prato	6	6	
R	11629		14.58	Prato	6	6	
R	11631		18.00	Prato	6	6	
Firenze-Bologna							
R	11626		7.29	BO	6	6	
R	6542		8.36	BO	6	6	
R	6548		19.01	BO	4	4	
Rimini-Ravenna- Ferrara							
R	11590		7.33	FE	4	4	
R	6514		8.32	FE	3	3	
Lavezzola-Faenza							
R	6492		7.51	Faenza	2	2	
Faenza-Lavezzola							
R	6495		14.30	Lavezzola	2	2	
Porretta-Bologna							
R	11430		7.17	BO	5	5	In Agosto (33954): 4 elementi(642)
R	6340		7.52	BO	4	4	
R	11432		8.23	BO	5	5	
Bologna-Porretta							
R	6361		18.09	Porretta	4	4	
R	6337		18.42	Porretta	4	4	
R	11437	6363	19.11	Porretta	5	5	Nei Festivi : 4 elementi (642)
Poggio Rusco- Bologna							
R	11445		7.00	BO	7	6	n. 1 fs : Vr/BO
R	11447		8.13	BO	8	6	n. 2 fs : Vr/BO
Bologna-Poggio Rusco							
R	11458		19.03	Poggio Rusco	4	4	
R	11460		19.40	Poggio Rusco	8	6	n. 2 fs BO/VR

TIPO TRENO	N.TRENO 1	N.TRENO 2	ORA ARRIVO	STAZIONE RILEVAZ	Composizione		
					Carrozze assegnate turno materiale	Carrozze disponibili intera relazione	Eventuale riduzione per porzioni di relazione
Bologna-Ferrara							
R	11486		18.55	FE	5	5	
Ferrara-Bologna							
R	11527		7.38	BO	5	5	
Mantova-Modena							
R	20703		7.45	MO	3	3	
Modena-Mantova							
R	20748		18.06	Carpi	3	3	
Parma-La Spezia							
R	11921		18.02	Pontremoli	4	4	
La Spezia-Parma							
R	6772		7.45	PR	3	3	
Bologna-Ravenna							
R	3005		15.24	RA	4	4	TAF
R	3011		18.24	RA	5	5	
R	3013		19.24	RA	6	6	
Ravenna-Bologna							
R	2984		7.48	BO	12	12	
R	2996		8.47	BO	4	4	
R	2998		9.55	BO	3	3	

## NOTE :

- L'IR 2126 nelle giornate di Martedì, Mercoledì e Giovedì subisce un prolungamento di percorrenza di 15' per lavori di potenziamento e di manutenzione all'infrastruttura fra le stazioni di Bologna e Milano così come indicato nell'Orario Ufficiale di Servizio.



**ALLEGATO 1/D: ELENCO TRENI CIRCOLANTI NEL NODO DI BOLOGNA**

(Numeri Relativi)

**TRENI INTERREGIONALI**

1750	1765	1770	1867	2062	2067	2122	2127	2134	2139	2280	2952	38156
1751	1766	1771	1869	2063	2068	2123	2129	2135	2140	2282	2953	38157
11752	1767	1777	1893	2064	2069	2124	2130	2136	2141	2285	3043	
1753	1768	1863	1897	2065	2072	2125	2132	2137	2276	2287	38154	
1764	1769	1865	2061	2066	2120	2126	2133	2138	2278	2289	38155	

**TRENI REGIONALI**

2913	6260	6369	6475	11404	11486	11627
2914	6264	6392	6487	11405	11487	11628
2915	6328	6394	6540	11406	11501	11629
2917	6329	6396	6541	11407	11520	11630
2919	6330	6397	6542	11409	11521	11631
2984	6334	6398	6543	11411	11522	11632
2992	6335	6400	6544	11412	11523	11633
2993	6336	6401	6545	11414	11525	11634
2994	6337	6402	6546	11415	11526	11635
2996	6338	6403	6547	11417	11527	11636
2997	6340	6404	6548	11418	11529	11637
2998	6341	6405	6549	11419	11530	11638
2999	6342	6407	6550	11430	11531	11639
3000	6343	6409	6551	11431	11532	11640
3001	6344	6411	6552	11432	11533	11641
3002	6345	6412	6553	11433	11535	11642
3003	6346	6413	6555	11434	11536	11643
3004	6347	6414	6556	11435	11538	11644
3005	6348	6415	6557	11436	11539	11645
3006	6349	6416	6558	11437	11541	11646
3007	6350	6419	6559	11438	11545	11647
3008	6351	6420	6560	11439	11546	11648
3009	6352	6422	6561	11445	11547	11649
3010	6353	6423	6563	11447	11549	11674
3011	6354	6424	6564	11449	11551	20401
3012	6355	6426	6565	11452	11553	20701
3013	6356	6429	6566	11454	11560	33936
3014	6357	6430	6570	11458	11561	33957
3015	6358	6431	6571	11459	11563	38162
3018	6359	6434	6576	11460	11564	38164
3019	6360	6437	6580	11462	11566	38165
6250	6361	6460	6581	11473	11588	38166
6251	6362	6461	6582	11474	11612	38167
6252	6363	6462	6585	11475	11620	38169
6253	6364	6463	6590	11477	11622	38171
6254	6365	6469	6597	11480	11624	38173
6256	6366	6472	6599	11483	11625	38175
6259	6367	6474	11400	11484	11626	



## ALLEGATO 2

**Qualità dei servizi**

Schede qualità del trasporto ferroviario locale indice

1. puntualità
2. disponibilità delle carrozze
3. informazioni all'utenza
4. pulizia e comfort.

Nell'eventualità di un disaccordo delle parti sulle modalità applicative del presente allegato, si rimanda alla decisione del Comitato di Verifica e Monitoraggio cui all'art. 6 del Contratto di Servizio 2002/2003.

**Puntualità**

Nella seguente tabella sono indicati le aggiunte agli standard di puntualità del servizio che Trenitalia si impegna a garantire e le relative riduzioni o maggiorazioni di contributo.

Per il totale dei treni relativi al Programma di Esercizio riportato nella Tabella 1.A dell'Allegato 1 del presente Atto la puntualità del servizio sarà monitorata e calcolata rispetto all'orario di arrivo dei singoli treni nella stazione di termine corsa.

I risultati della rilevazione, così come le eventuali relative riduzioni di contributo, saranno valutati con cadenza trimestrale e sulla base della media del trimestre.

Per i treni di cui all'Allegato 1.C la puntualità del servizio sarà monitorata e calcolata anche rispetto all'orario di arrivo dei singoli treni nella stazione indicata nell'Allegato stesso.

Trenitalia si impegna a trasmettere mensilmente alla Regione, su supporto sia informatico sia cartaceo, i rapporti di Riace "percentuale treni in ritardo per fasce e per n. treno" relativi ai treni circolanti nel Nodo di Bologna, ai treni esterni al Nodo, ai "treni rilevanti".

Le riduzioni di contributo relative al singolo treno non sono sovrapponibili.

Dal secondo semestre vengono introdotti:

- lo standard relativo ai "treni rilevanti";
- il bonus per i convogli circolanti nel Nodo di Bologna. Esso è di un importo pari alla riduzione di cui alla scheda "Puntualità" allegata al Contratto di Servizio 2002/2003. Esso viene riconosciuto per il miglioramento di un punto percentuale rispetto allo standard definito nella scheda di cui sopra.

Standard "Treni rilevanti" con ritardo >10' Riduzioni di contributo Euro 100 per evento non a standard

**Disponibilità delle carrozze**

La disciplina si applica limitatamente ai "treni rilevanti" di cui all'Allegato 1C.

L'eventuale minore offerta non deve superare il 10% delle carrozze disponibili secondo il programma di esercizio.

A Trenitalia sarà irrogata una riduzione di contributo di Euro 100 per rilevazione non a standard.

**Informazioni all'utenza**

Alla scheda "Informazioni in stazione" viene aggiunta la seguente frase

Trenitalia si impegna a garantire:

(omissis)

- l'affissione nelle stazioni non dotate di emettitrici di biglietti e di PVT esterni, di chiari avvisi indicanti la possibilità di effettuare l'acquisto di biglietti a bordo dei treni senza sovrattassa.

(omissis)

A Trenitalia sarà irrogata una riduzione di contributo di Euro 300 per rilevazione non a standard.

**Pulizia e comfort**

Nella scheda "Pulizia e comfort nelle stazioni e nelle infrastrutture di attesa" la frase relativa agli ascensori viene così modificata:

Trenitalia si impegna a sollecitare RFI perché garantisca l'operatività e la fruibilità senza assistenza degli ascensori presenti nelle stazioni di:

Modena – Piacenza – Salsomaggiore – Forlì – Rimini – Carpi – Ferrara – Reggio Emilia.

La Regione si impegna a sollecitare gli Enti locali sottoscrittori di "comodati" ed "accordi particolari" che contemplano la cura delle stazioni da parte degli affidatari e/o locatari stessi per il rispetto degli standard definiti.

Sugli argomenti sopra indicati saranno promosse, all'occorrenza, iniziative congiunte.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2004, n. 1975

**Art. 8, DLgs 422/97. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a Trenitalia SpA – Anno 2004. Assegnazione, concessione e impegno acconto 95% contributo III trimestre Contratto Servizio e Programma a FER Srl, Consorzio ACT e ATCM SpA**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di assegnare e concedere la somma complessiva di Euro 2.465.436,13, in favore dei beneficiari e secondo gli importi sotto indicati, quale acconto 95% dell'importo relativo al terzo trimestre dell'anno 2004 del contributo regionale del Contratto di Servizio e Programma riguardante la gestione dell'infrastruttura ferroviaria:

**Acconto 95% I trimestralità Euro**

FER Srl	1.471.902,17
Consorzio ACT	748.216,93
ATCM SpA	245.317,03
<b>Totale</b>	<b>2.465.436,13</b>

b) di assegnare e concedere in favore dei beneficiari di cui al punto a) anche la rispettiva quota IVA pari ad Euro 246.543,61;

c) di impegnare la somma complessiva di Euro 2.711.979,74, come sotto specificato:

- la somma di Euro 2.465.436,13 (quota imponibile) registrata al n. 4098 di impegno sul Capitolo 43680 "Corrispettivi per l'esercizio delle ferrovie regionali (art. 8, DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.3.2.15310 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilità;
- la somma di Euro 246.543,61 (quota IVA) registrata al n. 4100 di impegno sul Capitolo 43675 "Oneri su contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto ferroviario (art. 19, DLgs 19 novembre 1997, n. 422)" di cui all'UPB 1.4.3.2.15300 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilità;

d) di dare atto che alla liquidazione dell'acconto 95% della terza trimestralità dovuta a FER Srl, Consorzio ACT, ATCM SpA, provvederà il Dirigente competente con propri atti formali a norma degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e della deliberazione della Giunta regionale 447/03, a seguito di presentazione da parte dei beneficiari stessi, di regolare fattura;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2004, n. 2229

**Art. 9, DLgs 422/97. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a Trenitalia SpA. Anno 2004. Assegnazione, concessione e impegno contribuiti terza e quarta trimestralità 2004 a Trenitalia SpA**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera:

a) di assegnare e concedere, sulla base delle motivazioni espresse in narrativa, la somma di Euro 32.071.973,44 a favore di Trenitalia SpA, quale contributo relativo al terzo e quarto trimestre dell'annualità 2004, corrispondente a quanto previsto dal Contratto di Servizio base 1 gennaio 2002-31 dicembre 2003, prorogato dall'1 gennaio 2004 con atto integrativo sottoscritto in data 8 settembre 2004 repertorio n. 3162;

b) di impegnare la somma di cui al punto a) pari a Euro 32.071.973,44 registrata al n. 4661 di impegno sul Capitolo 43685 "Corrispettivi per contratti di servizio ferroviari (art. 9, DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30). Mezzi statali." di cui all'UPB 1.4.3.2.15310 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilità;

c) di assegnare e concedere la quota IVA 10% relativa al contributo regionale per il terzo e quarto trimestre dell'anno 2004 per proroga contrattuale del Contratto di Servizio 1 gennaio 2002-31 dicembre 2003 prorogato dall'1 gennaio 2004 con Atto Integrativo sottoscritto in data 8 settembre 2004, repertorio n. 3162, a favore di Trenitalia SpA per un importo pari a Euro 3.207.197,34;

d) di impegnare pertanto la suddetta somma di Euro 3.207.197,34 al n. 4662 di impegno sul Capitolo 43675 "Oneri su contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto ferroviario (art. 19, DLgs 19 novembre 1997, n. 422)", di cui all'UPB 1.4.3.2.15300 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilità;

e) di dare atto che alla liquidazione delle somme di cui al presente atto, provvederà il Dirigente competente con propri atti formali a norma degli articoli 51 e 52 della L.R. 40/01 e della propria deliberazione 447/03, a seguito di presentazione da parte della Società stessa di regolare fattura;

f) il presente atto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 2503

**Concessione e impegno quota regionale "Una tantum" 2002-2003 prevista dal rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale ferroviario di cui all'Accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2003**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera:

a) di assegnare e concedere, sulla base delle motivazioni espresse in narrativa, la quota regionale dell'una tantum 2002-2003 prevista per il rinnovo contrattuale del Settore del Trasporto pubblico locale, per la parte che attiene il settore ferroviario, di cui all'Accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2003 ai beneficiari sotto indicati e per gli importi a fianco di ciascuno riportati:

**Aziende Copertura regionale "una tantum" Euro**

Azienda consorziale Trasporti ACT	
Reggio Emilia	38.122,48
ACT SpA	1.890,00
ATCM SpA	9.462,74

FER Srl	95.789,00
Totale	145.264,22

b) di impegnare la somma di cui alla tabella del punto a) pari a Euro 145.264,22 registrata al n. 5400 di impegno sul Capitolo 43689 "Quota regionale dell'una tantum 2002-2003 prevista per il rinnovo contrattuale del settore del Trasporto pubblico locale ferroviario di cui all'Accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2003" di cui all'UPB 1.4.3.2.15320 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilità;

c) di dare atto che alla liquidazione delle somme di cui al presente atto, provvederà il Dirigente competente con propri atti formali a norma degli articoli 51 e 52 della L.R. 40/01 e della propria deliberazione 447/03 ad esecutività del presente provvedimento;

d) il presente atto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 gennaio 2005, n. 57

**Art. 8, DLgs 422/97. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a Trenitalia SpA – Anno 2004. Assegnazione, concessione e impegno acconto 95% contributo IV trimestre Contratto Servizio e Programma a FER Srl, Consorzio ACT e ATCM SpA**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera:

a) di assegnare e concedere la somma complessiva di Euro 2.465.436,13, in favore dei beneficiari e secondo gli importi sotto indicati, quale acconto del 95% dell'importo relativo al quarto trimestre dell'anno 2004 del contributo regionale riguardante la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto di Servizio e Programma:

**Acconto 95% IV Trimestralità Euro**

FER Srl	1.471.902,17
Consorzio ACT	748.216,93
ATCM SpA	245.317,03
Totale	2.465.436,13

b) di assegnare e concedere in favore dei beneficiari di cui al punto a) anche la rispettiva quota IVA pari ad Euro 246.543,61;

c) di impegnare la somma complessiva di Euro 2.711.979,74, come sotto specificato:

- la somma di Euro 2.465.436,13 (quota imponibile) registrata al n. 273 di impegno sul Capitolo 43695 "Corrispettivi per i servizi ferroviari di interesse regionale e per la gestione delle linee ferroviarie regionali (artt. 8 e 9, DLgs 19 novembre 1997, n. 422; art. 16, comma 5 ter e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30; decreti P.C.M. del 16 novembre 2000). Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.3.2.15310 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilità;
- la somma di Euro 246.543,61 (quota IVA) registrata al n. 274 di impegno sul Capitolo 43675 "Oneri su contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto ferroviario (art. 19, DLgs 19 novembre 1997, n. 422)" di cui all'UPB 1.4.3.2.15300, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilità;

d) di dare atto che alla liquidazione dell'acconto 95% della quarta trimestralità dovuta a FER Srl, Consorzio ACT, ATCM SpA secondo gli importi di cui sopra, provvederà il Dirigente competente con propri atti formali a norma degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e della propria deliberazione 447/03, a seguito di presentazione da parte dei beneficiari stessi, di regolare fattura;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2005, n. 130

**Approvazione schema Contratto di Servizio e Programma per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale tra Regione Emilia-Romagna e ATCM SpA di Modena. Assegnazione, concessione delle relative risorse. Impegno quota relativa adeguamento IV trimestralità 2004**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera:

a) di approvare lo schema del "Contratto di Servizio e Programma per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale, e per la sua manutenzione ordinaria, tra Regione Emilia-Romagna e ATCM SpA di Modena, di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione, con decorrenza 1 gennaio 2004 e durata fino alla scadenza della concessione", fissata al 29 gennaio 2010, dando atto che alla sottoscrizione dello stesso provvederà, nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile del Servizio Ferrovie;

b) di quantificare annualmente, salvo aggiornamenti e/o rimodulazioni, in relazione a quanto evidenziato in narrativa e nel testo dello schema di Contratto in parola, per la durata dello stesso Contratto, la somma di Euro 1.032.913,80 da assegnare a favore di ATCM SpA, quale quota parte delle somme trasferite alla Regione Emilia-Romagna per l'esercizio della gestione delle infrastrutture ferroviarie date in concessione a ATCM SpA riguardanti la linea Modena-Sassuolo;

c) di dare atto che il suddetto importo trova copertura sul Cap. 43695 "Corrispettivi per i servizi ferroviari di interesse regionale e per la gestione delle linee ferroviarie regionali (artt. 8 e 9, DLgs 19 novembre 1997, n. 422; art. 16 comma 5 ter e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30; decreti PCM del 16 novembre 2000). Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.3.2 15310, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilità;

d) di dare atto altresì che parte della suddetta somma di Euro 1.032.913,80 e più precisamente Euro 981.268,12 è già stata assegnata, concessa ed impegnata a titolo di anticipazione con precedenti propri atti nn. 1006, 1341, 1975 del 2004 sul Capitolo 43680 del Bilancio per l'esercizio 2004 e n. 57 del 2005 sul Cap. 43695 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005;

e) di assegnare e concedere, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, l'ulteriore somma di Euro 51.645,68 a favore di ATCM SpA di Modena quale quota relativa all'adeguamento dei quattro trimestri dell'anno 2004, (e corrispondente al 20% della IV trimestralità) raggiungendo così il 100% dell'ammontare complessivo;

f) di impegnare la suddetta somma di Euro 51.645,68 registrata al n. 431 di impegno sul Capitolo 43695 "Corrispettivi per i servizi ferroviari di interesse regionale e per la gestione delle linee ferroviarie regionali (artt. 8 e 9, DLgs 19 novembre 1997, n. 422; art. 16 comma 5 ter e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30; Decreti PCM del 16 novembre 2000). Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.3.2 15310 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilità;

g) di provvedere con il presente atto, essendo la somma complessiva da corrispondere pari a Euro 1.032.913,80 quale quota netta dell'onere previsto, ad assegnare e concedere l'importo corrispondente alla quota residua dovuta per IVA 10% che ammonta a Euro 5.164,57 così determinata: Euro 103.291,38 detratte Euro 98.126,81 già assegnate, concesse ed impegnate con propri precedenti atti nn. 1006, 1341, 1975 del 2004 e n. 57 del 2005;

h) di impegnare pertanto la suddetta somma di Euro 5.164,57 al n. 432 di impegno sul Capitolo 43675 "Oneri su contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto ferroviario (art. 19, DLgs 19 novembre 1997, n. 422)" di cui all'UPB 1.4.3.2.15300 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilità;

i) di dare atto che il Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti pubblici provvederà con propri atti formali, secondo la normativa regionale vigente e in ottemperanza ai contenuti contrattuali, alla liquidazione dell'adeguamento dei quattro trimestri 2004 corrispondente al 20% della IV trimestralità, a favore di ATCM SpA di Modena dietro presentazione di regolari fatture emesse dalla stessa, provvedendo alla liquidazione del saldo di detta quarta trimestralità secondo le modalità previste all'art. 5, comma 2, del testo del Contratto stesso;

j) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

**Contratto di Servizio e Programma (2004 – scadenza concessione) per la disciplina degli oneri di gestione dell'infrastruttura tra Regione Emilia-Romagna e Società ATCM SpA**

L'anno duemilacinque il giorno . . . . del mese di . . . . . in . . . . ., con la presente scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso,

tra

la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione", con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale n. 8006590379, nella persona del . . . . ., nato a . . . . . il . . . . . nella sua qualità di . . . . ., presso la sede della Regione, in forza di delibera della Giunta regionale n. . . . . del . . . . .

e

la Società ATCM SpA, di seguito denominata "Gestore", con sede in . . . . ., Via . . . . . n. . . . ., codice fiscale n. . . . ., rappresentata dal . . . . ., nato . . . . . il . . . . . nella sua qualità di . . . . .

Premesso:

- che il DLgs 422/97, e sue successive modifiche e integrazioni, ha delineato il contesto normativo di riferimento dettando i principi, i tempi ed i modi del conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- che il DLgs 188/03, riguardante "attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria" – aggiornando la precedente normativa – ha disciplinato segnatamente, per la rete ferroviaria nazionale e per le reti ferroviarie regionali rientranti nell'ambito di applicazione dello stesso decreto:
  - l'utilizzo e la gestione della infrastruttura ferroviaria, i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella impostazione dei diritti dovuti;
  - le responsabilità ed i compiti dell'Organismo di Regolazione;
  - i criteri per l'utilizzo e l'accesso all'infrastruttura ferroviaria;
  - l'affidamento, al gestore dell'infrastruttura:
    - del rilascio del Certificato di Sicurezza;
    - del controllo della circolazione;
    - della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria;
    - dell'elaborazione del Prospetto Informativo della Rete;
  - i diritti e i canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria;
  - i principi e le procedure da seguire nella ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e nella riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;
- che il DLgs 188/03 prevede, in particolare per quanto riguar-



da i gestori di infrastrutture ferroviarie regionali rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto – ove l'attività di gestione dell'infrastruttura ferroviaria sia svolta da un soggetto che sia anche titolare di un'impresa - che le attività e i compiti riguardanti detta gestione debbano essere espletati (senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica) attraverso una "struttura aziendale autonoma e distinta" sotto il profilo patrimoniale e contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento delle attività espletate in qualità di imprese ferroviarie;

- che lo stesso DLgs rimanda ad un successivo decreto attuativo - sempre con riferimento alle reti regionali rientranti nel suo campo di applicazione – l'individuazione dei criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione delle capacità di infrastruttura da adottarsi, e dei criteri relativi alla gestione delle licenze, le modalità di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni, con particolare riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria;
- che la L.R. 30/98 e sue successive modifiche ed integrazioni:
  - stabilisce le modalità di affidamento della gestione del trasporto pubblico regionale e locale (art. 13)
  - definisce le competenze della Regione a livello programmatico, amministrativo e finanziario, escluse le funzioni di sicurezza proprie dello Stato (art. 21)
  - annovera, tra i beni di pertinenza della rete ferroviaria regionale, le infrastrutture e gli impianti di qualunque genere, necessari per l'esercizio del trasporto ferroviario (art. 22 comma 1);
  - prevede l'affidamento della gestione della rete di sua competenza ad apposita società pubblica di capitali, di proprietà esclusiva della Regione e degli Enti locali (art.22, comma 2);
  - prevede che la costituzione di detta società e l'affidamento della gestione della rete debba intervenire alla scadenza delle concessioni novennali in essere (art.44, comma 3);
  - stabilisce che al rilascio della concessione per la gestione della rete provvede la Giunta regionale, determinando le condizioni per l'accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi ispiratori delle direttive dell'U.E., in particolare per quanto attiene la separazione dai servizi (art. 22, comma 3);
  - individua le fonti di finanziamento e stabilisce i criteri per l'attuazione degli interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile (art. 32 bis)
- che ai sensi del DLgs 422/97, e sue successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 31 della Legge 144/99, in data 21/3/2000 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Regione per regolamentare il subentro della stessa allo Stato quale concedente delle ferrovie in Gestione Commissariale Governativa e in Concessione a soggetti diversi da FS SpA;

richiamato quanto previsto dalla concessione, di durata novennale, per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario (in particolare l'art. 5 della medesima) riguardante la linea:

- Modena-Sassuolo – rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna al Gestore il 30 gennaio 2001;

si conviene e stipula quanto segue:

## PARTE PRIMA DURATA E OGGETTO

### Art. 1 *Premesse*

1. Le premesse e i cinque allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

### Art. 2 *Struttura del Contratto*

1. Il Contratto si articola in sei parti:

PARTE PRIMA: DURATA E OGGETTO

- Art. 1 – Premesse
- Art. 2 – Struttura del contratto
- Art. 3 – Validità temporale
- Art. 4 – Oggetto
- Art. 5 – Obblighi generali delle parti
- Art. 6 – Obblighi particolari del gestore
- Art. 7 – Flessibilità gestionale
- Art. 8 – Interruzione dell'esercizio

## PARTE SECONDA: OBIETTIVI

- Art. 9 – Parametri economico-gestionali
- Art. 10 – Scheda esercizio
- Art. 11 – Canoni di utilizzo dell'infrastruttura

## PARTE TERZA: IMPEGNI PROGRAMMATICI DELLE PARTI

- Art. 12 – Politica della qualità
- Art. 13 – Manutenzione straordinaria

## PARTE QUARTA: MONITORAGGIO DELLA GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE

- Art. 14 – Comitato ristretto
- Art. 15 – Monitoraggio economico-gestionale
- Art. 16 – Monitoraggio della qualità
- Art. 17 – Riduzione dei corrispettivi
- Art. 18 – Tempi del monitoraggio

## PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 – Risoluzione delle controversie
- Art. 20 – Risoluzione del contratto
- Art. 21 – Registrazione
- Art. 22 – Spese

## ALLEGATI

### Art. 3 *Validità temporale*

1. Il presente Contratto, ha decorrenza dal 1 gennaio 2004 e durata fino alla scadenza della Concessione richiamata nelle premesse, che è attualmente fissata al 29 gennaio 2010, salvo rinnovo o proroga della Concessione stessa.
2. Il Contratto può essere soggetto a revisione in dipendenza di eventuali disposizioni concernenti l'oggetto dello stesso. In particolare la revisione si renderà indispensabile in occasione di eventuali nuovi riparti di contributi nazionali o in presenza di nuovi atti normativi che comportino l'introduzione di ulteriori elementi di valutazione.

### Art. 4 *Oggetto*

1. Oggetto del presente Contratto è la disciplina dei rapporti tra la Regione ed il Gestore dell'Infrastruttura in merito:
  - A. alla gestione dell'infrastruttura;
  - B. alle attività di manutenzione ordinaria necessarie al mantenimento in esercizio in condizioni di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria;
  - C. agli interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile di totale proprietà regionale. (Per interventi di manutenzione straordinaria riguardanti il materiale rotabile si intendono quelli specificati nell'Allegato 1).
2. Gli interventi e le relative elaborazioni progettuali devono essere orientate ad assicurare:
  - a) il miglioramento delle condizioni e dei livelli di sicurezza delle linee regionali, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie e la eliminazione di passaggi a livello;
  - b) la piena compatibilità con l'ambiente, anche attraverso l'utilizzo di materiali innovativi, e sistemi di gestione volti a concorrere alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico e acustico;
  - c) l'interoperatività con le linee di altri gestori, anche interconnesse con quelle regionali;



- d) il perseguimento di standard tecnici e funzionali uniformi, sulla base di quelli indicati dalla Regione Emilia-Romagna;
- e) l'attivazione, quando possibile, di fasi funzionali al progredire degli interventi;
- f) il contenimento dei costi di gestione e l'efficientamento della rete e degli impianti;
- g) la regolarità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario, anche durante la varie fasi realizzative e di manutenzione e rinnovo dell'infrastruttura, limitando il più possibile le interruzioni;
- h) il miglioramento dei livelli di accessibilità da parte dei clienti e del sistema di diffusione delle informazioni.

#### Art. 5

##### *Obblighi generali delle parti*

1. Ai fini dello svolgimento delle attività previste nel presente Contratto la Regione Emilia-Romagna si impegna a garantire:

- a) per la gestione e la manutenzione ordinaria dell'infrastruttura, di cui all'art. 4, c.1, lettere A e B, un corrispettivo di 1.032.913,80 Euro;
- b) per la manutenzione straordinaria e il rinnovo degli impianti e del materiale rotabile, di cui all'art. 4, comma 1, lettera C, i contributi facenti capo alla Legge 297/78 alle condizioni e nei limiti meglio specificati al successivo art. 13.

Le parti prendono atto che il Comitato di verifica e monitoraggio, previsto dall'Accordo di programma di cui all'art. 8 del DLgs 422/97, nell'ambito delle attribuzioni al medesimo conferite, ha chiesto al Governo l'adeguamento dei trasferimenti - con particolare riferimento al tasso d'inflazione - richiamando quanto stabilito dall'art. 20 dello stesso DLgs (e successive modifiche ed integrazioni).

La Regione, con riferimento a quest'ultimo, si impegna a rivedere il corrispettivo del presente Contratto a fronte degli adeguamenti riconosciuti dallo Stato alla Regione.

È rimandato alla effettiva acquisizione di questi ultimi anche l'eventuale adeguamento della ripartizione tra corrispettivo per la gestione della "rete" e corrispettivo per i "servizi di TPL".

2. I contributi di cui alla precedente lettera a) del punto 1, vengono erogati annualmente dalla Regione, nei limiti degli stanziamenti statali, a rate trimestrali posticipate, a fronte di emissione di fattura. Ciascuna rata è pari ad 1/4 del contributo totale annuo, eccezion fatta per il quarto acconto, che sarà pari all'80% del restante quarto. Si procederà al saldo, fatturando il residuo 20% dell'ultimo quarto alla presentazione del "consuntivo economico-gestionale riferito all'anno precedente", secondo le scadenze previste dal successivo art. 18, a garanzia anche delle eventuali riduzioni di contributi comminate ai sensi dell'art. 17 del presente Contratto. La liquidazione delle singole fatture avverrà con le modalità previste dalla Legge Regionale n. 31 del 6 luglio 1977.

3. In caso di variazioni infrastrutturali rilevanti si attueranno le procedure di revisione del contratto previste nell'art. 3, comma 2.

Il Gestore:

- a) è tenuto a garantire il funzionamento dell'infrastruttura ferroviaria assicurando la circolazione dei treni in condizioni di sicurezza e di regolarità, secondo principi di non discriminazione fra imprese e di massimizzazione dell'utilizzo della rete;
- b) è tenuto a dare priorità al Trasporto Pubblico Locale nell'assegnazione delle tracce orarie;
- c) si impegna a destinare una percentuale pari al 7% dei fondi per gli investimenti riguardanti le infrastrutture - così come definite dall'art. 2 del DPR 146/99 - all'adozione di interventi di contenimento del rumore, nei casi di superamento dei valori previsti dalla "legge quadro sull'inquinamento acustico" 447/95, art.10;
- d) si impegna altresì a rispettare le leggi, le disposizioni, i regolamenti e le procedure vigenti in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario; in particolare, si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dal DPR 753/80

e sue successive modifiche ed integrazioni, e alle norme in materia di sicurezza degli impianti e dei materiali, e relative modifiche;

- e) si impegna ad accelerare il più possibile il processo di applicazione dei criteri e delle modalità per l'accesso all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie passeggeri e merci che verranno definite nel decreto previsto dall'art. 1 comma 5 del DLgs 188/03 e dalla Regione, per le reti regionali rientranti nel campo di applicazione dello stesso decreto;
- f) si impegna ad accertare lo stato di efficienza del materiale rotabile di proprietà regionale anche qualora il medesimo venisse assegnato in uso ad altra impresa, in corrispondenza dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale mediante procedure concorsuali.

Si dà atto che per l'affidamento e la gestione delle progettazioni, delle forniture e dei lavori, il Gestore procederà nel pieno rispetto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale (quando applicabile) in materia di appalti pubblici, garantendo, sia per le opere realizzate che per le forniture, la loro piena funzionalità.

Le parti danno atto che le somme, corrispondenti alla quota IVA sugli investimenti, non verranno liquidate dalla Regione, poiché recuperate dal gestore in termini di rimborso di credito d'imposta verso l'Erario.

4. Con separato Contratto verranno definite le prestazioni legate alla realizzazione degli interventi di potenziamento e ammodernamento della rete e all'acquisizione delle forniture previste dall'Accordo di programma sottoscritto in data 18 dicembre 2002 tra Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 281/97 (e sue eventuali modifiche e integrazioni) ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti.

Il Gestore si impegna sin da ora a realizzare gli interventi di propria attribuzione, contenuti in detto Accordo, in veste di stazione appaltante, fermo restando l'impegno regionale ad erogare le relative risorse trasferite dallo Stato.

#### Art. 6

##### *Obblighi particolari del Gestore*

1. Ai sensi di quanto previsto dal DLgs 188/03, il Gestore dell'infrastruttura è obbligato in particolare, con riferimento alle reti regionali rientranti nel campo di applicazione dello stesso decreto e nel rispetto di quanto verrà stabilito dal decreto attuativo di cui all'art.1, comma 5 del DLgs 188/03, dalla data della sua piena vigenza:

- a) a gestire, attraverso una struttura aziendale autonoma e distinta sotto il profilo patrimoniale e contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento delle attività espletate in qualità di impresa ferroviaria, lo svolgimento delle attività e dei compiti riguardanti la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- b) al rilascio del Certificato di Sicurezza (art. 10);
- c) a mettere a disposizione l'infrastruttura ferroviaria secondo i principi di equità e di non discriminazione tra le imprese (art. 12);
- d) alla definizione del Prospetto Informativo della Rete (art. 13) contenente in particolare (comma 2 lettere a, b, c):
  - l'elenco degli impianti disponibili e ritenuti essenziali per lo svolgimento dei servizi ferroviari merci e passeggeri;
  - un'esposizione dettagliata dei principi, dei criteri, delle procedure, e dei termini di calcolo e riscossione relativi al canone di pedaggio ed ai corrispettivi per la prestazione di servizi di cui all'art. 20 DLgs 188/03, nell'ambito di eventuali direttive emanate dalla Regione;
  - un'esposizione dettagliata dei criteri, procedure, modalità relativi al sistema di assegnazione della capacità di infrastruttura ed all'erogazione dei servizi di cui all'art. 20 DLgs 188/03.

Il Gestore è altresì tenuto al rispetto di quant'altro sarà previsto dal Decreto di cui al comma 5 dell'art. 1 del DLgs 188/03.

#### Art. 7

##### *Flessibilità gestionale*

1. Il gestore è impegnato ad effettuare ogni possibile incremento della disponibilità dell'infrastruttura ferroviaria rispetto alle diverse esigenze dei servizi di trasporto, fatti salvi i limiti di sicurezza, capacità e di funzionamento della stessa - definiti dal Prospetto Informativo della Rete, richiamato all'articolo precedente - oltretutto delle esigenze dettate dalle attività di manutenzione delle linee, senza che ciò comporti variazioni del corrispettivo contrattuale.

2. Il Gestore può procedere, previo parere favorevole della Regione, a modifiche dell'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria in dipendenza di lavori programmati per manutenzione straordinaria o adeguamenti e potenziamenti della stessa che richiedano limitazioni nella disponibilità.

#### Art. 8

##### *Interruzione dell'esercizio*

1. L'esercizio oggetto del Contratto non può essere interrotto né sospeso dal Gestore per nessun motivo, salvo:

- per cause di forza maggiore previste dalla legge;
- nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica; in questo caso l'esercizio deve essere ripristinato al più presto;
- per oggettivi impedimenti al regolare svolgimento del servizio legati a rinnovi, interventi programmati di manutenzione straordinaria e di potenziamento e ammodernamento della rete oggetto del presente Contratto; in ogni caso la data di inizio lavori ed i relativi tempi di esecuzione, dovranno essere comunicati con tempestività alla Regione.

2. In caso di abbandono o sospensione dell'esercizio da parte del Gestore per cause diverse da quelle previste al comma precedente, come eccezione, la Regione potrà sostituirsi senza formalità di sorta al Gestore per l'esecuzione d'ufficio, con rivalsa su di esso per le spese sostenute. Per l'esecuzione d'ufficio, la Regione potrà avvalersi di un altro gestore nel rispetto della vigente normativa.

3. Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi fortuiti o accidentali e comunque eventi non dipendenti dalla Regione e dal Gestore e non evitabili con l'applicazione della normale diligenza, come ad esempio allagamenti, terremoti, frane, sommosse, eccezionali condizioni meteorologiche, ecc., non comportano le riduzioni dei corrispettivi previsti dal successivo articolo 17, a condizione che il Gestore assicuri, con tempi e modalità appropriate, il ripristino dell'esercizio.

### PARTE SECONDA OBIETTIVI

#### Art. 9

##### *Parametri economico-gestionali*

1. Le parti convengono che, per avviare un processo di miglioramento continuo dell'esercizio e potenziare il sistema dei trasporti pubblici locali, sia opportuno individuare obiettivi economico-gestionali.

2. Le parti convengono di identificare i seguenti parametri:

a) Capacità delle linee

- Capacità massima teorica: n. di tracce massimo ammissibile per direzione su ciascuna linea della rete;
- Capacità impegnata: n. di tracce assegnate ai diversi operatori passeggeri e merci;
- Capacità complessiva residua: n. di tracce residue rispetto al numero massimo ammissibile.

b) Costo operativo per chilometro di rete

Suddiviso per:

- Esercizio e Manovra;

- Manutenzione;

- Struttura.

c) Velocità di impostazione di orario per ciascuna delle tratte della propria rete.

Il gestore si impegna a rilevare i suddetti parametri secondo le definizioni e le modalità di rilevazione contenute nell'Allegato n. 2.

#### Art. 10

##### *Scheda Esercizio*

1. Il Gestore si impegna a fornire alla Regione i dati contenuti nella "Scheda Esercizio" di cui all'Allegato n. 3.

#### Art. 11

##### *Canoni di utilizzo dell'Infrastruttura*

1. Fino all'emanazione del Decreto previsto dall'art. 1 comma 5 del DLgs 188/03 e di eventuali e/o conseguenti provvedimenti regionali, il canone di utilizzo dell'infrastruttura è calcolato sulla base di quanto previsto dai Decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 43T/00 e 44T/00 "per le linee a scarso traffico".

2. I corrispettivi di cui al comma 1 saranno introitati dal Gestore dell'infrastruttura.

### PARTE TERZA

#### IMPEGNI PROGRAMMATICI DELLE PARTI

#### Art. 12

##### *Politica della qualità*

1. Il Gestore si impegna a migliorare i livelli qualitativi e di sicurezza dell'esercizio. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità definiti nell'Allegato n. 4 sarà effettuata attraverso il monitoraggio della qualità erogata.

2. Il Gestore si impegna a contribuire, in concorso con la Regione e con gli altri gestori operanti in Emilia-Romagna, ai costi di gestione degli strumenti di comunicazione, come definiti da specifica convenzione con la Regione, fino al limite massimo dello 0,25 %, su base annua dei corrispettivi contrattuali.

#### Art. 13

##### *Manutenzione straordinaria e rinnovi*

1. Il Gestore si impegna a garantire i necessari interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti delle infrastrutture ferroviarie affidate ad esso in concessione e del materiale rotabile di proprietà regionale, utilizzando i fondi trasferiti dallo Stato, facenti capo alla Legge 297/78.

Gli interventi di manutenzione straordinaria "programmata" al materiale rotabile, come definiti all'Allegato 1, verranno effettuati dal Gestore in conformità a quanto previsto dalla normativa e dalle direttive tecniche che disciplinano la materia.

2. La Regione assegnerà e metterà a disposizione del Gestore i fondi facenti capo alla Legge 297/78, provvedendo a ciò con specifici atti, come stabilito dall'art. 32 bis, comma 2, della richiamata L.R. che prevede l'approvazione annuale di un programma di interventi di portata triennale e la concessione dei relativi contributi, stabilendo contestualmente le modalità di erogazione.

### PARTE QUARTA MONITORAGGIO

#### DELLA GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE

#### Art. 14

##### *Comitato ristretto*

1. Per funzioni di pura assistenza alle parti nella gestione e nel monitoraggio del presente Contratto per quanto riguarda l'adempimento delle singole clausole contrattuali ci si avvarrà di un Comitato ristretto appositamente costituito, composto da:

- due rappresentanti della Regione;
  - due rappresentanti del Gestore.
2. Vista la necessità di mettere a punto azioni per lo sviluppo del servizio ferroviario, il Comitato ristretto di cui al comma precedente dovrà in particolare analizzare alcuni aspetti, tra i quali, in particolare:
- il miglioramento dell'informazione agli utenti;
  - l'attuazione delle misure previste dal PRIT 98-2010.

#### Art. 15

##### *Monitoraggio economico-gestionale*

1. Il Gestore si obbliga a fornire i dati consuntivi relativi ai parametri di monitoraggio e di natura economico-gestionale, anche su supporto informatico, secondo il metodo di elaborazione riportato nell'Allegato 5 e alle scadenze definite nell'art. 18. Qualora alcuni dati non fossero disponibili nella contabilità del Gestore, essi verranno ricercati di comune accordo da fonti extracontabili.

#### Art. 16

##### *Monitoraggio della qualità*

1. Il Gestore fornisce con le cadenze previste al successivo art. 18 le rilevazioni interne sul rispetto degli standard di qualità di cui all'Allegato n. 4.
2. La Regione valuta le risultanze della rilevazione di cui al comma 1 e indica le eventuali azioni di miglioramento.

#### Art. 17

##### *Riduzione dei Corrispettivi*

1. L'eventuale mancato rispetto degli standard minimi di qualità garantiti dal Gestore, fatti salvi i casi previsti dall'art. 8 del presente Contratto, comporta l'applicazione di una riduzione dei corrispettivi, come da specifiche contenute nell'Allegato n. 4. Tale riduzione, relativa alla qualità erogata, non potrà comunque superare il limite massimo del 10% dei corrispettivi contrattuali.
2. Le riduzioni dei corrispettivi, applicate al periodo a cui la verifica si riferisce, saranno determinate in base al numero di rilevazioni non a standard rispetto a quanto definito nell'Allegato n. 4.
3. La Regione ha facoltà di convocare il Gestore per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti in tema di standard di qualità e di richiedere tutte le azioni correttive ritenute necessarie.
4. La mancata o incompleta fornitura, da parte del Gestore, dei dati necessari al monitoraggio economico-gestionale e della qualità comporta una riduzione dello 0,05% del contributo complessivo, definito al precedente art. 5 e riferito a tale attività contrattuale, per il primo mese di ritardo rispetto alle scadenze di cui al successivo art. 18 e dello 0,1% del contributo complessivo per ogni mese di ritardo successivo al primo.
5. Dagli importi delle eventuali riduzioni di corrispettivo di cui al presente articolo, sono scomutate le somme che il Gestore dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utilizzatori dell'infrastruttura a titolo di rimborso o indennizzo per la minore qualità o quantità dei servizi dallo stesso erogati.

#### Art. 18

##### *Tempi del monitoraggio*

1. Il Gestore si impegna ad attivare il sistema di monitoraggio ed a trasmettere alla Regione:
  - i valori di consuntivo relativi a ciascun anno di validità del presente contratto nella forma prevista dall'art. 10 e secondo i criteri previsti dall'art. 15;
  - i valori annuali dei parametri gestionali nella forma prevista dai relativi prospetti dell'Allegato n. 3;
  - i dati periodici necessari al monitoraggio della qualità di cui all'Allegato n. 4;
 rispettando le seguenti scadenze:

- entro il 31 marzo di ciascun anno: resoconto consuntivo con i parametri gestionali riferiti all'anno precedente;
- entro il 31 luglio di ciascun anno: consuntivo economico-gestionale dell'anno precedente;
- entro il mese successivo ad ogni mese cui i dati periodici si riferiscono: parametri qualità.

Con successivi provvedimenti verranno definite le scadenze conseguenti alle attività connesse alla entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 1, comma 5 del DLgs 188/03 e agli impegni che la Regione affiderà al Gestore dell'Infrastruttura, per le infrastrutture ferroviarie regionali rientranti nel campo di applicazione del medesimo.

## PARTE QUINTA DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 19

##### *Garanzie e assicurazioni*

1. Le parti danno atto che le garanzie e le coperture assicurative accese in favore della Regione Emilia-Romagna ai sensi degli artt. 17 e 18 della Concessione rilasciata il 30 gennaio 2001, valgono a copertura di tutte le attività indicate al precedente art. 4, alle condizioni e nei limiti specificati nella stessa concessione.
2. Il Gestore si impegna a trasmettere alla Regione, entro un mese dalla sottoscrizione del presente Contratto, copia della polizza e della garanzia fideiussoria, con le estensioni riguardanti le attività richiamate al punto precedente, mantenendo invariati sia l'ammontare della garanzia fideiussoria che i massimali della polizza assicurativa già accesa.

#### Art. 20

##### *Risoluzione delle controversie*

1. Ciascuna delle parti nomina un proprio referente per la gestione del Contratto.
2. Qualora sorgano tra le parti contestazioni nell'esecuzione o nell'interpretazione del Contratto, ciascuna parte potrà notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto. Le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie vengono demandate alla cognizione di un Collegio arbitrale composto di tre membri designati:
  - uno dalla Regione;
  - uno dal Gestore;
  - uno, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle parti.

In caso di mancata nomina dell'arbitro ad opera di una delle parti, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la nomina è effettuata, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del tribunale che ha sede presso il capoluogo regionale. Il collegio giudica secondo le norme di diritto.

3. Il Contratto dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza del procedimento di cui al precedente comma 1; nessuna prestazione dell'una all'altra parte dovrà essere sospesa in pendenza del procedimento.
4. La Regione si obbliga, ove richiesto dal Gestore, a rendersi conciliatore in qualsiasi tipo di controversia fra il Gestore e le aziende, i consorzi o gli enti a partecipazione.

#### Art. 21

##### *Risoluzione del Contratto*

1. Il presente Contratto si intenderà risolto in caso di rilevanti violazioni, da parte del Gestore, degli obblighi in esso previsti.

#### Art. 22

##### *Registrazione*

1. Il presente atto sarà registrato in caso d'uso con spese a carico del Gestore.



**Art. 23**  
**Spese**

1. Tutte le spese di stipulazione del presente Contratto, sono a carico del Gestore.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 26/4/86, n. 131.

**ALLEGATI**

Formano parte integrante del presente Contratto:

- a. Allegato 1 – Elenco interventi manutenzione straordinaria materiale rotabile
- b. Allegato 2 – Definizione e modalità di rilevazione dei parametri di esercizio
- c. Allegato 3 – Scheda esercizio
- d. Allegato 4 – Qualità dell'esercizio
- e. Allegato 5 – Metodo di elaborazione della Scheda esercizio

Bologna, lì .....

per IL GESTORE

per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**ALLEGATI**

**ALLEGATO 1**

**Interventi di manutenzione straordinaria al materiale rotabile**

**Principali norme di riferimento:**

- DLgs 8 luglio 2003, n. 188 e suoi decreti attuativi,
- DPR 11 luglio 1980, n. 753,
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 201 del 16 settembre 1983,
- DM 9/11/1988,
- Circolare MCTC n. 73/1967-punto 3 per veicoli rimorchiati,
- Circolare MCTC n. 16/1969-punto 5,
- Direttive e Istruzioni tecniche FS/RFI, qualora da applicare.

Sono oggetto del presente Contratto, e quindi a carico del Gestore delle infrastrutture della Regione, le “manutenzioni straordinarie” al materiale rotabile regionale, richiamate e così di seguito definite:

- le manutenzioni “programmate” previste dal vigente quadro normativo inserite sotto la voce L.3/R.3 dell'elenco delle varie categorie di intervento;
- le revisioni generali ai mezzi e ai sottosistemi;
- i lavori e le forniture mirate al miglioramento degli standard qualitativi del materiale rotabile quali:
  - il revamping esterno e funzionale: modifiche sostanziali alla carrozzeria ed alla meccanica del mezzo destinate a migliorare le condizioni di comfort e sicurezza del personale di macchina e dei passeggeri;
  - il revamping interno: modifiche sostanziali agli interni (in genere introduzione aria condizionata, sostituzione arredi interni) del mezzo destinate a migliorare le condizioni di comfort del personale di macchina e dei passeggeri;
  - restyling esterno: pellicolatura anti-graffiti;
  - revisione esterna: interventi di ripristino della carrozzeria;
  - impianti di sicurezza: modifiche e/o nuove installazioni (ripetizione segnali e telefonia).

Si intendono quindi per manutenzioni straordinarie anche quelle che comprendono modifiche alle caratteristiche essenziali e di sicurezza dei rotabili.

Sono invece a carico delle Imprese Ferroviarie, come definite dall'art.3 del DLgs 188/03 – dal momento dell'avvio dei servizi affidati alle medesime in conseguenza delle risultanze delle procedure di gara di cui all'art. 13 e seguenti della L.R. 30/98 e successive modifiche ed integrazioni – le manutenzioni “periodiche” di livello inferiore previste dalle richiamate norme (sino ad L2/R2) del materiale rotabile destinato al trasporto pubblico di interesse regionale nonché parte dei costi riguardanti le manutenzioni straordinarie, qualora le medesime fossero necessarie prima delle scadenze indicate dalla vigente normativa per ciascuna tipologia di mezzo, secondo il seguente quadro di riferimento:

*(segue allegato fotografato)*

<b>RIPARTIZIONE DEI COSTI PER MEZZI TPL</b>		
<b>TIPOLOGIA MANUTENZIONE</b>	<b>Impresa Ferroviaria</b>	<b>Gestore Infrastruttura (con finanziamenti 297/78)</b>
Manutenzione preventiva di I° Livello (sino ad L2/R2 incluse)	Fatta alle scadenze previste dalle norme (Operazioni: come da schede di manutenzione)	
Manutenzione preventiva di II° Livello		Se fatta alle scadenze previste dalle norme (Operazioni: come da schede di manutenzione)
	Se necessaria prima delle scadenze previste dalle norme. (Operazioni: come da schede di manutenzione)	
Manutenzione correttiva	Riparazione del guasto	
Manutenzione per revamping e/o restyling		Secondo specifico piano programmato di interventi



Si intende per manutenzione “correttiva” il ripristino della funzionalità di un mezzo in seguito ad un guasto o ad un incidente di qualsiasi natura.

Le Imprese Ferroviarie saranno pertanto tenute, alle scadenze previste, a mettere a disposizione del Gestore, il materiale rotabile assegnato a quest'ultimo dalla Regione (come da elenchi facenti capo alla concessione in essere) per l'effettuazione delle “manutenzioni straordinarie”.

Il Gestore è invece tenuto a garantire tempi di intervento compatibili con le esigenze dei servizi ferroviari sia per quanto riguarda le manutenzioni programmate sia per quanto attiene i lavori e le forniture mirate al miglioramento degli standard qualitativi dei mezzi.

La programmazione degli eventuali interventi riguardanti l'ammodernamento e il miglioramento degli standard qualitativi del materiale rotabile - da mettere in atto in relazione allo stato attuale dello stesso - dovrà essere definita, con congruo anticipo, in accordo con l'Impresa Ferroviaria al fine di evitare limitazioni o condizionamenti allo svolgimento dei servizi pubblici ferroviari.

## ALLEGATO 2

### **Definizione e modalità di rilevazione dei parametri di esercizio**

#### **Livello di saturazione delle linee**

Viene calcolato per tratti di linea omogenei a preventivo e a consuntivo, rapportando la capacità dell'infrastruttura utilizzata alla capacità complessiva.

#### **Costo operativo per chilometro di rete**

Viene calcolato a preventivo e a consuntivo, rapportando il costo totale di esercizio, al netto dei risultati delle gestioni extracaratteristiche, ai km di rete, secondo il metodo riportato nell'Allegato n. 5.

#### **Velocità di impostazione di orario**

Viene definita per tratti di linea omogenei, in relazione anche alle categorie dei treni, e riflette la velocità massima teoricamente ammessa.

*(segue allegato fotografato)*

ALLEGATO 3      SCHEDA ESERCIZIO

AREA DI INSERIMENTO DEI DATI DEL CONTO ECONOMICO AZIENDALE		
AZIENDA:	.....	ANNO .....
VALORE DELLA PRODUZIONE		
PROVENTI DEL TRAFFICO		
ABBONAMENTI		
ALTRI TITOLI DI VIAGGIO		
BIGLIETTI PREFERENZIALI		
COLLETTAME		
CANONI POSTALI		
TRASPORTO MERCI		
SERVIZI STRAORDINARI DIVERSI		
SERVIZI OCCASIONALI		
SERVIZI FUORI RETE (NOLEGGI)		
SCONTI E ABBUONI PASSIVI		
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		
COSTI CAPITALIZZATI		
COSTI DA CAPITALIZZARE		
ALTRI RICAVI E PROVENTI		
PUBBLICITÀ		
ALTRI PROVENTI DI GESTIONE		
VENDITA MATERIALE		
SANZIONI VIAGGIATORI		
MULTE DISCIPLINARI		
CANONI ATTIVI IMMOBILI E AREE		
CONTRIBUTI PROMOZIONALI		
CONTRIBUTI CORSI FORMAZIONE CEE		
PROVVIGIONI		
TESSERE DI RICONOSCIMENTO		
NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE		
LAVORAZIONI PER CONTO TERZI		
PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
RICAVI DI ATTIVITA' SMOBILIZZATE		
VENDITA MATERIALE ROTABILE		
VENDITA ATTREZZATURE		
VENDITA AUTOCARRI E CARICATORI		
VENDITA AUTOVEICOLI DI SERVIZIO		
STORNI DI ATTIVITA' AMORTIZZABILI		
VENDITA MATERIALE ROTABILE		
VENDITA ATTREZZATURE		
VENDITA AUTOCARRI E CARICATORI		
VENDITA AUTOVEICOLI DI SERVIZIO		
RIMBORSI		
RIMBORSI DISTRIBUZIONE TITOLI VIAGGIO		
RECUPERO DANNI PER INCIDENTI		
PENALITA' VIAGGIATORI PER DANNEGGIAMENTI		
RIMBORSI DIVERSI		
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
CONTRIBUTI MINISTERO DEI TRASPORTI		
ALTRI CONTRIBUTI DI ESERCIZIO		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		

	TOTALE CALCOLATO	TOTALE IMPUTATO	TRASPORTO PASSEGGERI	MERCI	RETE
COSTI DELLA PRODUZIONE					
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO, MERCI					
PER CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE					
CARBURANTI					
ENERGIA ELETTRICA TRAZIONE					
ANTICONGELANTI					
LUBRIFICANTI					
RICAMBI					
ATTREZZATURE					
CARBURANTI AUTOSERVIZIO SOSTITUTIVO					
ALTRI COSTI AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI					
PER MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI FISSI, SEGNALEMENTO E IMPIANTI DIVERSI					
MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONE LINEA FERROVIARIA					
MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONE IMPIANTI A.C.E.I., P.L. E SEGNALEMENTO					
MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI					
MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONE IMMOBILI					
MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONE OPERE D'ARTE LINEA FERROVIARIA					
MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE					
MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONE AUTOCARRI, CARICATORI E MACCHINE OPERATRICI					
ACQUISTI DIVERSI					
PER SERVIZI VARI					
TITOLI DI VIAGGIO					
ORARI, CARTELLI E MODULISTICA LETTERE DI VETTURA					
MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE EMETTITRICI/OBLITERATRICI					
MATERIALE ANTINFORTUNISTICO					
MANUTENZIONE UFFICI					
STAMPATI E CANCELLERIA					
MATERIALI VARI					
ACQUISTI DI SERVIZI					
PER CIRCOLAZIONE MATERIALE ROTABILE					
PREMI ASSICURATIVI MATERIALE ROTABILE					
PULIZIA MATERIALE ROTABILE					
NOLEGGIO MATERIALE MOBILE DA TERZI					
SPESE VARIE					
PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE					
MATERIALE ROTABILE					
IMMOBILI, STAZIONI E IMPIANTI FISSI					
LINEA FERROVIARIA					
IMPIANTI A.C.E.I., P.L. E SEGNALEMENTO					
IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI					
OPERE D'ARTE LINEA FERROVIARIA					
AUTOCARRI, CARICATORI E MACCHINE OPERATRICI					
MOBILI MACCHINARI ATTREZZATURE					
MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE EMETTITRICI/OBLITERATRICI					
MANUTENZIONI DIVERSE					
PER FUNZIONAMENTO (OFFICINE, DEPOSITI, STAZIONI, P.L., UFFICI E IMPIANTI DIVERSI)					
RISCALDAMENTO					
ENERGIA ELETTRICA					
ACQUA					
PULIZIA LOCALI					
VIGILANZA					
SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICO-NOCCIVI					
VARIE SE NON DIRETTAMENTE ATTRIBIBILI					
PER SPESE GENERALI					

TOTALE  
CALCOLATO

TOTALE  
IMPUTATO

TRASPORTO  
PASSEGGERI

MERCI

RETE

SPESE POSTALI E TELEFONICHE  
CENTRO ELABORAZIONE DATI  
SPESE PER CONCORSI  
SPESE LEGALI E NOTARILI  
SPESE DI CONSULENZA  
CONVEGNI, SEMINARI E FORMAZIONE  
SPESE BANCARIE E SU C/C POSTALE  
COMPENSI ORGANI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
VIAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA  
PUBBLICAZIONI, GIORNALI, INSERZIONI  
NOLO E MANUTENZ. MOBILI E MACCH. UFFICI  
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E DIVERSI  
RICERCHE, STUDI  
PREMI ASSICURATIVI DIVERSI  
PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DI SERVIZIO  
ALTRE SPESE AUTOMEZZI DI SERVIZIO  
SPESE GENERALI DIVERSE

PER ESAZIONE E SVILUPPO PRODOTTI  
PROVVIGIONI SU PRODOTTI  
COMPENSI PER RECAPITO BAGAGLI  
ATTIVITA' PROMOZIONALI

**GODIMENTO DI BENI DI TERZI**  
LEASING MATERIALE ROTABILE/MACCHINARI  
LOCAZIONE STAZIONI (CANONI PASSIVI STAZIONI FS)  
LOCAZIONE OFFICINE E DEPOSITI  
LOCAZIONE UFFICI DIREZIONE  
ALTRI BENI IMMOBILI

**COSTO DEL PERSONALE**  
ONERI  
SALARI E STIPENDI  
ONERI SOCIALI  
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO EROGATO  
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONATO  
MENSA AZIENDALE  
MASSA VESTIARIO  
SPESE PER MISSIONE DIPENDENTI  
VARIAZIONE FERIE ARRETRATE  
VISITE E CONTROLLI SANITARI  
ONERI DI PREPENSIONAMENTO  
**IRAP**  
ALTRI COSTI DEL PERSONALE  
UTILIZZO FONDI  
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
ALTRI FONDI DEL PERSONALE  
RIMBORSI  
RIMBORSO QUOTE MENSA  
RIMBORSO MASSA VESTIARIO  
RECUPERO INDENNITA' DA ENTI PREVIDENZIALI  
RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO  
RIMBORSO PERSONALE PER CARICHE ELETTIVE

**AMMORTAMENTI**  
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
FABBRICATI INDUSTRIALI  
IMPIANTI E MACCHINARI



TOTALE CALCOLATO	TOTALE IMPUTATO	TRASPORTO PASSEGGERI	MERCI	RETE
ATTREZZATURA VARIA AUTOCARRI, CARICATORI E MACCHINE OPERATRICI MATERIALE ROTABILE HARDWARE FABBRICATI, MOBILI, ARREDI, MACCHINE DEGLI UFFICI DIREZIONE AUTOVEICOLI DI SERVIZIO ALTRI AMMORTAMENTI  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI MANUTENZIONI STRAORDINARIE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MATERIALE ROTABILE ONERI PLURIENNALI DIVERSI  STORNI DI AMMORTAMENTI STORNO AMMORTAMENTO C/MATERIALE ROTABILE STORNO AMMORTAMENTO C/MACCHINARI E ATTREZZATURE  UTILIZZO FONDO AMMORTAMENTO SU CONTR. C/INVESTIMENTO FABBRICATI INDUSTRIALI/IMPIANTI E MACCHINARI/ATTREZZATURA VARIA MATERIALE ROTABILE HARDWARE/MOBILI ARREDI MACCHINARI UFFICI/AUTOVEICOLI/ALTRI  <b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (iniz. - fin.) DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI</b> VARIAZIONE RIMANENZE CARBURANTE VARIAZIONE RIMANENZE ALTRI MATERIALI  <b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b> ACCANTONAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ALTRI FONDI  ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO DA FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DA ALTRI FONDI  <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b> IMPOSTE E TASSE IVA INDEDEDUCIBILE TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO TASSA OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO IMPOSTE ERARIALI IMPOSTE E TASSE DIVERSE  ALTRI  <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI ALTRI PROVENTI FINANZIARI INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI  TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				

	TOTALE CALCOLATO	TOTALE IMPUTATO	PASSEGGERI	TRASPORTO	MERCI	RETE
RIVALUTAZIONI						
SVALUTAZIONI						
TOTALE DELLE RETTIFICHE						
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
PROVENTI STRAORDINARI						
PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI						
RADIAZIONE COSTI/DEBITI ESERCIZI PRECEDENTI						
RILEVAZIONE RICAVI/CREDITI ESERCIZI PRECEDENTI						
CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI						
RIMBORSI ESERCIZI PRECEDENTI						
ALTRI						
ONERI STRAORDINARI						
MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI						
RADIAZIONE RICAVI/CREDITI ESERCIZI PRECEDENTI						
RILEVAZIONE COSTI/DEBITI ESERCIZI PRECEDENTI						
CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI						
RIMBORSI ESERCIZI PRECEDENTI						
ALTRI						
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI						
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE						
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO						
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO						

## AREA DI INSERIMENTO DEI DATI GESTIONALI DI BASE

AZIENDA: ..... ANNO .....

## SERVIZIO FERRO - TRASPORTO - PASSEGGERI/MERCI

## NUMERO ADDETTI MEDI (risorse equivalenti)

DIRIGENTI  
IMPIEGATI  
PERSONALE OFFICINA MATERIALE ROTABILE  
MACCHINISTI  
PERSONALE DI STAZIONE  
COORDINATORI PERSONALE DI TRAZIONE E VIAGGIANTE  
PERSONALE VIAGGIANTE  
ASSUNTORI DI STAZIONE (L.14/65)

## TOTALE PERSONALE

## COSTO PERSONALE PER CATEGORIA/DESTINAZIONE

DIRIGENTI  
IMPIEGATI  
PERSONALE OFFICINA MATERIALE ROTABILE  
MACCHINISTI  
PERSONALE DI STAZIONE  
COORDINATORI PERSONALE DI TRAZIONE E VIAGGIANTE  
PERSONALE VIAGGIANTE  
ASSUNTORI DI STAZIONE (L.14/65)

## COSTO TOTALE PER DESTINAZIONE

## SERVIZIO FERRO - RETE E IMPIANTI FISSI

## NUMERO ADDETTI MEDI (risorse equivalenti)

DIRIGENTI  
IMPIEGATI  
PERSONALE MANUTENZIONE LINEA  
PERSONALE MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI E SEGNALEMENTO  
PERSONALE DI STAZIONE  
PERSONALE DI MANOVRA  
ASSUNTORI DI PASSAGGI A LIVELLO (L.14/65)

## TOTALE PERSONALE

## COSTO PERSONALE PER CATEGORIA/DESTINAZIONE

DIRIGENTI  
IMPIEGATI  
PERSONALE MANUTENZIONE LINEA  
PERSONALE MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI E SEGNALEMENTO  
PERSONALE DI STAZIONE  
PERSONALE DI MANOVRA  
ASSUNTORI DI PASSAGGI A LIVELLO (L.14/65)

## COSTO TOTALE PER DESTINAZIONE

## COSTO TOTALE DEL PERSONALE PER DESTINAZIONE

COSTO TOTALE DEL PERSONALE DA BILANCIO (riga 152 foglio "datibil")  
DIFFERENZA EVENTUALE RISPETTO A BILANCIO

IRAP

ESERCIZIO DIRETTI	ESERCIZIO INDIRETTI	MANUTENZIONE DIRETTI	MANUTENZIONE INDIRETTI	STRUTTURA (COMMERCIALE E STAFF)	ADDETTI PER CATEGORIA	COSTO TOTALE PER CATEGORIA	COSTO UNITARIO PER CATEGORIA
-------------------	---------------------	----------------------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------------

ESERCIZIO DIRETTI	ESERCIZIO INDIRETTI	MANUTENZIONE DIRETTI	MANUTENZIONE INDIRETTI	STRUTTURA (COMMERCIALE E STAFF)	ADDETTI PER CATEGORIA	COSTO TOTALE PER CATEGORIA
-------------------	---------------------	----------------------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------------

ESERCIZIO DIRETTI	ESERCIZIO INDIRETTI	MANUTENZIONE DIRETTI	MANUTENZIONE INDIRETTI	STRUTTURA (COMMERCIALE E STAFF)	ADDETTI PER CATEGORIA	COSTO TOTALE PER CATEGORIA	COSTO UNITARIO PER CATEGORIA
-------------------	---------------------	----------------------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------------

ESERCIZIO DIRETTI	ESERCIZIO INDIRETTI	MANUTENZIONE DIRETTI	MANUTENZIONE INDIRETTI	STRUTTURA (COMMERCIALE E STAFF)	ADDETTI PER CATEGORIA	COSTO TOTALE PER CATEGORIA
-------------------	---------------------	----------------------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------------



TURNI TOTALI ANNUI DI SERVIZIO EFFETTIVO					
TURNI PASSEGGERI	turni/anno	turni/anno	% turni	% turni	
TURNI MERCI	macchinisti	pers. viag- giante	macchinisti	pers. viaggiante	
TOTALE					
ORE EFFETTIVE DI GUIDA/ANNO					
ORE EFFETTIVE DI GUIDA PASSEGGERI	macchinisti	pers. viaggiante			
ORE EFFETTIVE DI GUIDA MERCI					
TOTALE					
ORE TOTALI DI SERVIZIO/ANNO					
ORE TOTALI DI SERVIZIO PASSEGGERI	macchinisti	pers. viaggiante			
ORE TOTALI DI SERVIZIO MERCI					
TOTALE					
ORE EFFETTIVE NASTRO ANNUO (sommatoria delle ore di nastro effettivo per singoli agenti arco anno)					
ORE EFFETTIVE NASTRO PASSEGGERI	macchinisti	pers. viaggiante			
ORE EFFETTIVE NASTRO MERCI					
TOTALE					
NUMERO LINEE					
KM COMPLESSIVI DI RETE					
TRENI*Km ANNUI	in linea Km/anno	fuori linea Km/anno	totale Km/anno	totale %	
TRENI-Km PASSEGGERI					
TRENI-Km MERCI					
TOTALE					
N° CORSE TRENI/ANNO					
N° CORSE TRENI PASSEGGERI	corse/anno			%	
N° CORSE TRENI MERCI					
TOTALE					
ORE OFFICINA/ANNO					
ORE OFFICINA AUTOMOTRICI/CARROZZE FERROVIARIE (passeggeri)	ore/anno			%	
ORE OFFICINA LOCOMOTORI/CARRI FERROVIARI (merci)					
TOTALE					
CONSUMI DI CARBURANTE					
Km/LITRO PASSEGGERI	Km/lt				
Km/LITRO MERCI					
Km/LITRO PASSEGGERI / Km/LITRO MERCI					
TRENI*Km COMPLESSIVI RETTIFICATI IN BASE AI CONSUMI DI CARBURANTE	Km/anno			%	
TRENI*Km PASSEGGERI					
TRENI-Km MERCI					
TOTALE					

## CONSUMI DI ENERGIA PER TRAZIONE

Km/Kwh  
Km/Kwh PASSEGGERI  
Km/Kwh MERCI  
Km/Kwh PASSEGGERI / Km/Kwh MERCI

## TRENI-Km COMPLESSIVI RETTIFICATI IN BASE AI CONSUMI DI ENERGIA

Km/anno %

TRENI\*Km PASSEGGERI  
TRENI\*Km MERCI  
TOTALE

## MATERIALE ROTABILE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO

## VETTURE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE

n° vetture  
aziendali

n° vetture  
passaggeri

n° vetture  
merci

AUTOMOTRICI  
LOCOMOTORI  
VETTURE SEMIPILOTA  
CARROZZE FERROVIARIE  
CARRI MERCI  
TOTALE

## TABELLA MATERIALE ROTABILE PASSEGGERI

## COMPOSIZIONE TRENI (N° VETTURE)

n° corse  
treni/anno

treni\*Km annui  
in linea

treni\*Km annui  
fuori linea

treni\*Km annui  
totali

vetture\*Km  
annue  
totali

posti offerti\*Km  
annui totali

posti offerti\*Km  
annui in linea

## TOTALE

## SERVIZIO FERRO - TRASPORTO - PASSEGGERI

## NUMERO ADDETTI MEDI (risorse equivalenti)

DIRIGENTI  
IMPIEGATI  
PERSONALE OFFICINA MATERIALE ROTABILE  
MACCHINISTI  
PERSONALE DI STAZIONE  
COORDINATORI PERSONALE DI TRAZIONE E VIAGGIANTE  
PERSONALE VIAGGIANTE  
ASSUNTORI DI STAZIONE (L.14/65)

## TOTALE PERSONALE

## COSTO PERSONALE PER CATEGORIA/DESTINAZIONE

DIRIGENTI  
IMPIEGATI  
PERSONALE OFFICINA MATERIALE ROTABILE  
MACCHINISTI  
PERSONALE DI STAZIONE  
COORDINATORI PERSONALE DI TRAZIONE E VIAGGIANTE  
PERSONALE VIAGGIANTE  
ASSUNTORI DI STAZIONE (L.14/65)

## COSTO TOTALE PER DESTINAZIONE

ESERCIZIO  
DIRETTI

ESERCIZIO  
INDIRETTI

ESERCIZIO  
INDIRETTI

MANUTENZIONE  
DIRETTI

MANUTENZIONE  
INDIRETTI

STRUTTURA  
(COMMERCIALE E STAFF)

COSTO TOTALE  
PER CATEGORIA

ESERCIZIO  
DIRETTI

ESERCIZIO  
INDIRETTI

ESERCIZIO  
INDIRETTI

MANUTENZIONE  
DIRETTI

MANUTENZIONE  
INDIRETTI

STRUTTURA  
(COMMERCIALE E STAFF)

COSTO TOTALE  
PER CATEGORIA

ESERCIZIO  
DIRETTI

ESERCIZIO  
INDIRETTI

ESERCIZIO  
INDIRETTI

MANUTENZIONE  
DIRETTI

MANUTENZIONE  
INDIRETTI

STRUTTURA  
(COMMERCIALE E STAFF)

COSTO TOTALE  
PER CATEGORIA

SERVIZIO FERRO - TRASPORTO - MERCI									
NUMERO ADDETTI MEDI (risorse equivalenti)									
DIRIGENTI	ESERCIZIO DIRETTI	ESERCIZIO INDIRETTI	MANUTENZIONE DIRETTI	MANUTENZIONE INDIRETTI	STRUTTURA (COMMERCIALE E STAFF)	ADDETTI PER CATEGORIA	COSTO TOTALE PER CATEGORIA	COSTO UNITARIO PER CATEGORIA	
IMPIEGATI									
PERSONALE OFFICINA MATERIALE ROTABILE									
MACCHINISTI									
PERSONALE DI STAZIONE									
COORDINATORI PERSONALE DI TRAZIONE E VIAGGIANTE									
PERSONALE VIAGGIANTE									
ASSUNTORI DI STAZIONE (L.14/65)									
TOTALE PERSONALE									
COSTO PERSONALE PER CATEGORIA/DESTINAZIONE									
DIRIGENTI	ESERCIZIO DIRETTI	ESERCIZIO INDIRETTI	MANUTENZIONE DIRETTI	MANUTENZIONE INDIRETTI	STRUTTURA (COMMERCIALE E STAFF)		COSTO TOTALE PER CATEGORIA		
IMPIEGATI									
PERSONALE OFFICINA MATERIALE ROTABILE									
MACCHINISTI									
PERSONALE DI STAZIONE									
COORDINATORI PERSONALE DI TRAZIONE E VIAGGIANTE									
PERSONALE VIAGGIANTE									
ASSUNTORI DI STAZIONE (L.14/65)									
COSTO TOTALE PER DESTINAZIONE									
ADDETTI	n°	%	%	%					
PASSEGGERI									
MERCI									
RETE									
TOTALE									
ADDETTI MANUTENZIONE	n°	%							
PASSEGGERI									
MERCI									
RETE									
TOTALE									
PROVENTI DEL TRAFFICO		%							
PASSEGGERI									
MERCI									
TOTALE									
DISAVANZO GESTIONE CARATTERISTICA (COSTI-RICAVI CARATTERISTICI ESCLUSI I CONTRIBUTI)									
PASSEGGERI									
MERCI									
RETE									
TOTALE									
DISAVANZO GESTIONE CARATTERISTICA (COSTI-RICAVI CARATTERISTICI INCLUSI I CONTRIBUTI)									
PASSEGGERI		%		%					
MERCI									
RETE									
TOTALE									



CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PER DESTINAZIONE	
AZIENDA:.....- ANNO .....	
RICAVI DI VENDITA	
PROVENTI DEL TRAFFICO	
PROVENTI TRAFFICO LINEA	
PROVENTI TRASPORTO MERCI	
PROVENTI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	
SERVIZI SPECIALI	
NOLEGGI E FUORI LINEA	
PUBBLICITA' E SANZIONI VIAGGIATORI	
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO	
CONTRIBUTI MINISTERO DEI TRASPORTI	
ALTRI CONTRIBUTI DI ESERCIZIO	
COSTO INDUSTRIALE DEL VENDUTO	
MANUTENZIONE	
PERSONALE E IRAP	
ACQUISTI DI MATERIE PER MANUTENZIONE	
RICAMBI	
ATTREZZATURE	
LUBRIFICANTI	
ALTRE MATERIE	
AMMORTAMENTI OFFICINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE	
FABBRICATI IMPIANTI E MACCHINARI	
ATTREZZATURE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE	
SERVIZI DI TERZI	
MANUT. ORD. MATERIALE ROTABILE IMPIANTI E MACCHINARI	
GODIMENTO BENI DI TERZI	
ENERGIA, ACQUA, GAS	
ALTRI	
PRODUZIONE INTERNE CAPITALIZZATE	
VARIAZIONE RIMANENZE	
ESERCIZIO	
PERSONALE E IRAP	
ACQUISTI DI MATERIE PER ESERCIZIO	
CARBURANTI	
ENERGIA ELETTRICA TRAZIONE	
VARIAZIONE RIMANENZE CARBURANTE	
AMMORTAMENTI ESERCIZIO (escluso materiale rotabile)	
SERVIZI DI TERZI	
ASSICURAZIONI MATERIALE ROTABILE	
GODIMENTO BENI DI TERZI	
ENERGIA, ACQUA, GAS	
ALTRI	
AMMORTAMENTI MATERIALE ROTABILE	

PASSEGGGERI	TRASPORTO MERCI	TOTALE TRASPORTO	RETE	TOTALE GENERALE

TRASPORTO		MERCI	TOTALE TRASPORTO	RETE	TOTALE GENERALE
PASSEGGERI					

RISULTATO LORDO INDUSTRIALE

COSTI STRUTTURA (COMMERCIALE E STAFF)  
PERSONALE E IRAP  
ACQUISTI DI MATERIE (COMMERCIALE)  
TITOLI VIAGGIO  
AVVISI, ORARI, ECC.  
SERVIZI DI TERZI  
AGGI  
ALTRI

AMMORTAMENTI DI STRUTTURA (immobili, macchine uffici, ecc.)  
ACCANTONAMENTI  
F.DO SVALUTAZIONE CREDITI  
F.DI DIVERSI

SPESE GENERALI  
ASSICURAZIONI  
ACQUISTI VARI  
SERVIZI GENERALI  
ENERGIA, ACQUA, GAS  
IVA INDETRAIBILE  
ALTRE IMPOSTE E TASSE

ALTRI PROVENTI DI ESERCIZIO  
RIMBORSI DIVERSI  
ALTRI PROVENTI D'ESERCIZIO

RISULTATO OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA

PROVENTI E ONERI FINANZIARI  
PROVENTI FINANZIARI  
ONERI FINANZIARI

RISULTATO OPERATIVO GESTIONE CORRENTE

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  
PROVENTI STRAORDINARI  
ONERI STRAORDINARI

RISULTATO ANTE IMPOSTE

IMPOSTE SU UTILE DI ESERCIZIO

RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO

**ALLEGATO 4****QUALITÀ DELL'ESERCIZIO****GUASTI/interruzioni imputabili all'infrastruttura**

Nella seguente tabella sono indicati gli standard di esercizio che il Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria si impegna a garantire e le relative riduzioni del corrispettivo. Saranno considerati solo i guasti che determinano interruzioni alla linea dipendenti dalla gestione dell'infrastruttura. I risultati dell'esercizio, trasmessi alla Regione indicando per ciascuna anomalia cause e tempi di ripristino, saranno valutati con cadenza semestrale.

<b>STANDARD</b>	<b>RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO (*) (per rilevazione non a standard)</b>
Guasti	.....
guasti senza ripristino della linea entro 2 ore	.....

(\*) di cui all'art. 5, comma 1, lettera a.

Il Gestore si impegna, anche attraverso appositi contratti di comodato o altri specifici accordi con gli Enti Locali o con altri soggetti, a sviluppare delle iniziative per garantire il presenziamento e l'adeguato decoro degli spazi aperti al pubblico delle stazioni/fermate.

**ALLEGATO 5****METODO DI ELABORAZIONE DELLA SCHEDA ESERCIZIO**

I parametri per effettuare il monitoraggio del contratto di servizio sono raggruppati in quattro categorie principali:

- dati gestionali di base;
- dati sul personale;
- dati economici;
- dati sul servizio erogato.

La standardizzazione delle modalità di determinazione dei parametri di cui sopra, calcolati su base annua e semestrale, rappresenta un prerequisito fondamentale per il corretto funzionamento delle attività di monitoraggio.

Per motivi di quadratura i dati, elaborati utilizzando il modello di riclassifica su file excel allegato, devono essere forniti per quanto possibile separatamente per Trasporto (passeggeri e merci) e Rete.

**RILEVAZIONE DATI GESTIONALI DI BASE**

<b>NUMERO TOTALE MACCHINISTI</b>	
<b>NUMERO TOTALE PERSONALE DI SCORTA</b>	
<b>TURNI TOTALI ANNUI DI GUIDA</b>	
<b>TURNI TOTALI ANNUI DI SCORTA</b>	
<b>TURNI TOTALI</b>	
<b>TOTALE ORE EFFETTIVE DI GUIDA</b>	
<b>TOTALE ORE DI SERVIZIO MACCHINISTI</b>	
<b>TOTALE ORE CONTRATTUALI DI LAVORO MACCHINISTI</b>	
<b>ORE DI GUIDA/ORE DI SERVIZIO</b>	
<b>ORE DI SERVIZIO/ORE CONTRATTUALI</b>	
<b>ORE EFFETTIVE DI SCORTA</b>	
<b>ORE DI SERVIZIO PERSONALE DI SCORTA</b>	
<b>ORE CONTRATTUALI DI LAVORO PERSONALE DI SCORTA</b>	
<b>ORE EFFETTIVE DI SCORTA/ORE DI SERVIZIO</b>	
<b>ORE DI SERVIZIO/ORE CONTRATTUALI</b>	
<b>MATERIALE ROTABILE</b>	



**I turni di servizio effettivo** sono quelli **derivanti dai programmi di esercizio**: comprendono i turni da coprire al netto delle riserve e quelli relativi ad eventuali servizi speciali. In sede di verifica a consuntivo vengono, detratti, i turni previsti e non effettuati a causa di riduzioni di servizio e, aggiunti, quelli relativi ad eventuali servizi aggiuntivi e straordinari.

Per **ore effettive di guida** si intendono le ore di servizio rese al pubblico dal personale di guida e di quello di scorta ai treni depurate dai tempi accessori pre e post turno di servizio e dai tempi di sosta alla fine delle singole corse.

Per la determinazione delle **ore effettive di guida** è possibile procedere, alternativamente:

- alla detrazione dei tempi di sosta e dei tempi accessori dalla durata dei singoli turni;
- alla sommatoria dei tempi di guida desunti dall'orario ufficiale tenendo conto del numero di corse/anno e del personale assegnato ai singoli treni.

Le **ore totali di servizio** comprendono i tempi che determinano la durata del turno. Vanno quindi inclusi anche i tempi accessori e le soste contrattualmente ammesse nei turni.

Le **ore contrattuali di lavoro** vengono determinate al netto dei riposi e delle altre assenze contrattualmente tutelate.

### *I dati economici*

Le grandezze economiche utilizzate per il monitoraggio del contratto derivano dall'Allegato 3 e sono così definite:

RICAVI TOTALI	RICAVI DI ESERCIZIO + GESTIONE FINANZIARIA E STRAORDINARIA
RICAVI DI ESERCIZIO	RICAVI DA TRAFFICO (Trasporto)+ PEDAGGI (Rete) + ALTRI PROVENTI D'ESERCIZIO (sono esclusi proventi finanziari e straordinari e i contributi)
RICAVI DA TRAFFICO	RICAVI TARIFFARI + PUBBLICITA' E SANZIONI AI VIAGGIATORI + INTEGRAZIONI TARIFFARIE - SCONTI E ABBUONI PASSIVI - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER INTEGRAZIONI TARIFFARIE
COSTI TOTALI	COSTI OPERATIVI + GESTIONE FINANZIARIA E STRAORDINARIA
COSTI OPERATIVI	COSTI MANUTENZIONE + COSTI ESERCIZIO + COSTI STRUTTURA (sono esclusi oneri finanziari e straordinari)

### *I dati sul servizio erogato*

A supporto dei dati sulla qualità erogata, rilevati in conformità allo specifico Allegato "Qualità dei servizi", si considerano anche le caratteristiche e l'entità degli scostamenti rispetto al programma di esercizio.

La tabella che segue mostra una scheda sintetica per la rilevazione ed il monitoraggio semestrale dei principali scostamenti dal programma di esercizio.

DATI SUL SERVIZIO EROGATO	TOTALE	
	N°	%
<b>CORSE PERSE</b>		
<i>CAUSE</i>		
GUASTI ROTABILE O MANCANZA MATERIALI		
INCIDENTI, INTERRUZIONE LINEA		
<b>TOTALE</b>		
SCOSTAMENTO TURNI TOTALI		
SCOSTAMENTO ORE EFFETTIVE DI GUIDA		

Per la corretta determinazione del costo del personale, ripartito tra i centri di costo sulla base dei valori dichiarati dal Gestore, risulta fondamentale ai fini della quadratura considerare le stesse voci utilizzate nell'area di input del conto economico.

-SALARI E STIPENDI
-ONERI SOCIALI
-TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO EROGATO
-TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONATO
-MENZA AZIENDALE
-MASSA VESTIARIO
-SPESE PER MISSIONE DIPENDENTI
-VARIAZIONI FERIE ARRETRATE
-VISITE E CONTROLLI SANITARI
-ONERI DI PREPENSIONAMENTO
-CRAL
-ALTRI COSTI DEL PERSONALE

**UTILIZZO FONDI**

-FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
-ALTRI FONDI DEL PERSONALE

**RIMBORSI**

-RIMBORSO QUOTE MENSA
-RIMBORSO MASSA VESTIARIO
-RECUPERO INDENNITA' DA ENTI PREVIDENZIALI
-RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO

I dati sul personale sono forniti, per quanto possibile, indicando separatamente le categorie di addetti per destinazione e le categorie di inquadramento contrattuale.

### TRASPORTO

	Esercizio	Esercizio	Manuten- zione	Manuten- zione	Struttura	Addetti	Costo to- tale
	Diretti	Indiretti	Diretti	Indiretti	(Commer- ciale e Staff)	Per categoria	Per categoria
<b>N. ADDETTI MEDI</b> (risorse equivalenti)							
Dirigenti							
Impiegati							
Personale officina materiale rotabile							
Macchinisti							
Personale di stazione							
Coordinatori personale trazione e viaggiante							
Personale viaggiante							
Assuntori di stazione							
<b>TOTALE PERSONALE</b>							

### RETE

	Esercizio	Esercizio	Manuten- zione	Manuten- zione	Struttura	Addetti	Costo to- tale
	Diretti	Indiretti	Diretti	Indiretti	(Commer- ciale e Staff)	Per categoria	Per categoria
<b>N. ADDETTI MEDI</b> (risorse equivalenti)							
Dirigenti							
Impiegati							
Personale manutenzione linea							
Personale manutenzione impianti fissi e segnalamento							
Personale di stazione							
Personale di manovra							
Assuntori di passaggio a livello							
<b>TOTALE PERSONALE</b>							



Per il miglior funzionamento della riclassifica occorre utilizzare il meno possibile i conti "residuali", anche se sono stati previsti per fini di completezza.

<b>CONTO ECONOMICO PER ORIGINE (area di input)</b>	<b>CONTO ECONOMICO PER DESTI- NAZIONE (area di output)</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>RICAVI DI VENDITA</b>
• PROVENTI DEL TRAFFICO	• ROVENTI DEL TRAFFICO
• PEDAGGI (Rete)	• PEDAGGI (Rete)
• INCREMENTI DI IMMOBIL. PER LAVORI INTERNI	• CONTRIBUTI DI ESERCIZIO
• ALTRI RICAVI E PROVENTI	<b>COSTO INDUSTRIALE DEL VEN- DUTO</b>
• CONTRIBUTI DI ESERCIZIO	• <b>COSTI DI MANUTENZIONE</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	• <b>COSTI DI ESERCIZIO</b>
• ACQUISTI DI MATERIE	<b>RISULTATO LORDO INDUSTRIALE</b>
• ACQUISTI DI SERVIZI	• <b>COSTI DI STRUTTURA</b>
• GODIMENTO DI BENI DI TER- ZI	• ALTRI PROVENTI DI ESERCI- ZIO
• COSTO DEL PERSONALE	<b>RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA</b>
• PEDAGGI (Trasporto)	PROVENTI ED ONERI FINANZIA- RI
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	PROVENTI ED ONERI STRAORDI- NARI
PROVENTI ED ONERI FINANZIA- RI	<b>FABBISOGNO RESIDUO</b>
PROVENTI ED ONERI STRAORDI- NARI	
<b>FABBISOGNO RESIDUO</b>	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2005, n. 131

**Approvazione Schema Contratto di Servizio e Programma per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale tra la Regione Emilia-Romagna e Cons. ACT di Reggio Emilia – Assegnazione, concessione delle relative risorse. Impegno quota relativa adeguamento IV trimestre 2004**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
(omissis) delibera:

a) di approvare lo schema del “Contratto di Servizio e di Programma per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale, e per la sua manutenzione ordinaria, tra Regione Emilia-Romagna e Consorzio ACT di Reggio Emilia, di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione, con decorrenza 1 gennaio 2004 e durata fino alla scadenza della concessione”, fissata al 29 gennaio 2010, dando atto che alla sottoscrizione dello stesso provvederà, nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile del Servizio Ferrovie;

b) di quantificare annualmente, salvo aggiornamenti e/o rimodulazioni in relazione a quanto evidenziato in narrativa e nel testo dello schema di Contratto in parola, per la durata dello stesso Contratto, la somma di Euro 3.150.387,08 da assegnare a favore del Consorzio ACT, quale quota parte delle somme trasferite alla Regione Emilia-Romagna per l'esercizio della gestione delle infrastrutture ferroviarie date in concessione ad ACT;

c) di dare atto che il suddetto importo trova copertura sul Capitolo 43695 “Corrispettivi per i servizi ferroviari di interesse regionale e per la gestione delle linee ferroviarie regionali (artt. 8 e 9, DLgs 19 novembre 1997, n. 422; art. 16 comma 5 ter e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30; decreti PCM del 16 novembre 2000) . Mezzi statali” di cui all'UPB 1.4.3.2 15310 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilità;

d) di dare atto altresì che parte della suddetta somma di Euro 3.150.387,08 e più precisamente Euro 2.992.867,72 è già stata assegnata, concessa ed impegnata a titolo di anticipazione con precedenti propri atti nn. 1006, 1341, 1975 del 2004 sul Capitolo 43680 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e n. 57 del 2005 sul Cap. 43695 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005;

e) di assegnare e concedere, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, l'ulteriore somma di Euro 157.519,36 a favore del Consorzio ACT di Reggio Emilia quale quota relativa all'adeguamento dei quattro trimestri del 2004, (e corrispondente al 20% della IV trimestralità) raggiungendo così il 100% dell'ammontare complessivo;

f) di impegnare la suddetta somma di Euro 157.519,36 registrata al n. 440 di impegno sul Capitolo 43695 “Corrispettivi per i servizi ferroviari di interesse regionale e per la gestione delle linee ferroviarie regionali (artt. 8 e 9, DLgs 19 novembre 1997, n. 422; art. 16, comma 5 ter e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30; decreti PCM del 16 novembre 2000). Mezzi statali” di cui all'UPB 1.4.3.2 15310 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilità;

g) di provvedere con il presente atto, essendo la somma complessiva da corrispondere pari a Euro 3.150.387,08 quale quota netta dell'onere previsto, ad assegnare e concedere l'importo corrispondente alla quota residua dovuta per IVA 10% che ammonta a Euro 15.751,94 così determinata: Euro 315.038,71 detratte Euro 299.289,77 già assegnate, concesse ed impegnate con propri precedenti atti nn. 1006, 1341, 1975 del 2004;

h) di impegnare pertanto la suddetta somma di Euro 15.751,94 al n. 441 di impegno sul Capitolo 43675 “Oneri su contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto ferroviario (art. 19, DLgs 19 novembre 1997, n. 422)” di cui all'UPB

1.4.3.2.15300 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilità;

i) di dare atto che il Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti pubblici provvederà con propri atti formali, secondo la normativa regionale vigente e in ottemperanza ai contenuti contrattuali, alla liquidazione dell'adeguamento dei quattro trimestri 2004 corrispondente al 20% della IV trimestralità a favore del Consorzio ACT dietro presentazione di regolari fatture emesse dalla stessa, provvedendo alla liquidazione del saldo di detta quarta trimestralità secondo le modalità previste all'art. 5, comma 2 del testo del Contratto stesso;

j) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

**Contratto di servizio e programma (2004 – Scadenza concessione per la disciplina degli oneri di gestione dell'infrastruttura tra regione Emilia-Romagna e Consorzio ACT – Reggio Emilia**

L'anno duemilacinque il giorno .....  
del mese di ..... in .....  
con la presente scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso,

tra:

la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata “Regione”, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale n. 8006590379, nella persona del ....., nato a ..... il ..... nella sua qualità di ..... presso la sede della Regione, in forza di delibera della Giunta regionale n. .... del .....

e

il Consorzio ACT Srl, di seguito denominato “Gestore”, con sede in ....., Via ..... n. .... codice fiscale n. ...., rappresentata dal ....., nato ..... il ..... nella sua qualità di .....

Premesso:

- che il DLgs 422/97, e sue successive modifiche e integrazioni, ha delineato il contesto normativo di riferimento dettando i principi, i tempi ed i modi del conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- che il DLgs 188/03, riguardante “attuazione delle Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria” aggiornando la precedente normativa – ha disciplinato segnatamente, per la rete ferroviaria nazionale e per le reti ferroviarie regionali rientranti nell'ambito di applicazione dello stesso decreto:
  - l'utilizzo e la gestione della infrastruttura ferroviaria, i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella impostazione dei diritti dovuti;
  - le responsabilità ed i compiti dell'Organismo di Regolazione;
  - i criteri per l'utilizzo e l'accesso all'infrastruttura ferroviaria;
  - l'affidamento, al gestore dell'infrastruttura:
    - del rilascio del Certificato di Sicurezza;
    - del controllo della circolazione;
    - della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria;
    - dell'elaborazione del Prospetto Informativo della Rete;
  - i diritti e i canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria;
  - i principi e le procedure da seguire nella ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e nella riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;
- che il DLgs 188/03 prevede, in particolare per quanto riguarda i gestori di infrastrutture ferroviarie regionali rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto – ove l'attività di gestione dell'infrastruttura ferroviaria sia svolta

- da un soggetto che sia anche titolare di un'impresa - che le attività e i compiti riguardanti detta gestione debbano essere espletati (senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica) attraverso una "struttura aziendale autonoma e distinta" sotto il profilo patrimoniale e contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento delle attività espletate in qualità di imprese ferroviarie;
- che lo stesso DLgs rimanda ad un successivo decreto attuativo - sempre con riferimento alle reti regionali rientranti nel suo campo di applicazione - l'individuazione dei criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione delle capacità di infrastruttura da adottarsi, e dei criteri relativi alla gestione delle licenze, le modalità di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni, con particolare riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria;
  - che la L.R. 30/98 e sue successive modifiche ed integrazioni:
    - stabilisce le modalità di affidamento della gestione del trasporto pubblico regionale e locale (art. 13);
    - definisce le competenze della Regione a livello programmatico, amministrativo e finanziario, escluse le funzioni di sicurezza proprie dello Stato (art. 21);
    - annovera, tra i beni di pertinenza della rete ferroviaria regionale, le infrastrutture e gli impianti di qualunque genere, necessari per l'esercizio del trasporto ferroviario (art. 22, comma 1);
    - prevede l'affidamento della gestione della rete di sua competenza ad apposita società pubblica di capitali, di proprietà esclusiva della Regione e degli enti locali (art. 22, comma 2);
    - prevede che la costituzione di detta società e l'affidamento della gestione della rete debba intervenire alla scadenza delle concessioni novennali in essere (art. 44, comma 3);
    - stabilisce che al rilascio della concessione per la gestione della rete provvede la Giunta regionale, determinando le condizioni per l'accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi ispiratori delle direttive dell'UE, in particolare per quanto attiene la separazione dai servizi (art. 22, comma 3);
    - individua le fonti di finanziamento e stabilisce i criteri per l'attuazione degli interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile (art. 32 bis);
  - che ai sensi del DLgs 422/97, e sue successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 31 della Legge 144/99, in data 21/3/2000 è stato sottoscritto l'Accordo di programma tra Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Regione per regolamentare il subentro della stessa allo Stato quale concedente delle ferrovie in Gestione Commissariale Governativa e in Concessione a soggetti diversi da FS SpA;

richiamato quanto previsto dalla concessione, di durata novennale, per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario (in particolare l'art. 5 della medesima) riguardante le linee:

- Reggio Emilia-Ciano d'Enza e Sassuolo-Reggio Emilia-Guastalla - rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna al Gestore il 30 gennaio 2001;

si conviene e stipula quanto segue

## PARTE PRIMA DURATA E OGGETTO

### Art. 1 *Premesse*

1. Le premesse e i cinque allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

### Art. 2 *Struttura del Contratto*

1. Il Contratto si articola in sei parti:

## PARTE PRIMA: DURATA E OGGETTO

### Art. 1 - Premesse

- Art. 2 - Struttura del contratto
- Art. 3 - Validità temporale
- Art. 4 - Oggetto
- Art. 5 - Obblighi generali delle parti
- Art. 6 - Obblighi particolari del gestore
- Art. 7 - Flessibilità gestionale
- Art. 8 - Interruzione dell'esercizio

## PARTE SECONDA: OBIETTIVI

- Art. 9 - Parametri economico-gestionali
- Art. 10 - Scheda esercizio
- Art. 11 - Canoni di utilizzo dell'infrastruttura

## PARTE TERZA: IMPEGNI PROGRAMMATICI DELLE PARTI

- Art. 12 - Politica della qualità
- Art. 13 - Manutenzione straordinaria

## PARTE QUARTA: MONITORAGGIO DELLA GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE

- Art. 14 - Comitato ristretto
- Art. 15 - Monitoraggio economico-gestionale
- Art. 16 - Monitoraggio della qualità
- Art. 17 - Riduzione dei corrispettivi
- Art. 18 - Tempi del monitoraggio

## PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 - Risoluzione delle controversie
- Art. 20 - Risoluzione del contratto
- Art. 21 - Registrazione
- Art. 22 - Spese

## ALLEGATI

### Art. 3 *Validità temporale*

1. Il presente Contratto, ha decorrenza dall'1 gennaio 2004 e durata fino alla scadenza della Concessione richiamata nelle premesse, che è attualmente fissata al 29 gennaio 2010, salvo rinnovo o proroga della Concessione stessa.
2. Il Contratto può essere soggetto a revisione in dipendenza di eventuali disposizioni concernenti l'oggetto dello stesso. In particolare la revisione si renderà indispensabile in occasione di eventuali nuovi riparti di contributi nazionali o in presenza di nuovi atti normativi che comportino l'introduzione di ulteriori elementi di valutazione.

### Art. 4 *Oggetto*

1. Oggetto del presente Contratto è la disciplina dei rapporti tra la Regione ed il Gestore dell'Infrastruttura in merito:
  - A. alla gestione dell'infrastruttura
  - B. alle attività di manutenzione ordinaria necessarie al mantenimento in esercizio in condizioni di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria;
  - C. agli interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile di totale proprietà regionale. (Per interventi di manutenzione straordinaria riguardanti il materiale rotabile si intendono quelli specificati nell'Allegato 1).
2. Gli interventi e le relative elaborazioni progettuali devono essere orientate ad assicurare:
  - a. il miglioramento delle condizioni e dei livelli di sicurezza delle linee regionali, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie e la eliminazione di passaggi a livello;
  - b. la piena compatibilità con l'ambiente, anche attraverso l'utilizzo di materiali innovativi, e sistemi di gestione volti a concorrere alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico e acustico;

- c. l'interoperatività con le linee di altri gestori, anche interconnesse con quelle regionali;
- d. il perseguimento di standard tecnici e funzionali uniformi, sulla base di quelli indicati dalla Regione Emilia-Romagna;
- e. l'attivazione, quando possibile, di fasi funzionali al progredire degli interventi;
- f. il contenimento dei costi di gestione e l'efficientamento della rete e degli impianti;
- g. la regolarità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario, anche durante la varie fasi realizzative e di manutenzione e rinnovo dell'infrastruttura, limitando il più possibile le interruzioni;
- h. il miglioramento dei livelli di accessibilità da parte dei clienti e del sistema di diffusione delle informazioni.

#### Art. 5

##### *Obblighi generali delle parti*

1. Ai fini dello svolgimento delle attività previste nel presente Contratto la Regione Emilia-Romagna si impegna a garantire:

- a) per la gestione e la manutenzione ordinaria dell'infrastruttura, di cui all'art. 4, comma 1, lettere A e B, un corrispettivo di 3.150.387,08 Euro;
- b) per la manutenzione straordinaria e il rinnovo degli impianti e del materiale rotabile, di cui all'art. 4, comma 1, lettera C, i contributi facenti capo alla Legge 297/78 alle condizioni e nei limiti meglio specificati al successivo art. 13.

Le parti prendono atto che il Comitato di verifica e monitoraggio, previsto dall'Accordo di programma di cui all'art. 8 del DLgs 422/97, nell'ambito delle attribuzioni al medesimo conferite, ha chiesto al Governo l'adeguamento dei trasferimenti – con particolare riferimento al tasso d'inflazione – richiamando quanto stabilito dall'art. 20 dello stesso DLgs (e successive modificazioni ed integrazioni).

La Regione, con riferimento a quest'ultimo, si impegna a rivedere il corrispettivo del presente Contratto a fronte degli adeguamenti riconosciuti dallo Stato alla Regione.

È rimandato alla effettiva acquisizione di questi ultimi anche l'eventuale adeguamento della ripartizione tra corrispettivo per la gestione della "rete" e corrispettivo per i "Servizi di TPL".

2. I contributi di cui alla precedente lettera a) del punto 1, vengono erogati annualmente dalla Regione, nei limiti degli stanziamenti statali, a rate trimestrali posticipate, a fronte di emissione di fattura. Ciascuna rata è pari ad 1/4 del contributo totale annuo, eccezion fatta per il quarto acconto, che sarà pari all'80% del restante quarto. Si procederà al saldo, fatturando il residuo 20% dell'ultimo quarto alla presentazione del "consuntivo economico-gestionale riferito all'anno precedente", secondo le scadenze previste dal successivo art. 18, a garanzia anche delle eventuali riduzioni di contributi comminate ai sensi dell'art. 17 del presente Contratto. La liquidazione delle singole fatture avverrà con le modalità previste dalla L.R. n. 31 del 6 luglio 1977.

3. In caso di variazioni infrastrutturali rilevanti si attueranno le procedure di revisione del contratto previste nell'art. 3, comma 2.

Il Gestore:

- a) è tenuto a garantire il funzionamento dell'infrastruttura ferroviaria assicurando la circolazione dei treni in condizioni di sicurezza e di regolarità, secondo principi di non discriminazione fra imprese e di massimizzazione dell'utilizzo della rete;
- b) è tenuto a dare priorità al Trasporto Pubblico locale nell'assegnazione delle tracce orarie;
- c) si impegna a destinare una percentuale pari al 7% dei fondi per gli investimenti riguardanti le infrastrutture – così come definite dall'art. 2 del DPR 146/99 – all'adozione di interventi di contenimento del rumore, nei casi di superamento dei valori previsti dalla "legge quadro sull'inquinamento acustico" 447/95, art. 10;
- d) si impegna altresì a rispettare le leggi, le disposizioni, i regolamenti e le procedure vigenti in materia di polizia, sicu-

rezza e regolarità dell'esercizio ferroviario; in particolare, si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dal DPR 753/80 e sue successive modifiche ed integrazioni, e alle norme in materia di sicurezza degli impianti e dei materiali, e relative modifiche;

- e) si impegna ad accelerare il più possibile il processo di applicazione dei criteri e delle modalità per l'accesso all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie passeggeri e merci che verranno definite nel decreto previsto dall'art. 1, comma 5 del DLgs 188/03 e dalla Regione, per le reti regionali rientranti nel campo di applicazione dello stesso decreto;
- f) si impegna ad accertare lo stato di efficienza del materiale rotabile di proprietà regionale anche qualora il medesimo venisse assegnato in uso ad altra impresa, in corrispondenza dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale mediante procedure concorsuali.

Si dà atto che per l'affidamento e la gestione delle progettazioni, delle forniture e dei lavori, il Gestore procederà nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale (quando applicabile) in materia di appalti pubblici, garantendo, sia per le opere realizzate che per le forniture, la loro piena funzionalità. Le parti danno atto che le somme, corrispondenti alla quota IVA sugli investimenti, non verranno liquidate dalla Regione, poiché recuperate dal gestore in termini di rimborso di credito d'imposta verso l'Erario.

4. Con separato Contratto verranno definite le prestazioni legate alla realizzazione degli interventi di potenziamento e ammodernamento della rete e all'acquisizione delle forniture previste dall'Accordo di programma sottoscritto in data 18 dicembre 2002 tra Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 281/97 (e sue eventuali modifiche e integrazioni) ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti. Il Gestore si impegna sin da ora a realizzare gli interventi di propria attribuzione, contenuti in detto Accordo, in veste di stazione appaltante, fermo restando l'impegno regionale ad erogare le relative risorse trasferite dallo Stato.

#### Art. 6

##### *Obblighi particolari del Gestore*

1. Ai sensi di quanto previsto dal DLgs 188/03, il Gestore dell'infrastruttura è obbligato in particolare, con riferimento alle reti regionali rientranti nel campo di applicazione dello stesso decreto e nel rispetto di quanto verrà stabilito dal decreto attuativo di cui all'art. 1, comma 5 del DLgs 188/03, dalla data della sua piena vigenza:

- a. a gestire, attraverso una struttura aziendale autonoma e distinta sotto il profilo patrimoniale e contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento delle attività espletate in qualità di impresa ferroviaria, lo svolgimento delle attività e dei compiti riguardanti la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- b. al rilascio del Certificato di Sicurezza (art. 10);
- c. a mettere a disposizione l'infrastruttura ferroviaria secondo i principi di equità e di non discriminazione tra le imprese (art. 12);
- d. alla definizione del Prospetto Informativo della Rete (art. 13) contenente in particolare (comma 2, lettere a, b, c):
  - l'elenco degli impianti disponibili e ritenuti essenziali per lo svolgimento dei servizi ferroviari merci e passeggeri;
  - un'esposizione dettagliata dei principi, dei criteri, delle procedure, e dei termini di calcolo e riscossione relativi al canone di pedaggio ed ai corrispettivi per la prestazione di servizi di cui all'art. 20, DLgs 188/03, nell'ambito di eventuali direttive emanate dalla Regione;
  - un'esposizione dettagliata dei criteri, procedure, modalità relativi al sistema di assegnazione della capacità di infrastruttura ed all'erogazione dei servizi di cui all'art. 20, DLgs 188/03.

Il Gestore è altresì tenuto al rispetto di quant'altro sarà previsto dal decreto di cui al comma 5 dell'art. 1 del DLgs 188/03.



## Art. 7

*Flessibilità gestionale*

1. Il gestore è impegnato ad effettuare ogni possibile incremento della disponibilità dell'infrastruttura ferroviaria rispetto alle diverse esigenze dei servizi di trasporto, fatti salvi i limiti di sicurezza, capacità e di funzionamento della stessa – definiti dal Prospetto Informativo della Rete, richiamato all'articolo precedente – oltretutto delle esigenze dettate dalle attività di manutenzione delle linee, senza che ciò comporti variazioni del corrispettivo contrattuale.

2. Il Gestore può procedere, previo parere favorevole della Regione, a modifiche dell'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria in dipendenza di lavori programmati per manutenzione straordinaria o adeguamenti e potenziamenti della stessa che richiedano limitazioni nella disponibilità.

## Art. 8

*Interruzione dell'esercizio*

1. L'esercizio oggetto del Contratto non può essere interrotto né sospeso dal Gestore per nessun motivo, salvo:

- per cause di forza maggiore previste dalla legge;
- nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica; in questo caso l'esercizio deve essere ripristinato al più presto;
- per oggettivi impedimenti al regolare svolgimento del servizio legati a rinnovi, interventi programmati di manutenzione straordinaria e di potenziamento e ammodernamento della rete oggetto del presente Contratto; in ogni caso la data di inizio lavori ed i relativi tempi di esecuzione, dovranno essere comunicati con tempestività alla Regione.

2. In caso di abbandono o sospensione dell'esercizio da parte del Gestore per cause diverse da quelle previste al comma precedente, come eccezione, la Regione potrà sostituirsi senza formalità di sorta al Gestore per l'esecuzione d'ufficio, con rivalsa su di esso per le spese sostenute. Per l'esecuzione d'ufficio, la Regione potrà avvalersi di un altro gestore nel rispetto della vigente normativa.

3. Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi fortuiti o accidentali e comunque eventi non dipendenti dalla Regione e dal Gestore e non evitabili con l'applicazione della normale diligenza, come ad esempio allagamenti, terremoti, frane, sommosse, eccezionali condizioni meteorologiche, ecc., non comportano le riduzioni dei corrispettivi previsti dal successivo articolo 17, a condizione che il Gestore assicuri, con tempi e modalità appropriate, il ripristino dell'esercizio.

PARTE SECONDA  
OBIETTIVI

## Art. 9

*Parametri economico-gestionali*

1. Le parti convengono che, per avviare un processo di miglioramento continuo dell'esercizio e potenziare il sistema dei trasporti pubblici locali, sia opportuno individuare obiettivi economico-gestionali.

2. Le parti convengono di identificare i seguenti parametri:

- a) Capacità delle linee
  - capacità massima teorica: n. di tracce massimo ammissibile per direzione su ciascuna linea della rete;
  - capacità impegnata: n. di tracce assegnate ai diversi operatori passeggeri e merci;
  - capacità complessiva residua: n. di tracce residue rispetto al numero massimo ammissibile;
- b) costo operativo per chilometro di rete suddiviso per:
  - esercizio e manovra;
  - manutenzione;
  - struttura;
- c) velocità di impostazione di orario per ciascuna delle tratte della propria rete.

Il gestore si impegna a rilevare i suddetti parametri secondo le

definizioni e le modalità di rilevazione contenute nell'Allegato n. 2.

## Art. 10

*Scheda Esercizio*

1. Il Gestore si impegna a fornire alla Regione i dati contenuti nella "Scheda Esercizio" di cui all'Allegato n. 3.

## Art. 11

*Canoni di utilizzo dell'Infrastruttura*

1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 1, comma 5 del DLgs 188/03 e di eventuali e/o conseguenti provvedimenti regionali, il canone di utilizzo dell'infrastruttura è calcolato sulla base di quanto previsto dai decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 43T/00 e 44T/00 "per le linee a scarso traffico".

2. I corrispettivi di cui al comma 1 saranno introitati dal Gestore dell'infrastruttura.

PARTE TERZA  
IMPEGNI PROGRAMMATICI DELLE PARTI

## Art. 12

*Politica della qualità*

1. Il Gestore si impegna a migliorare i livelli qualitativi e di sicurezza dell'esercizio. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità definiti nell'Allegato n. 4 sarà effettuata attraverso il monitoraggio della qualità erogata.

2. Il Gestore si impegna a contribuire, in concorso con la Regione e con gli altri gestori operanti in Emilia-Romagna, ai costi di gestione degli strumenti di comunicazione, come definiti da specifica convenzione con la Regione, fino al limite massimo dello 0,25%, su base annua dei corrispettivi contrattuali.

## Art. 13

*Manutenzione straordinaria e rinnovi*

1. Il Gestore si impegna a garantire i necessari interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti delle infrastrutture ferroviarie affidate ad esso in concessione e del materiale rotabile di proprietà regionale, utilizzando i fondi trasferiti dallo Stato, facenti capo alla Legge 297/78. Gli interventi di manutenzione straordinaria "programmata" al materiale rotabile, come definiti all'Allegato 1, verranno effettuati dal Gestore in conformità a quanto previsto dalla normativa e dalle direttive tecniche che disciplinano la materia.

2. La Regione assegnerà e metterà a disposizione del Gestore i fondi facenti capo alla Legge 297/78, provvedendo a ciò con specifici atti, come stabilito dall'art. 32 bis, comma 2 della richiamata legge regionale che prevede l'approvazione annuale di un programma di interventi di portata triennale e la concessione dei relativi contributi, stabilendo contestualmente le modalità di erogazione.

PARTE QUARTA  
MONITORAGGIO  
DELLA GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE

## Art. 14

*Comitato ristretto*

1. Per funzioni di pura assistenza alle parti nella gestione e nel monitoraggio del presente Contratto per quanto riguarda l'adempimento delle singole clausole contrattuali ci si avvarrà di un Comitato ristretto appositamente costituito, composto da:

- due rappresentanti della Regione;
- due rappresentanti del Gestore.

2. Vista la necessità di mettere a punto azioni per lo sviluppo del servizio ferroviario, il Comitato ristretto di cui al comma precedente dovrà in particolare analizzare alcuni aspetti, tra i quali, in particolare:

- il miglioramento dell'informazione agli utenti;
- l'attuazione delle misure previste dal PRIT 98-2010.

#### Art. 15

##### *Monitoraggio economico-gestionale*

1. Il Gestore si obbliga a fornire i dati consuntivi relativi ai parametri di monitoraggio e di natura economico-gestionale, anche su supporto informatico, secondo il metodo di elaborazione riportato nell'Allegato 5 e alle scadenze definite nell'art. 18. Qualora alcuni dati non fossero disponibili nella contabilità del Gestore, essi verranno ricercati di comune accordo da fonti extracontabili.

#### Art. 16

##### *Monitoraggio della qualità*

1. Il Gestore fornisce con le cadenze previste al successivo art. 18 le rilevazioni interne sul rispetto degli standard di qualità di cui all'Allegato n. 4.
2. La Regione valuta le risultanze della rilevazione di cui al comma 1 e indica le eventuali azioni di miglioramento.

#### Art. 17

##### *Riduzione dei Corrispettivi*

1. L'eventuale mancato rispetto degli standard minimi di qualità garantiti dal Gestore, fatti salvi i casi previsti dall'art. 8 del presente Contratto, comporta l'applicazione di una riduzione dei corrispettivi, come da specifiche contenute nell'Allegato n. 4. Tale riduzione, relativa alla qualità erogata, non potrà comunque superare il limite massimo del 10% dei corrispettivi contrattuali.
2. Le riduzioni dei corrispettivi, applicate al periodo a cui la verifica si riferisce, saranno determinate in base al numero di rilevazioni non a standard rispetto a quanto definito nell'Allegato n. 4.
3. La Regione ha facoltà di convocare il Gestore per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti in tema di standard di qualità e di richiedere tutte le azioni correttive ritenute necessarie.
4. La mancata o incompleta fornitura, da parte del Gestore, dei dati necessari al monitoraggio economico-gestionale e della qualità comporta una riduzione dello 0,05% del contributo complessivo, definito al precedente art. 5 e riferito a tale attività contrattuale, per il primo mese di ritardo rispetto alle scadenze di cui al successivo art. 18 e dello 0,1% del contributo complessivo per ogni mese di ritardo successivo al primo.
5. Dagli importi delle eventuali riduzioni di corrispettivo di cui al presente articolo, sono scomutate le somme che il Gestore dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utilizzatori dell'infrastruttura a titolo di rimborso o indennizzo per la minore qualità o quantità dei servizi dallo stesso erogati.

#### Art. 18

##### *Tempi del monitoraggio*

1. Il Gestore si impegna ad attivare il sistema di monitoraggio ed a trasmettere alla Regione:
  - i valori di consuntivo relativi a ciascun anno di validità del presente contratto nella forma prevista dall'art. 10 e secondo i criteri previsti dall'art. 15;
  - i valori annuali dei parametri gestionali nella forma prevista dai relativi prospetti dell'Allegato n. 3;
  - i dati periodici necessari al monitoraggio della qualità di cui all'Allegato n. 4, rispettando le seguenti scadenze:
    - entro il 31 marzo di ciascun anno: resoconto consuntivo con i parametri gestionali riferiti all'anno precedente;
    - entro il 31 luglio di ciascun anno: consuntivo economico-gestionale dell'anno precedente;
    - entro il mese successivo ad ogni mese cui i dati periodici si riferiscono: parametri qualità.

Con successivi provvedimenti verranno definite le scadenze

conseguenti alle attività connesse alla entrata in vigore del Decreto previsto dall'art. 1, comma 5 del DLgs 188/03 e agli impegni che la Regione affiderà al Gestore dell'Infrastruttura, per le infrastrutture ferroviarie regionali rientranti nel campo di applicazione del medesimo.

## PARTE QUINTA DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 19

##### *Garanzie e assicurazioni*

1. Le parti danno atto che le garanzie e le coperture assicurative accese in favore della Regione Emilia-Romagna ai sensi degli artt. 17 e 18 della Concessione rilasciata il 30 gennaio 2001, valgono a copertura di tutte le attività indicate al precedente art. 4, alle condizioni e nei limiti specificati nella stessa concessione.
2. Il Gestore si impegna a trasmettere alla Regione, entro un mese dalla sottoscrizione del presente Contratto, copia della polizza e della garanzia fideiussoria, con le estensioni riguardanti le attività richiamate al punto precedente, mantenendo invariati sia l'ammontare della garanzia fideiussoria che i massimali della polizza assicurativa già accesa.

#### Art. 20

##### *Risoluzione delle controversie*

1. Ciascuna delle parti nomina un proprio referente per la gestione del Contratto.
2. Qualora sorgano tra le parti contestazioni nell'esecuzione o nell'interpretazione del Contratto, ciascuna parte potrà notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto. Le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie vengono demandate alla cognizione di un Collegio arbitrale composto di tre membri designati:
  - uno dalla Regione;
  - uno dal Gestore;
  - uno, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle parti.

In caso di mancata nomina dell'arbitro ad opera di una delle parti, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la nomina è effettuata, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del tribunale che ha sede presso il capoluogo regionale. Il collegio giudica secondo le norme di diritto.

3. Il Contratto dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza del procedimento di cui al precedente comma 1; nessuna prestazione dell'una all'altra parte dovrà essere sospesa in pendenza del procedimento.
4. La Regione si obbliga, ove richiesto dal Gestore, a rendersi conciliatore in qualsiasi tipo di controversia fra il Gestore e le aziende, i consorzi o gli enti a partecipazione.

#### Art. 21

##### *Risoluzione del Contratto*

1. Il presente Contratto si intenderà risolto in caso di rilevanti violazioni, da parte del Gestore, degli obblighi in esso previsti.

#### Art. 22

##### *Registrazione*

1. Il presente atto sarà registrato in caso d'uso con spese a carico del Gestore.

#### Art. 23

##### *Spese*

1. Tutte le spese di stipulazione del presente Contratto, sono a carico del Gestore. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 26/4/1986, n. 131.

**ALLEGATI**

Formano parte integrante del presente Contratto:

- a. Allegato 1 – Elenco interventi manutenzione straordinaria materiale rotabile
- b. Allegato 2 – Definizione e modalità di rilevazione dei parametri di esercizio
- c. Allegato 3 – Scheda Esercizio
- d. Allegato 4 – Qualità dell'esercizio
- e. Allegato 5 – Metodo di elaborazione della Scheda Esercizio.

per IL GESTORE

per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**ALLEGATI****ALLEGATO 1****Interventi di manutenzione straordinaria al materiale rotabile**

Principali norme di riferimento:

- DLgs 8 luglio 2003, n. 188 e suoi decreti attuativi,
- DPR 11 luglio 1980, n. 753,
- circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 201 del 16 settembre 1983,
- D.M. 9/11/1988,
- circolare MCTC n. 73/1967-punto 3 per veicoli rimorchiati,
- circolare MCTC n. 16/1969-punto 5,
- direttive e istruzioni tecniche FS/RFI, qualora da applicare.

Sono oggetto del presente Contratto, e quindi a carico del Gestore delle infrastrutture della Regione, le “manutenzioni straordinarie” al materiale rotabile regionale, richiamate e così di seguito definite:

- le manutenzioni “programmate” previste dal vigente quadro normativo inserite sotto la voce L.3/R.3 dell'elenco delle varie categorie di intervento;
- le revisioni generali ai mezzi e ai sottosistemi;
- i lavori e le forniture mirate al miglioramento degli standard qualitativi del materiale rotabile quali:
  - il revamping esterno e funzionale: modifiche sostanziali alla carrozzeria ed alla meccanica del mezzo destinate a migliorare le condizioni di comfort e sicurezza del personale di macchina e dei passeggeri;
  - il revamping interno: modifiche sostanziali agli interni (in genere introduzione aria condizionata, sostituzione arredi interni) del mezzo destinate a migliorare le condizioni di comfort del personale di macchina e dei passeggeri;
  - restyling esterno: pellicolatura anti-graffiti;
  - revisione esterna: interventi di ripristino della carrozzeria;
  - impianti di sicurezza: modifiche e/o nuove installazioni (ripetizione segnali e telefonia).

Si intendono quindi per manutenzioni straordinarie anche quelle che comprendono modifiche alle caratteristiche essenziali e di sicurezza dei rotabili.

Sono invece a carico delle Imprese Ferroviarie, come definite dall'art. 3 del DLgs 188/03 – dal momento dell'avvio dei servizi affidati alle medesime in conseguenza delle risultanze delle procedure di gara di cui all'art. 13 e seguenti della L.R. 30/98 e successive modificazioni ed integrazioni – le manutenzioni “periodiche” di livello inferiore previste dalle richiamate norme (sino ad L2/R2) del materiale rotabile destinato al trasporto pubblico di interesse regionale nonché parte dei costi riguardanti le manutenzioni straordinarie, qualora le medesime fossero necessarie prima delle scadenze indicate dalla vigente normativa per ciascuna tipologia di mezzo, secondo il seguente quadro di riferimento:

(segue allegato fotografato)

<b>RIPARTIZIONE DEI COSTI PER MEZZI TPL</b>		
<b>TIPOLOGIA MANUTENZIONE</b>	<b>Impresa Ferroviaria</b>	<b>Gestore Infrastruttura (con finanziamenti 297/78)</b>
Manutenzione preventiva di I° Livello (sino ad L2/R2 incluse)	Fatta alle scadenze previste dalle norme (Operazioni: come da schede di manutenzione)	
Manutenzione preventiva di II° Livello		Se fatta alle scadenze previste dalle norme (Operazioni: come da schede di manutenzione)
	Se necessaria prima delle scadenze previste dalle norme. (Operazioni: come da schede di manutenzione)	
Manutenzione correttiva	Riparazione del guasto	
Manutenzione per revamping e/o restyling		Secondo specifico piano programmato di interventi

Si intende per manutenzione “correttiva” il ripristino della funzionalità di un mezzo in seguito ad un guasto o ad un incidente di qualsiasi natura.

Le Imprese Ferroviarie saranno pertanto tenute, alle scadenze previste, a mettere a disposizione del Gestore, il materiale rotabile assegnato a quest'ultimo dalla Regione (come da elenchi facenti capo alla concessione in essere) per l'effettuazione delle “manutenzioni straordinarie”.

Il Gestore è invece tenuto a garantire tempi di intervento compatibili con le esigenze dei servizi ferroviari sia per quanto riguarda le manutenzioni programmate sia per quanto attiene i lavori e le forniture mirate al miglioramento degli standard qualitativi dei mezzi.

La programmazione degli eventuali interventi riguardanti l'ammodernamento e il miglioramento degli standard qualitativi del materiale rotabile – da mettere in atto in relazione allo stato attuale dello stesso – dovrà essere definita, con congruo anticipo, in accordo con l'Impresa Ferroviaria al fine di evitare limitazioni o condizionamenti allo svolgimento dei servizi pubblici ferroviari.

## ALLEGATO 2

### **Definizione e modalità di rilevazione dei parametri di esercizio**

#### **Livello di saturazione delle linee**

Viene calcolato per tratti di linea omogenei a preventivo e a consuntivo, rapportando la capacità dell'infrastruttura utilizzata alla capacità complessiva.

#### **Costo operativo per chilometro di rete**

Viene calcolato a preventivo e a consuntivo, rapportando il costo totale di esercizio, al netto dei risultati delle gestioni extracaratteristiche, ai km di rete, secondo il metodo riportato nell'Allegato n. 5.

#### **Velocità di impostazione di orario**

Viene definita per tratti di linea omogenei, in relazione anche alle categorie dei treni, e riflette la velocità massima teoricamente ammessa.

*(segue allegato fotografato)*



## ALLEGATO 3      SCHEDA ESERCIZIO

AREA DI INSERIMENTO DEI DATI DEL CONTO ECONOMICO AZIENDALE				
AZIENDA: -----	ANNO -----			
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>PROVENTI DEL TRAFFICO</b>				
ABBONAMENTI				
ALTRI TITOLI DI VIAGGIO				
BIGLIETTI PREFERENZIALI				
COLLETTANE				
CANONI POSTALI				
TRASPORTO MERCI				
SERVIZI STRAORDINARI DIVERSI				
SERVIZI OCCASIONALI				
SERVIZI FUORI RETE (NOLEGGI)				
SCONTI E ABBUONI PASSIVI				
<b>INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>				
COSTI CAPITALIZZATI				
COSTI DA CAPITALIZZARE				
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>				
PUBBLICITA				
ALTRI PROVENTI DI GESTIONE				
VENDITA MATERIALE				
SANZIONI VIAGGIATORI				
MULTE DISCIPLINARI				
CANONI ATTIVI IMMOBILI E AREE				
CONTRIBUTI PROMOZIONALI				
CONTRIBUTI CORSI FORMAZIONE CEE				
PROVVIGIONI				
TESSERE DI RICONOSCIMENTO				
NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE				
LAVORAZIONI PER CONTO TERZI				
PROVENTI E RICAVI DIVERSI				
RICAVI DI ATTIVITA' SMOBILIZZATE				
VENDITA MATERIALE ROTABILE				
VENDITA ATTREZZATURE				
VENDITA AUTOCARPI E CARICATORI				
VENDITA AUTOVEICOLI DI SERVIZIO				
STORNI DI ATTIVITA' AMMORTIZZABILI				
VENDITA MATERIALE ROTABILE				
VENDITA ATTREZZATURE				
VENDITA AUTOCARPI E CARICATORI				
VENDITA AUTOVEICOLI DI SERVIZIO				
RIMBORSI				
RIMBORSI DISTRIBUZIONE TITOLI VIAGGIO				
RECUPERO DANNI PER INCIDENTI				
PENALITA' VIAGGIATORI PER DANNEGGIAMENTI				
RIMBORSI DIVERSI				
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO				
CONTRIBUTI MINISTERO DEI TRASPORTI				
ALTRI CONTRIBUTI DI ESERCIZIO				
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				

	TOTALE CALCOLATO	TOTALE IMPUTATO	TRASPORTO PASSEGGERI	MERCI	RETE
COSTI DELLA PRODUZIONE					
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO, MERCI					
PER CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE					
CARBURANTI					
ENERGIA ELETTRICA TRAZIONE					
ANTICONGELANTI					
LUBRIFICANTI					
RICAMBI					
ATTREZZATURE					
CARBURANTI AUTOSERVIZIO SOSTITUTIVO					
ALTRI COSTI AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI					
PER MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI FISSI, SEGNALEMENTO E IMPIANTI DIVERSI					
MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONE LINEA FERROVIARIA					
MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONE IMPIANTI A.C.E.I., P.L. E SEGNALEMENTO					
MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI					
MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONE IMMOBILI					
MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONE OPERE D'ARTE LINEA FERROVIARIA					
MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE					
MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONE AUTOCARRI, CARICATORI E MACCHINE OPERATRICI					
ACQUISTI DIVERSI					
PER SERVIZI VARI					
TITOLI DI VIAGGIO					
OPARI, CARTELLI E MODULISTICA LETTERE DI VETTURA					
MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE EMETTITRICI/OBLITERATRICI					
MATERIALE ANTINFORTUNISTICO					
MANUTENZIONE UFFICI					
STAMPATI E CANCELLERIA					
MATERIALI VARI					
ACQUISTI DI SERVIZI					
PER CIRCOLAZIONE MATERIALE ROTABILE					
PREMI ASSICURATIVI MATERIALE ROTABILE					
PULIZIA MATERIALE ROTABILE					
NOLEGGIO MATERIALE MOBILE DA TERZI					
SPESE VARIE					
PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE					
MATERIALE ROTABILE					
IMMOBILI, STAZIONI E IMPIANTI FISSI					
LINEA FERROVIARIA					
IMPIANTI A.C.E.I., P.L. E SEGNALEMENTO					
IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI					
OPERE D'ARTE LINEA FERROVIARIA					
AUTOCARRI, CARICATORI E MACCHINE OPERATRICI					
MOBILI MACCHINARI ATTREZZATURE					
MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE EMETTITRICI/OBLITERATRICI					
MANUTENZIONI DIVERSE					
PER FUNZIONAMENTO (OFFICINE, DEPOSITI, STAZIONI, P.L., UFFICI E IMPIANTI DIVERSI)					
RISCALDAMENTO					
ENERGIA ELETTRICA					
ACQUA					
PULIZIA LOCALI					
VIGILANZA					
SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI					
VARIE SE NON DIRETTAMENTE ATTRIBIBILI					
PER SPESE GENERALI					

TOTALE  
CALCOLATO

TOTALE  
IMPUTATO

TRASPORTO  
PASSEGGERI

MERCI

RETE

SPese POSTALI E TELEFONICHE  
CENTRO ELABORAZIONE DATI  
SPese PER CONcorsi  
SPese LEGALI E NOTARILI  
SPese DI CONSULENZA  
CONVEGNI, SEMINARI E FORMAZIONE  
SPese BANCARIE E SU C/C POSTALE  
COMPENSI ORGANI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
VIAGGI E SPese DI RAPPRESENTANZA  
PUBBLICAZIONI, GIORNALI, INSERZIONI  
NOLO E MANUTENZ. MOBILI E MACCH. UFFICI  
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E DIVERSI  
RICERCHE, STUDI  
PREMI ASSICURATIVI DIVERSI  
PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DI SERVIZIO  
ALTRE SPese AUTOMEZZI DI SERVIZIO  
SPese GENERALI DIVERSE

PER ESATIZIONE E SVILUPPO PRODOTTI  
PROVVISORIE SU PRODOTTI  
COMPENSI PER RECAPITO BAGAGLI  
ATTIVITA' PROMOZIONALI

GODIMENTO DI BENI DI TERZI  
LEASING MATERIALE ROTABILE/MACCHINARI  
LOCAZIONE STAZIONI (CANONI PASSIVI STAZIONI FS)  
LOCAZIONE OFFICINE E DEPOSITI  
LOCAZIONE UFFICI DIREZIONE  
ALTRI BENI IMMOBILI

COSTO DEL PERSONALE  
ONERI

SALARI E STIPENDI  
ONERI SOCIALI  
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO EROGATO  
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONATO  
MENSA AZIENDALE  
MASSA VESTIARIO  
SPese PER MISSIONE DIPENDENTI  
VARIAZIONE FERIE ARRETRATE  
VISITE E CONTROLLI SANITARI  
ONERI DI PREPENSIONAMENTO  
IRAP  
ALTRI COSTI DEL PERSONALE  
UTILIZZO FONDI  
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
ALTRI FONDI DEL PERSONALE  
RIMBORSI  
RIMBORSO QUOTE MENSA  
RIMBORSO MASSA VESTIARIO  
RECUPERO INDENNITA' DA ENTI PREVIDENZIALI  
RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO  
RIMBORSO PERSONALE PER CARICHE ELETTIVE

AMMORTAMENTI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
FABBRICATI INDUSTRIALI  
IMPIANTI E MACCHINARI

	TOTALE CALCOLATO	TOTALE IMPUTATO	TRASPORTO PASSEGGERI	MERCI	RETE
ATTREZZATURA VARIA					
AUTOCARRI, CARICATORI E MACCHINE OPERATRICI					
MATERIALE ROTABILE					
HARDWARE					
FABBRICATI, MOBILI, ARREDI, MACCHINE DEGLI UFFICI DIREZIONE					
AUTOVEICOLI DI SERVIZIO					
ALTRI AMMORTAMENTI					
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
MANUTENZIONI STRAORDINARIE					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MATERIALE ROTABILE					
ONERI PLURIENNALI DIVERSI					
STORNI DI AMMORTAMENTI					
STORNO AMMORTAMENTO C/MATERIALE ROTABILE					
STORNO AMMORTAMENTO C/MACCHINARI E ATTREZZATURE					
UTILIZZO FONDO AMMORTAMENTO SU CONTR. C/INVESTIMENTO					
FABBRICATI INDUSTRIALI/IMPIANTI E MACCHINARI/ATTREZZATURA VARIA					
MATERIALE ROTABILE					
HARDWARE/MOBILI ARREDI MACCHINARI UFFICI/AUTOVEICOLI/ALTRI					
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (iniz. - fin.) DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI</b>					
VARIAZIONE RIMANENZE CAREURANTE					
VARIAZIONE RIMANENZE ALTRI MATERIALI					
<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>					
ACCANTONAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO					
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					
ALTRI FONDI					
ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO					
DA FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					
DA ALTRI FONDI					
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>					
IMPOSTE E TASSE					
IVA INDEDUCIBILE					
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO					
TASSA OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE					
TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI					
IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO					
IMPOSTE ERARIALI					
IMPOSTE E TASSE DIVERSE					
ALTRI					
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI					
ALTRI PROVENTI FINANZIARI					
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI					
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					

TOTALE  
CALCOLATO

TOTALE  
IMPUTATO

PASSEGGERI

TRASPORTO

MERCI

RETE

RIVALUTAZIONI  
SVALUTAZIONI

TOTALE DELLE RETTIFICHE

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  
PROVENTI STRAORDINARI

PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI  
RADIAZIONE COSTI/DEBITI ESERCIZI PRECEDENTI  
RILEVAZIONE RICAVI/CREDITI ESERCIZI PRECEDENTI  
CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI  
RIMBORSI ESERCIZI PRECEDENTI  
ALTRI

ONERI STRAORDINARI

MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI  
RADIAZIONE RICAVI/CREDITI ESERCIZI PRECEDENTI  
RILEVAZIONE COSTI/DEBITI ESERCIZI PRECEDENTI  
CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI  
RIMBORSI ESERCIZI PRECEDENTI  
ALTRI

TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO



## AREA DI INSERIMENTO DEI DATI GESTIONALI DI BASE

AZIENDA: ..... ANNO: .....

## SERVIZIO FERRO - TRASPORTO - PASSEGGERI/MERCI

## NUMERO ADDETTI MEDI (risorse equivalenti)

DIRIGENTI  
IMPIEGATI  
PERSONALE OFFICINA MATERIALE ROTABILE  
MACCHINISTI  
PERSONALE DI STAZIONE  
COORDINATORI PERSONALE DI TRAZIONE E VIAGGIANTE  
PERSONALE VIAGGIANTE  
ASSUNTORI DI STAZIONE (L.14/65)

## TOTALE PERSONALE

## COSTO PERSONALE PER CATEGORIA/DESTINAZIONE

DIRIGENTI  
IMPIEGATI  
PERSONALE OFFICINA MATERIALE ROTABILE  
MACCHINISTI  
PERSONALE DI STAZIONE  
COORDINATORI PERSONALE DI TRAZIONE E VIAGGIANTE  
PERSONALE VIAGGIANTE  
ASSUNTORI DI STAZIONE (L.14/65)

## COSTO TOTALE PER DESTINAZIONE

## SERVIZIO FERRO - RETE E IMPIANTI FISSI

## NUMERO ADDETTI MEDI (risorse equivalenti)

DIRIGENTI  
IMPIEGATI  
PERSONALE MANUTENZIONE LINEA  
PERSONALE MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI E SEGNALEMENTO  
PERSONALE DI STAZIONE  
PERSONALE DI MANOVRA  
ASSUNTORI DI PASSAGGI A LIVELLO (L.14/65)

## TOTALE PERSONALE

## COSTO PERSONALE PER CATEGORIA/DESTINAZIONE

DIRIGENTI  
IMPIEGATI  
PERSONALE MANUTENZIONE LINEA  
PERSONALE MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI E SEGNALEMENTO  
PERSONALE DI STAZIONE  
PERSONALE DI MANOVRA  
ASSUNTORI DI PASSAGGI A LIVELLO (L.14/65)

## COSTO TOTALE PER DESTINAZIONE

## COSTO TOTALE DEL PERSONALE PER DESTINAZIONE

## COSTO TOTALE DEL PERSONALE DA BILANCIO (riga 152 foglio "datibil")

## DIFFERENZA EVENTUALE RISPETTO A BILANCIO

IRAP

COSTO UNITARIO  
PER CATEGORIACOSTO TOTALE  
PER CATEGORIAADDETTI  
PER CATEGORIASTRUTTURA  
(COMMERCIALE E STAFF)MANUTENZIONE  
INDIRETTIMANUTENZIONE  
DIRETTIESERCIZIO  
INDIRETTIESERCIZIO  
DIRETTICOSTO TOTALE  
PER CATEGORIASTRUTTURA  
(COMMERCIALE E STAFF)MANUTENZIONE  
INDIRETTIMANUTENZIONE  
DIRETTIESERCIZIO  
INDIRETTIESERCIZIO  
DIRETTICOSTO UNITARIO  
PER CATEGORIACOSTO TOTALE  
PER CATEGORIAADDETTI  
PER CATEGORIASTRUTTURA  
(COMMERCIALE E STAFF)MANUTENZIONE  
INDIRETTIMANUTENZIONE  
DIRETTIESERCIZIO  
INDIRETTIESERCIZIO  
DIRETTICOSTO TOTALE  
PER CATEGORIASTRUTTURA  
(COMMERCIALE E STAFF)MANUTENZIONE  
INDIRETTIMANUTENZIONE  
DIRETTIESERCIZIO  
INDIRETTIESERCIZIO  
DIRETTI

<b>TURNI TOTALI ANNUI DI SERVIZIO EFFETTIVO</b>				
TURNI PASSEGGERI	turni/anno macchinisti	turni/anno pers. viag- giante	§ turni macchinisti	§ turni pers. viaggiante
TURNI MERCI				
<b>TOTALE</b>				
<b>ORE EFFETTIVE DI GUIDA/ANNO</b>				
ORE EFFETTIVE DI GUIDA PASSEGGERI	macchinisti	pers. viaggiante		
ORE EFFETTIVE DI GUIDA MERCI				
<b>TOTALE</b>				
<b>ORE TOTALI DI SERVIZIO/ANNO</b>				
ORE TOTALI DI SERVIZIO PASSEGGERI	macchinisti	pers. viaggiante		
ORE TOTALI DI SERVIZIO MERCI				
<b>TOTALE</b>				
<b>ORE EFFETTIVE NASTRO ANNUO</b> (scattatoria delle ore di nastro effettivo per singoli agenti arco anno)				
ORE EFFETTIVE NASTRO PASSEGGERI	macchinisti	pers. viaggiante		
ORE EFFETTIVE NASTRO MERCI				
<b>TOTALE</b>				
<b>NUMERO LINEE</b>				
<b>KM COMPLESSIVI DI RETE</b>				
<b>TRENT*Km ANNUI</b>				
TRENT-Km PASSEGGERI	in linea Km/anno	fuori linea Km/anno	totale Km/anno	totale §
TRENT-Km MERCI				
<b>TOTALE</b>				
<b>N° CORSE TRENT/ANNO</b>				
N° CORSE TRENT PASSEGGERI	corse/anno	§		
N° CORSE TRENT MERCI				
<b>TOTALE</b>				
<b>ORE OFFICINA/ANNO</b>				
ORE OFFICINA AUTOMOTRICI/CARROZZE FERROVIARIE (passeggeri)	ore/anno	§		
ORE OFFICINA LOCOMOTORI/CARRI FERROVIARI (merci)				
<b>TOTALE</b>				
<b>CONSUMI DI CARBURANTE</b>				
Km/LITRO PASSEGGERI	Km/lt			
Km/LITRO MERCI				
Km/LITRO PASSEGGERI / Km/LITRO MERCI				
<b>TRENT*Km COMPLESSIVI RETTIFICATI IN BASE AI CONSUMI DI CARBURANTE</b>	Km/anno			
TRENT*Km PASSEGGERI				
TRENT-Km MERCI				
<b>TOTALE</b>				

CONSUMI DI ENERGIA PER TRAZIONE									
Km/Kw									
Km/Kwh PASSEGGERI									
Km/Kwh MERCI									
Km/Kwh PASSEGGERI / Km/Kwh MERCI									
TRENi-Km COMPLESSIVI RETTIFICANTI IN BASE AI CONSUMI DI ENERGIA									
Km/anno									
n° vetture aziendali									
n° vetture passeggeri									
n° vetture merci									
MATERIALE ROTABILE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO									
VEETURE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE									
AUTOMOTRICI									
LOCOMOTORI									
VEETURE SEMIPILOTA									
CARROZZE FERROVIARIE									
CARRI MERCI									
TOTALE									
TABELLA MATERIALE ROTABILE PASSEGGERI									
COMPOSIZIONE TRENI (N° VETTURE)									
n° corse									
treni/anno									
in linea									
fuori linea									
treni*Km annui									
totali									
treni*Km annui									
totali									
vetture*Km annue									
totali									
posti offerti*Km									
annui in linea									
posti offerti*Km									
annui in linea									
COSTO UNITARIO PER CATEGORIA									
ADDETTI PER CATEGORIA									
COSTO TOTALE PER CATEGORIA									
STRUTTURA (COMMERCIALE E STAFF)									
COSTO TOTALE PER CATEGORIA									
ESERCIZIO DIRETTI									
MANUTENZIONE DIRETTI									
MANUTENZIONE INDIRETTI									
ESERCIZIO INDIRETTI									
MANUTENZIONE DIRETTI									
MANUTENZIONE INDIRETTI									
ESERCIZIO DIRETTI									
MANUTENZIONE DIRETTI									
MANUTENZIONE INDIRETTI									
ESERCIZIO INDIRETTI									
COSTO PERSONALE PER CATEGORIA/DESTINAZIONE									
DIRIGENTI									
IMPIEGATI									
PERSONALE OFFICINA MATERIALE ROTABILE									
MACCHINISTI									
PERSONALE DI STAZIONE									
COORDINATORI PERSONALE DI TRAZIONE E VIAGGIANTE									
PERSONALE VIAGGIANTE									
ASSUNTORI DI STAZIONE (L.14/65)									
TOTALE PERSONALE									
COSTO PERSONALE PER CATEGORIA/DESTINAZIONE									
DIRIGENTI									
IMPIEGATI									
PERSONALE OFFICINA MATERIALE ROTABILE									
MACCHINISTI									
PERSONALE DI STAZIONE									
COORDINATORI PERSONALE DI TRAZIONE E VIAGGIANTE									
PERSONALE VIAGGIANTE									
ASSUNTORI DI STAZIONE (L.14/65)									
COSTO TOTALE PER DESTINAZIONE									



CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PER DESTINAZIONE

AZIENDA:....." ANNO .....

RICAVI DI VENDITA					
PROVENTI DEL TRAFFICO					
PROVENTI TRAFFICO LINEA					
PROVENTI TRASPORTO MERCI					
PROVENTI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO					
SERVIZI SPECIALI					
NOLEGGI E FUORI LINEA					
PUBBLICITA' E SANZIONI VIAGGIATORI					
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO					
CONTRIBUTI MINISTERO DEI TRASPORTI					
ALTRI CONTRIBUTI DI ESERCIZIO					
COSTO INDUSTRIALE DEL VENDUTO					
MANUTENZIONE					
PERSONALE E IRAP					
ACQUISTI DI MATERIE PER MANUTENZIONE					
RICAMBI					
ATTREZZATURE					
LUBRIFICANTI					
ALTRE MATERIE					
AMMORTAMENTI OFFICINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE					
FABBRICATI IMPIANTI E MACCHINARI					
ATTREZZATURE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE					
SERVIZI DI TERZI					
MANUT. ORD. MATERIALE ROTABILE IMPIANTI E MACCHINARI					
GODIMENTO BENI DI TERZI					
ENERGIA, ACQUA, GAS					
ALTRI					
PRODUZIONE INTERNE CAPITALIZZATE					
VARIATIONE RIMANENZE					
ESERCIZIO					
PERSONALE E IRAP					
ACQUISTI DI MATERIE PER ESERCIZIO					
CARBURANTI					
ENERGIA ELETTRICA TRAZIONE					
VARIATIONE RIMANENZE CARBURANTE					
AMMORTAMENTI ESERCIZIO (escluso materiale rotabile)					
SERVIZI DI TERZI					
ASSICURAZIONI MATERIALE ROTABILE					
GODIMENTO BENI DI TERZI					
ENERGIA, ACQUA, GAS					
ALTRI					
AMMORTAMENTI MATERIALE ROTABILE					

TRASPORTO		MERCİ	TOTALE TRASPORTO	RETE	TOTALE GENERALE
PASSEGGGERI					



TRASPORTO		MERCI	TOTALE TRASPORTO	RETE	TOTALE GENERALE
PASSEGGGERI					

RISULTATO LORDO INDUSTRIALE

COSTI STRUTTURA (COMMERCIALE E STAFF)  
PERSONALE E TRAP  
ACQUISTI DI MATERIE (COMMERCIALE)  
TITOLI VIAGGIO  
AVVISI, ORARI, ECC.  
SERVIZI DI TERZI  
AGGI  
ALTRI  
AMMORTAMENTI DI STRUTTURA (immobili, macchine uffici, ecc.)  
ACCANTONAMENTI  
F.DO SVALUTAZIONE CREDITI  
F.DI DIVERSI  
SPESE GENERALI  
ASSICURAZIONI  
ACQUISTI VARI  
SERVIZI GENERALI  
ENERGIA, ACQUA, GAS  
IVA INDETRAIBILE  
ALTRE IMPOSTE E TASSE  
ALTRI PROVENTI DI ESERCIZIO  
RIMBORSI DIVERSI  
ALTRI PROVENTI D'ESERCIZIO

RISULTATO OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA

PROVENTI E ONERI FINANZIARI  
PROVENTI FINANZIARI  
ONERI FINANZIARI

RISULTATO OPERATIVO GESTIONE CORRENTE

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  
PROVENTI STRAORDINARI  
ONERI STRAORDINARI

RISULTATO ANTE IMPOSTE

IMPOSTE SU UTILE DI ESERCIZIO

RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO

**ALLEGATO 4****QUALITÀ DELL'ESERCIZIO****GUASTI/interruzioni imputabili all'infrastruttura**

Nella seguente tabella sono indicati gli standard di esercizio che il Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria si impegna a garantire e le relative riduzioni del corrispettivo. Saranno considerati solo i guasti che determinano interruzioni alla linea dipendenti dalla gestione dell'infrastruttura. I risultati dell'esercizio, trasmessi alla Regione indicando per ciascuna anomalia cause e tempi di ripristino, saranno valutati con cadenza semestrale.

STANDARD	RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO (*) (per rilevazione non a standard) €
Guasti	..... .
guasti senza ripristino della linea entro 2 ore	..... .

(\*) di cui all'art. 5, comma 1, lettera a.

Il Gestore si impegna, anche attraverso appositi contratti di comodato o altri specifici accordi con gli Enti Locali o con altri soggetti, a sviluppare delle iniziative per garantire il presenziamento e l'adeguato decoro degli spazi aperti al pubblico delle stazioni/fermate.

**ALLEGATO 5****METODO DI ELABORAZIONE DELLA SCHEDA ESERCIZIO**

I parametri per effettuare il monitoraggio del contratto di servizio sono raggruppati in quattro categorie principali:

- dati gestionali di base;
- dati sul personale;
- dati economici;
- dati sul servizio erogato.

La standardizzazione delle modalità di determinazione dei parametri di cui sopra, calcolati su base annua e semestrale, rappresenta un prerequisito fondamentale per il corretto funzionamento delle attività di monitoraggio.

Per motivi di quadratura i dati, elaborati utilizzando il modello di riclassifica su file excel allegato, devono essere forniti per quanto possibile separatamente per Trasporto (passeggeri e merci) e Rete.

**RILEVAZIONE DATI GESTIONALI DI BASE**

NUMERO TOTALE MACCHINISTI	
NUMERO TOTALE PERSONALE DI SCORTA	
TURNI TOTALI ANNUI DI GUIDA	
TURNI TOTALI ANNUI DI SCORTA	
TURNI TOTALI	
TOTALE ORE EFFETTIVE DI GUIDA	
TOTALE ORE DI SERVIZIO MACCHINISTI	
TOTALE ORE CONTRATTUALI DI LAVORO MACCHINISTI	
ORE DI GUIDA/ORE DI SERVIZIO	
ORE DI SERVIZIO/ORE CONTRATTUALI	
ORE EFFETTIVE DI SCORTA	
ORE DI SERVIZIO PERSONALE DI SCORTA	
ORE CONTRATTUALI DI LAVORO PERSONALE DI SCORTA	
ORE EFFETTIVE DI SCORTA/ORE DI SERVIZIO	
ORE DI SERVIZIO/ORE CONTRATTUALI	
MATERIALE ROTABILE	

I **turni di servizio effettivo** sono quelli **derivanti dai programmi di esercizio**: comprendono i turni da coprire al netto delle riserve e quelli relativi ad eventuali servizi speciali. In sede di verifica a consuntivo vengono, detratti, i turni previsti e non effettuati a causa di riduzioni di servizio e, aggiunti, quelli relativi ad eventuali servizi aggiuntivi e straordinari.

Per **ore effettive di guida** si intendono le ore di servizio rese al pubblico dal personale di guida e di quello di scorta ai treni depurate dai tempi accessori pre e post turno di servizio e dai tempi di sosta alla fine delle singole corse.

Per la determinazione delle **ore effettive di guida** è possibile procedere, alternativamente:

- alla detrazione dei tempi di sosta e dei tempi accessori dalla durata dei singoli turni;
- alla sommatoria dei tempi di guida desunti dall'orario ufficiale tenendo conto del numero di corse/anno e del personale assegnato ai singoli treni.

Le **ore totali di servizio** comprendono i tempi che determinano la durata del turno. Vanno quindi inclusi anche i tempi accessori e le soste contrattualmente ammesse nei turni.

Le **ore contrattuali di lavoro** vengono determinate al netto dei riposi e delle altre assenze contrattualmente tutelate.

*I dati economici*

Le grandezze economiche utilizzate per il monitoraggio del contratto derivano dall'Allegato 3 e sono così definite:

RICAVI TOTALI	RICAVI DI ESERCIZIO + GESTIONE FINANZIARIA E STRAORDINARIA
RICAVI DI ESERCIZIO	RICAVI DA TRAFFICO (Trasporto)+ PEDAGGI (Rete) + ALTRI PROVENTI D'ESERCIZIO (sono esclusi proventi finanziari e straordinari e i contributi)
RICAVI DA TRAFFICO	RICAVI TARIFFARI + PUBBLICITA' E SANZIONI AI VIAGGIATORI + INTEGRAZIONI TARIFFARIE - SCONTI E ABBUONI PASSIVI - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER INTEGRAZIONI TARIFFARIE
COSTI TOTALI	COSTI OPERATIVI + GESTIONE FINANZIARIA E STRAORDINARIA
COSTI OPERATIVI	COSTI MANUTENZIONE + COSTI ESERCIZIO + COSTI STRUTTURA (sono esclusi oneri finanziari e straordinari)

*I dati sul servizio erogato*

A supporto dei dati sulla qualità erogata, rilevati in conformità allo specifico Allegato "Qualità dei servizi", si considerano anche le caratteristiche e l'entità degli scostamenti rispetto al programma di esercizio.

La tabella che segue mostra una scheda sintetica per la rilevazione ed il monitoraggio semestrale dei principali scostamenti dal programma di esercizio.

DATI SUL SERVIZIO EROGATO	TOTALE	
	N°	‰
<b>CORSE PERSE</b>		
CAUSE		
GUASTI ROTABILE O MANCANZA MATERIALI		
INCIDENTI, INTERRUZIONE LINEA		
TOTALE		
SCOSTAMENTO TURNI TOTALI		
SCOSTAMENTO ORE EFFETTIVE DI GUIDA		



Per la corretta determinazione del costo del personale, ripartito tra i centri di costo sulla base dei valori dichiarati dal Gestore, risulta fondamentale ai fini della quadratura considerare le stesse voci utilizzate nell'area di input del conto economico.

-SALARI E STIPENDI
-ONERI SOCIALI
-TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO EROGATO
-TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONATO
-MENZA AZIENDALE
-MASSA VESTIARIO
-SPESE PER MISSIONE DIPENDENTI
-VARIAZIONI FERIE ARRETRATE
-VISITE E CONTROLLI SANITARI
-ONERI DI PREPENSIONAMENTO
-CRAL
-ALTRI COSTI DEL PERSONALE

**UTILIZZO FONDI**

-FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
-ALTRI FONDI DEL PERSONALE

**RIMBORSI**

-RIMBORSO QUOTE MENSA
-RIMBORSO MASSA VESTIARIO
-RECUPERO INDENNITA' DA ENTI PREVIDENZIALI
-RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO

I dati sul personale sono forniti, per quanto possibile, indicando separatamente le categorie di addetti per destinazione e le categorie di inquadramento contrattuale.

### TRASPORTO

	Esercizio	Esercizio	Manuten- zione	Manuten- zione	Struttura	Addetti	Costo to- tale
	Diretti	Indiretti	Diretti	Indiretti	(Commer- ciale e Staff)	Per categoria	Per categoria
<b>N. ADDETTI MEDI</b> (risorse equiva- lenti)							
Dirigenti							
Impiegati							
Personale officina materiale ro- tabile							
Macchinisti							
Personale di sta- zione							
Coordinatori per- sonale trazione e viaggiante							
Personale viag- giante							
Assuntori di sta- zione							
<b>TOTALE PERSONALE</b>							

### RETE

	Esercizio	Esercizio	Manuten- zione	Manuten- zione	Struttura	Addetti	Costo to- tale
	Diretti	Indiretti	Diretti	Indiretti	(Commer- ciale e Staff)	Per categoria	Per categoria
<b>N. ADDETTI MEDI</b> (risorse equiva- lenti)							
Dirigenti							
Impiegati							
Personale manu- tenzione linea							
Personale manu- tenzione impianti fissi e segnala- mento							
Personale di sta- zione							
Personale di ma- novra							
Assuntori di pas- saggio a livello							
<b>TOTALE PERSONALE</b>							

Per il miglior funzionamento della riclassifica occorre utilizzare il meno possibile i conti "residuali", anche se sono stati previsti per fini di completezza.

<b>CONTO ECONOMICO PER ORIGINE (area di input)</b>	<b>CONTO ECONOMICO PER DESTI- NAZIONE (area di output)</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>RICAVI DI VENDITA</b>
• PROVENTI DEL TRAFFICO	• ROVENTI DEL TRAFFICO
• PEDAGGI (Rete)	• PEDAGGI (Rete)
• INCREMENTI DI IMMOBIL. PER LAVORI INTERNI	• CONTRIBUTI DI ESERCIZIO
• ALTRI RICAVI E PROVENTI	<b>COSTO INDUSTRIALE DEL VEN- DUTO</b>
• CONTRIBUTI DI ESERCIZIO	• COSTI DI MANUTENZIONE
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	• COSTI DI ESERCIZIO
• ACQUISTI DI MATERIE	<b>RISULTATO LORDO INDUSTRIALE</b>
• ACQUISTI DI SERVIZI	• COSTI DI STRUTTURA
• GODIMENTO DI BENI DI TER- ZI	• ALTRI PROVENTI DI ESERCI- ZIO
• COSTO DEL PERSONALE	<b>RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA</b>
• PEDAGGI (Trasporto)	PROVENTI ED ONERI FINANZIA- RI
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	PROVENTI ED ONERI STRAORDI- NARI
PROVENTI ED ONERI FINANZIA- RI	<b>FABBISOGNO RESIDUO</b>
PROVENTI ED ONERI STRAORDI- NARI	
<b>FABBISOGNO RESIDUO</b>	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2005, n. 132

**Approvazione Schema Contratto di Servizio e Programma per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale tra la Regione Emilia-Romagna e Società FER Srl. Assegnazione, concessione delle relative risorse. Impegno quota relativa adeguamento IV trimestralità 2004**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
(omissis) delibera:

a) di approvare lo schema del "Contratto di Servizio e Programma per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale, e per la sua manutenzione ordinaria, tra Regione Emilia-Romagna e FER Srl, di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione, con decorrenza 1 gennaio 2004 e durata fino alla scadenza della concessione", 14 marzo 2010, dando atto che alla sottoscrizione dello stesso provvederà, nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile del Servizio Ferrovie;

b) di quantificare annualmente, salvo aggiornamenti e/o rimodulazioni in relazione a quanto evidenziato in narrativa e nel testo dello schema di Contratto in parola, per la durata dello stesso Contratto, la somma di Euro 6.197.482,79 da assegnare a favore di FER Srl, quale quota parte delle somme trasferite alla Regione Emilia-Romagna per l'esercizio della gestione delle infrastrutture ferroviarie date in concessione a FER Srl;

c) di dare atto che il suddetto importo trova copertura sul Capitolo 43695 "Corrispettivi per i servizi ferroviari di interesse regionale e per la gestione delle linee ferroviarie regionali (artt. 8 e 9, DLgs 19 novembre 1997, n. 422; art. 16 comma 5 ter e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30; decreti PCM del 16 novembre 2000) - Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.3.2 15310 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilità;

d) di dare atto altresì che parte della suddetta somma di Euro 6.197.482,79 e più precisamente Euro 5.887.608,68 è già stata assegnata, concessa ed impegnata a titolo di anticipazione con precedenti propri atti nn. 1006, 1341, 1975 del 2004 sul Capitolo 43680 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e n. 57 del 2005 sul Cap. 43695 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005;

e) di assegnare e concedere, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, l'ulteriore somma di Euro 309.874,11 a favore del FER Srl quale quota relativa all'adeguamento dei quattro trimestri del 2004, (e corrispondente al 20% della IV trimestralità) raggiungendo così il 100% dell'ammontare complessivo;

f) di impegnare la suddetta somma di Euro 309.874,11 registrata al n. 444 di impegno sul Capitolo 43695 "Corrispettivi per i servizi ferroviari di interesse regionale e per la gestione delle linee ferroviarie regionali (artt. 8 e 9, DLgs 19 novembre 1997, n. 422; art. 16, comma 5 ter e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30; decreti PCM del 16 novembre 2000). Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.3.2 15310 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilità;

g) di provvedere con il presente atto, essendo la somma complessiva da corrispondere pari a Euro 6.197.482,79 quale quota netta dell'onere previsto, ad assegnare e concedere l'importo corrispondente alla quota residua dovuta per IVA 10% che ammonta a Euro 30.987,41 così determinata: Euro 619.748,28 detratte Euro 588.760,87 già assegnate, concesse ed impegnate con propri precedenti atti nn. 1006, 1341, 1975 del 2004 e n. 57 del 2005;

h) di impegnare pertanto la suddetta somma di Euro 30.987,41 al n. 445 di impegno sul Capitolo 43675 "Oneri su contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto ferroviario (art. 19, DLgs 19 novembre 1997, n. 422)" di cui all'UPB 1.4.3.2.15300 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilità;

i) di dare atto che il Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti pubblici provvederà con propri atti formali, secondo la normativa regionale vigente e in ottemperanza ai contenuti contrattuali, alla liquidazione dell'adeguamento dei quattro trimestri 2004, corrispondente al 20% della IV trimestralità, spettante a FER Srl, dietro presentazione di regolari fatture emesse dalla stessa, provvedendo alla liquidazione del saldo di detta quarta trimestralità secondo le modalità previste all'art. 5, comma 2 del testo del Contratto stesso;

j) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

**Contratto di servizio e programma (2004 - Scadenza concessione) per la disciplina degli oneri di gestione dell'infrastruttura tra Regione Emilia-Romagna e Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl**

L'anno duemilacinque il giorno ..... del mese di ..... in ..... con la presente scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso,

tra:

la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione", con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale n. 8006590379, nella persona del ....., nato a ..... il ..... nella sua qualità di ..... presso la sede della Regione, in forza di delibera della Giunta regionale n. .... del .....

e

le Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl, di seguito denominata "Gestore", con sede in ..... Via ..... n. .... codice fiscale n. ...., rappresentata dal ..... nato ..... il ..... nella sua qualità di .....

Premesso:

- che il DLgs 422/97, e sue successive modifiche e integrazioni, ha delineato il contesto normativo di riferimento dettando i principi, i tempi ed i modi del conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- che il DLgs 188/03, riguardante "attuazione delle Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria" aggiornando la precedente normativa - ha disciplinato segnatamente, per la rete ferroviaria nazionale e per le reti ferroviarie regionali rientranti nell'ambito di applicazione dello stesso decreto:
  - l'utilizzo e la gestione della infrastruttura ferroviaria, i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella impostazione dei diritti dovuti;
  - le responsabilità ed i compiti dell'Organismo di Regolazione;
  - i criteri per l'utilizzo e l'accesso all'infrastruttura ferroviaria;
  - l'affidamento, al gestore dell'infrastruttura:
    - del rilascio del Certificato di Sicurezza;
    - del controllo della circolazione;
    - della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria;
    - dell'elaborazione del Prospetto Informativo della Rete;
  - i diritti e i canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria;
  - i principi e le procedure da seguire nella ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e nella riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;
- che il DLgs 188/03 prevede, in particolare per quanto riguarda i gestori di infrastrutture ferroviarie regionali rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto - ove l'attività di gestione dell'infrastruttura ferroviaria sia svolta da un soggetto che sia anche titolare di un'impresa - che le attività e i compiti riguardanti detta gestione debbano essere

- espletati (senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica) attraverso una "struttura aziendale autonoma e distinta" sotto il profilo patrimoniale e contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento delle attività espletate in qualità di imprese ferroviarie;
- che lo stesso DLgs rimanda ad un successivo decreto attuativo - sempre con riferimento alle reti regionali rientranti nel suo campo di applicazione - l'individuazione dei criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione delle capacità di infrastruttura da adottarsi, e dei criteri relativi alla gestione delle licenze, le modalità di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni, con particolare riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria;
  - che la L.R. 30/98 e sue successive modifiche ed integrazioni:
    - stabilisce le modalità di affidamento della gestione del trasporto pubblico regionale e locale (art. 13);
    - definisce le competenze della Regione a livello programmatico, amministrativo e finanziario, escluse le funzioni di sicurezza proprie dello Stato (art. 21);
    - annovera, tra i beni di pertinenza della rete ferroviaria regionale, le infrastrutture e gli impianti di qualunque genere, necessari per l'esercizio del trasporto ferroviario (art. 22, comma 1);
    - prevede l'affidamento della gestione della rete di sua competenza ad apposita società pubblica di capitali, di proprietà esclusiva della Regione e degli enti locali (art. 22, comma 2);
    - prevede che la costituzione di detta società e l'affidamento della gestione della rete debba intervenire alla scadenza delle concessioni novennali in essere (art. 44, comma 3);
    - stabilisce che al rilascio della concessione per la gestione della rete provvede la Giunta regionale, determinando le condizioni per l'accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi ispiratori delle direttive dell'UE, in particolare per quanto attiene la separazione dai servizi (art. 22, comma 3);
    - individua le fonti di finanziamento e stabilisce i criteri per l'attuazione degli interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile (art. 32 bis);
  - che ai sensi del DLgs 422/97, e sue successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 31 della Legge 144/99, in data 21/3/2000 è stato sottoscritto l'Accordo di programma tra Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Regione per regolamentare il subentro della stessa allo Stato quale concedente delle ferrovie in Gestione Commissariale Governativa e in Concessione a soggetti diversi da FS SpA;

richiamato quanto previsto dalla concessione, di durata novennale, per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario (in particolare l'art. 5 della medesima) riguardante le linee:

- Suzzara-Ferrara; Parma-Suzzara; Bologna-Portomaggiore e Ferrara-Codigoro rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna al Gestore il 15 marzo 2001;

si conviene e stipula quanto segue

## PARTE PRIMA DURATA E OGGETTO

### Art. 1 *Premesse*

1. Le premesse e i cinque allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

### Art. 2 *Struttura del Contratto*

1. Il Contratto si articola in sei parti:

## PARTE PRIMA: DURATA E OGGETTO

- Art. 1 - Premesse
- Art. 2 - Struttura del contratto
- Art. 3 - Validità temporale
- Art. 4 - Oggetto

- Art. 5 - Obblighi generali delle parti
- Art. 6 - Obblighi particolari del gestore
- Art. 7 - Flessibilità gestionale
- Art. 8 - Interruzione dell'esercizio

## PARTE SECONDA: OBIETTIVI

- Art. 9 - Parametri economico-gestionali
- Art. 10 - Scheda esercizio
- Art. 11 - Canoni di utilizzo dell'infrastruttura

## PARTE TERZA: IMPEGNI PROGRAMMATICI DELLE PARTI

- Art. 12 - Politica della qualità
- Art. 13 - Manutenzione straordinaria

## PARTE QUARTA: MONITORAGGIO DELLA GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE

- Art. 14 - Comitato ristretto
- Art. 15 - Monitoraggio economico-gestionale
- Art. 16 - Monitoraggio della qualità
- Art. 17 - Riduzione dei corrispettivi
- Art. 18 - Tempi del monitoraggio

## PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 - Risoluzione delle controversie
- Art. 20 - Risoluzione del contratto
- Art. 21 - Registrazione
- Art. 22 - Spese

## ALLEGATI

### Art. 3 *Validità temporale*

1. Il presente Contratto, ha decorrenza dall'1 gennaio 2004 e durata fino alla scadenza della Concessione richiamata nelle premesse, che è attualmente fissata al 14 marzo 2010, salvo rinnovo o proroga della Concessione stessa.
2. Il Contratto può essere soggetto a revisione in dipendenza di eventuali disposizioni concernenti l'oggetto dello stesso. In particolare la revisione si renderà indispensabile in occasione di eventuali nuovi riparti di contributi nazionali o in presenza di nuovi atti normativi che comportino l'introduzione di ulteriori elementi di valutazione.

### Art. 4 *Oggetto*

1. Oggetto del presente Contratto è la disciplina dei rapporti tra la Regione ed il Gestore dell'Infrastruttura in merito:
  - A. alla gestione dell'infrastruttura;
  - B. alle attività di manutenzione ordinaria necessarie al mantenimento in esercizio in condizioni di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria;
  - C. agli interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile di totale proprietà regionale. (Per interventi di manutenzione straordinaria riguardanti il materiale rotabile si intendono quelli specificati nell'Allegato 1).
2. Gli interventi e le relative elaborazioni progettuali devono essere orientate ad assicurare:
  - a. il miglioramento delle condizioni e dei livelli di sicurezza delle linee regionali, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie e la eliminazione di passaggi a livello;
  - b. la piena compatibilità con l'ambiente, anche attraverso l'utilizzo di materiali innovativi, e sistemi di gestione volti a concorrere alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico e acustico;
  - c. l'interoperatività con le linee di altri gestori, anche interconnesse con quelle regionali;
  - d. il perseguimento di standard tecnici e funzionali uniformi, sulla base di quelli indicati dalla Regione Emilia-Romagna;



- e. l'attivazione, quando possibile, di fasi funzionali al progredire degli interventi;
- f. il contenimento dei costi di gestione e l'efficientamento della rete e degli impianti;
- g. la regolarità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario, anche durante le varie fasi realizzative e di manutenzione e rinnovo dell'infrastruttura, limitando il più possibile le interruzioni;
- h. il miglioramento dei livelli di accessibilità da parte dei clienti e del sistema di diffusione delle informazioni.

#### Art. 5

##### *Obblighi generali delle parti*

1. Ai fini dello svolgimento delle attività previste nel presente Contratto la Regione Emilia-Romagna si impegna a garantire:

- a) per la gestione e la manutenzione ordinaria dell'infrastruttura, di cui all'art. 4, comma 1, lettere A e B, un corrispettivo di 6.197.482,79 Euro;
- b) per la manutenzione straordinaria e il rinnovo degli impianti e del materiale rotabile, di cui all'art. 4, comma 1, lettera C, i contributi facenti capo alla Legge 297/78 alle condizioni e nei limiti meglio specificati al successivo art. 13.

Le parti prendono atto che il Comitato di verifica e monitoraggio, previsto dall'Accordo di programma di cui all'art. 8 del DLgs 422/97, nell'ambito delle attribuzioni al medesimo conferite, ha chiesto al Governo l'adeguamento dei trasferimenti – con particolare riferimento al tasso d'inflazione – richiamando quanto stabilito dall'art. 20 dello stesso DLgs (e successive modificazioni ed integrazioni).

La Regione, con riferimento a quest'ultimo, si impegna a rivedere il corrispettivo del presente Contratto a fronte degli adeguamenti riconosciuti dallo Stato alla Regione.

È rimandato alla effettiva acquisizione di questi ultimi anche l'eventuale adeguamento della ripartizione tra corrispettivo per la gestione della "rete" e corrispettivo per i "Servizi di TPL".

2. I contributi di cui alla precedente lettera a) del punto 1, vengono erogati annualmente dalla Regione, nei limiti degli stanziamenti statali, a rate trimestrali posticipate, a fronte di emissione di fattura. Ciascuna rata è pari ad 1/4 del contributo totale annuo, eccezion fatta per il quarto acconto, che sarà pari all'80% del restante quarto. Si procederà al saldo, fatturando il residuo 20% dell'ultimo quarto alla presentazione del "consuntivo economico-gestionale riferito all'anno precedente", secondo le scadenze previste dal successivo art. 18, a garanzia anche delle eventuali riduzioni di contributi comminate ai sensi dell'art. 17 del presente Contratto. La liquidazione delle singole fatture avverrà con le modalità previste dalla L.R. n. 31 del 6 luglio 1977.

3. In caso di variazioni infrastrutturali rilevanti si attueranno le procedure di revisione del contratto previste nell'art. 3, comma 2.

Il Gestore:

- a) è tenuto a garantire il funzionamento dell'infrastruttura ferroviaria assicurando la circolazione dei treni in condizioni di sicurezza e di regolarità, secondo principi di non discriminazione fra imprese e di massimizzazione dell'utilizzo della rete;
- b) è tenuto a dare priorità al Trasporto Pubblico locale nell'assegnazione delle tracce orarie;
- c) si impegna a destinare una percentuale pari al 7% dei fondi per gli investimenti riguardanti le infrastrutture – così come definite dall'art. 2 del DPR 146/99 – all'adozione di interventi di contenimento del rumore, nei casi di superamento dei valori previsti dalla "legge quadro sull'inquinamento acustico" 447/95, art. 10;
- d) si impegna altresì a rispettare le leggi, le disposizioni, i regolamenti e le procedure vigenti in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario; in particolare, si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dal DPR 753/80 e sue successive modifiche ed integrazioni, e alle norme in materia di sicurezza degli impianti e dei materiali, e relative modifiche;

- e) si impegna ad accelerare il più possibile il processo di applicazione dei criteri e delle modalità per l'accesso all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie passeggeri e merci che verranno definite nel decreto previsto dall'art. 1, comma 5 del DLgs 188/03 e dalla Regione, per le reti regionali rientranti nel campo di applicazione dello stesso decreto;

- f) si impegna ad accertare lo stato di efficienza del materiale rotabile di proprietà regionale anche qualora il medesimo venisse assegnato in uso ad altra impresa, in corrispondenza dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale mediante procedure concorsuali.

Si dà atto che per l'affidamento e la gestione delle progettazioni, delle forniture e dei lavori, il Gestore procederà nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale (quando applicabile) in materia di appalti pubblici, garantendo, sia per le opere realizzate che per le forniture, la loro piena funzionalità. Le parti danno atto che le somme, corrispondenti alla quota IVA sugli investimenti, non verranno liquidate dalla Regione, poiché recuperate dal gestore in termini di rimborso di credito d'imposta verso l'Erario.

4. Con separato Contratto verranno definite le prestazioni legate alla realizzazione degli interventi di potenziamento e ammodernamento della rete e all'acquisizione delle forniture previste dall'Accordo di programma sottoscritto in data 18 dicembre 2002 tra Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 281/97 (e sue eventuali modifiche e integrazioni) ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti. Il Gestore si impegna sin da ora a realizzare gli interventi di propria attribuzione, contenuti in detto Accordo, in veste di stazione appaltante, fermo restando l'impegno regionale ad erogare le relative risorse trasferite dallo Stato.

#### Art. 6

##### *Obblighi particolari del Gestore*

1. Ai sensi di quanto previsto dal DLgs 188/03, il Gestore dell'infrastruttura è obbligato in particolare, con riferimento alle reti regionali rientranti nel campo di applicazione dello stesso decreto e nel rispetto di quanto verrà stabilito dal decreto attuativo di cui all'art. 1, comma 5 del DLgs 188/03, dalla data della sua piena vigenza:

- a. a gestire, attraverso una struttura aziendale autonoma e distinta sotto il profilo patrimoniale e contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento delle attività espletate in qualità di impresa ferroviaria, lo svolgimento delle attività e dei compiti riguardanti la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- b. al rilascio del Certificato di Sicurezza (art. 10);
- c. a mettere a disposizione l'infrastruttura ferroviaria secondo i principi di equità e di non discriminazione tra le imprese (art. 12);
- d. alla definizione del Prospetto Informativo della Rete (art. 13) contenente in particolare (comma 2, lettere a, b, c):
  - l'elenco degli impianti disponibili e ritenuti essenziali per lo svolgimento dei servizi ferroviari merci e passeggeri;
  - un'esposizione dettagliata dei principi, dei criteri, delle procedure, e dei termini di calcolo e riscossione relativi al canone di pedaggio ed ai corrispettivi per la prestazione di servizi di cui all'art. 20, DLgs 188/03, nell'ambito di eventuali direttive emanate dalla Regione;
  - un'esposizione dettagliata dei criteri, procedure, modalità relativi al sistema di assegnazione della capacità di infrastruttura ed all'erogazione dei servizi di cui all'art. 20, DLgs 188/03.

Il Gestore è altresì tenuto al rispetto di quanto altro sarà previsto dal decreto di cui al comma 5 dell'art. 1 del DLgs 188/03.

#### Art. 7

##### *Flessibilità gestionale*

- 1. Il gestore è impegnato ad effettuare ogni possibile incre-

mento della disponibilità dell'infrastruttura ferroviaria rispetto alle diverse esigenze dei servizi di trasporto, fatti salvi i limiti di sicurezza, capacità e di funzionamento della stessa – definiti dal Prospetto Informativo della Rete, richiamato all'articolo precedente – oltretutto delle esigenze dettate dalle attività di manutenzione delle linee, senza che ciò comporti variazioni del corrispettivo contrattuale.

2. Il Gestore può procedere, previo parere favorevole della Regione, a modifiche dell'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria in dipendenza di lavori programmati per manutenzione straordinaria o adeguamenti e potenziamenti della stessa che richiedano limitazioni nella disponibilità.

#### Art. 8

##### *Interruzione dell'esercizio*

1. L'esercizio oggetto del Contratto non può essere interrotto né sospeso dal Gestore per nessun motivo, salvo:

- per cause di forza maggiore previste dalla legge;
- nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica; in questo caso l'esercizio deve essere ripristinato al più presto;
- per oggettivi impedimenti al regolare svolgimento del servizio legati a rinnovi, interventi programmati di manutenzione straordinaria e di potenziamento e ammodernamento della rete oggetto del presente Contratto; in ogni caso la data di inizio lavori ed i relativi tempi di esecuzione, dovranno essere comunicati con tempestività alla Regione.

2. In caso di abbandono o sospensione dell'esercizio da parte del Gestore per cause diverse da quelle previste al comma precedente, come eccezione, la Regione potrà sostituirsi senza formalità di sorta al Gestore per l'esecuzione d'ufficio, con rivalsa su di esso per le spese sostenute. Per l'esecuzione d'ufficio, la Regione potrà avvalersi di un altro gestore nel rispetto della vigente normativa.

3. Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi fortuiti o accidentali e comunque eventi non dipendenti dalla Regione e dal Gestore e non evitabili con l'applicazione della normale diligenza, come ad esempio allagamenti, terremoti, frane, sommosse, eccezionali condizioni meteorologiche, ecc., non comportano le riduzioni dei corrispettivi previsti dal successivo articolo 17, a condizione che il Gestore assicuri, con tempi e modalità appropriate, il ripristino dell'esercizio.

### PARTE SECONDA OBIETTIVI

#### Art. 9

##### *Parametri economico-gestionali*

1. Le parti convengono che, per avviare un processo di miglioramento continuo dell'esercizio e potenziare il sistema dei trasporti pubblici locali, sia opportuno individuare obiettivi economico-gestionali.

2. Le parti convengono di identificare i seguenti parametri:

- a) Capacità delle linee
  - capacità massima teorica: n. di tracce massimo ammissibile per direzione su ciascuna linea della rete;
  - capacità impegnata: n. di tracce assegnate ai diversi operatori passeggeri e merci;
  - capacità complessiva residua: n. di tracce residue rispetto al numero massimo ammissibile;
- b) costo operativo per chilometro di rete suddiviso per:
  - esercizio e manovra;
  - manutenzione;
  - struttura;
- c) velocità di impostazione di orario per ciascuna delle tratte della propria rete.

Il gestore si impegna a rilevare i suddetti parametri secondo le definizioni e le modalità di rilevazione contenute nell'Allegato n. 2.

#### Art. 10

##### *Scheda Esercizio*

1. Il Gestore si impegna a fornire alla Regione i dati contenuti nella "Scheda Esercizio" di cui all'Allegato n. 3.

#### Art. 11

##### *Canoni di utilizzo dell'Infrastruttura*

1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 1, comma 5 del DLgs 188/03 e di eventuali e/o conseguenti provvedimenti regionali, il canone di utilizzo dell'infrastruttura è calcolato sulla base di quanto previsto dai decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 43T/00 e 44T/00 "per le linee a scarso traffico".

2. I corrispettivi di cui al comma 1 saranno introitati dal Gestore dell'infrastruttura.

### PARTE TERZA IMPEGNI PROGRAMMATI DELLE PARTI

#### Art. 12

##### *Politica della qualità*

1. Il Gestore si impegna a migliorare i livelli qualitativi e di sicurezza dell'esercizio. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità definiti nell'Allegato n. 4 sarà effettuata attraverso il monitoraggio della qualità erogata.

2. Il Gestore si impegna a contribuire, in concorso con la Regione e con gli altri gestori operanti in Emilia-Romagna, ai costi di gestione degli strumenti di comunicazione, come definiti da specifica convenzione con la Regione, fino al limite massimo dello 0,25%, su base annua dei corrispettivi contrattuali.

#### Art. 13

##### *Manutenzione straordinaria e rinnovi*

1. Il Gestore si impegna a garantire i necessari interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti delle infrastrutture ferroviarie affidate ad esso in concessione e del materiale rotabile di proprietà regionale, utilizzando i fondi trasferiti dallo Stato, facenti capo alla Legge 297/78. Gli interventi di manutenzione straordinaria "programmata" al materiale rotabile, come definiti all'Allegato 1, verranno effettuati dal Gestore in conformità a quanto previsto dalla normativa e dalle direttive tecniche che disciplinano la materia.

2. La Regione assegnerà e metterà a disposizione del Gestore i fondi facenti capo alla Legge 297/78, provvedendo a ciò con specifici atti, come stabilito dall'art. 32 bis, comma 2 della richiamata legge regionale che prevede l'approvazione annuale di un programma di interventi di portata triennale e la concessione dei relativi contributi, stabilendo contestualmente le modalità di erogazione.

### PARTE QUARTA MONITORAGGIO DELLA GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE

#### Art. 14

##### *Comitato ristretto*

1. Per funzioni di pura assistenza alle parti nella gestione e nel monitoraggio del presente Contratto per quanto riguarda l'adempimento delle singole clausole contrattuali ci si avvarrà di un Comitato ristretto appositamente costituito, composto da:

- due rappresentanti della Regione;
- due rappresentanti del Gestore.

2. Vista la necessità di mettere a punto azioni per lo sviluppo del servizio ferroviario, il Comitato ristretto di cui al comma precedente dovrà in particolare analizzare alcuni aspetti, tra i quali, in particolare:

- il miglioramento dell'informazione agli utenti;
- l'attuazione delle misure previste dal PRIT 98-2010.

## Art. 15

*Monitoraggio economico-gestionale*

1. Il Gestore si obbliga a fornire i dati consuntivi relativi ai parametri di monitoraggio e di natura economico-gestionale, anche su supporto informatico, secondo il metodo di elaborazione riportato nell'Allegato 5 e alle scadenze definite nell'art. 18. Qualora alcuni dati non fossero disponibili nella contabilità del Gestore, essi verranno ricercati di comune accordo da fonti extracontabili.

## Art. 16

*Monitoraggio della qualità*

1. Il Gestore fornisce con le cadenze previste al successivo art. 18 le rilevazioni interne sul rispetto degli standard di qualità di cui all'Allegato n. 4.

2. La Regione valuta le risultanze della rilevazione di cui al comma 1 e indica le eventuali azioni di miglioramento.

## Art. 17

*Riduzione dei Corrispettivi*

1. L'eventuale mancato rispetto degli standard minimi di qualità garantiti dal Gestore, fatti salvi i casi previsti dall'art. 8 del presente Contratto, comporta l'applicazione di una riduzione dei corrispettivi, come da specifiche contenute nell'Allegato n. 4. Tale riduzione, relativa alla qualità erogata, non potrà comunque superare il limite massimo del 10% dei corrispettivi contrattuali.

2. Le riduzioni dei corrispettivi, applicate al periodo a cui la verifica si riferisce, saranno determinate in base al numero di rilevazioni non a standard rispetto a quanto definito nell'Allegato n. 4.

3. La Regione ha facoltà di convocare il Gestore per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti in tema di standard di qualità e di richiedere tutte le azioni correttive ritenute necessarie.

4. La mancata o incompleta fornitura, da parte del Gestore, dei dati necessari al monitoraggio economico-gestionale e della qualità comporta una riduzione dello 0,05% del contributo complessivo, definito al precedente art. 5 e riferito a tale attività contrattuale, per il primo mese di ritardo rispetto alle scadenze di cui al successivo art. 18 e dello 0,1% del contributo complessivo per ogni mese di ritardo successivo al primo.

5. Dagli importi delle eventuali riduzioni di corrispettivo di cui al presente articolo, sono scomutate le somme che il Gestore dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utilizzatori dell'infrastruttura a titolo di rimborso o indennizzo per la minore qualità o quantità dei servizi dallo stesso erogati.

## Art. 18

*Tempi del monitoraggio*

1. Il Gestore si impegna ad attivare il sistema di monitoraggio ed a trasmettere alla Regione:

- i valori di consuntivo relativi a ciascun anno di validità del presente contratto nella forma prevista dall'art. 10 e secondo i criteri previsti dall'art. 15;
- i valori annuali dei parametri gestionali nella forma prevista dai relativi prospetti dell'Allegato n. 3;
- i dati periodici necessari al monitoraggio della qualità di cui all'Allegato n. 4, rispettando le seguenti scadenze:
  - entro il 31 marzo di ciascun anno: resoconto consuntivo con i parametri gestionali riferiti all'anno precedente;
  - entro il 31 luglio di ciascun anno: consuntivo economico-gestionale dell'anno precedente
  - entro il mese successivo ad ogni mese cui i dati periodici si riferiscono: parametri qualità

Con successivi provvedimenti verranno definite le scadenze conseguenti alle attività connesse alla entrata in vigore del

Decreto previsto dall'art. 1, comma 5 del DLgs 188/03 e agli impegni che la Regione affiderà al Gestore dell'Infrastruttura, per le infrastrutture ferroviarie regionali rientranti nel campo di applicazione del medesimo.

PARTE QUINTA  
DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 19

*Garanzie e assicurazioni*

1. Le parti danno atto che le garanzie e le coperture assicurative accese in favore della Regione Emilia-Romagna ai sensi degli artt. 17 e 18 della Concessione rilasciata il 15 marzo 2001, valgono a copertura di tutte le attività indicate al precedente art. 4, alle condizioni e nei limiti specificati nella stessa concessione.

2. Il Gestore si impegna a trasmettere alla Regione, entro un mese dalla sottoscrizione del presente Contratto, copia della polizza e della garanzia fideiussoria, con le estensioni riguardanti le attività richiamate al punto precedente, mantenendo invariati sia l'ammontare della garanzia fideiussoria che i massimali della polizza assicurativa già accesa.

## Art. 20

*Risoluzione delle controversie*

1. Ciascuna delle parti nomina un proprio referente per la gestione del Contratto.

2. Qualora sorgano tra le parti contestazioni nell'esecuzione o nell'interpretazione del Contratto, ciascuna parte potrà notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto. Le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie vengono demandate alla cognizione di un Collegio arbitrale composto di tre membri designati:

- uno dalla Regione;
- uno dal Gestore;
- uno, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle parti.

In caso di mancata nomina dell'arbitro ad opera di una delle parti, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la nomina è effettuata, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del tribunale che ha sede presso il capoluogo regionale. Il collegio giudica secondo le norme di diritto.

3. Il Contratto dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza del procedimento di cui al precedente comma 1; nessuna prestazione dell'una all'altra parte dovrà essere sospesa in pendenza del procedimento.

4. La Regione si obbliga, ove richiesto dal Gestore, a rendersi conciliatore in qualsiasi tipo di controversia fra il Gestore e le aziende, i consorzi o gli enti a partecipazione.

## Art. 21

*Risoluzione del Contratto*

1. Il presente Contratto si intenderà risolto in caso di rilevanti violazioni, da parte del Gestore, degli obblighi in esso previsti.

## Art. 22

*Registrazione*

1. Il presente atto sarà registrato in caso d'uso con spese a carico del Gestore.

## Art. 23

*Spese*

1. Tutte le spese di stipulazione del presente Contratto, sono a carico del Gestore. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 26/4/1986, n. 131.



## ALLEGATI

Formano parte integrante del presente Contratto:

- a. Allegato 1 – Elenco interventi manutenzione straordinaria materiale rotabile
- b. Allegato 2 – Definizione e modalità di rilevazione dei parametri di esercizio
- c. Allegato 3 – Scheda Esercizio
- d. Allegato 4 – Qualità dell'esercizio
- e. Allegato 5 – Metodo di elaborazione della Scheda Esercizio.

per IL GESTORE

per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

.....

.....

## ALLEGATI

## ALLEGATO 1

### Interventi di manutenzione straordinaria al materiale rotabile

Principali norme di riferimento:

- DLgs 8 luglio 2003, n. 188 e suoi decreti attuativi,
- DPR 11 luglio 1980, n. 753,
- circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 201 del 16 settembre 1983,
- DM 9/11/1988,
- circolare MCTC n. 73/1967-punto 3 per veicoli rimorchiati,
- circolare MCTC n. 16/1969-punto 5,
- direttive e Istruzioni tecniche FS/RFI, qualora da applicare.

Sono oggetto del presente Contratto, e quindi a carico del Gestore delle infrastrutture della Regione, le “manutenzioni straordinarie” al materiale rotabile regionale, richiamate e così di seguito definite:

- le manutenzioni “programmate” previste dal vigente quadro normativo inserite sotto la voce L.3/R.3 dell’elenco delle varie categorie di intervento;
- le revisioni generali ai mezzi e ai sottosistemi;
- i lavori e le forniture mirate al miglioramento degli standard qualitativi del materiale rotabile quali:
  - il revamping esterno e funzionale: modifiche sostanziali alla carrozzeria ed alla meccanica del mezzo destinate a migliorare le condizioni di comfort e sicurezza del personale di macchina e dei passeggeri;
  - il revamping interno: modifiche sostanziali agli interni (in genere introduzione aria condizionata, sostituzione arredi interni) del mezzo destinate a migliorare le condizioni di comfort del personale di macchina e dei passeggeri;
  - restyling esterno: pellicolatura anti-graffiti;
  - revisione esterna: interventi di ripristino della carrozzeria;
  - impianti di sicurezza: modifiche e/o nuove installazioni (ripetizione segnali e telefonia).

Si intendono quindi per manutenzioni straordinarie anche quelle che comprendono modifiche alle caratteristiche essenziali e di sicurezza dei rotabili.

Sono invece a carico delle Imprese Ferroviarie, come definite dall’art. 3 del DLgs 188/03 – dal momento dell’avvio dei servizi affidati alle medesime in conseguenza delle risultanze delle procedure di gara di cui all’art. 13 e seguenti della L.R. 30/98 e successive modificazioni ed integrazioni – le manutenzioni “periodiche” di livello inferiore previste dalle richiamate norme (sino ad L2/R2) del materiale rotabile destinato al trasporto pubblico di interesse regionale nonché parte dei costi riguardanti le manutenzioni straordinarie, qualora le medesime fossero necessarie prima delle scadenze indicate dalla vigente normativa per ciascuna tipologia di mezzo, secondo il seguente quadro di riferimento:

(segue allegato fotografato)

RIPARTIZIONE DEI COSTI PER MEZZI TPL		
TIPOLOGIA MANUTENZIONE	Impresa Ferroviaria	Gestore Infrastruttura (con finanziamenti 297/78)
Manutenzione preventiva di I° Livello (sino ad L2/R2 incluse)	Fatta alle scadenze previste dalle norme (Operazioni: come da schede di manutenzione)	
Manutenzione preventiva di II° Livello		Se fatta alle scadenze previste dalle norme (Operazioni: come da schede di manutenzione)
	Se necessaria prima delle scadenze previste dalle norme. (Operazioni: come da schede di manutenzione)	
Manutenzione correttiva	Riparazione del guasto	
Manutenzione per revamping e/o restyling		Secondo specifico piano programmato di interventi

Si intende per manutenzione “correttiva” il ripristino della funzionalità di un mezzo in seguito ad un guasto o ad un incidente di qualsiasi natura.

Le Imprese Ferroviarie saranno pertanto tenute, alle scadenze previste, a mettere a disposizione del Gestore, il materiale rotabile assegnato a quest'ultimo dalla Regione (come da elenchi facenti capo alla concessione in essere) per l'effettuazione delle “manutenzioni straordinarie”.

Il Gestore è invece tenuto a garantire tempi di intervento compatibili con le esigenze dei servizi ferroviari sia per quanto riguarda le manutenzioni programmate sia per quanto attiene i lavori e le forniture mirate al miglioramento degli standard qualitativi dei mezzi.

La programmazione degli eventuali interventi riguardanti l'ammodernamento e il miglioramento degli standard qualitativi del materiale rotabile – da mettere in atto in relazione allo stato attuale dello stesso – dovrà essere definita, con congruo anticipo, in accordo con l'Impresa Ferroviaria al fine di evitare limitazioni o condizionamenti allo svolgimento dei servizi pubblici ferroviari.

## ALLEGATO 2

### **Definizione e modalità di rilevazione dei parametri di esercizio**

#### **Livello di saturazione delle linee**

Viene calcolato per tratti di linea omogenei a preventivo e a consuntivo, rapportando la capacità dell'infrastruttura utilizzata alla capacità complessiva.

#### **Costo operativo per chilometro di rete**

Viene calcolato a preventivo e a consuntivo, rapportando il costo totale di esercizio, al netto dei risultati delle gestioni extracaratteristiche, ai km di rete, secondo il metodo riportato nell'Allegato n. 5.

#### **Velocità di impostazione di orario**

Viene definita per tratti di linea omogenei, in relazione anche alle categorie dei treni, e riflette la velocità massima teoricamente ammessa.

*(segue allegato fotografato)*



ALLEGATO 3      SCHEDA ESERCIZIO

AREA DI INSERIMENTO DEI DATI DEL CONTO ECONOMICO AZIENDALE		
AZIENDA: .....	.....	ANNO .....
VALORE DELLA PRODUZIONE		
PROVENTI DEL TRAFFICO		
ABbonamenti		
AlTRI TITOLI DI VIAGGIO		
BIGLIETTI PREFERENZIALI		
COLLETTAME		
CANONI POSTALI		
TRASPORTO MERCI		
SERVIZI STRAORDINARI DIVERSI		
SERVIZI OCCASIONALI		
SERVIZI FUORI RETE (NOLEGGI)		
SCONTI E ABBUONI PASSIVI		
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		
COSTI CAPITALIZZATI		
COSTI DA CAPITALIZZARE		
ALTRI RICAVI E PROVENTI		
PUBBLICITÀ		
AlTRI PROVENTI DI GESTIONE		
VENDITA MATERIALE		
SANZIONI VIAGGIATORI		
MULTE DISCIPLINARI		
CANONI ATTIVI IMMOBILI E AREE		
CONTRIBUTI PROMOZIONALI		
CONTRIBUTI CORSI FORMAZIONE CEE		
PROVVIGIONI		
TESSERE DI RICONOSCIMENTO		
NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE		
LAVORAZIONI PER CONTO TERZI		
PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
RICAVI DI ATTIVITÀ' SMOBILIZZATE		
VENDITA MATERIALE ROTABILE		
VENDITA ATTREZZATURE		
VENDITA AUTOCARRI E CARICATORI		
VENDITA AUTOVEICOLI DI SERVIZIO		
STORNI DI ATTIVITÀ' AMMORTIZZABILI		
VENDITA MATERIALE ROTABILE		
VENDITA ATTREZZATURE		
VENDITA AUTOCARRI E CARICATORI		
VENDITA AUTOVEICOLI DI SERVIZIO		
RIMBORSI		
RIMBORSI DISTRIBUZIONE TITOLI VIAGGIO		
RECUPERO DANNI PER INCIDENTI		
PENALITÀ' VIAGGIATORI PER DANNEGGIAMENTI		
RIMBORSI DIVERSI		
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
CONTRIBUTI MINISTERO DEI TRASPORTI		
AlTRI CONTRIBUTI DI ESERCIZIO		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		

TOTALE  
CALCOLATO

TOTALE  
IMPUTATO

PASSEGGGERI

TRASPORTO

MERCI

RETE

	TOTALE CALCOLATO	TOTALE IMPUTATO	TRASPORTO PASSEGGERI	MERCI	RETE
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO, MERCI</b>					
PER CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE					
CARBURANTI					
ENERGIA ELETTRICA TRAZIONE					
ANTICONGELANTI					
LUBRIFICANTI					
RICAMBI					
ATTREZZATURE					
CARBURANTI AUTOSERVIZIO SOSTITUTIVO					
ALTRI COSTI AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI					
PER MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI FISSI, SEGNALE E IMPIANTI DIVERSI					
MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONE LINEA FERROVIARIA					
MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONE IMPIANTI A.C.E.I., P.L. E SEGNALE					
MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI					
MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONE IMMOBILI					
MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONE OPERE D'ARTE LINEA FERROVIARIA					
MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE					
MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONE AUTOCARRI, CARICATORI E MACCHINE OPERATRICI					
ACQUISTI DIVERSI					
PER SERVIZI VARI					
TITOLI DI VIAGGIO					
ORARI, CARTELLI E MODULISTICA LETTERE DI VETTURA					
MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ELETTRICI/OBLITERATRICI					
MATERIALE ANTINFORTUNISTICO					
MANUTENZIONE UFFICI					
STAMPATI E CANCELLERIA					
MATERIALI VARI					
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>					
PER CIRCOLAZIONE MATERIALE ROTABILE					
PREMI ASSICURATIVI MATERIALE ROTABILE					
PULIZIA MATERIALE ROTABILE					
NOLEGGIO MATERIALE MOBILE DA TERZI					
SPESE VARIE					
PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE					
MATERIALE ROTABILE					
IMMOBILI, STAZIONI E IMPIANTI FISSI					
LINEA FERROVIARIA					
IMPIANTI A.C.E.I., P.L. E SEGNALE					
IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI					
OPERE D'ARTE LINEA FERROVIARIA					
AUTOCARRI, CARICATORI E MACCHINE OPERATRICI					
MOBILI MACCHINARI ATTREZZATURE					
MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ELETTRICI/OBLITERATRICI					
MANUTENZIONI DIVERSE					
PER FUNZIONAMENTO (OFFICINE, DEPOSITI, STAZIONI, P.L., UFFICI E IMPIANTI DIVERSI)					
RISCALDAMENTO					
ENERGIA ELETTRICA					
ACQUA					
PULIZIA LOCALI					
VIGILANZA					
SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI					
VARIE SE NON DIRETTAMENTE ATTRIBIBILI					
PER SPESE GENERALI					

TOTALE  
CALCOLATO

TOTALE  
IMPUTATO

TRASPORTO  
PASSEGGERI

MERCI

RETE

SPESA POSTALI E TELEFONICHE  
CENTRO ELABORAZIONE DATI  
SPESA PER CONCORSI  
SPESA LEGALI E NOTARILI  
SPESA DI CONSULENZA  
CONVEGNI, SEMINARI E FORMAZIONE  
SPESA BANCARIE E SU C/C POSTALE  
COMPENSI ORGANI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
VIAGGI E SPESA DI RAPPRESENTANZA  
PUBBLICAZIONI, GIORNALI, INSERZIONI  
NOLO E MANUTENZ. MOBILI E MACCH. UFFICI  
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E DIVERSI  
RICERCHE, STUDI  
PREMI ASSICURATIVI DIVERSI  
PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DI SERVIZIO  
ALTRE SPESA AUTOMEZZI DI SERVIZIO  
SPESA GENERALI DIVERSE

PER ESASIONE E SVILUPPO PRODOTTI  
PROVVIGIONI SU PRODOTTI  
COMPENSI PER RECAPITO BAGAGLI  
ATTIVITA' PROMOZIONALI

**GODIMENTO DI BENI DI TERZI**  
LEASING MATERIALE ROTABILE/MACCHINARI  
LOCAZIONE STAZIONI (CANONI PASSIVI SPAZIONI FS)  
LOCAZIONE OFFICINE E DEPOSITI  
LOCAZIONE UFFICI DIREZIONE  
ALTRI BENI IMMOBILI

**COSTO DEL PERSONALE**  
ONERI

SALARI E STIPENDI  
ONERI SOCIALI  
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO EROGATO  
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONATO  
MENSA AZIENDALE  
MASSA VESTIARIO  
SPESA PER MISSIONE DIPENDENTI  
VARIAZIONE FERIE ARRETRATE  
VISITE E CONTROLLI SANITARI  
ONERI DI PREPENSIONAMENTO  
**IRAP**  
ALTRI COSTI DEL PERSONALE

UTILIZZO FONDI  
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
ALTRI FONDI DEL PERSONALE

RIMBORSI  
RIMBORSO QUOTE MENSA  
RIMBORSO MASSA VESTIARIO  
RECUPERO INDENNITA' DA ENTI PREVIDENZIALI  
RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO  
RIMBORSO PERSONALE PER CARICHE ELETTIVE

**AMMORTAMENTI**  
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
FABBRICATI INDUSTRIALI  
IMPIANTI E MACCHINARI

	TOTALE CALCOLATO	TOTALE IMPUTATO	TRASPORTO PASSEGGERI	MERCI	RETE
ATTREZZATURA VARIA					
AUTOCARRI, CARICATORI E MACCHINE OPERATRICI					
MATERIALE ROTABILE					
HARDWARE					
FABBRICATI, MOBILI, ARREDI, MACCHINE DEGLI UFFICI DIREZIONE					
AUTOVEICOLI DI SERVIZIO					
ALTRI AMMORTAMENTI					
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
MANUTENZIONI STRAORDINARIE					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MATERIALE ROTABILE					
ONERI PLURIENNALI DIVERSI					
STORNI DI AMMORTAMENTI					
STORNO AMMORTAMENTO C/MATERIALE ROTABILE					
STORNO AMMORTAMENTO C/MACCHINARI E ATTREZZATURE					
UTILIZZO FONDO AMMORTAMENTO SU CONTR. C/INVESTIMENTO					
FABBRICATI INDUSTRIALI/IMPIANTI E MACCHINARI/ATTREZZATURA VARIA					
MATERIALE ROTABILE					
HARDWARE/MOBILI ARREDI MACCHINARI UFFICI/AUTOVEICOLI/ALTRI					
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (iniz. - fin.) DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI					
VARIAZIONE RIMANENZE CARBURANTE					
VARIAZIONE RIMANENZE ALTRI MATERIALI					
ACCANTONAMENTI PER RISCHI					
ACCANTONAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO					
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					
ALTRI FONDI					
ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO					
DA FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					
DA ALTRI FONDI					
ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
IMPOSTE E TASSE					
IVA INDEDUCIBILE					
TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO					
TASSA OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE					
TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI					
IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO					
IMPOSTE ERARIALI					
IMPOSTE E TASSE DIVERSE					
ALTRI					
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE					
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE					
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI					
ALTRI PROVENTI FINANZIARI					
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI					
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					

	TOTALE CALCOLATO	TOTALE IMPUTATO	PASSEGGERI	TRASPORTO	MERCI	RETE
RIVALUTAZIONI						
SVALUTAZIONI						
TOTALE DELLE RETTIFICHE						
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
PROVENTI STRAORDINARI						
PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI						
RADIAZIONE COSTI/DEBITI ESERCIZI PRECEDENTI						
RILEVAZIONE RICAVI/CREDITI ESERCIZI PRECEDENTI						
CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI						
RIMBORSI ESERCIZI PRECEDENTI						
ALTRI						
ONERI STRAORDINARI						
MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI						
RADIAZIONE RICAVI/CREDITI ESERCIZI PRECEDENTI						
RILEVAZIONE COSTI/DEBITI ESERCIZI PRECEDENTI						
CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI						
RIMBORSI ESERCIZI PRECEDENTI						
ALTRI						
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI						
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE						
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO						
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO						



AREA DI INSERIMENTO DEI DATI GESTIONALI DI BASE									
AZIENDA: ..... ANNO: .....									
<b>SERVIZIO FERRO - TRASPORTO - PASSEGGERI/MERCI</b>									
<b>NUMERO ADDETTI MEDI (risorse equivalenti)</b>	ESERCIZIO DIRETTI	ESERCIZIO INDIRETTI	MANUTENZIONE DIRETTI	MANUTENZIONE INDIRETTI	STRUTTURA (COMMERCIALE E STAFF)	ADDETTI PER CATEGORIA	COSTO TOTALE PER CATEGORIA	COSTO UNITARIO PER CATEGORIA	
DIRIGENTI									
IMPIEGATI									
PERSONALE OFFICINA MATERIALE ROTABILE									
MACCHINISTI									
PERSONALE DI STAZIONE									
COORDINATORI PERSONALE DI TRAZIONE E VIAGGIANTE									
PERSONALE VIAGGIANTE									
ASSUNTORI DI STAZIONE (L.14/65)									
<b>TOTALE PERSONALE</b>									
<b>COSTO PERSONALE PER CATEGORIA/DESTINAZIONE</b>	ESERCIZIO DIRETTI	ESERCIZIO INDIRETTI	MANUTENZIONE DIRETTI	MANUTENZIONE INDIRETTI	STRUTTURA (COMMERCIALE E STAFF)	ADDETTI PER CATEGORIA	COSTO TOTALE PER CATEGORIA		
DIRIGENTI									
IMPIEGATI									
PERSONALE OFFICINA MATERIALE ROTABILE									
MACCHINISTI									
PERSONALE DI STAZIONE									
COORDINATORI PERSONALE DI TRAZIONE E VIAGGIANTE									
PERSONALE VIAGGIANTE									
ASSUNTORI DI STAZIONE (L.14/65)									
<b>COSTO TOTALE PER DESTINAZIONE</b>									
<b>SERVIZIO FERRO - RETE E IMPIANTI FISSI</b>									
<b>NUMERO ADDETTI MEDI (risorse equivalenti)</b>	ESERCIZIO DIRETTI	ESERCIZIO INDIRETTI	MANUTENZIONE DIRETTI	MANUTENZIONE INDIRETTI	STRUTTURA (COMMERCIALE E STAFF)	ADDETTI PER CATEGORIA	COSTO TOTALE PER CATEGORIA	COSTO UNITARIO PER CATEGORIA	
DIRIGENTI									
IMPIEGATI									
PERSONALE MANUTENZIONE LINEA									
PERSONALE MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI E SEGNALEMENTO									
PERSONALE DI STAZIONE									
PERSONALE DI MANOVRA									
ASSUNTORI DI PASSAGGI A LIVELLO (L.14/65)									
<b>TOTALE PERSONALE</b>									
<b>COSTO PERSONALE PER CATEGORIA/DESTINAZIONE</b>	ESERCIZIO DIRETTI	ESERCIZIO INDIRETTI	MANUTENZIONE DIRETTI	MANUTENZIONE INDIRETTI	STRUTTURA (COMMERCIALE E STAFF)	ADDETTI PER CATEGORIA	COSTO TOTALE PER CATEGORIA		
DIRIGENTI									
IMPIEGATI									
PERSONALE MANUTENZIONE LINEA									
PERSONALE MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI E SEGNALEMENTO									
PERSONALE DI STAZIONE									
PERSONALE DI MANOVRA									
ASSUNTORI DI PASSAGGI A LIVELLO (L.14/65)									
<b>COSTO TOTALE PER DESTINAZIONE</b>									
<b>COSTO TOTALE DEL PERSONALE PER DESTINAZIONE</b>									
<b>COSTO TOTALE DEL PERSONALE DA BILANCIO (riga 152 foglio "datib1")</b>									
<b>DIFFERENZA EVENTUALE RISPETTO A BILANCIO</b>									

IRAP

TURNI TOTALI ANNUI DI SERVIZIO EFFETTIVO					
TURNI PASSEGGERI	turni/anno	turni/anno	% turni	% turni	
TURNI MERCI	macchinisti	pers. viag- giante	macchinisti	pers. viaggiante	
TOTALE					
ORE EFFETTIVE DI GUIDA/ANNO					
ORE EFFETTIVE DI GUIDA PASSEGGERI	macchinisti	pers. viaggiante			
ORE EFFETTIVE DI GUIDA MERCI					
TOTALE					
ORE TOTALI DI SERVIZIO/ANNO					
ORE TOTALI DI SERVIZIO PASSEGGERI	macchinisti	pers. viaggiante			
ORE TOTALI DI SERVIZIO MERCI					
TOTALE					
ORE EFFETTIVE NASTRO ANNUO (sommatoria delle ore di nastro effettivo per singoli agenti arco anno)					
ORE EFFETTIVE NASTRO PASSEGGERI	macchinisti	pers. viaggiante			
ORE EFFETTIVE NASTRO MERCI					
TOTALE					
NUMERO LINEE					
KM COMPLESSIVI DI RETE					
TRENI*Km ANNUI	in linea	fuori linea	totale	totale	
	Km/anno	Km/anno	Km/anno	%	
TRENI-Km PASSEGGERI					
TRENI-Km MERCI					
TOTALE					
N° CORSE TRENI/ANNO					
N° CORSE TRENI PASSEGGERI	corse/anno				
N° CORSE TRENI MERCI					
TOTALE					
ORE OFFICINA/ANNO					
ORE OFFICINA AUTOMOTRICI/CARROZZE FERROVIARIE (passeggeri)	ore/anno				
ORE OFFICINA Locomotori/CARRI FERROVIARI (merci)					
TOTALE					
CONSUMI DI CARBURANTE					
Km/LITRO PASSEGGERI	Km/lt				
Km/LITRO MERCI					
Km/LITRO PASSEGGERI / Km/LITRO MERCI					
TRENI*Km COMPLESSIVI RETTIFICATI IN BASE AI CONSUMI DI CARBURANTE					
	Km/anno				
TRENI*Km PASSEGGERI					
TRENI-Km MERCI					
TOTALE					

## CONSUMI DI ENERGIA PER TRAZIONE

Km/Kwh PASSEGGERI  
Km/Kwh MERCI  
Km/Kwh PASSEGGERI / Km/Kwh MERCI

## TRENI-Km COMPLESSIVI RETTIFICATI IN BASE AI CONSUMI DI ENERGIA

Km/anno %

TRENI\*Km PASSEGGERI

TRENI\*Km MERCI

TOTALE

## MATERIALE ROTABILE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO

## VEETURE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE

n° vetture  
aziendali

n° vetture  
passeggeri

n° vetture  
merci

AUTOMOTRICI

LOCOMOTORI

VEETURE SEMIPILOTA

CARROZZE FERROVIARIE

CARRI MERCI

TOTALE

## TABELLA MATERIALE ROTABILE PASSEGGERI

## COMPOSIZIONE TRENII (N° VETTURE)

n° corse  
treni/anno

treni\*Km annui  
in linea

treni\*Km annui  
fuori linea

treni\*Km annui  
totali

vetture\*Km  
annue  
totali

posti offerti\*Km  
annui totali

posti offerti\*Km  
annui in linea

## TOTALE

## SERVIZIO FERRO - TRASPORTO - PASSEGGERI

## NUMERO ADETTI MEDI (risorse equivalenti)

DIRIGENTI

IMPIEGATI

PERSONALE OFFICINA MATERIALE ROTABILE

MACCHINISTI

PERSONALE DI STAZIONE

COORDINATORI PERSONALE DI TRAZIONE E VIAGGIANTE

PERSONALE VIAGGIANTE

ASSUNTORI DI STAZIONE (L.14/65)

## TOTALE PERSONALE

## COSTO PERSONALE PER CATEGORIA/DESTINAZIONE

DIRIGENTI

IMPIEGATI

PERSONALE OFFICINA MATERIALE ROTABILE

MACCHINISTI

PERSONALE DI STAZIONE

COORDINATORI PERSONALE DI TRAZIONE E VIAGGIANTE

PERSONALE VIAGGIANTE

ASSUNTORI DI STAZIONE (L.14/65)

## COSTO TOTALE PER DESTINAZIONE

Esercizio  
diretti

Esercizio  
indiretti

Esercizio  
indiretti

Manutenzione  
diretti

Manutenzione  
indiretti

Struttura  
(Commerciale e Staff)

Costo Totale  
per categoria

Esercizio  
diretti

Esercizio  
indiretti

Esercizio  
indiretti

Manutenzione  
diretti

Manutenzione  
indiretti

Struttura  
(Commerciale e Staff)

Costo Totale  
per categoria

Esercizio  
diretti

Esercizio  
indiretti

Esercizio  
indiretti

Manutenzione  
diretti

Manutenzione  
indiretti

Struttura  
(Commerciale e Staff)

Costo Totale  
per categoria

SERVIZIO FERRO - TRASPORTO - MERCI									
NUMERO ADDETTI MEDI (risorse equivalenti)									
DIRIGENTI									
IMPIEGATI									
PERSONALE OFFICINA MATERIALE ROTABILE									
MACCHINISTI									
PERSONALE DI STAZIONE									
COORDINATORI PERSONALE DI TRAZIONE E VIAGGIANTE									
PERSONALE VIAGGIANTE									
ASSUNTORI DI STAZIONE (L.14/65)									
TOTALE PERSONALE									
COSTO PERSONALE PER CATEGORIA/DESTINAZIONE									
DIRIGENTI									
IMPIEGATI									
PERSONALE OFFICINA MATERIALE ROTABILE									
MACCHINISTI									
PERSONALE DI STAZIONE									
COORDINATORI PERSONALE DI TRAZIONE E VIAGGIANTE									
PERSONALE VIAGGIANTE									
ASSUNTORI DI STAZIONE (L.14/65)									
COSTO TOTALE PER DESTINAZIONE									
ADDETTI									
PASSEGGERI									
MERCI									
RETE									
TOTALE									
ADDETTI MANUTENZIONE									
PASSEGGERI									
MERCI									
RETE									
TOTALE									
PROVENTI DEL TRAFFICO									
PASSEGGERI									
MERCI									
TOTALE									
DISAVANZO GESTIONE CARATTERISTICA (COSTI-RICAVI CARATTERISTICI ESCLUSI I CONTRIBUTI)									
PASSEGGERI									
MERCI									
RETE									
TOTALE									
DISAVANZO GESTIONE CARATTERISTICA (COSTI-RICAVI CARATTERISTICI INCLUSI I CONTRIBUTI)									
PASSEGGERI									
MERCI									
RETE									
TOTALE									





RISULTATO LORDO INDUSTRIALE

COSTI STRUTTURA (COMMERCIALE E STAFF)  
PERSONALE E IRAP  
ACQUISTI DI MATERIE (COMMERCIALE)  
TITOLI VIAGGIO  
AVVISI, ORARI, ECC.  
SERVIZI DI TERZI  
AGGI  
ALTRI

AMMORTAMENTI DI STRUTTURA (immobili, macchine uffici, ecc.)  
ACCANTONAMENTI  
F.DO SVALUTAZIONE CREDITI  
F.DI DIVERSI

SPESE GENERALI  
ASSICURAZIONI  
ACQUISTI VARI  
SERVIZI GENERALI  
ENERGIA, ACQUA, GAS  
IVA INDETRAIBILE  
ALTRE IMPOSTE E TASSE

ALTRI PROVENTI DI ESERCIZIO  
RIMBORSI DIVERSI  
ALTRI PROVENTI D'ESERCIZIO

RISULTATO OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA

PROVENTI E ONERI FINANZIARI  
PROVENTI FINANZIARI  
ONERI FINANZIARI

RISULTATO OPERATIVO GESTIONE CORRENTE

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  
PROVENTI STRAORDINARI  
ONERI STRAORDINARI

RISULTATO ANTE IMPOSTE

IMPOSTE SU UTILE DI ESERCIZIO

RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO

TRASPORTO		MERCİ	TOTALE TRASPORTO	RETE	TOTALE GENERALE
PASSEGGGERI					

**ALLEGATO 4****QUALITÀ DELL'ESERCIZIO****GUASTI/interruzioni imputabili all'infrastruttura**

Nella seguente tabella sono indicati gli standard di esercizio che il Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria si impegna a garantire e le relative riduzioni del corrispettivo. Saranno considerati solo i guasti che determinano interruzioni alla linea dipendenti dalla gestione dell'infrastruttura. I risultati dell'esercizio, trasmessi alla Regione indicando per ciascuna anomalia cause e tempi di ripristino, saranno valutati con cadenza semestrale.

<b>STANDARD</b>	<b>RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO (*) (per rilevazione non a standard)</b>
Guasti	.....
guasti senza ripristino della linea entro 2 ore	.....

(\*) di cui all'art. 5, comma 1, lettera a.

Il Gestore si impegna, anche attraverso appositi contratti di comodato o altri specifici accordi con gli Enti Locali o con altri soggetti, a sviluppare delle iniziative per garantire il presenziamento e l'adeguato decoro degli spazi aperti al pubblico delle stazioni/fermate.

**ALLEGATO 5****METODO DI ELABORAZIONE DELLA SCHEDA ESERCIZIO**

I parametri per effettuare il monitoraggio del contratto di servizio sono raggruppati in quattro categorie principali:

- dati gestionali di base;
- dati sul personale;
- dati economici;
- dati sul servizio erogato.

La standardizzazione delle modalità di determinazione dei parametri di cui sopra, calcolati su base annua e semestrale, rappresenta un prerequisito fondamentale per il corretto funzionamento delle attività di monitoraggio.

Per motivi di quadratura i dati, elaborati utilizzando il modello di riclassifica su file excel allegato, devono essere forniti per quanto possibile separatamente per Trasporto (passeggeri e merci) e Rete.

**RILEVAZIONE DATI GESTIONALI DI BASE**

<b>NUMERO TOTALE MACCHINISTI</b>	
<b>NUMERO TOTALE PERSONALE DI SCORTA</b>	
<b>TURNI TOTALI ANNUI DI GUIDA</b>	
<b>TURNI TOTALI ANNUI DI SCORTA</b>	
<b>TURNI TOTALI</b>	
<b>TOTALE ORE EFFETTIVE DI GUIDA</b>	
<b>TOTALE ORE DI SERVIZIO MACCHINISTI</b>	
<b>TOTALE ORE CONTRATTUALI DI LAVORO MACCHINISTI</b>	
<b>ORE DI GUIDA/ORE DI SERVIZIO</b>	
<b>ORE DI SERVIZIO/ORE CONTRATTUALI</b>	
<b>ORE EFFETTIVE DI SCORTA</b>	
<b>ORE DI SERVIZIO PERSONALE DI SCORTA</b>	
<b>ORE CONTRATTUALI DI LAVORO PERSONALE DI SCORTA</b>	
<b>ORE EFFETTIVE DI SCORTA/ORE DI SERVIZIO</b>	
<b>ORE DI SERVIZIO/ORE CONTRATTUALI</b>	
<b>MATERIALE ROTABILE</b>	

**I turni di servizio effettivo** sono quelli **derivanti dai programmi di esercizio**: comprendono i turni da coprire al netto delle riserve e quelli relativi ad eventuali servizi speciali. In sede di verifica a consuntivo vengono, detratti, i turni previsti e non effettuati a causa di riduzioni di servizio e, aggiunti, quelli relativi ad eventuali servizi aggiuntivi e straordinari.

Per **ore effettive di guida** si intendono le ore di servizio rese al pubblico dal personale di guida e di quello di scorta ai treni depurate dai tempi accessori pre e post turno di servizio e dai tempi di sosta alla fine delle singole corse.

Per la determinazione delle **ore effettive di guida** è possibile procedere, alternativamente:

- alla detrazione dei tempi di sosta e dei tempi accessori dalla durata dei singoli turni;
- alla sommatoria dei tempi di guida desunti dall'orario ufficiale tenendo conto del numero di corse/anno e del personale assegnato ai singoli treni.

Le **ore totali di servizio** comprendono i tempi che determinano la durata del turno. Vanno quindi inclusi anche i tempi accessori e le soste contrattualmente ammesse nei turni.

Le **ore contrattuali di lavoro** vengono determinate al netto dei riposi e delle altre assenze contrattualmente tutelate.

### *I dati economici*

Le grandezze economiche utilizzate per il monitoraggio del contratto derivano dall'Allegato 3 e sono così definite:

RICAVI TOTALI	RICAVI DI ESERCIZIO + GESTIONE FINANZIARIA E STRAORDINARIA
RICAVI DI ESERCIZIO	RICAVI DA TRAFFICO (Trasporto)+ PEDAGGI (Rete) + ALTRI PROVENTI D'ESERCIZIO (sono esclusi proventi finanziari e straordinari e i contributi)
RICAVI DA TRAFFICO	RICAVI TARIFFARI + PUBBLICITA' E SANZIONI AI VIAGGIATORI + INTEGRAZIONI TARIFFARIE - SCONTI E ABBUONI PASSIVI - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER INTEGRAZIONI TARIFFARIE
COSTI TOTALI	COSTI OPERATIVI + GESTIONE FINANZIARIA E STRAORDINARIA
COSTI OPERATIVI	COSTI MANUTENZIONE + COSTI ESERCIZIO + COSTI STRUTTURA (sono esclusi oneri finanziari e straordinari)

### *I dati sul servizio erogato*

A supporto dei dati sulla qualità erogata, rilevati in conformità allo specifico Allegato "Qualità dei servizi", si considerano anche le caratteristiche e l'entità degli scostamenti rispetto al programma di esercizio.

La tabella che segue mostra una scheda sintetica per la rilevazione ed il monitoraggio semestrale dei principali scostamenti dal programma di esercizio.

DATI SUL SERVIZIO EROGATO	TOTALE	
	N°	%
<b>CORSE PERSE</b>		
CAUSE		
GUASTI ROTABILE O MANCANZA MATERIALI		
INCIDENTI, INTERRUZIONE LINEA		
TOTALE		
SCOSTAMENTO TURNI TOTALI		
SCOSTAMENTO ORE EFFETTIVE DI GUIDA		



Per la corretta determinazione del costo del personale, ripartito tra i centri di costo sulla base dei valori dichiarati dal Gestore, risulta fondamentale ai fini della quadratura considerare le stesse voci utilizzate nell'area di input del conto economico.

-SALARI E STIPENDI
-ONERI SOCIALI
-TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO EROGATO
-TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONATO
-MENZA AZIENDALE
-MASSA VESTIARIO
-SPESE PER MISSIONE DIPENDENTI
-VARIAZIONI FERIE ARRETRATE
-VISITE E CONTROLLI SANITARI
-ONERI DI PREPENSIONAMENTO
-CRAL
-ALTRI COSTI DEL PERSONALE

**UTILIZZO FONDI**

-FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
-ALTRI FONDI DEL PERSONALE

**RIMBORSI**

-RIMBORSO QUOTE MENSA
-RIMBORSO MASSA VESTIARIO
-RECUPERO INDENNITA' DA ENTI PREVIDENZIALI
-RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO

I dati sul personale sono forniti, per quanto possibile, indicando separatamente le categorie di addetti per destinazione e le categorie di inquadramento contrattuale.

### TRASPORTO

	Esercizio	Esercizio	Manutenzi one	Manutenzi one	Struttura	Addetti	Costo totale
N. ADDETTI MEDI (risorse equivalenti)	Diretti	Indiretti	Diretti	Indiretti	(Commer- ciale e Staff)	Per categoria	Per categoria
Dirigenti							
Impiegati							
Personale officina materiale rotabile							
Macchinisti							
Personale di stazione							
Coordinatori personale trazione e viaggiante							
Personale viaggiante							
Assuntori di stazione							
<b>TOTALE PERSONALE</b>							

### RETE

	Esercizio	Esercizio	Manutenzi one	Manutenzi one	Struttura	Addetti	Costo to- tale
N. ADDETTI MEDI (risorse equivalenti)	Diretti	Indiretti	Diretti	Indiretti	(Commer- ciale e Staff)	Per categoria	Per categoria
Dirigenti							
Impiegati							
Personale manutenzione linea							
Personale manutenzione impianti fissi e segnalamento							
Personale di stazione							
Personale di manovra							
Assuntori di passaggio a livello							
<b>TOTALE PERSONALE</b>							

Per il miglior funzionamento della riclassifica occorre utilizzare il meno possibile i conti "residuali", anche se sono stati previsti per fini di completezza.

<b>CONTO ECONOMICO PER ORIGINE (area di input)</b>	<b>CONTO ECONOMICO PER DESTI- NAZIONE (area di output)</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>RICAVI DI VENDITA</b>
• PROVENTI DEL TRAFFICO	• ROVENTI DEL TRAFFICO
• PEDAGGI (Rete)	• PEDAGGI (Rete)
• INCREMENTI DI IMMOBIL. PER LAVORI INTERNI	• CONTRIBUTI DI ESERCIZIO
• ALTRI RICAVI E PROVENTI	<b>COSTO INDUSTRIALE DEL VEN- DUTO</b>
• CONTRIBUTI DI ESERCIZIO	• <b>COSTI DI MANUTENZIONE</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	• <b>COSTI DI ESERCIZIO</b>
• ACQUISTI DI MATERIE	<b>RISULTATO LORDO INDUSTRIALE</b>
• ACQUISTI DI SERVIZI	• <b>COSTI DI STRUTTURA</b>
• GODIMENTO DI BENI DI TER- ZI	• ALTRI PROVENTI DI ESERCI- ZIO
• COSTO DEL PERSONALE	<b>RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA</b>
• PEDAGGI (Trasporto)	PROVENTI ED ONERI FINANZIA- RI
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	PROVENTI ED ONERI STRAORDI- NARI
PROVENTI ED ONERI FINANZIA- RI	<b>FABBISOGNO RESIDUO</b>
PROVENTI ED ONERI STRAORDI- NARI	
<b>FABBISOGNO RESIDUO</b>	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 413

**Contratto di programma ATCM SpA per realizzazione interventi di potenziamento e ammodernamento linee ferroviarie affidate in gestione alla medesima, per attivazione Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Ministero Infrastrutture art. 15, DLgs 422/97**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di approvare lo schema del Contratto di Programma tra la Regione Emilia-Romagna e la Società ATCM SpA per l'attuazione degli interventi in esso previsti, facenti capo all'Accordo di programma sottoscritto in data 18 dicembre 2002 tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ai sensi dell'art. 4 del DLgs 281/97) ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti, mirati all'ammodernamento e del potenziamento della linea ferroviaria Modena-Sassuolo e per la fornitura di materiale rotabile, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A) unitamente ai suoi Allegati 1 e 2;

b) di incaricare il Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti pubblici della Regione ai fini della sottoscrizione del Contratto di cui alla lettera precedente, consentendo allo stesso di apportare quelle modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie per il buon fine del Contratto stesso;

c) di affidare alla Società ATCM SpA, individuata come stazione appaltante per l'attuazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento delle linee in parola e per la fornitura di materiale rotabile, tutte le attività necessarie per addvenire alla progettazione e/o alle specifiche tecniche preliminari di detti interventi, la cui approvazione è rimandata alle procedure previste dalla normativa in vigore e a quanto stabilito dall'Accordo di programma di cui alla precedente lettera a);

d) di dare atto che lo stesso Dirigente provvederà, con propri atti formali, secondo la normativa regionale vigente, alla concessione, impegno e liquidazione dei fondi alla Società ATCM SpA, secondo le modalità esplicitate in narrativa, autorizzando il medesimo a procedere anche per lotti funzionali qualora consentito dalla natura dei lavori e/o delle forniture;

e) di dare atto che occorre procedere ad una rimodulazione e ad un aggiornamento col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti degli interventi richiamati dall'Accordo, con lo stesso sottoscritto, come previsto all'art. 8 del medesimo, al fine di aggiornare e riallineare gli interventi (considerando anche quelli allegati alla presente deliberazione) con quelli indicati dall'Accordo in parola;

f) di rimandare a separato atto, la proposta di detta rimodulazione ed i relativi aggiornamenti ai competenti uffici del menzionato Ministero in continuità e coerenza con la presente deliberazione e con il suo Allegato A, oltreché con quanto previsto dall'Accordo di programma in parola;

g) di dare atto che a fronte di urgenze e di esigenze operative non più rimandabili riguardanti alcuni degli interventi rientranti negli Allegati 1 e 2 dello schema di Contratto unito alla presente deliberazione (Allegato A) – urgenza anche legata a problematiche connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario – la Società ATCM SpA si è fatta carico di dare ad essi attuazione, anticipando risorse proprie;

h) di dare atto che la Regione non potendo, in quel momento, ancora garantire le necessarie coperture finanziarie, si è limitata ad approvare detti interventi limitatamente ai contenuti tecnici ed accertando la congruità dei costi, lasciando totalmente a carico del Gestore le conseguenti responsabilità finanziarie, qualora il medesimo avesse inteso procedere ugualmente all'appalto dei lavori e delle forniture;

i) di dare altresì atto che, essendosi determinate le condi-

zioni che consentono la copertura finanziaria degli interventi avviati, si possa provvedere – nei limiti delle risorse disponibili – al riconoscimento delle risorse finanziarie anticipate dalla Società ATCM SpA secondo le modalità previste nell'allegato schema di Contratto di programma, una volta accertata la regolarità della relativa documentazione contabile;

j) di dare atto che nell'Allegato 2 dello schema di Contratto di programma unito alla presente deliberazione (Allegato A) sono stati anche riportati, in coda agli altri, gli ulteriori interventi ritenuti urgenti, al momento non coperti finanziariamente, da realizzare a fronte di economie e/o di ulteriori finanziamenti statali, secondo le procedure e gli ulteriori atti previsti dall'Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18 dicembre 2002;

k) di dare atto che, per l'attività di monitoraggio degli interventi oltreché di raccolta e scambio di dati ed informazioni tra Regione e Ministero, dovendo essere svolta dal Comitato già istituito nell'Ambito dell'Accordo di programma sottoscritto "ex articolo 8 del DLgs 422/97" (secondo quanto stabilito dall'Accordo di programma in parola) il funzionamento del medesimo resta disciplinato da quanto previsto da quest'ultimo Accordo;

l) di stabilire che quota parte delle spese per il funzionamento di detto Comitato sono da ricomprendere nel quadro economico dei vari interventi oggetto del Contratto di programma (Allegato A della presente deliberazione) nell'ambito delle voci di spesa facenti capo alle "somme a disposizione della stazione appaltante";

m) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna il presente atto.

ALLEGATO A

**Contratto di programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e ammodernamento delle linee ferroviarie e del materiale rotabile tra Regione Emilia-Romagna e Società ATCM SpA**

L'anno duemilacinque il giorno ..... del mese di .....  
in .....

tra

la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione", con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale n. 8006590379, nella persona del ....., nato a ....., il ....., nella sua qualità di ....., in forza di delibera della Giunta regionale n. .... del .....

e

la Società ATCM SpA, di seguito denominata "Gestore", con sede in ....., Via ....., n. .... codice fiscale n. ...., rappresentata dal ....., nato ....., il ....., nella sua qualità di .....

Premesso:

- che il DLgs 422/97, e sue successive modifiche e integrazioni, ha delineato il contesto normativo di riferimento dettando i principi, i tempi ed i modi del conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- che il DLgs 188/03, ha dato attuazione alle Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, introducendo nuove norme riguardo, segnatamente, alle reti interconnesse, al rilascio del certificato di sicurezza e alla gestione delle infrastrutture ferroviarie;
- che la L.R. 30/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
  - definisce le competenze della Regione a livello programmatico, amministrativo e finanziario, escluse le funzioni di sicurezza proprie dello Stato (art. 21);



- annovera, tra i beni di pertinenza della rete ferroviaria regionale, le infrastrutture e gli impianti di qualunque genere, necessari per l'esercizio del trasporto ferroviario (art. 22, comma 1);
  - prevede l'affidamento della gestione della rete di sua competenza ad apposita società pubblica di capitali, di proprietà esclusiva della Regione e degli Enti locali (art. 22, comma 2);
  - prevede che la costituzione di detta società e l'affidamento della gestione della rete debba intervenire alla scadenza delle concessioni in essere (art. 44, comma 3);
  - stabilisce che al rilascio della concessione per la gestione della rete provvede la Giunta regionale, determinando le condizioni per l'accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi ispiratori delle direttive dell'Unione Europea, in particolare per quanto attiene la separazione della rete dai servizi (art. 22, comma 3);
  - definisce la tipologia di interventi finanziari (art. 31, comma 2, lettere c) ed e bis));
  - definisce le modalità di partecipazione della Regione al finanziamento degli investimenti sulle infrastrutture e sul materiale rotabile (art. 34);
  - che ai sensi del DLgs 422/97, e sue successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 31 della Legge 144/99, in data 21/3/2000 è stato sottoscritto l'Accordo di programma tra Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Regione per regolamentare il subentro della stessa allo Stato quale concedente delle ferrovie in Gestione Commissariale Governativa e in Concessione a soggetti diversi da FS SpA;
  - che in data 30 gennaio 2001 è stato emanato l'Atto di Concessione della Regione a Società ATCM SpA per la gestione dell'infrastruttura e del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario;
- preMESSo inoltre:
- che in data 18 dicembre 2002 la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno sottoscritto un Accordo di programma ai sensi dell'art. 4 del DLgs 281/97, ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti, per l'attuazione di interventi diretti al risanamento tecnico ed economico delle ferrovie oggetto di trasferimento alla Regione Emilia-Romagna;
  - che l'Accordo di cui sopra comprende:
    1. gli interventi inclusi nell'Accordo di programma sottoscritto tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 8 del DLgs 422/97 – reso vigente con DPCM del 16 novembre 2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 dello stesso DLgs – per l'ammontare, garantito dalle risorse messe a disposizione dalle Leggi 472/99, 488/99, 388/00;
    2. gli interventi individuati antecedentemente alla stipula dell'Accordo di programma di cui sopra non rientranti (ex art. 21 del DLgs 422/97) tra quelli rimessi alla competenza statale e facenti soprattutto capo, per la Regione Emilia-Romagna, alla Legge 611/96, la cui assegnazione e ripartizione è stata formalizzata, per linee ferroviarie, con decreto Interministeriale n. 1340 del 13 maggio 1999;
  - che il richiamato Accordo del 18 dicembre 2002 riassume puntualmente gli interventi e le risorse di cui sopra; in particolare:
    - individua segnatamente gli interventi attivabili, tra i quali il materiale rotabile da acquisire, indicando i tempi di realizzazione, i soggetti coinvolti e i loro compiti, le risorse necessarie, le fonti di finanziamento certe, i tempi di erogazione e il suo periodo di validità;
    - stabilisce, per il trasferimento dei fondi alla Regione, quanto segue:
      - a) le risorse verranno depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con vincolo di destinazione alla Regione;
      - b) l'erogazione è disposta, mediante svincolo, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in favore della Regione a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alla stessa;

c) la stessa erogazione è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

- stabilisce che gli effettivi oneri saranno contabilizzati a conclusione di ciascun intervento come risultante anche da ribassi in sede di gara e che le risorse debbano essere erogate con vincolo di destinazione alla realizzazione degli interventi;
- impegna la Regione a trasferire al soggetto attuatore le risorse ricevute, nei limiti strettamente necessari ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali connessi all'esecuzione dei lavori, limitando ai livelli strettamente necessari anche eventuali anticipazioni;
- stabilisce che l'erogazione dei fondi nei confronti dei soggetti attuatori debba avvenire nei limiti degli oneri effettivamente a carico di questi ultimi e dunque al netto dell'IVA, dagli stessi recuperabile ai sensi dell'articolo 19 del DPR 633/72 e secondo i meccanismi previsti dall'art. 11, comma 5 della Legge 1 agosto 2002, n. 166;
- stabilisce che gli interventi sono rimodulabili, a condizione che eventuali incrementi di spesa abbiano copertura finanziaria certa, nei casi in cui:
  - e) siano comprovate, eventuali cause ostative alla realizzazione degli interventi;
  - f) gli interventi risultino non coerenti con atti di programmazione regionali successivi alla sottoscrizione del presente accordo;
  - g) si renda indifferibile la realizzazione di interventi in precedenza non previsti, per sopravvenute esigenze tecniche e programmatiche;
  - h) siano accertati residui relativi agli stanziamenti di cui alla Legge 910/86;
- e che la rimodulazione è resa operativa, su proposta della Regione, con decreto dirigenziale della competente Struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- stabilisce che i risparmi di spesa conseguenti ad eventuali rimodulazioni della programmazione degli interventi, nonché quelli contabilizzati a conclusione di ciascun intervento, ivi compresi quelli derivanti dall'IVA sugli importi degli investimenti per gli interventi, debbano essere destinati prioritariamente alla realizzazione degli interventi per i quali alla data di sottoscrizione dell'Accordo non sia individuata la copertura finanziaria;
- stabilisce altresì che i risparmi di spesa che eccedessero le occorrenze di cui al punto precedente, devono essere destinati, mediante Accordo integrativo, sottoscritto con le medesime modalità dell'Accordo in parola – e previa attivazione delle procedure di cui all'articolo 14, comma 1 del DLgs 422/97 – alla realizzazione di nuovi interventi diversi da quelli di cui agli Allegati all'Accordo stesso, esclusivamente nell'ipotesi in cui il programma di attivazione definito sia stato completato;
- prevede l'istituzione di un sistema di monitoraggio per:
  - a. verificare lo stato di attuazione degli interventi,
  - b. individuare eventuali criticità,
  - c. valutare la coerenza degli interventi con i termini già convenuti negli Accordi ex articolo 8 del DLgs 422/97,
  - d. verificare eventuali ipotesi di rimodulazione degli investimenti (a tal fine la Regione è impegnata a fornire una relazione annuale sull'andamento degli interventi concordati, evidenziando eventuali criticità);
- stabilisce che debba essere realizzata un'attività di raccolta e scambio di dati ed informazioni tra Regione-Ministero e soggetti attuatori, avvalendosi dei Comitati già istituiti nell'Ambito degli accordi di Programma sottoscritti ex articolo 8 del DLgs 422/97;
- che l'Accordo tra la Regione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha validità fino al completo utilizzo delle risorse, anche attraverso la loro rimodulazione o il loro riutilizzo, e che per la stipula di nuovi Accordi di programma in materia di investimenti al fine della realizzazione di interventi non ricompresi negli Allegati all'Accordo stesso, occorrerà preliminarmente dar corso alle procedure di cui all'articolo 14, comma 1 del DLgs 422/97;

- che con decreti del Direttore generale dei Sistemi di Trasporto ad impianto fisso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 7578/02, e 5632/03, è stato autorizzato l'impegno delle risorse disponibili a favore della Regione Emilia-Romagna, per importi e annualità, a valere sui finanziamenti assentiti dalle Leggi 611/96, 472/99, 488/99 e 388/00;
- che l'assegnazione delle risorse, prevista per rate decennali e quindicinali, richiede l'accensione - per i finanziamenti non ancora acquisiti - di mutui corrispondenti ai limiti d'impegno annuali garantiti dallo Stato, al fine di consentire il completamento degli interventi nei tempi previsti;

richiamato quanto previsto dalla "Convenzione" per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario, riguardante la linea Modena-Sassuolo, rilasciata il 30 gennaio 2001 a ATCM SpA, in particolare l'art. 5 della medesima;

richiamato il "Contratto di Servizio e di Programma 2001-2003", per la gestione della infrastruttura ferroviaria, sottoscritto il 4 dicembre 2001; in particolare l'art. 12 riguardante la "Politica degli investimenti";

ricordato che il Gestore è anche titolare di "Contratto di Servizio" relativo al biennio 2002-2003, vigente in regime di proroga dal 2004 ai sensi dell'art. 3 dello stesso Contratto, sottoscritto il 26 maggio 2003, in particolare l'art. 15 (e corrispondente Allegato 7) relativo al rinnovo, all'ampliamento ed ammodernamento del materiale rotabile;

tutto ciò premesso,

si conviene e stipula quanto segue

#### Art. 1 *Premesse*

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

#### Art. 2 *Struttura del contratto*

Il Contratto si articola in sei parti:

- Art. 1 - Premesse
- Art. 2 - Struttura del contratto
- Art. 3 - Validità temporale
- Art. 4 - Oggetto
- Art. 5 - Obblighi generali delle parti
- Art. 6 - Altri obblighi
- Art. 7 - Interruzione dell'esercizio
- Art. 8 - Limiti dei finanziamenti
- Art. 9 - Erogazione e trasferimento delle risorse
- Art. 10 - Interventi urgenti già avviati
- Art. 11 - Garanzie
- Art. 12 - Assicurazioni
- Art. 13 - Subentro di nuovo gestore alle scadenze del contratto
- Art. 14 - Rimodulazione della programmazione degli interventi e utilizzo risparmi di spesa
- Art. 15 - Revoca dei contributi
- Art. 16 - Monitoraggio
- Art. 17 - Responsabilità
- Art. 18 - Risoluzione delle controversie
- Art. 19 - Risoluzione del contratto
- Art. 20 - Registrazione e spese
- Art. 21 - Allegati

#### Art. 3 *Validità temporale*

1. Il presente Contratto ha decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo.
2. Le prestazioni contrattuali, legate alla realizzazione degli interventi di potenziamento e ammodernamento della rete e all'acquisizione delle forniture di cui ai relativi allegati al presente Contratto, oltreché degli interventi e forniture risultanti da eventuali rimodulazioni o dal riutilizzo delle risorse asse-

gnate al Gestore, secondo quanto previsto dal successivo articolo 13, avranno termine a conclusione ed approvazione di tutti i relativi atti di collaudo e/o attestazione di regolare esecuzione e, nel caso di materiale rotabile, di regolare immissione in servizio del medesimo.

3. Il Contratto non potrà in ogni caso avere una durata superiore alla data del 29 gennaio 2010 di scadenza della Concessione rilasciata al Gestore il 30 gennaio 2001, richiamata in premessa, salvo eventuale rinnovo o proroga della Concessione stessa. In assenza di rinnovo o proroga il Gestore si impegna ad ottemperare a quanto stabilito dal successivo articolo 13.

4. Il Contratto può essere soggetto a revisione in dipendenza di eventuali disposizioni concernenti l'oggetto dello stesso. In particolare la revisione si renderà indispensabile in occasione di eventuali nuovi riparti di contributi nazionali o in presenza di nuovi atti normativi che comportino l'introduzione di ulteriori elementi di valutazione.

5. Con riferimento agli interventi di potenziamento ed ammodernamento della rete, compresa la fornitura di materiale rotabile, gli allegati al presente Contratto possono essere soggetti a revisione in relazione alle rimodulazioni di cui ai successivi artt. 5 e 14, nei casi e secondo le modalità dai medesimi stabilite.

Eventuali modifiche o rimodulazioni, anche riferite unicamente alle schede allegate al presente Contratto, senza quindi necessità di modifiche o rimodulazioni al contenuto dell'Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, verranno formalizzate tra le parti mediante atti integrativi del presente Contratto.

#### Art. 4 *Oggetto*

1. Oggetto del presente Contratto è la disciplina dei rapporti tra la Regione ed il Gestore in merito al potenziamento e all'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria e all'acquisizione o all'ammodernamento del materiale rotabile. Gli interventi e le forniture sono puntualmente individuati negli Allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Negli articoli che seguono sono specificate le modalità e i criteri per disciplinare:

- a. l'erogazione delle risorse;
  - b. gli impegni delle parti rispetto alla loro realizzazione;
  - c. l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per monitorarne lo stato di attuazione e individuare eventuali criticità.
3. Gli interventi e quindi le loro elaborazioni progettuali sono orientati ad assicurare prioritariamente:
- a. il miglioramento delle condizioni e dei livelli di sicurezza delle linee regionali e del materiale rotabile, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie e favorendo la eliminazione dei passaggi a livello;
  - b. piena compatibilità con l'ambiente, anche attraverso l'utilizzo di materiali innovativi e sistemi di gestione atti a concorrere alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico e acustico;
  - c. l'interoperatività con le linee di altri gestori, anche ai sensi di quanto previsto dal DLgs. 188/03;
  - d. il perseguimento di standard tecnici e funzionali il più possibile uniformi, anche sulla base di quelli eventualmente indicati dalla Regione;
  - e. l'attivazione, quando possibile, di fasi funzionali al progredire degli interventi;
  - f. l'ottimizzazione e la possibile riduzione dei costi di gestione e l'efficientamento della rete e degli impianti;
  - g. la regolarità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario durante la varie fasi realizzative, limitando il più possibile le interruzioni.

#### Art. 5 *Obblighi generali delle parti*

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi oggetto del presente



Contratto, riguardanti il potenziamento e l'ammodernamento della rete ferroviaria e del materiale rotabile, la Regione si impegna a garantire i contributi finanziari previsti dall'Accordo sottoscritto tra la Regione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 15 del DLgs 422/97, citato in premessa, e a quanto specificato, anche per quanto attiene i limiti finanziari di ciascun intervento, nelle schede unite al presente Contratto (Allegato 1).

2. Il Gestore:

- a. è responsabile della realizzazione delle opere e delle forniture di cui agli Allegati 1 e 2 al presente Contratto – impegnandosi a svolgere per conto della Regione il ruolo di soggetto attuatore/stazione appaltante; tutte le competenze e le responsabilità conseguenti a tale ruolo restano a carico del medesimo;
- b. si impegna ad attivare l'attuazione degli interventi e le forniture riguardanti il materiale rotabile, nei termini previsti dall'Accordo tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e sue eventuali rimodulazioni, ed a portare a completamento la loro realizzazione secondo i tempi indicati nelle schede di cui all'Allegato 1, salvo successive modifiche e rimodulazioni;
- c. si impegna, per l'affidamento e la gestione delle progettazioni, delle forniture e dei lavori, al pieno rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale (quando applicabile) in materia di appalti pubblici garantendone, una volta ultimati, la piena funzionalità;
- d. si impegna ad eseguire le progettazioni e le altre prestazioni occorrenti con il ricorso prioritario alle proprie competenze e professionalità interne nel rispetto dei limiti di costo previsti dalla normativa statale in materia e, nel caso di ricorso per comprovate necessità a competenze esterne, l'applicazione dei minimi tariffari con le modalità previste dalla Legge 155/89;
- e. si obbliga ad impiegare, ai fini dell'attuazione degli interventi oggetto del presente contratto, ogni ulteriore fonte di finanziamento, indicata dalla Regione, che, oltre a quelle citate, si dovesse rendere eventualmente disponibile;
- f. si impegna ad adoperarsi per minimizzare i disagi ed i disservizi che dovessero eventualmente derivare, seppure in via temporanea, alle IF e alla clientela delle stesse, dall'esecuzione degli interventi di cui ai commi precedenti, garantendo adeguata e tempestiva informazione al riguardo e l'adozione di tutte le misure necessarie per il rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione;
- g. si impegna a destinare una percentuale pari al 7% dei fondi per gli investimenti riguardanti le infrastrutture all'adozione di interventi di contenimento del rumore, nei casi di superamento dei valori previsti dalla "Legge quadro sull'inquinamento acustico" 447/95, art. 10; dove per "infrastruttura" deve intendersi quella così definita dall'art. 3 del DPR 188/03;
- h. si impegna altresì a rispettare le leggi, le disposizioni, i regolamenti e le procedure vigenti in materia di polizia, sicurezza e regolarità ferroviaria; in particolare, per i nuovi interventi e per le loro progettazioni, si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dal DPR 753/80 e sue successive modifiche ed integrazioni, e alle norme in materia di sicurezza degli impianti e dei materiali;
- i. si impegna a nominare un "responsabile del procedimento".

3. Le parti danno atto che gli interventi specificati nelle schede unite al presente Contratto (Allegato 1) riguardanti gli interventi la cui attuazione è posta a carico del Gestore, devono essere coerenti con quanto previsto dall'Accordo di Programma tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o sue eventuali rimodulazioni. Le medesime schede potranno essere oggetto di modifica, ove dovessero intervenire dette rimodulazioni tra la Regione e lo stesso Ministero, se ritenuto necessario e qualora ricorressero le motivazioni e le condizioni richiamate nelle premesse.

4. Eventuali modifiche o rimodulazioni, anche riferite unicamente alle Schede allegato del presente Contratto, senza quindi

necessità di modifiche o rimodulazioni al contenuto dell'Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, verranno comunque formalizzate tra le parti mediante Atti integrativi del presente Contratto.

Art. 6

*Altri obblighi*

1. Nelle diverse fasi relative alla realizzazione degli interventi il Gestore è tenuto in particolare:

- a. ad ottemperare alle eventuali direttive regionali, ritenute necessarie per il buon risultato degli interventi stessi, sempre nel contesto degli indirizzi e delle finalità di cui al presente Contratto;
- b. ad apportare eventuali modifiche ai progetti, ritenute necessarie dalla Regione in fase approvativa, compatibilmente con le risorse disponibili;
- c. a ridurre il più possibile eventuali interruzioni dell'esercizio ferroviario, qualora esse fossero necessarie in conseguenza dell'esecuzione dei lavori;
- d. a fornire, con cadenza trimestrale, gli elementi e le informazioni necessarie per l'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi e delle forniture, sulla base di prospetti che verranno successivamente forniti dalla Regione.

Le opere ferroviarie realizzate e le forniture acquisite sono inserite negli elenchi dei beni della Regione, che dovrà pertanto averne la piena titolarità.

Nei casi consentiti dalla legge il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Qualora ne ravvisasse la necessità la Regione si riserva comunque la facoltà di chiedere il certificato di collaudo anche per interventi di importo inferiore ad un milione di Euro.

2. Restano di competenza della Regione:

- a. l'approvazione dei progetti dei lavori e delle forniture, oltreché di eventuali perizie di variante e suppletive, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici e nei casi strettamente previsti dalla medesima normativa; la Regione svolge la propria attività nel rispetto dei tempi previsti dalle norme in parola al fine di consentire al Gestore il corretto espletamento del proprio ruolo di soggetto attuatore;
- b. l'approvazione degli atti finali del collaudo tecnico-amministrativo (o del certificato di regolare esecuzione) finalizzato alla verifica di funzionalità ed efficienza delle opere e delle forniture ed alla corrispondenza delle stesse alla documentazione approvata dalla Regione, ai fini della consegna e della conseguente acquisizione al patrimonio della Regione;
- c. la definizione di volta in volta, in relazione alle caratteristiche, alla complessità ed all'ammontare dell'appalto:
  - della composizione dell'organo di collaudo (collaudatore unico o commissione di collaudo) il cui insediamento è di competenza della stazione appaltante;
  - della opportunità o meno di prevedere detto insediamento in "corso d'opera";
- d. l'indicazione di uno dei nominativi dei collaudatori, nell'ambito delle commissioni di collaudo insediate dal Gestore, nelle sue vesti di stazione appaltante, per gli appalti di importo superiore ad un milione di Euro.

3. Ai fini dell'approvazione dei progetti e delle forniture, nelle varie fasi previste dal vigente quadro normativo, e delle eventuali varianti, il Gestore dovrà presentare in particolare:

- a. i provvedimenti di approvazione dei progetti o delle forniture, comprensivi dei relativi quadri economici, da parte dell'organo individuato come competente dallo statuto del Gestore, con l'indicazione dei tempi previsti per l'inizio e la fine dei lavori;
- b. la documentazione tecnica occorrente, corredata dalle autorizzazioni e dagli assensi preliminari, secondo i tempi e le modalità stabilite dai riferimenti normativi in materia.

4. La gestione delle nuove opere e forniture, oggetto del presente Contratto, una volta completate e rese funzionali per

l'effettuazione dei servizi, oltreché la loro diligente e tempestiva manutenzione, restano disciplinate:

- a) da quanto previsto dalla Concessione rilasciata il 15 marzo 2001, ricomprendendo le nuove opere e forniture nell'elenco dei beni ad essa allegato ed integrando in tal senso il menzionato atto;
  - b) dal Contratto di Servizio e di Programma 2001-2003 sottoscritto in data 4 dicembre 2001 dalla Regione con il Gestore per disciplinare la gestione delle infrastrutture ferroviarie al medesimo assegnate.
5. Il materiale rotabile compreso nelle forniture di cui agli Allegati al presente Contratto, poiché totalmente finanziato con risorse regionali, è iscritto, al compimento della stessa fornitura e del relativo collaudo, al patrimonio della Regione Emilia-Romagna che provvederà, con atti separati, al suo affidamento in uso per lo svolgimento dei servizi ferroviari, anche ad altra impresa, individuata in conseguenza dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale mediante gara.
6. Il materiale rotabile di cui al punto precedente dovrà presentare, bene in vista, la scritta "Regione Emilia-Romagna - Trasporti pubblici", nelle forme e dimensioni stabilite dalla stessa Regione.

#### Art. 7

##### *Interruzione dell'esercizio*

1. Con specifico riferimento all'esecuzione degli interventi di potenziamento e ammodernamento oggetto del presente Contratto ed ai relativi cantieri, l'esercizio ferroviario, non può essere interrotto né sospeso per nessun motivo, salvo che:
  - per esigenze oggettive dipendenti dalle modalità attuative; la data di inizio dell'interruzione e gli specifici tempi occorrenti, dovranno essere comunicati con tempestività alla Regione;
  - per cause di forza maggiore previste dalla legge;
  - nei casi disposti dalle Autorità per motivi di sicurezza.

In tutti i casi l'esercizio deve essere ripristinato al più presto, compatibilmente con lo stato di avanzamento dei relativi lavori.

#### Art. 8

##### *Limiti dei finanziamenti*

1. Il Gestore deve attenersi al quadro economico degli interventi e delle forniture del materiale rotabile, richiamati negli allegati contrattuali. La determinazione di nuovi prezzi e gli eventuali incrementi dei costi aventi natura di variazioni in corso d'opera non sottoposti alla preventiva approvazione della Regione – salvo i casi previsti dalla legge – non saranno ritenuti ammissibili e dovranno quindi essere assunti direttamente dal Gestore.

Qualora fossero necessarie, anche nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa in vigore, rimodulazioni o modifiche all'ammontare degli interventi, le medesime dovranno essere preventivamente approvate dalla Regione. Quando necessario, in relazione a quanto evidenziato nelle premesse, l'approvazione sarà subordinata alla preventiva intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di programma, sottoscritto il 18 dicembre 2002, ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97.

2. Sono da ritenersi costi ammissibili ai fini dell'assegnazione dei contributi regionali, quelli rientranti nei quadri economici dei progetti degli interventi e delle forniture, approvati dalla Regione. Rientrano comunque tra i costi ammissibili le spese tecniche per le progettazioni fino al livello esecutivo, la direzione lavori e le altre prestazioni professionali connesse alla progettazione, alla sicurezza, alla esecuzione e controllo dei lavori e delle forniture di cui al presente Contratto. Tra detti costi rientrano anche gli oneri di collaudo. Nel caso di ricorso (da ritenersi prioritario) alle competenze interne degli uffici del Gestore, la quantificazione dei relativi compensi non può superare, per ciascun intervento, gli importi minimi definiti dalle norme per le tariffe professionali degli ingegneri e architetti, ridotti del 20 % del loro ammontare. E da escludersi ogni

ulteriore onere o spesa. Tra i costi ammissibili è comunque da escludersi l'IVA, che non verrà riconosciuta al Gestore poiché dallo stesso recuperabile ai sensi dell'articolo 19 del DPR 633/72.

#### Art. 9

##### *Concessione, impegno e liquidazione delle risorse*

1. La Regione provvede alla concessione e impegno dei contributi per l'intero ammontare di ciascun intervento (IVA esclusa) di cui all'Allegato 2 – compatibilmente ai fondi effettivamente disponibili – all'atto dell'approvazione del progetto dell'intervento e/o della specifica tecnica della fornitura.
2. Successivamente alla concessione ed impegno dei contributi la Regione provvede alla loro liquidazione secondo le seguenti modalità:
  - a) liquidazione, contestualmente all'impegno, di un'anticipazione pari al 10 % di ciascun importo progettuale riportato nelle schede di cui all'Allegato 1 del presente Contratto;
  - b) liquidazione di ulteriori finanziamenti, successivi all'anticipazione di cui alla precedente lettera a), fino al 90% dell'ammontare di ciascun intervento, a fronte di stati d'avanzamento (corredati della documentazione di cui al successivo punto 3) e/o delle fatture comprovanti le spese per le forniture;
  - c) in occasione delle liquidazioni di cui alla precedente lettera b) verranno erogare risorse pari all'ammontare degli stati d'avanzamento e/o delle fatture comprovanti la spesa sostenuta, mantenendo a favore del Gestore l'anticipazione di cui alla lettera a) sino alla copertura – anticipazione compresa – del 90 % dell'ammontare di ciascun intervento;
  - d) liquidazione della somma restante dei costi effettivi di realizzazione, all'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (a seconda dell'ammontare dell'intervento o della fornitura).
3. Il Gestore è tenuto ad inviare tempestivamente alla Regione:
  - a) per le liquidazioni ed erogazioni del "secondo" acconto, delle somme a base d'appalto:
    - il primo stato d'avanzamento lavori (accompagnato dal relativo certificato di pagamento) e/o gli atti giustificativi equipollenti per documentare le spese sostenute, per le voci di spesa ammesse a contributo;
    - il contratto di appalto o di fornitura (nel quale, per il materiale rotabile, deve essere espressamente previsto il vincolo dell'ottenimento dell'attestato di "circolabilità" per la rete sulla quale è destinato all'espletamento del servizio);
    - il verbale di consegna dei lavori;
  - b) per la liquidazione ed erogazione dei successivi acconti delle somme a base d'appalto:
    - gli stati d'avanzamento (accompagnati dai relativi certificati di pagamento) e/o gli atti giustificativi equipollenti per documentare le spese sostenute;
  - c) per la liquidazione del saldo delle somme a base d'appalto:
    - il collaudo finale (o il certificato di regolare esecuzione) lo stato finale e il relativo certificato di pagamento; per il materiale rotabile: anche l'attestato di "circolabilità" sulle linee ove il medesimo è destinato ad operare.
4. La Regione provvederà alla liquidazione ed erogazione delle "somme ritenute ammissibili" inserite nel quadro economico approvato dalla medesima "non comprese tra quelle a base d'appalto", contestualmente alla liquidazione ed erogazione delle somme riguardanti gli stati d'avanzamento di cui ai precedenti punti. Tutta la documentazione che il Gestore trasmetterà alla Regione per le liquidazioni ed erogazioni dovrà essere accompagnata dalla "validazione" del responsabile del procedimento, nominato dallo stesso Gestore, che ne attesti la regolarità tecnica e contabile o, in alternativa, dal legale rappresentante dello stesso Gestore.
5. Il Gestore è inoltre tenuto in ogni momento a trasmettere alla Regione ogni ulteriore atto contabile, documentazione e

quant'altro fosse dalla stessa richiesto, inerente gli interventi previsti; dovrà in particolare evidenziare, di volta in volta, la progressiva situazione riguardo allo stato di avanzamento della spesa rispetto al quadro economico approvato.

6. Le risorse saranno liquidate con vincolo di destinazione alla realizzazione degli interventi specificati negli Allegati al presente Contratto.

7. Poiché le erogazioni sono collegate a preliminari assegnazioni provenienti dallo Stato, la Regione concederà i relativi fondi solo ad avvenuto introito delle somme dal medesimo erogate e qualora le risorse già acquisite dal Gestore non fossero sufficienti.

8. Ai fini della parametrizzazione delle anticipazioni di cui al precedente comma 1 si farà riferimento all'importo stimato degli interventi (così come desumibile dagli Allegati 1 e 2) ed eventuali successive rimodulazioni di cui al seguente art. 14, che costituisce anche il limite massimo delle risorse che la Regione riconosce per l'attuazione di ciascuno di essi.

9. In detto limite, previo assenso della Regione, possono essere ricompresi gli oneri (o parte dei medesimi) conseguenti a contenziosi con l'impresa esecutrice, o con gli espropriandi, utilizzando gli eventuali risparmi di spesa accertati per l'intervento cui il contenzioso si riferisce. Gli effettivi oneri saranno contabilizzati a conclusione di ciascun intervento anche tenendo conto dei ribassi in sede di gara.

#### Art. 10

##### *Interventi urgenti già avviati*

1. La Regione dà atto che il Gestore, facendosi provvisoriamente carico dei relativi oneri, ha già dato corso ad alcuni interventi inseriti negli Allegati del presente Contratto, per necessità urgenti connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario e per bisogni operativi non più rimandabili. Dà altresì atto che, a fronte di tale urgenza, la stessa Regione, non potendo in quel momento garantire la copertura finanziaria, si è limitata ad approvare detti interventi limitatamente ai contenuti tecnici ed accertando la congruità dei relativi costi, lasciando totalmente a carico del Gestore le conseguenti responsabilità finanziarie, qualora il medesimo avesse inteso procedere ugualmente all'appalto dei lavori e delle forniture.

2. Essendosi determinate le condizioni che consentono la copertura finanziaria degli interventi già avviati, la Regione provvederà – nei limiti delle risorse disponibili – a riconoscere al Gestore le risorse finanziarie, da quest'ultimo eventualmente anticipate, secondo le modalità previste dal precedente art. 9, ed una volta accertata la regolarità degli stati d'avanzamento e dei relativi certificati di pagamento.

3. Rientrando gli interventi in parola nell'ambito di quanto stabilito dal presente disciplinare sono estese ad essi le condizioni dal medesimo previste, salvo per quanto attiene le richieste contrattuali non più oggettivamente riscontrabili, per le quali la Regione si riserva di effettuare comunque verifiche e accertamenti specifici.

#### Art. 11

##### *Garanzie*

1. Il Gestore è obbligato a costituire una cauzione a favore della Regione per un importo non inferiore all'ammontare delle anticipazioni previste dal precedente articolo, che può essere costituita in uno dei seguenti modi:

- a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; ai sensi di tale norma la cauzione può essere costituita mediante deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b) da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del Regio DL 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni

ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

2. La fideiussione bancaria e la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Regione. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del presente contratto dal Gestore, è facoltà della Regione escutere, per l'importo corrispondente, la cauzione costituita nei modi di cui al comma 1. La cauzione suddetta deve intendersi prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Regione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Gestore. La Regione può in ogni caso richiedere al gestore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valore sugli importi da corrispondere al Gestore.

#### Art. 12

##### *Assicurazioni*

1. Per i "lavori" oggetto del presente Contratto il Gestore si obbliga a prevedere nei capitolati di appalto l'estensione in favore della Regione della polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi prevista dalla normativa in materia di appalti di lavori pubblici. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della Regione non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera con il limite massimo di 14.000.000 di Euro.

2. Il Gestore si obbliga altresì a prevedere nei Capitolati di appalto l'obbligo a carico dell'impresa appaltatrice di estendere in favore della Regione la polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro prevista dalla normativa in materia di appalti di lavori pubblici.

#### Art. 13

##### *Subentro di nuovo Gestore alla scadenza del Contratto*

1. Qualora in occasione della scadenza del presente Contratto si proceda all'affidamento della gestione in favore di un soggetto diverso, l'attuale Gestore si impegna a predisporre un quadro esatto dei lavori non ancora conclusi – da intendersi come tali quelli per i quali non sia già stato disposto l'incameramento dei beni da parte della Regione – da inserire tra la documentazione relativa alla procedura suddetta. In caso di subentro di nuovo Gestore, per le opere non ancora concluse si darà seguito alla successione di questo nei contratti in fase di esecuzione e in ogni altro rapporto in essere, conseguente al ruolo di soggetto attuatore, in coerenza a quanto previsto dall'art. 2558 del Codice civile.

#### Art. 14

##### *Rimodulazione della programmazione degli interventi e utilizzo risparmi di spesa*

1. Il Gestore prende atto che:

- a) gli interventi e i rispettivi oneri possono essere rimodulati, attraverso appositi atti integrativi del presente Contratto, a condizione che sia sempre garantita in maniera certa la relativa copertura finanziaria, nelle seguenti fattispecie:
  - qualora siano comprovate cause ostative alla realizzazione degli interventi;



- qualora gli interventi risultino non coerenti con atti di programmazione regionale successivi alla sottoscrizione del presente accordo;
  - qualora per sopravvenute esigenze tecniche e programmatiche si renda indifferibile la realizzazione di interventi in precedenza non previsti;
  - qualora siano accertati residui relativi agli stanziamenti di cui alla Legge 910/86;
- b) la rimodulazione, nel caso in cui modifichi quanto contenuto nell'Accordo di programma sottoscritto il 18 dicembre 2002 tra Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, richiamato nelle premesse, è resa operativa – su proposta della stessa Regione al menzionato Ministero, nell'ambito dell'Accordo di programma in parola – con decreto dirigenziale della competente Struttura del menzionato Ministero;
- c) i risparmi di spesa conseguenti ad eventuali rimodulazioni della programmazione degli interventi, nonché quelli contabilizzati a conclusione di ciascun intervento a seguito dell'approvazione del collaudo finale, verranno destinati prioritariamente alla realizzazione degli interventi per i quali, alla data di sottoscrizione dell'Accordo, non sia ancora stata individuata la copertura finanziaria.
2. Il Gestore prende altresì atto che l'Accordo di Programma tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/12/2002, prevede quanto segue:
- a. i risparmi di spesa che eccedessero le occorrenze di cui al comma precedente, verranno destinati, mediante atto integrativo tra Regione e Ministero, previa attivazione delle procedure di cui all'articolo 14, comma 1 del DLg 422/97 – alla realizzazione di nuovi interventi diversi da quelli di cui agli Allegati allo stesso Accordo, esclusivamente nell'ipotesi in cui il programma di attivazione desumibile dagli Allegati in parola, sia stato completato;
- b. al fine della realizzazione di interventi non ricompresi negli Allegati dell'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si dovranno stipulare Accordi integrativi in materia di investimenti, dando sempre preliminarmente corso alle procedure di cui all'articolo 14, comma 1 del DLgs 422/97;
- c. la rimodulazione degli interventi, che comportasse la modifica o l'integrazione dell'Accordo in parola, è rimandata a specifici Atti integrativi dell'Accordo stesso, a loro volta subordinati alla esecutività del decreto dirigenziale della competente Struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di recepimento della proposta che dovrà essere avanzata in tal senso dalla Regione, come previsto dall'art. 8 del già richiamato Accordo di Programma sottoscritto il 18 dicembre 2002.
3. La Regione si riserva comunque la facoltà, in accordo con il più volte menzionato Ministero, di destinare le economie, o parte di esse, realizzate sugli interventi e le forniture oggetto del presente Contratto, per la realizzazione di interventi – ritenuti dalla medesima più urgenti – su altre linee ferroviarie regionali nell'ambito delle rimodulazioni di cui ai punti precedenti, anche con riferimento quindi a un diverso soggetto attuatore.

#### Art. 15

##### *Revoca dei contributi*

1. L'eventuale revoca, parziale o totale, dei contributi e/o l'eventuale restituzione di quanto anche parzialmente liquidato ed erogato, avverrà con provvedimento della Regione in caso di gravi inadempienze da parte del Gestore, previa diffida tempestivamente formalizzata allo stesso, quali:
- a) mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle opere rispetto a quanto previsto nel programma dei lavori, qualora non vi siano comprovate ragioni che giustifichino il ritardo;
  - b) mancata realizzazione in tutto o in parte gli interventi previsti;
  - c) la non conformità degli interventi con il programma allegato e con i progetti approvati o qualora risultino accertate gravi irregolarità realizzative.

Non sono causa di revoca, ai sensi del presente comma, le inadempienze imputabili espressamente alle imprese esecutrici dei lavori e delle forniture.

2. La procedura di revoca potrà essere sospesa o non attivata nel caso in cui il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dipenda da cause non imputabili alla volontà del gestore o da cause di forza maggiore che dovranno essere tempestivamente documentate.

#### Art. 16

##### *Monitoraggio*

1. Il Gestore si impegna a fornire tutti gli elementi di conoscenza e i dati informativi necessari per consentire:
- a) la verifica dello stato di attuazione degli interventi,
  - b) l'individuazione di eventuali criticità,
  - c) la verifica di eventuali ipotesi di rimodulazione degli investimenti,
  - d) la compilazione delle schede che verranno al riguardo predisposte.
2. Per l'attività di raccolta e scambio di dati ed informazioni da fornire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Regione, ci si avvarrà del Comitato già istituito nell'Ambito dell'Accordo di programma ex articolo 8 del DLgs 422/97, tra essi sottoscritto, il cui funzionamento resta disciplinato da quanto previsto dall'Accordo stesso.

Quota parte delle spese per il funzionamento del medesimo e della sua segreteria sono da ricomprendere nel quadro economico degli interventi, oggetto del presente Contratto, nell'ambito delle voci di spesa facenti capo alle "somme a disposizione della Stazione appaltante". Alla erogazione delle relative somme provvederà direttamente il Gestore, in accordo con gli altri gestori delle linee ferroviarie regionali. L'ammontare delle relative spese è quello definito dall'Allegato 4 del Contratto di Servizio 1/1/2002-31/12/2003, sottoscritto con ATCM SpA (approvato con deliberazione regionale n. 850 del 14 maggio 2003).

3. La Regione si riserva la facoltà di effettuare in fase esecutiva, a mezzo di propri collaboratori, visite e verifiche volte ad accertare l'attivazione degli interventi e lo stato di avanzamento dei lavori oltreché la loro rispondenza alle previsioni progettuali. Tali verifiche non assumeranno alcun carattere di ingegneria nella sfera della autonomia tecnica ed organizzativa del Gestore.

#### Art. 17

##### *Responsabilità*

1. Il Gestore si assume ogni responsabilità e tiene quindi sollevata la Regione da danni che eventualmente fossero arrecati agli impianti costituenti le linee ferroviarie oggetto d'intervento e da pretese anche giudiziarie da parte di terzi, per danni che eventualmente fossero arrecati a persone e/o cose in dipendenza dell'esecuzione degli interventi e dell'acquisizione del materiale rotabile di cui al presente Contratto.
2. La Regione e l'Agenzia Trasporti pubblici della medesima rimangono altresì estranee e sollevate da qualsiasi contenzioso e controversia che dovessero eventualmente insorgere tra il Gestore e i soggetti appaltatori in corso di esecuzione e comunque sempre in dipendenza dell'attuazione degli interventi e delle forniture oggetto del presente Contratto.

#### Art. 18

##### *Risoluzione delle controversie*

1. Ciascuna delle parti nomina un proprio referente per la gestione del Contratto.
2. Qualora sorgano tra le parti contestazioni nell'esecuzione o nell'interpretazione del Contratto, ciascuna parte potrà notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto. Le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza. Nel caso in cui il tentativo

fallisca, le controversie vengono demandate alla cognizione di un Collegio arbitrale composto di tre membri designati:

- uno dalla Regione;
- uno dal Gestore;
- uno, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle parti.

In caso di mancata nomina dell'arbitro ad opera di una delle parti entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la nomina è effettuata, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del tribunale che ha sede presso il capoluogo regionale. Il collegio giudica secondo le norme di diritto.

3. Il Contratto dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza del procedimento di cui al precedente comma 1; nessuna prestazione dell'una all'altra parte dovrà essere sospesa in pendenza del procedimento.

4. Tutte le controversie, qualora non composte in via amichevole, saranno affidate ad un collegio arbitrale composto da tre membri, designati rispettivamente, uno da ciascuna delle parti firmatarie del presente Contratto e da un terzo membro, individuato di comune accordo. Per le eventuali controversie non compromettibili in arbitri le parti stabiliscono quale foro esclusivo quello di Bologna.

#### Art. 19

##### *Risoluzione del Contratto*

1. Il presente Contratto si intenderà risolto in caso di rilevanti violazioni, per ciascuna delle parti, degli obblighi in esso previsti.

2. Il presente Contratto potrà altresì essere dichiarato decaduto, oltreché per inadempimento degli obblighi in esso previsti, anche quando a giudizio della Regione il Gestore per negligenza o imperizia comprometta, in qualunque fase, la tempestiva

esecuzione e la buona riuscita degli interventi e delle forniture.

#### Art. 20

##### *Registrazione e spese*

1. Il presente atto sarà registrato in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

2. Tutte le spese di stipulazione del presente Contratto, sono a carico del Gestore.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 26/4/1986, n. 131.

#### Art. 21

##### *Allegati*

Formano parte integrante del presente Contratto:

- a. Allegato 1 – Schede descrittive degli interventi e del materiale rotabile da acquisire con l'indicazione dei tempi di realizzazione, delle risorse stimate come necessarie e delle fonti di finanziamento;
- b. Allegato 2 – Riepilogo degli interventi oggetto delle schede di cui al precedente Allegato 1, secondo le due aggregazioni previste nell'Accordo di programma, sottoscritto il 18 dicembre 2002, tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 4 del DLgs 281/97, ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti.

Bologna, . . . . .

*per LA SOCIETÀ ATCM SPA*

.....

*per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA*

.....

*(segue allegato fotografato)*



# ALLEGATO 1

## SCHEDA INTERVENTO

1. Dati Identificativi		
Descrizione dell'intervento	Mitigazioni ambientali	
Tipo d'intervento (materiale rotabile, opere civili, armamento, tecnologie)	opere civili e tecnologie	
Localizzazione (Provincia-e)	Modena	
Localizzazione (Comune-i)	Modena-Formigine	Fiorano-Sassuolo
Proponente	Regione	
Attuatore	A.T.C.M. S.p.A.	
Livello Progettazione	da assegnare	

2. Costi di realizzazione IVA esclusa		
Costo complessivo		715.854,04
	2005	71.585,40
	2006	214.756,21
	2007	429.512,43

3. Copertura finanziaria		
Fonte		Importo
L. 472/99 - L. 488/99 - L. 388/00		715.854,04

Note:

## SCHEDA INTERVENTO

<b>1. Dati Identificativi</b>		
Descrizione dell'intervento	<b>Materiale rotabile elettrico</b>	
Tipo d'intervento (materiale rotabile, opere civili, armamento, tecnologie)	materiale rotabile	
Localizzazione (Provincia-e)		
Localizzazione (Comune-i)		
Proponente	Regione	
Attuatore	A.T.C.M. S.p.A.	
Livello Progettazione	da assegnare	

<b>2. Costi di realizzazione</b>		
<b>Costo complessivo</b>	<b>8.376.352,31</b>	
2005	85.000,00	
2006	85.000,00	
2007	2.735.450,77	
2008	2.735.450,77	
2009	2.735.450,77	

<b>3. Copertura finanziaria</b>		
Fonte	Importo	
<b>L. 472/99 - L. 488/99 - L. 388/00</b>	<b>8.376.352,31</b>	

Note:

--

## SCHEDA INTERVENTO

<b>1. Dati Identificativi</b>		
Codice (allegato/n.ro riferimento)		
Descrizione dell'intervento	<b>Sottostazione</b>	
Tipo d'intervento (materiale rotabile, opere civili, armamento, tecnologie)	tecnologie	
Localizzazione (Provincia-e)	Modena	
Localizzazione (Comune-i)	da individuare	
Proponente	Regione	
Attuatore	A.T.C.M. S.p.A.	
Livello Progettazione	da assegnare	

<b>2. Costi di realizzazione IVA esclusa</b>		
<b>Costo complessivo</b>		<b>1.000.000,00</b>
	2005	50.000,00
	2006	316.667,00
	2006	633.333,00

<b>3. Copertura finanziaria</b>		
Fonte		Importo
<b>L. 611/96</b>		<b>1.000.000,00</b>

Note:

--

## SCHEDA INTERVENTO

1. Dati Identificativi		
Descrizione dell'intervento	Rinnovo armamento tratta extraurbana ed altri interventi collaterali 1° lotto	
Tipo d'intervento (materiale rotabile, opere civili, armamento, tecnologie)	Armamento	
Localizzazione (Provincia-e)	Modena	
Localizzazione (Comune-i)	Modena-Formigine	Fiorano-Sassuolo
Proponente	Regione	
Attuatore	A.T.C.M. S.p.A.	
Livello Progettazione	da assegnare	

2. Costi di realizzazione IVA esclusa	
Costo complessivo	1.105.680,00
2004	1.105.680,00

3. Copertura finanziaria	
Fonte	Importo
L. 611/96	1.105.680,00

Note:

--

# SCHEDA INTERVENTO

1. Dati Identificativi		
Descrizione dell'intervento	Rinnovo armamento tratta extraurbana ed altri interventi collaterali 2° lotto	
Tipo d'intervento( materiale rotabile, opere civili, armamento, tecnologie)	Armamento	
Localizzazione (Provincia-e)	Modena	
Localizzazione (Comune-i)	Modena-Formigine	Fiorano-Sassuolo
Proponente	Regione	
Attuatore	A.T.C.M. S.p.A.	
Livello Progettazione	da assegnare	

2. Costi di realizzazione IVA esclusa		
Costo complessivo	10.134.327,98	
	2005	4.099.630,00
	2006	6.034.697,98

3. Copertura finanziaria		
Fonte	Importo	
L. 611/96	8.380.939,45	
L. 472/99, L. 488/99, L. 388/00	1.753.388,53	

Note:



## ALLEGATO 2

Riepilogo degli interventi A.T.C.M. S.p.a.**Interventi AdP art. 8 del D.Lgs 422/97 (L. 472/99, L. 488/99, L. 388/00)**

<b>MODENA-SASSUOLO</b>	
- Mitigazioni ambientali	<b>715.854,04</b>
- Materiale rotabile	<b>8.376.352,31</b>
- Rinnovo armamento tratto extraurbano e altri interventi collaterali - 2° lotto (Quota parte da aggregare alla analoga voce relativa all'intervento finanziato con i fondi di cui alla L.611/96) (°)	<b>1.753.388,53</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10.845.594,88</b>

**Interventi individuati antecedentemente la stipula dell'AdP  
art. 8 del D.Lgs 422/97 (L. 611/96)**

<b>MODENA-SASSUOLO</b>	
- Sottostazione	<b>1.000.000,00</b>
- Rinnovo armamento ferroviario tratta extra-urbana e altri interventi collaterali:	
▪ 1° lotto	<b>1.105.680,00</b>
▪ 2° lotto (da aggregare all'identica voce prevista tra gli interventi di cui all'A.d.P. Regione-Ministero, ex art. 8 D.Lgs. 422/97) (°)	<b>8.320.883,02</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10.486.619,45</b>

**NOTE**

(°) Totale rinnovo armamento ferroviario tratta extra-urbana e altri interventi collaterali - 2°lotto	<b>10.134.327,98</b>
---	----------------------

**Altri interventi urgenti, al momento non coperti finanziariamente da realizzare a  
fronte di economie e di ulteriori finanziamenti statali**

<b>MODENA-SASSUOLO</b>	
- Ulteriori interventi per mitigazioni ambientali	<b>774.687,00</b>
- Telecomando per D.C.O.	<b>1.291.141,00</b>
- Materiale rotabile elettrico	<b>10.000.000,00</b>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 414

**Contratto di programma Consorzio ACT per realizzazione interventi di potenziamento e ammodernamento linee ferroviarie affidate in gestione alla medesima, per attivazione Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Ministero Infrastrutture art. 15, DLgs 422/97**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
(omissis) delibera:

a) di approvare lo schema del Contratto di Programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio ACT per l'attuazione degli interventi in esso previsti, facenti capo all'Accordo di programma sottoscritto in data 18 dicembre 2002 tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ai sensi dell'art. 4 del DLgs 281/97) ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti, mirati all'ammodernamento e del potenziamento delle linee ferroviarie

- Reggio Emilia – Ciano d'Enza;
- Sassuolo-Reggio Emilia-Guastalla,

e per la fornitura di materiale rotabile, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A) unitamente ai suoi Allegati 1 e 2;

b) di incaricare il Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti pubblici della Regione ai fini della sottoscrizione del Contratto di cui alla lettera precedente, consentendo allo stesso di apportare quelle modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie per il buon fine del Contratto stesso;

c) di affidare al Consorzio ACT, individuata come stazione appaltante per l'attuazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento delle linee in parola e per la fornitura di materiale rotabile, tutte le attività necessarie per addivenire alla progettazione e/o alle specifiche tecniche preliminari di detti interventi, la cui approvazione è rimandata alle procedure previste dalla normativa in vigore e a quanto stabilito dall'Accordo di programma di cui alla precedente lettera a);

d) di dare atto che lo stesso Dirigente provvederà, con propri atti formali, secondo la normativa regionale vigente, alla concessione, impegno e liquidazione dei fondi al Consorzio ACT, secondo le modalità esplicitate in narrativa, autorizzando il medesimo a procedere anche per lotti funzionali qualora consentito dalla natura dei lavori e/o delle forniture;

e) di dare atto che occorre procedere ad una rimodulazione e ad un aggiornamento col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti degli interventi richiamati dall'Accordo, con lo stesso sottoscritto, come previsto all'art. 8 del medesimo, al fine di aggiornare e riallineare gli interventi (considerando anche quelli allegati alla presente deliberazione) con quelli indicati dall'Accordo in parola;

f) di rimandare a separato atto, la proposta di detta rimodulazione ed i relativi aggiornamenti ai competenti uffici del menzionato Ministero in continuità e coerenza con la presente deliberazione e con il suo Allegato A, oltretutto con quanto previsto dall'Accordo di programma in parola;

g) di dare atto che a fronte di urgenze e di esigenze operative non più rimandabili riguardanti alcuni degli interventi rientranti negli Allegati 1 e 2 dello schema di Contratto unito alla presente deliberazione (Allegato A) – urgenza anche legata a problematiche connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario – il Consorzio ACT si è fatta carico di dare ad essi attuazione, anticipando risorse proprie;

h) di dare atto che la Regione non potendo, in quel momento, ancora garantire le necessarie coperture finanziarie, si è limitata ad approvare detti interventi limitatamente ai contenuti tecnici ed accertando la congruità dei costi, lasciando totalmente a carico del Gestore le conseguenti responsabilità finanziarie, qualora il medesimo avesse inteso procedere ugualmente all'appalto dei lavori e delle forniture;

i) di dare altresì atto che, essendosi determinate le condizioni che consentono la copertura finanziaria degli interventi avviati, si possa provvedere – nei limiti delle risorse disponibili – al riconoscimento delle risorse finanziarie anticipate dal Consorzio ACT secondo le modalità previste nell'allegato schema di Contratto di programma, una volta accertata la regolarità della relativa documentazione contabile;

j) di dare atto che nell'Allegato 2 dello schema di Contratto di programma unito alla presente deliberazione (Allegato A) sono stati anche riportati, in coda agli altri, gli ulteriori interventi ritenuti urgenti, al momento non coperti finanziariamente, da realizzare a fronte di economie e/o di ulteriori finanziamenti statali, secondo le procedure e gli ulteriori atti previsti dall'Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18 dicembre 2002;

k) di dare atto che, per l'attività di monitoraggio degli interventi oltretutto di raccolta e scambio di dati ed informazioni tra Regione e Ministero, dovendo essere svolta dal Comitato già istituito nell'Ambito dell'Accordo di programma sottoscritto "ex articolo 8 del DLgs 422/97" (secondo quanto stabilito dall'Accordo di programma in parola) il funzionamento del medesimo resta disciplinato da quanto previsto da quest'ultimo Accordo;

l) di stabilire che quota parte delle spese per il funzionamento di detto Comitato sono da ricomprendere nel quadro economico dei vari interventi oggetto del Contratto di programma (Allegato A della presente deliberazione) nell'ambito delle voci di spesa facenti capo alle "somme a disposizione della stazione appaltante";

m) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna il presente atto.

ALLEGATO A

**Contratto di programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e ammodernamento delle linee ferroviarie e del materiale rotabile tra Regione Emilia-Romagna e Consorzio ACT – Reggio Emilia**

L'anno duemilacinque il giorno ..... del mese di .....  
in .....

tra

la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione", con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale n. 8006590379, nella persona del ..... nato a ..... il ..... nella sua qualità di ..... in forza di delibera della Giunta regionale n. .... del .....

e

il Consorzio ACT, di seguito denominato "Gestore", con sede in ..... Via ..... n. .... codice fiscale n. ...., rappresentata dal ..... nato ..... il ..... nella sua qualità di .....

Premesso:

- che il DLgs 422/97, e sue successive modifiche e integrazioni, ha delineato il contesto normativo di riferimento dettando i principi, i tempi ed i modi del conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- che il DLgs 188/03, ha dato attuazione alle Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, introducendo nuove norme riguardo, segnatamente, alle reti interconnesse, al rilascio del certificato di sicurezza e alla gestione delle infrastrutture ferroviarie;
- che la L.R. 30/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
  - definisce le competenze della Regione a livello program-

- matorio, amministrativo e finanziario, escluse le funzioni di sicurezza proprie dello Stato (art. 21);
- annovera, tra i beni di pertinenza della rete ferroviaria regionale, le infrastrutture e gli impianti di qualunque genere, necessari per l'esercizio del trasporto ferroviario (art. 22, comma 1);
  - prevede l'affidamento della gestione della rete di sua competenza ad apposita società pubblica di capitali, di proprietà esclusiva della Regione e degli Enti locali (art. 22, comma 2);
  - prevede che la costituzione di detta società e l'affidamento della gestione della rete debba intervenire alla scadenza delle concessioni in essere (art. 44, comma 3);
  - stabilisce che al rilascio della concessione per la gestione della rete provvede la Giunta regionale, determinando le condizioni per l'accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi ispiratori delle direttive dell'Unione Europea, in particolare per quanto attiene la separazione della rete dai servizi (art. 22, comma 3);
  - definisce la tipologia di interventi finanziari (art. 31, comma 2, lettere c) ed e bis));
  - definisce le modalità di partecipazione della Regione al finanziamento degli investimenti sulle infrastrutture e sul materiale rotabile (art. 34);
- che ai sensi del DLgs 422/97, e sue successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 31 della Legge 144/99, in data 21/3/2000 è stato sottoscritto l'Accordo di programma tra Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Regione per regolamentare il subentro della stessa allo Stato quale concedente delle ferrovie in Gestione Commissariale Governativa e in Concessione a soggetti diversi da FS SpA;
  - che in data 30 gennaio 2001 è stato emanato l'Atto di Concessione della Regione al Consorzio ACT di Reggio Emilia per la gestione dell'infrastruttura e del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario;
- premesso inoltre:
- che in data 18 dicembre 2002 la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno sottoscritto un Accordo di programma ai sensi dell'art. 4 del DLgs 281/97, ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti, per l'attuazione di interventi diretti al risanamento tecnico ed economico delle ferrovie oggetto di trasferimento alla Regione Emilia-Romagna;
  - che l'Accordo di cui sopra comprende:
    1. gli interventi inclusi nell'Accordo di programma sottoscritto tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 8 del DLgs 422/97 – reso vigente con DPCM del 16 novembre 2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 dello stesso DLgs – per l'ammontare, garantito dalle risorse messe a disposizione dalle Leggi 472/99, 488/99, 388/00;
    2. gli interventi individuati antecedentemente alla stipula dell'Accordo di programma di cui sopra non rientranti (ex art. 21 del DLgs 422/97) tra quelli rimessi alla competenza statale e facenti soprattutto capo, per la Regione Emilia-Romagna, alla Legge 611/96, la cui assegnazione e ripartizione è stata formalizzata, per linee ferroviarie, con decreto Interministeriale n. 1340 del 13 maggio 1999;
  - che il richiamato Accordo del 18 dicembre 2002 riepiloga puntualmente gli interventi e le risorse di cui sopra; in particolare:
    - individua segnatamente gli interventi attivabili, tra i quali il materiale rotabile da acquisire, indicando i tempi di realizzazione, i soggetti coinvolti e i loro compiti, le risorse necessarie, le fonti di finanziamento certe, i tempi di erogazione e il suo periodo di validità;
    - stabilisce, per il trasferimento dei fondi alla Regione, quanto segue:
      - a) le risorse verranno depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con vincolo di destinazione alla Regione;
      - b) l'erogazione è disposta, mediante svincolo, da parte del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in favore della Regione a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alla stessa;

c) la stessa erogazione è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

– stabilisce che gli effettivi oneri saranno contabilizzati a conclusione di ciascun intervento come risultante anche da ribassi in sede di gara e che le risorse debbano essere erogate con vincolo di destinazione alla realizzazione degli interventi;

– impegna la Regione a trasferire al soggetto attuatore le risorse ricevute, nei limiti strettamente necessari ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali connessi all'esecuzione dei lavori, limitando ai livelli strettamente necessari anche eventuali anticipazioni;

– stabilisce che l'erogazione dei fondi nei confronti dei soggetti attuatori debba avvenire nei limiti degli oneri effettivamente a carico di questi ultimi e dunque al netto dell'IVA, dagli stessi recuperabile ai sensi dell'articolo 19 del DPR 633/72 e secondo i meccanismi previsti dall'art. 11, comma 5 della Legge 1 agosto 2002, n. 166;

– stabilisce che gli interventi sono rimodulabili, a condizione che eventuali incrementi di spesa abbiano copertura finanziaria certa, nei casi in cui:

e) siano comprovate, eventuali cause ostative alla realizzazione degli interventi;

f) gli interventi risultino non coerenti con atti di programmazione regionali successivi alla sottoscrizione del presente accordo;

g) si renda indifferibile la realizzazione di interventi in precedenza non previsti, per sopravvenute esigenze tecniche e programmatiche;

h) siano accertati residui relativi agli stanziamenti di cui alla Legge 910/86;

e che la rimodulazione è resa operativa, su proposta della Regione, con decreto dirigenziale della competente Struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

– stabilisce che i risparmi di spesa conseguenti ad eventuali rimodulazioni della programmazione degli interventi, nonché quelli contabilizzati a conclusione di ciascun intervento, ivi compresi quelli derivanti dall'IVA sugli importi degli investimenti per gli interventi, debbano essere destinati prioritariamente alla realizzazione degli interventi per i quali alla data di sottoscrizione dell'Accordo non sia individuata la copertura finanziaria;

– stabilisce altresì che i risparmi di spesa che eccedessero le occorrenze di cui al punto precedente, devono essere destinati, mediante Accordo integrativo, sottoscritto con le medesime modalità dell'Accordo in parola – e previa attivazione delle procedure di cui all'articolo 14, comma 1 del DLgs 422/97 – alla realizzazione di nuovi interventi diversi da quelli di cui agli Allegati all'Accordo stesso, esclusivamente nell'ipotesi in cui il programma di attivazione definito sia stato completato;

– prevede l'istituzione di un sistema di monitoraggio per:

a. verificare lo stato di attuazione degli interventi,

b. individuare eventuali criticità,

c. valutare la coerenza degli interventi con i termini già convenuti negli Accordi ex articolo 8 del DLgs 422/97,

d. verificare eventuali ipotesi di rimodulazione degli investimenti (a tal fine la Regione è impegnata a fornire una relazione annuale sull'andamento degli interventi concordati, evidenziando eventuali criticità);

– stabilisce che debba essere realizzata un'attività di raccolta e scambio di dati ed informazioni tra Regione-Ministero e soggetti attuatori, avvalendosi dei Comitati già istituiti nell'Ambito degli accordi di Programma sottoscritti ex articolo 8 del DLgs 422/97;

– che l'Accordo tra la Regione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha validità fino al completo utilizzo delle risorse, anche attraverso la loro rimodulazione o il loro riutilizzo, e che per la stipula di nuovi Accordi di programma in materia di investimenti al fine della realizzazione di inter-



venti non ricompresi negli Allegati all'Accordo stesso, occorrerà preliminarmente dar corso alle procedure di cui all'articolo 14, comma 1 del DLgs 422/97;

- che con decreti del Direttore generale dei Sistemi di Trasporto ad impianto Fisso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 7578/02, e 5632/03, è stato autorizzato d'impegno delle risorse disponibili a favore della Regione Emilia-Romagna, per importi e annualità, a valere sui finanziamenti assentiti dalle Leggi 611/96, 472/99, 488/99 e 388/00;
- che l'assegnazione delle risorse, prevista per rate decennali e quindicinali, richiede l'accensione - per i finanziamenti non ancora acquisiti - di mutui corrispondenti ai limiti d'impegno annuali garantiti dallo Stato, al fine di consentire il completamento degli interventi nei tempi previsti;

richiamato quanto previsto dalla "Convenzione" per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario, riguardante le linee:

- Reggio Emilia-Ciano d'Enza;
- Sassuolo-Reggio Emilia-Guastalla;

rilasciata il 30 gennaio 2001 al Consorzio ACT, in particolare l'art. 5 della medesima;

richiamato il "Contratto di Servizio e di Programma 2001-2003", per la gestione della infrastruttura ferroviaria, sottoscritto il 4 dicembre 2001 tra Regione Emilia-Romagna e Consorzio ACT; in particolare l'art. 12 riguardante la "Politica degli investimenti";

richiamato inoltre il Contratto di Servizio e di Programma "2004 - scadenza concessione" per la disciplina degli oneri di gestione dell'infrastruttura ferroviaria, sottoscritto tra le parti il 21 febbraio 2005;

ricordato che il Gestore è anche titolare di "Contratto di Servizio" relativo al biennio 2002-2003, vigente in regime di proroga dal 2004 ai sensi dell'art. 3 dello stesso Contratto, sottoscritto il 31 marzo 2003, in particolare l'art. 15 (e corrispondente Allegato 7) relativo al rinnovo, all'ampliamento ed ammodernamento del materiale rotabile;

tutto ciò premesso,

si conviene e stipula quanto segue

#### Art. 1 *Premesse*

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

#### Art. 2 *Struttura del contratto*

Il Contratto si articola in sei parti:

- Art. 1 - Premesse
- Art. 2 - Struttura del contratto
- Art. 3 - Validità temporale
- Art. 4 - Oggetto
- Art. 5 - Obblighi generali delle parti
- Art. 6 - Altri obblighi
- Art. 7 - Interruzione dell'esercizio
- Art. 8 - Limiti dei finanziamenti
- Art. 9 - Erogazione e trasferimento delle risorse
- Art. 10 - Interventi urgenti già avviati
- Art. 11 - Garanzie
- Art. 12 - Assicurazioni
- Art. 13 - Subentro di nuovo gestore alle scadenze del contratto
- Art. 14 - Rimodulazione della programmazione degli interventi e utilizzo risparmi di spesa
- Art. 15 - Revoca dei contributi
- Art. 16 - Monitoraggio
- Art. 17 - Responsabilità
- Art. 18 - Risoluzione delle controversie
- Art. 19 - Risoluzione del contratto
- Art. 20 - Registrazione e spese
- Art. 21 - Allegati

#### Art. 3 *Validità temporale*

1. Il presente Contratto ha decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo.

2. Le prestazioni contrattuali, legate alla realizzazione degli interventi di potenziamento e ammodernamento della rete e all'acquisizione delle forniture di cui ai relativi allegati al presente Contratto, oltreché degli interventi e forniture risultanti da eventuali rimodulazioni o dal riutilizzo delle risorse assegnate al Gestore, secondo quanto previsto dal successivo articolo 13, avranno termine a conclusione ed approvazione di tutti i relativi atti di collaudo e/o attestazione di regolare esecuzione e, nel caso di materiale rotabile, di regolare immissione in servizio del medesimo.

3. Il Contratto non potrà in ogni caso avere una durata superiore alla data del 29 gennaio 2010 di scadenza della Concessione rilasciata al Gestore il 30 gennaio 2001, richiamata in premessa, salvo eventuale rinnovo o proroga della Concessione stessa. In assenza di rinnovo o proroga il Gestore si impegna ad ottemperare a quanto stabilito dal successivo articolo 13.

4. Il Contratto può essere soggetto a revisione in dipendenza di eventuali disposizioni concernenti l'oggetto dello stesso. In particolare la revisione si renderà indispensabile in occasione di eventuali nuovi riparti di contributi nazionali o in presenza di nuovi atti normativi che comportino l'introduzione di ulteriori elementi di valutazione.

5. Con riferimento agli interventi di potenziamento ed ammodernamento della rete, compresa la fornitura di materiale rotabile, gli allegati al presente Contratto possono essere soggetti a revisione in relazione alle rimodulazioni di cui ai successivi artt. 5 e 14, nei casi e secondo le modalità dai medesimi stabilite.

Eventuali modifiche o rimodulazioni, anche riferite unicamente alle schede allegate al presente Contratto, senza quindi necessità di modifiche o rimodulazioni al contenuto dell'Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, verranno formalizzate tra le parti mediante atti integrativi del presente Contratto.

#### Art. 4 *Oggetto*

1. Oggetto del presente Contratto è la disciplina dei rapporti tra la Regione ed il Gestore in merito al potenziamento e all'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria e all'acquisizione o all'ammodernamento del materiale rotabile. Gli interventi e le forniture sono puntualmente individuati negli Allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Negli articoli che seguono sono specificate le modalità e i criteri per disciplinare:

- a. l'erogazione delle risorse;
  - b. gli impegni delle parti rispetto alla loro realizzazione;
  - c. l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per monitorarne lo stato di attuazione e individuare eventuali criticità.
3. Gli interventi e quindi le loro elaborazioni progettuali sono orientati ad assicurare prioritariamente:
- a. il miglioramento delle condizioni e dei livelli di sicurezza delle linee regionali e del materiale rotabile, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie e favorendo la eliminazione dei passaggi a livello;
  - b. piena compatibilità con l'ambiente, anche attraverso l'utilizzo di materiali innovativi e sistemi di gestione atti a concorrere alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico e acustico;
  - c. l'interoperatività con le linee di altri gestori, anche ai sensi di quanto previsto dal DLgs. 188/03;
  - d. il perseguimento di standard tecnici e funzionali il più possibile uniformi, anche sulla base di quelli eventualmente indicati dalla Regione;
  - e. l'attivazione, quando possibile, di fasi funzionali al progredire degli interventi;

- f. l'ottimizzazione e la possibile riduzione dei costi di gestione e l'efficientamento della rete e degli impianti;
- g. la regolarità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario durante la varie fasi realizzative, limitando il più possibile le interruzioni.

#### Art. 5

##### *Obblighi generali delle parti*

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi oggetto del presente Contratto, riguardanti il potenziamento e l'ammodernamento della rete ferroviaria e del materiale rotabile, la Regione si impegna a garantire i contributi finanziari previsti dall'Accordo sottoscritto tra la Regione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 15 del DLgs 422/97, citato in premessa, e a quanto specificato, anche per quanto attiene i limiti finanziari di ciascun intervento, nelle schede unite al presente Contratto (Allegato 1).

#### 2. Il Gestore:

- a. è responsabile della realizzazione delle opere e delle forniture di cui agli Allegati 1 e 2 al presente Contratto – impegnandosi a svolgere per conto della Regione il ruolo di soggetto attuatore/stazione appaltante; tutte le competenze e le responsabilità conseguenti a tale ruolo restano a carico del medesimo;
- b. si impegna ad attivare l'attuazione degli interventi e le forniture riguardanti il materiale rotabile, nei termini previsti dall'Accordo tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e sue eventuali rimodulazioni, ed a portare a completamento la loro realizzazione secondo i tempi indicati nelle schede di cui all'Allegato 1, salvo successive modifiche e rimodulazioni;
- c. si impegna, per l'affidamento e la gestione delle progettazioni, delle forniture e dei lavori, al pieno rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale (quando applicabile) in materia di appalti pubblici garantendone, una volta ultimati, la piena funzionalità;
- d. si impegna ad eseguire le progettazioni e le altre prestazioni occorrenti con il ricorso prioritario alle proprie competenze e professionalità interne nel rispetto dei limiti di costo previsti dalla normativa statale in materia e, nel caso di ricorso per comprovate necessità a competenze esterne, l'applicazione dei minimi tariffari con le modalità previste dalla Legge 155/89;
- e. si obbliga ad impiegare, ai fini dell'attuazione degli interventi oggetto del presente contratto, ogni ulteriore fonte di finanziamento, indicata dalla Regione, che, oltre a quelle citate, si dovesse rendere eventualmente disponibile;
- f. si impegna ad adoperarsi per minimizzare i disagi ed i disservizi che dovessero eventualmente derivare, seppure in via temporanea, alle IF e alla clientela delle stesse, dall'esecuzione degli interventi di cui ai commi precedenti, garantendo adeguata e tempestiva informazione al riguardo e l'adozione di tutte le misure necessarie per il rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione;
- g. si impegna a destinare una percentuale pari al 7% dei fondi per gli investimenti riguardanti le infrastrutture all'adozione di interventi di contenimento del rumore, nei casi di superamento dei valori previsti dalla "Legge quadro sull'inquinamento acustico" 447/95, art. 10; dove per "infrastruttura" deve intendersi quella così definita dall'art. 3 del DPR 188/03;
- h. si impegna altresì a rispettare le leggi, le disposizioni, i regolamenti e le procedure vigenti in materia di polizia, sicurezza e regolarità ferroviaria; in particolare, per i nuovi interventi e per le loro progettazioni, si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dal DPR 753/80 e sue successive modifiche ed integrazioni, e alle norme in materia di sicurezza degli impianti e dei materiali;
- i. si impegna a nominare un "responsabile del procedimento".

3. Le parti danno atto che gli interventi specificati nelle schede unite al presente Contratto (Allegato 1) riguardanti gli interventi la cui attuazione è posta a carico del Gestore, devono esse-

re coerenti con quanto previsto dall'Accordo di Programma tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o sue eventuali rimodulazioni. Le medesime schede potranno essere oggetto di modifica, ove dovessero intervenire dette rimodulazioni tra la Regione e lo stesso Ministero, se ritenuto necessario e qualora ricorressero le motivazioni e le condizioni richiamate nelle premesse.

4. Eventuali modifiche o rimodulazioni, anche riferite unicamente alle Schede allegate del presente Contratto, senza quindi necessità di modifiche o rimodulazioni al contenuto dell'Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, verranno comunque formalizzate tra le parti mediante Atti integrativi del presente Contratto.

#### Art. 6

##### *Altri obblighi*

1. Nelle diverse fasi relative alla realizzazione degli interventi il Gestore è tenuto in particolare:

- a. ad ottemperare alle eventuali direttive regionali, ritenute necessarie per il buon risultato degli interventi stessi, sempre nel contesto degli indirizzi e delle finalità di cui al presente Contratto;
- b. ad apportare eventuali modifiche ai progetti, ritenute necessarie dalla Regione in fase approvativa, compatibilmente con le risorse disponibili;
- c. a ridurre il più possibile eventuali interruzioni dell'esercizio ferroviario, qualora esse fossero necessarie in conseguenza dell'esecuzione dei lavori;
- d. a fornire, con cadenza trimestrale, gli elementi e le informazioni necessarie per l'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi e delle forniture, sulla base di prospetti che verranno successivamente forniti dalla Regione.

Le opere ferroviarie realizzate e le forniture acquisite sono inserite negli elenchi dei beni della Regione, che dovrà pertanto averne la piena titolarità.

Nei casi consentiti dalla legge il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Qualora ne ravvisasse la necessità la Regione si riserva comunque la facoltà di chiedere il certificato di collaudo anche per interventi di importo inferiore ad un milione di Euro.

2. Restano di competenza della Regione:

- a. l'approvazione dei progetti dei lavori e delle forniture, oltreché di eventuali perizie di variante e suppletive, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici e nei casi strettamente previsti dalla medesima normativa; la Regione svolge la propria attività nel rispetto dei tempi previsti dalle norme in parola al fine di consentire al Gestore il corretto espletamento del proprio ruolo di soggetto attuatore;
- b. l'approvazione degli atti finali del collaudo tecnico-amministrativo (o del certificato di regolare esecuzione) finalizzato alla verifica di funzionalità ed efficienza delle opere e delle forniture ed alla corrispondenza delle stesse alla documentazione approvata dalla Regione, ai fini della consegna e della conseguente acquisizione al patrimonio della Regione;
- c. la definizione di volta in volta, in relazione alle caratteristiche, alla complessità ed all'ammontare dell'appalto:
  - della composizione dell'organo di collaudo (collaudatore unico o commissione di collaudo) il cui insediamento è di competenza della stazione appaltante;
  - della opportunità o meno di prevedere detto insediamento in "corso d'opera";
- d. l'indicazione di uno dei nominativi dei collaudatori, nell'ambito delle commissioni di collaudo insediate dal Gestore, nelle sue vesti di stazione appaltante, per gli appalti di importo superiore ad un milione di Euro.

3. Ai fini dell'approvazione dei progetti e delle forniture, nelle varie fasi previste dal vigente quadro normativo, e delle eventuali varianti, il Gestore dovrà presentare in particolare:

- a. i provvedimenti di approvazione dei progetti o delle forniture



re, comprensivi dei relativi quadri economici, da parte dell'organo individuato come competente dallo statuto del Gestore, con l'indicazione dei tempi previsti per l'inizio e la fine dei lavori;

- b) la documentazione tecnica occorrente, corredata dalle autorizzazioni e dagli assenti preliminari, secondo i tempi e le modalità stabilite dai riferimenti normativi in materia.

4. La gestione delle nuove opere e forniture, oggetto del presente Contratto, una volta completate e rese funzionali per l'effettuazione dei servizi, oltreché la loro diligente e tempestiva manutenzione, restano disciplinate:

- a) da quanto previsto dalla Concessione rilasciata il 30 gennaio 2001, ricomprendendo le nuove opere e forniture nell'elenco dei beni ad essa allegato ed integrando in tal senso il menzionato atto;
- b) dal Contratto di Servizio e di Programma sottoscritto dalla Regione con il Gestore il 21 febbraio 2005 per disciplinare la gestione delle infrastrutture ferroviarie al medesimo assegnate e del materiale rotabile.

5. Il materiale rotabile compreso nelle forniture di cui agli Allegati al presente Contratto, poiché totalmente finanziato con risorse regionali, è iscritto, al compimento della stessa fornitura e del relativo collaudo, al patrimonio della Regione Emilia-Romagna che provvederà, con atti separati, al suo affidamento in uso per lo svolgimento dei servizi ferroviari, anche ad altra impresa, individuata in conseguenza dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale mediante gara.

6. Il materiale rotabile di cui al punto precedente dovrà presentare, bene in vista, la scritta "Regione Emilia-Romagna - Trasporti pubblici", nelle forme e dimensioni stabilite dalla stessa Regione.

#### Art. 7

##### *Interruzione dell'esercizio*

1. Con specifico riferimento all'esecuzione degli interventi di potenziamento e ammodernamento oggetto del presente Contratto ed ai relativi cantieri, l'esercizio ferroviario, non può essere interrotto né sospeso per nessun motivo, salvo che:

- per esigenze oggettive dipendenti dalle modalità attuative; la data di inizio dell'interruzione e gli specifici tempi occorrenti, dovranno essere comunicati con tempestività alla Regione;
- per cause di forza maggiore previste dalla legge;
- nei casi disposti dalle Autorità per motivi di sicurezza.

In tutti i casi l'esercizio deve essere ripristinato al più presto, compatibilmente con lo stato di avanzamento dei relativi lavori.

#### Art. 8

##### *Limiti dei finanziamenti*

1. Il Gestore deve attenersi al quadro economico degli interventi e delle forniture del materiale rotabile, richiamati negli allegati contrattuali. La determinazione di nuovi prezzi e gli eventuali incrementi dei costi aventi natura di variazioni in corso d'opera non sottoposti alla preventiva approvazione della Regione - salvo i casi previsti dalla legge - non saranno ritenuti ammissibili e dovranno quindi essere assunti direttamente dal Gestore.

Qualora fossero necessarie, anche nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa in vigore, rimodulazioni o modifiche all'ammontare degli interventi, le medesime dovranno essere preventivamente approvate dalla Regione. Quando necessario, in relazione a quanto evidenziato nelle premesse, l'approvazione sarà subordinata alla preventiva intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di programma, sottoscritto il 18 dicembre 2002, ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97.

2. Sono da ritenersi costi ammissibili ai fini dell'assegnazione dei contributi regionali, quelli rientranti nei quadri economici dei progetti degli interventi e delle forniture,

approvati dalla Regione. Rientrano comunque tra i costi ammissibili le spese tecniche per le progettazioni fino al livello esecutivo, la direzione lavori e le altre prestazioni professionali connesse alla progettazione, alla sicurezza, alla esecuzione e controllo dei lavori e delle forniture di cui al presente Contratto. Tra detti costi rientrano anche gli oneri di collaudo. Nel caso di ricorso (da ritenersi prioritario) alle competenze interne degli uffici del Gestore, la quantificazione dei relativi compensi non può superare, per ciascun intervento, gli importi minimi definiti dalle norme per le tariffe professionali degli ingegneri e architetti, ridotti del 20 % del loro ammontare. È da escludersi ogni ulteriore onere o spesa. Tra i costi ammissibili è comunque da escludersi l'IVA, che non verrà riconosciuta al Gestore poiché dallo stesso recuperabile ai sensi dell'articolo 19 del DPR 633/72.

#### Art. 9

##### *Concessione, impegno e liquidazione delle risorse*

1. La Regione provvede alla concessione e impegno dei contributi per l'intero ammontare di ciascun intervento (IVA esclusa) di cui all'Allegato 2 - compatibilmente ai fondi effettivamente disponibili - all'atto dell'approvazione del progetto dell'intervento e/o della specifica tecnica della fornitura.

2. Successivamente alla concessione ed impegno dei contributi la Regione provvede alla loro liquidazione secondo le seguenti modalità:

- a) liquidazione, contestualmente all'impegno, di un'anticipazione pari al 10 % di ciascun importo progettuale riportato nelle schede di cui all'Allegato 1 del presente Contratto;
- b) liquidazione di ulteriori finanziamenti, successivi all'anticipazione di cui alla precedente lettera a), fino al 90% dell'ammontare di ciascun intervento, a fronte di stati d'avanzamento (corredati della documentazione di cui al successivo punto 3) e/o delle fatture comprovanti le spese per le forniture;
- c) in occasione delle liquidazioni di cui alla precedente lettera b) verranno erogate risorse pari all'ammontare degli stati d'avanzamento e/o delle fatture comprovanti la spesa sostenuta, mantenendo a favore del Gestore l'anticipazione di cui alla lettera a) sino alla copertura - anticipazione compresa - del 90 % dell'ammontare di ciascun intervento;
- d) liquidazione della somma restante dei costi effettivi di realizzazione, all'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (a seconda dell'ammontare dell'intervento o della fornitura).

3. Il Gestore è tenuto ad inviare tempestivamente alla Regione:

- a) per le liquidazioni ed erogazioni del "secondo" acconto, delle somme a base d'appalto:
  - il primo stato d'avanzamento lavori (accompagnato dal relativo certificato di pagamento) e/o gli atti giustificativi equipollenti per documentare le spese sostenute, per le voci di spesa ammesse a contributo;
  - il contratto di appalto o di fornitura (nel quale, per il materiale rotabile, deve essere espressamente previsto il vincolo dell'ottenimento dell'attestato di "circolabilità" per la rete sulla quale è destinato all'espletamento del servizio);
  - il verbale di consegna dei lavori;
- b) per la liquidazione ed erogazione dei successivi acconti delle somme a base d'appalto:
  - gli stati d'avanzamento (accompagnati dai relativi certificati di pagamento) e/o gli atti giustificativi equipollenti per documentare le spese sostenute;
- c) per la liquidazione del saldo delle somme a base d'appalto:
  - il collaudo finale (o il certificato di regolare esecuzione) lo stato finale e il relativo certificato di pagamento; per il materiale rotabile: anche l'attestato di "circolabilità" sulle linee ove il medesimo è destinato ad operare.

4. La Regione provvederà alla liquidazione ed erogazione delle "somme ritenute ammissibili" inserite nel quadro economico approvato dalla medesima "non comprese tra quelle a

base d'appalto", contestualmente alla liquidazione ed erogazione delle somme riguardanti gli stati d'avanzamento di cui ai precedenti punti. Tutta la documentazione che il Gestore trasmetterà alla Regione per le liquidazioni ed erogazioni dovrà essere accompagnata dalla "validazione" del responsabile del procedimento, nominato dallo stesso Gestore, che ne attesti la regolarità tecnica e contabile o, in alternativa, dal legale rappresentante dello stesso Gestore.

5. Il Gestore è inoltre tenuto in ogni momento a trasmettere alla Regione ogni ulteriore atto contabile, documentazione e quant'altro fosse dalla stessa richiesto, inerente gli interventi previsti; dovrà in particolare evidenziare, di volta in volta, la progressiva situazione riguardo allo stato di avanzamento della spesa rispetto al quadro economico approvato.

6. Le risorse saranno liquidate con vincolo di destinazione alla realizzazione degli interventi specificati negli Allegati al presente Contratto.

7. Poiché le erogazioni sono collegate a preliminari assegnazioni provenienti dallo Stato, la Regione concederà i relativi fondi solo ad avvenuto introito delle somme dal medesimo erogatore e qualora le risorse già acquisite dal Gestore non fossero sufficienti.

8. Ai fini della parametrizzazione delle anticipazioni di cui al precedente comma 1 si farà riferimento all'importo stimato degli interventi (così come desumibile dagli Allegati 1 e 2) ed eventuali successive rimodulazioni di cui al seguente art. 14, che costituisce anche il limite massimo delle risorse che la Regione riconosce per l'attuazione di ciascuno di essi.

9. In detto limite, previo assenso della Regione, possono essere ricompresi gli oneri (o parte dei medesimi) conseguenti a contenziosi con l'impresa esecutrice, o con gli espropriandi, utilizzando gli eventuali risparmi di spesa accertati per l'intervento cui il contenzioso si riferisce. Gli effettivi oneri saranno contabilizzati a conclusione di ciascun intervento anche tenendo conto dei ribassi in sede di gara.

#### Art. 10

##### *Interventi urgenti già avviati*

1. La Regione dà atto che il Gestore, facendosi provvisoriamente carico dei relativi oneri, ha già dato corso ad alcuni interventi inseriti negli Allegati del presente Contratto, per necessità urgenti connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario e per bisogni operativi non più rimandabili. Dà altresì atto che, a fronte di tale urgenza, la stessa Regione, non potendo in quel momento garantire la copertura finanziaria, si è limitata ad approvare detti interventi limitatamente ai contenuti tecnici ed accertando la congruità dei relativi costi, lasciando totalmente a carico del Gestore le conseguenti responsabilità finanziarie, qualora il medesimo avesse inteso procedere ugualmente all'appalto dei lavori e delle forniture.

2. Essendosi determinate le condizioni che consentono la copertura finanziaria degli interventi già avviati, la Regione provvederà – nei limiti delle risorse disponibili – a riconoscere al Gestore le risorse finanziarie, da quest'ultimo eventualmente anticipate, secondo le modalità previste dal precedente art. 9, ed una volta accertata la regolarità degli stati d'avanzamento e dei relativi certificati di pagamento.

3. Rientrando gli interventi in parola nell'ambito di quanto stabilito dal presente disciplinare sono estese ad essi le condizioni dal medesimo previste, salvo per quanto attiene le richieste contrattuali non più oggettivamente riscontrabili, per le quali la Regione si riserva di effettuare comunque verifiche e accertamenti specifici.

#### Art. 11

##### *Garanzie*

1. Il Gestore è obbligato a costituire una cauzione a favore della Regione per un importo non inferiore all'ammontare delle anticipazioni previste dal precedente articolo, che può essere costituita in uno dei seguenti modi:

- a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; ai sensi di tale norma la cauzione può essere costituita mediante deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b) da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del Regio DL 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

2. La fideiussione bancaria e la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Regione. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del presente contratto dal Gestore, è facoltà della Regione escutere, per l'importo corrispondente, la cauzione costituita nei modi di cui al comma 1. La cauzione suddetta deve intendersi prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Regione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Gestore. La Regione può in ogni caso richiedere al Gestore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli importi da corrispondere al Gestore.

#### Art. 12

##### *Assicurazioni*

1. Per i "lavori" oggetto del presente Contratto il Gestore si obbliga a prevedere nei capitolati di appalto l'estensione in favore della Regione della polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi prevista dalla normativa in materia di appalti di lavori pubblici. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della Regione non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranno consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera con il limite massimo di 14.000.000 di Euro.

2. Il Gestore si obbliga altresì a prevedere nei Capitolati di appalto l'obbligo a carico dell'impresa appaltatrice di estendere in favore della Regione la polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro prevista dalla normativa in materia di appalti di lavori pubblici.

#### Art. 13

##### *Subentro di nuovo Gestore alla scadenza del Contratto*

1. Qualora in occasione della scadenza del presente Contratto si proceda all'affidamento della gestione in favore di un soggetto diverso, l'attuale Gestore si impegna a predisporre un quadro esatto dei lavori non ancora conclusi – da intendersi come tali quelli per i quali non sia già stato disposto l'incameramento dei beni da parte della Regione – da inserire tra la documentazione relativa alla procedura suddetta. In caso di subentro di nuovo Gestore, per le opere non ancora concluse si darà seguito alla successione di questo nei contratti in fase di esecuzione e in ogni altro rapporto in essere, conseguente al ruolo di soggetto attuatore, in coerenza a quanto previsto dall'art. 2558 del Codice civile.

## Art. 14

*Rimodulazione della programmazione degli interventi e utilizzo risparmi di spesa*

1. Il Gestore prende atto che:
  - a) gli interventi e i rispettivi oneri possono essere rimodulati, attraverso appositi atti integrativi del presente Contratto, a condizione che sia sempre garantita in maniera certa la relativa copertura finanziaria, nelle seguenti fattispecie:
    - qualora siano comprovate cause ostative alla realizzazione degli interventi;
    - qualora gli interventi risultino non coerenti con atti di programmazione regionale successivi alla sottoscrizione del presente accordo;
    - qualora per sopravvenute esigenze tecniche e programmatiche si renda indifferibile la realizzazione di interventi in precedenza non previsti;
    - qualora siano accertati residui relativi agli stanziamenti di cui alla Legge 910/86;
  - b) la rimodulazione, nel caso in cui modifichi quanto contenuto nell'Accordo di programma sottoscritto il 18 dicembre 2002 tra Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, richiamato nelle permesse, è resa operativa – su proposta della stessa Regione al menzionato Ministero, nell'ambito dell'Accordo di programma in parola – con decreto dirigenziale della competente Struttura del menzionato Ministero;
  - c) i risparmi di spesa conseguenti ad eventuali rimodulazioni della programmazione degli interventi, nonché quelli contabilizzati a conclusione di ciascun intervento a seguito dell'approvazione del collaudo finale, verranno destinati prioritariamente alla realizzazione degli interventi per i quali, alla data di sottoscrizione dell'Accordo, non sia ancora stata individuata la copertura finanziaria.
2. Il Gestore prende altresì atto che l'Accordo di Programma tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/12/2002, prevede quanto segue:
  - a. i risparmi di spesa che eccedessero le occorrenze di cui al comma precedente, verranno destinati, mediante atto integrativo tra Regione e Ministero, previa attivazione delle procedure di cui all'articolo 14, comma 1 del DLg 422/97 – alla realizzazione di nuovi interventi diversi da quelli di cui agli Allegati allo stesso Accordo, esclusivamente nell'ipotesi in cui il programma di attivazione desumibile dagli Allegati in parola, sia stato completato;
  - b. al fine della realizzazione di interventi non ricompresi negli Allegati dell'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si dovranno stipulare Accordi integrativi in materia di investimenti, dando sempre preliminarmente corso alle procedure di cui all'articolo 14, comma 1 del DLgs 422/97;
  - c. la rimodulazione degli interventi, che comportasse la modifica o l'integrazione dell'Accordo in parola, è rimandata a specifici Atti integrativi dell'Accordo stesso, a loro volta subordinati alla esecutività del decreto dirigenziale della competente Struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di recepimento della proposta che dovrà essere avanzata in tal senso dalla Regione, come previsto dall'art. 8 del già richiamato Accordo di Programma sottoscritto il 18 dicembre 2002.
3. La Regione si riserva comunque la facoltà, in accordo con il più volte menzionato Ministero, di destinare le economie, o parte di esse, realizzate sugli interventi e le forniture oggetto del presente Contratto, per la realizzazione di interventi – ritenuti dalla medesima più urgenti – su altre linee ferroviarie regionali nell'ambito delle rimodulazioni di cui ai punti precedenti, anche con riferimento quindi a un diverso soggetto attuatore.

## Art. 15

*Revoca dei contributi*

1. L'eventuale revoca, parziale o totale, dei contributi e/o l'eventuale restituzione di quanto anche parzialmente liquidato

ed erogato, avverrà con provvedimento della Regione in caso di gravi inadempienze da parte del Gestore, previa diffida tempestivamente formalizzata allo stesso, quali:

- a) mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle opere rispetto a quanto previsto nel programma dei lavori, qualora non vi siano comprovate ragioni che giustifichino il ritardo;
- b) mancata realizzazione in tutto o in parte degli interventi previsti;
- c) la non conformità degli interventi con il programma allegato e con i progetti approvati o qualora risultino accertate gravi irregolarità realizzative.

Non sono causa di revoca, ai sensi del presente comma, le inadempienze imputabili espressamente alle imprese esecutrici dei lavori e delle forniture.

2. La procedura di revoca potrà essere sospesa o non attivata nel caso in cui il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dipenda da cause non imputabili alla volontà del gestore o da cause di forza maggiore che dovranno essere tempestivamente documentate.

## Art. 16

*Monitoraggio*

1. Il Gestore si impegna a fornire tutti gli elementi di conoscenza e i dati informativi necessari per consentire:
  - a) la verifica dello stato di attuazione degli interventi,
  - b) l'individuazione di eventuali criticità,
  - c) la verifica di eventuali ipotesi di rimodulazione degli investimenti,
  - d) la compilazione delle schede che verranno al riguardo predisposte.
2. Per l'attività di raccolta e scambio di dati ed informazioni da fornire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Regione, ci si avvarrà del Comitato già istituito nell'Ambito dell'Accordo di programma ex articolo 8 del DLgs 422/97, tra essi sottoscritto, il cui funzionamento resta disciplinato da quanto previsto dall'Accordo stesso.
 

Quota parte delle spese per il funzionamento del medesimo e della sua segreteria sono da comprendere nel quadro economico degli interventi, oggetto del presente Contratto, nell'ambito delle voci di spesa facenti capo alle "somme a disposizione della stazione appaltante". Alla erogazione delle relative somme provvederà direttamente il Gestore, in accordo con gli altri gestori delle linee ferroviarie regionali. L'ammontare delle relative spese è quello definito dall'Allegato 4 del Contratto di Servizio 1/1/2002-31/12/2003, sottoscritto con Consorzio ACT (approvato con deliberazione regionale n. 433 del 17 marzo 2003).
3. La Regione si riserva la facoltà di effettuare in fase esecutiva, a mezzo di propri collaboratori, visite e verifiche volte ad accertare l'attivazione degli interventi e lo stato di avanzamento dei lavori oltreché la loro rispondenza alle previsioni progettuali. Tali verifiche non assumeranno alcun carattere di ingegneria nella sfera della autonomia tecnica ed organizzativa del Gestore.

## Art. 17

*Responsabilità*

1. Il Gestore si assume ogni responsabilità e tiene quindi sollevata la Regione da danni che eventualmente fossero arrecati agli impianti costituenti le linee ferroviarie oggetto d'intervento e da pretese anche giudiziarie da parte di terzi, per danni che eventualmente fossero arrecati a persone e/o cose in dipendenza dell'esecuzione degli interventi e dell'acquisizione del materiale rotabile di cui al presente Contratto.
2. La Regione e l'Agenzia Trasporti pubblici della medesima rimangono altresì estranee e sollevate da qualsiasi contenzioso e controversia che dovessero eventualmente insorgere tra il Gestore e i soggetti appaltatori in corso di esecuzione e comunque sempre in dipendenza dell'attuazione degli interventi e delle forniture oggetto del presente Contratto.



## Art. 18

*Risoluzione delle controversie*

1. Ciascuna delle parti nomina un proprio referente per la gestione del Contratto.

2. Qualora sorgano tra le parti contestazioni nell'esecuzione o nell'interpretazione del Contratto, ciascuna parte potrà notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto. Le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie vengono demandate alla cognizione di un Collegio arbitrale composto di tre membri designati:

- uno dalla Regione;
- uno dal Gestore;
- uno, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle parti.

In caso di mancata nomina dell'arbitro ad opera di una delle parti entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la nomina è effettuata, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del tribunale che ha sede presso il capoluogo regionale. Il collegio giudica secondo le norme di diritto.

3. Il Contratto dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza del procedimento di cui al precedente comma 1; nessuna prestazione dell'una all'altra parte dovrà essere sospesa in pendenza del procedimento.

4. Tutte le controversie, qualora non composte in via amichevole, saranno affidate ad un collegio arbitrale composto da tre membri, designati rispettivamente, uno da ciascuna delle parti firmatarie del presente Contratto e da un terzo membro, individuato di comune accordo. Per le eventuali controversie non compromettibili in arbitri le parti stabiliscono quale foro esclusivo quello di Bologna.

## Art. 19

*Risoluzione del Contratto*

1. Il presente Contratto si intenderà risolto in caso di rilevanti

violazioni, per ciascuna delle parti, degli obblighi in esso previsti.

2. Il presente Contratto potrà altresì essere dichiarato decaduto, oltreché per inadempienza degli obblighi in esso previsti, anche quando a giudizio della Regione il Gestore per negligenza o imperizia comprometta, in qualunque fase, la tempestiva esecuzione e la buona riuscita degli interventi e delle forniture.

## Art. 20

*Registrazione e spese*

1. Il presente atto sarà registrato in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

2. Tutte le spese di stipulazione del presente Contratto, sono a carico del Gestore.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 26/4/1986, n. 131.

## Art. 21

*Allegati*

Formano parte integrante del presente Contratto:

- a. Allegato 1 – Schede descrittive degli interventi e del materiale rotabile da acquisire con l'indicazione dei tempi di realizzazione, delle risorse stimate come necessarie e delle fonti di finanziamento;
- b. Allegato 2 – Riepilogo degli interventi oggetto delle schede di cui al precedente Allegato 1, secondo le due aggregazioni previste nell'Accordo di programma, sottoscritto il 18 dicembre 2002, tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 4 del DLgs 281/97, ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti.

per IL CONSORZIO ACT

.....

per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

.....

(segue allegato fotografato)

# ALLEGATO 1

## SCHEDA INTERVENTO

1. Dati Identificativi		
Descrizione dell'intervento	Interventi di mitigazione ambientale lungo le linee Sassuolo-Reggio Emilia e Reggio Emilia-Guastalla	
Tipo d'intervento (materiale rotabile, opere civili, armamento, tecnologie)		Opere civili
Localizzazione (Provincia-e)		Reggio Emilia
Localizzazione (Comune-i)		Reggio Emilia, Scandiano, Casalgrande
Proponente		ACT
Attuatore		ACT
Livello Progettazione		Progetto Preliminare

2. Costi di realizzazione IVA esclusa		
Costo complessivo		516.456,90
	2004	0,00
	2005	258.228,45
	2006	258.228,45

3. Copertura finanziaria		
Fonte		Importo
L.472/99, L. 488/99, L. 388/00		516.456,90

Note:



**SCHEDA INTERVENTO**

**1. Dati Identificativi**

Descrizione dell'intervento	<b>Adeguamento ai fini della sicurezza della tratta Reggio Emilia Ciano d'Enza</b>	
Tipo d'intervento( materiale rotabile, opere civili, armamento, tecnologie)		Armamento
Localizzazione (Provincia-e)		Reggio Emilia
Localizzazione (Comune-i)		Reggio Emilia, Cavriago, Bibbiano, San Polo, Canossa
Proponente		ACT
Attuatore		ACT
Livello Progettazione		Esecutiva

**2. Costi di realizzazione  
IVA esclusa**

<b>Costo complessivo</b>	<b>4.648.112,09</b>
2004	2.220.746,67
2005	2.427.347,53
2006	

**3. Copertura finanziaria**

Fonte	Importo
<b>L.472/99, L. 488/99, L. 388/00</b>	<b>4.648.112,09</b>

Note:

Descrizione dell'intervento	<b>Completamento elettrificazione linee Sassuolo-Reggio Emilia e Reggio Emilia Guastalla</b>	
Tipo d'intervento (materiale rotabile, opere civili, armamento, tecnologie)		Tecnologie
Localizzazione (Provincia-e)		Reggio Emilia
Localizzazione (Comune-i)		Reggio Emilia, Scandiano, Casalgrande, Novellara, Guastalla.
Proponente		ACT
Attuatore		ACT
Livello Progettazione		Progetto Preliminare

## 2. Costi di realizzazione IVA esclusa

<b>Costo complessivo</b>	<b>5.422.797,44</b>
da realizzare nel:	
2004	0,00
2005	516.465,90
2006	258.228,45
2007	1.549.370,70
2008	3.098.741,39

## 3. Copertura finanziaria

Fonte	Importo
<b>L. 472/99, L. 488/99, L. 388/00</b>	<b>5.422.797,44</b>

### Note:

L'intervento non comprende la tratta Reggio Emilia-Bagnolo che è in corso di realizzazione con fondi di cui alla L.311/92.

L'intervento comprende (anche per detta tratta) i costi relativi alla variante per installare cavi di contatto della linea aerea di sezione 440 mmq, la cui spesa è prevista nel corso del 2005.

# SCHEDA INTERVENTO

1. Dati Identificativi		
Descrizione dell'intervento	Opere di viabilità sostitutiva nel Comune di Scandiano (RE) per soppressione PP.LL.	
Tipo d'intervento (materiale rotabile, opere civili, armamento, tecnologie)		Opere civili, armamento
Localizzazione (Provincia-e)		Reggio Emilia
Localizzazione (Comune-i)		Scandiano
Proponente		ACT
Attuatore		ACT
Livello Progettazione		Progetto Esecutivo

2. Costi di realizzazione IVA compresa		
Costo complessivo		5.196.832,42
	2004	
	2005	206.582,75
	2006	1.859.244,84
	2007	2.065.827,60
	2008	1.065.177,22

3. Copertura finanziaria		
Fonte		Importo
L.611/96		5.196.832,42

Note:

--

# SCHEDA INTERVENTO

1. Dati Identificativi		
Descrizione dell'intervento	Opere di viabilità sostitutiva nel Comune di Casalgrande (RE) per soppressione PP.LL.	
Tipo d'intervento (materiale rotabile, opere civili, armamento, tecnologie)		Opere civili, armamento
Localizzazione (Provincia-e)		Reggio Emilia
Localizzazione (Comune-i)		Scandiano
Proponente		ACT
Attuatore		ACT
Livello Progettazione		Progetto Esecutivo

2. Costi di realizzazione IVA esclusa		
Costo complessivo		6.955.375,32
	2004	
	2005	258.228,45
	2006	2.324.056,05
	2007	1.549.370,12
	2008	2.823.720,12

3. Copertura finanziaria		
Fonte		Importo
L.611/96		6.955.375,32

Note:

# SCHEDA INTERVENTO

1. Dati Identificativi		
Descrizione dell'intervento	Rinnovamento e allungamento a modulo 650 m stazione di Scandiano (armamento, opere civili e segnalamento)	
Tipo d'intervento (materiale rotabile, opere civili, armamento, tecnologie)		Opere civili, armamento, tecnologie.
Localizzazione (Provincia-e)		Reggio Emilia
Localizzazione (Comune-i)		Scandiano, Casalgrande
Proponente		ACT
Attuatore		ACT
Livello Progettazione		Progetto Esecutivo

2. Costi di realizzazione IVA esclusa	
Costo complessivo	1.935.181,04
2004	
2005	232.405,60
2006	1.291.142,25
2007	411.633,19

3. Copertura finanziaria	
Fonte	Importo
L.611/96	1.935.181,04

Note:



## SCHEDA INTERVENTO

1. Dati Identificativi		
Descrizione dell'intervento	Rinnovamento e allungamento a modulo 650 m stazione di Casalgrande (armamento, opere civili e segnalamento)	
Tipo d'intervento (materiale rotabile, opere civili, armamento, tecnologie)		Opere civili, armamento, tecnologie.
Localizzazione (Provincia-e)		Reggio Emilia
Localizzazione (Comune-i)		Scandiano, Casalgrande
Proponente		ACT
Attuatore		ACT
Livello Progettazione		Progetto Esecutivo

2. Costi di realizzazione IVA esclusa		
Costo complessivo		3.048.133,82
	2004	
	2005	309.874,14
	2006	2.065.827,60
	2007	672.370,34

3. Copertura finanziaria		
Fonte		Importo
L.611/96		3.048.133,82

Note:

--

## ALLEGATO 2

Riepilogo degli interventi Consorzio A.C.T.**Interventi AdP art. 8 del D.Lgs 422/97 (L. 472/99, L. 488/99, L. 388/00)**

<b><i>LINEE REGGIANE</i></b>	
- Mitigazioni ambientali	<b>516.456,90</b>
- Adeguamento ai fini della sicurezza (tratta Reggio-Ciano e Reggio Sassuolo)	<b>4.648.112,09</b>
- Elettrificazione Sassuolo-Guastalla	<b>5.422.797,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>26.855.758,75</b>

**Interventi individuati antecedentemente la stipula dell'AdP****art. 8 del D.Lgs 422/97 (L. 611/96)**

<b><i>LINEE REGGIANE</i></b>	
- Opere di viabilità sostitutiva nel Comune di Scandiano (RE) per soppressione PP.LL.	<b>5.196.832,42</b>
- Opere di viabilità sostitutiva nel Comune di Casalgrande (RE) per soppressione PP.LL.	<b>6.955.375,32</b>
- Rinnovamento e allungamento a modulo 650 m. stazione di Scandiano (armamento, opere civili e segnalamento)	<b>1.935.181,04</b>
- Rinnovamento e allungamento a modulo 650 m. stazione di Casalgrande (armamento, opere civili e segnalamento)	<b>3.048.133,82</b>

<b>TOTALE</b>	<b>26.662.533,93</b>
---------------	----------------------

-----

**Altri interventi urgenti al momento non coperti finanziariamente da realizzare a fronte di economie e di ulteriori finanziamenti statali**

<b>LINEE REGGIANE</b>	
- Ulteriori interventi per contenimento e abbattimento del rumore	2.065.827,60
- Ulteriori interventi di adeguamento ai fini della sicurezza della linea Reggio Emilia-Ciano	516.456,90
- Completamento elettrificazione linee reggiane	4.906.340,54
- Impianti di sicurezza (ACEI) su linea Reggio Emilia-Ciano	3.098.741,39
- Impianti di sicurezza (ripetizioni segnali - SCMT)	2.582.284,50
- Rinnovamento con armamento pesante linea Sassuolo e Guastalla	5.164.568,99
- Materiale rotabile	12.911.422,48

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 415

**Contratto di programma con FER Srl per realizzazione interventi di potenziamento e ammodernamento linee ferroviarie affidate in gestione alla medesima, per attivazione Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Ministero Infrastrutture art. 15, DLgs 422/97**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
(omissis) delibera:

a) di approvare lo schema del Contratto di programma tra la Regione Emilia-Romagna e la Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl per l'attuazione degli interventi in esso previsti, facenti capo all'Accordo di programma sottoscritto in data 18 dicembre 2002 tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ai sensi dell'art. 4 del DLgs 281/97) ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti, mirati all'ammodernamento e del potenziamento delle linee ferroviarie

- Suzzara-Ferrara,
- Parma-Suzzara,
- Bologna-Portomaggiore,
- Ferrara-Codigoro,

e per la fornitura di materiale rotabile, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A) unitamente ai suoi Allegati 1 e 2;

b) di incaricare il Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti pubblici della Regione ai fini della sottoscrizione del Contratto di cui alla lettera precedente, consentendo allo stesso di apportare quelle modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie per il buon fine del Contratto stesso;

c) di affidare alla Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl, individuata come stazione appaltante per l'attuazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento delle linee in parola e per la fornitura di materiale rotabile, tutte le attività necessarie per addvenire alla progettazione e/o alle specifiche tecniche preliminari di detti interventi, la cui approvazione è rimandata alle procedure previste dalla normativa in vigore e a quanto stabilito dall'Accordo di programma di cui alla precedente lettera a);

d) di dare atto che lo stesso Dirigente provvederà, con propri atti formali, secondo la normativa regionale vigente, alla concessione, impegno e liquidazione dei fondi alla Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl, secondo le modalità esplicitate in narrativa, autorizzando il medesimo a procedere anche per lotti funzionali qualora consentito dalla natura dei lavori e/o delle forniture;

e) di dare atto che occorre procedere ad una rimodulazione e ad un aggiornamento col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti degli interventi richiamati dall'Accordo, con lo stesso sottoscritto, come previsto all'art. 8 del medesimo, al fine di aggiornare e riallineare gli interventi (considerando anche quelli allegati alla presente deliberazione) con quelli indicati dall'Accordo in parola;

f) di rimandare a separato atto, la proposta di detta rimodulazione ed i relativi aggiornamenti ai competenti uffici del menzionato Ministero in continuità e coerenza con la presente deliberazione e con il suo Allegato A, oltretutto con quanto previsto dall'Accordo di programma in parola;

g) di dare atto che a fronte di urgenze e di esigenze operative non più rimandabili riguardanti alcuni degli interventi rientranti negli Allegati 1 e 2 dello schema di Contratto unito alla presente deliberazione (Allegato A) – urgenza anche legata a problematiche connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario – la Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl si è fatta carico di dare ad essi attuazione, anticipando risorse proprie;

h) di dare atto che la Regione non potendo, in quel momen-

to, ancora garantire le necessarie coperture finanziarie, si è limitata ad approvare detti interventi limitatamente ai contenuti tecnici ed accertando la congruità dei costi, lasciando totalmente a carico del Gestore le conseguenti responsabilità finanziarie, qualora il medesimo avesse inteso procedere ugualmente all'appalto dei lavori e delle forniture;

i) di dare altresì atto che, essendosi determinate le condizioni che consentono la copertura finanziaria degli interventi avviati, si possa provvedere – nei limiti delle risorse disponibili – al riconoscimento delle risorse finanziarie anticipate dalla Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl secondo le modalità previste nell'allegato schema di Contratto di programma, una volta accertata la regolarità della relativa documentazione contabile;

j) di dare atto che nell'Allegato 2 dello schema di Contratto di programma unito alla presente deliberazione (Allegato A) sono stati anche riportati, in coda agli altri, gli ulteriori interventi ritenuti urgenti, al momento non coperti finanziariamente, da realizzare a fronte di economie e/o di ulteriori finanziamenti statali, secondo le procedure e gli ulteriori atti previsti dall'Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18 dicembre 2002;

k) di dare atto che, per l'attività di monitoraggio degli interventi oltretutto di raccolta e scambio di dati ed informazioni tra Regione e Ministero, dovendo essere svolta dal Comitato già istituito nell'Ambito dell'Accordo di programma sottoscritto "ex articolo 8 del DLgs 422/97" (secondo quanto stabilito dall'Accordo di programma in parola) il funzionamento del medesimo resta disciplinato da quanto previsto da quest'ultimo Accordo;

l) di stabilire che quota parte delle spese per il funzionamento di detto Comitato sono da ricomprendere nel quadro economico dei vari interventi oggetto del Contratto di programma (Allegato A della presente deliberazione) nell'ambito delle voci di spesa facenti capo alle "somme a disposizione della stazione appaltante";

m) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna il presente atto.

#### ALLEGATO A

**Contratto di programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e ammodernamento delle linee ferroviarie e del materiale rotabile tra Regione Emilia-Romagna e Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl**

L'anno duemilacinque il giorno ..... del mese di .....  
in .....

tra

la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione", con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale n. 8006590379, nella persona del .....  
nato a ..... il .....  
nella sua qualità di .....  
in forza di delibera della Giunta regionale n. ... del .....

e

Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl, di seguito denominata "Gestore", con sede in .....  
Via ..... n. .... codice fiscale n. ....  
rappresentata dal ..... nato ..... il .....  
nella sua qualità di .....

Premesso:

- che il DLgs 422/97, e sue successive modifiche e integrazioni, ha delineato il contesto normativo di riferimento dettando i principi, i tempi ed i modi del conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- che il DLgs 188/03, ha dato attuazione alle Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

- ria, introducendo nuove norme riguardo, segnatamente, alle reti interconnesse, al rilascio del certificato di sicurezza e alla gestione delle infrastrutture ferroviarie;
- che la L.R. 30/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
    - definisce le competenze della Regione a livello programmatico, amministrativo e finanziario, escluse le funzioni di sicurezza proprie dello Stato (art. 21);
    - annovera, tra i beni di pertinenza della rete ferroviaria regionale, le infrastrutture e gli impianti di qualunque genere, necessari per l'esercizio del trasporto ferroviario (art. 22, comma 1);
    - prevede l'affidamento della gestione della rete di sua competenza ad apposita società pubblica di capitali, di proprietà esclusiva della Regione e degli Enti locali (art. 22, comma 2);
    - prevede che la costituzione di detta società e l'affidamento della gestione della rete debba intervenire alla scadenza delle concessioni in essere (art. 44, comma 3);
    - stabilisce che al rilascio della concessione per la gestione della rete provvede la Giunta regionale, determinando le condizioni per l'accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi ispiratori delle direttive dell'Unione Europea, in particolare per quanto attiene la separazione della rete dai servizi (art. 22, comma 3);
    - definisce la tipologia di interventi finanziari (art. 31, comma 2, lettere c) ed e bis));
    - definisce le modalità di partecipazione della Regione al finanziamento degli investimenti sulle infrastrutture e sul materiale rotabile (art. 34);
  - che ai sensi del DLgs 422/97, e sue successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 31 della Legge 144/99, in data 21/3/2000 è stato sottoscritto l'Accordo di programma tra Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Regione per regolamentare il subentro della stessa allo Stato quale concedente delle ferrovie in Gestione Commissariale Governativa e in Concessione a soggetti diversi da FS SpA;
  - che in data 15 marzo 2001 è stato emanato l'Atto di concessione della Regione alla Società Ferrovia Emilia-Romagna Srl per la gestione dell'infrastruttura e del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario;
- premessi inoltre:
- che in data 18 dicembre 2002 la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno sottoscritto un Accordo di programma ai sensi dell'art. 4 del DLgs 281/97, ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti, per l'attuazione di interventi diretti al risanamento tecnico ed economico delle ferrovie oggetto di trasferimento alla Regione Emilia-Romagna;
  - che l'Accordo di cui sopra comprende:
    1. gli interventi inclusi nell'Accordo di programma sottoscritto tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 8 del DLgs 422/97 – reso vigente con DPCM del 16 novembre 2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 dello stesso DLgs – per l'ammontare, garantito dalle risorse messe a disposizione dalle Leggi 472/99, 488/99, 388/00;
    2. gli interventi individuati antecedentemente alla stipula dell'Accordo di programma di cui sopra non rientranti (ex art. 21 del DLgs 422/97) tra quelli rimessi alla competenza statale e facenti soprattutto capo, per la Regione Emilia-Romagna, alla Legge 611/96, la cui assegnazione e ripartizione è stata formalizzata, per linee ferroviarie, con decreto Interministeriale n. 1340 del 13 maggio 1999;
  - che il richiamato Accordo del 18 dicembre 2002 riepiloga puntualmente gli interventi e le risorse di cui sopra; in particolare:
    - individua segnatamente gli interventi attivabili, tra i quali il materiale rotabile da acquisire, indicando i tempi di realizzazione, i soggetti coinvolti e i loro compiti, le risorse necessarie, le fonti di finanziamento certe, i tempi di erogazione e il suo periodo di validità;

- stabilisce, per il trasferimento dei fondi alla Regione, quanto segue:
    - a) le risorse verranno depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con vincolo di destinazione alla Regione;
    - b) l'erogazione è disposta, mediante svincolo, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in favore della Regione a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alla stessa;
    - c) la stessa erogazione è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
  - stabilisce che gli effettivi oneri saranno contabilizzati a conclusione di ciascun intervento come risultante anche da ribassi in sede di gara e che le risorse debbano essere erogate con vincolo di destinazione alla realizzazione degli interventi;
  - impegna la Regione a trasferire al soggetto attuatore le risorse ricevute, nei limiti strettamente necessari ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali connessi all'esecuzione dei lavori, limitando ai livelli strettamente necessari anche eventuali anticipazioni;
  - stabilisce che l'erogazione dei fondi nei confronti dei soggetti attuatori debba avvenire nei limiti degli oneri effettivamente a carico di questi ultimi e dunque al netto dell'IVA, dagli stessi recuperabile ai sensi dell'articolo 19 del DPR 633/72 e secondo i meccanismi previsti dall'art. 11, comma 5 della Legge 1 agosto 2002, n. 166;
  - stabilisce che gli interventi sono rimodulabili, a condizione che eventuali incrementi di spesa abbiano copertura finanziaria certa, nei casi in cui:
    - e) siano comprovate, eventuali cause ostative alla realizzazione degli interventi;
    - f) gli interventi risultino non coerenti con atti di programmazione regionali successivi alla sottoscrizione del presente accordo;
    - g) si renda indifferibile la realizzazione di interventi in precedenza non previsti, per sopravvenute esigenze tecniche e programmatiche;
    - h) siano accertati residui relativi agli stanziamenti di cui alla Legge 910/86;
- e che la rimodulazione è resa operativa, su proposta della Regione, con decreto dirigenziale della competente Struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- stabilisce che i risparmi di spesa conseguenti ad eventuali rimodulazioni della programmazione degli interventi, nonché quelli contabilizzati a conclusione di ciascun intervento, ivi compresi quelli derivanti dall'IVA sugli importi degli investimenti per gli interventi, debbano essere destinati prioritariamente alla realizzazione degli interventi per i quali alla data di sottoscrizione dell'Accordo non sia individuata la copertura finanziaria;
  - stabilisce altresì che i risparmi di spesa che eccedessero le occorrenze di cui al punto precedente, devono essere destinati, mediante Accordo integrativo, sottoscritto con le medesime modalità dell'Accordo in parola – e previa attivazione delle procedure di cui all'articolo 14, comma 1 del DLgs 422/97 – alla realizzazione di nuovi interventi diversi da quelli di cui agli Allegati all'Accordo stesso, esclusivamente nell'ipotesi in cui il programma di attivazione definito sia stato completato;
  - prevede l'istituzione di un sistema di monitoraggio per:
    - a. verificare lo stato di attuazione degli interventi,
    - b. individuare eventuali criticità,
    - c. valutare la coerenza degli interventi con i termini già convenuti negli Accordi ex articolo 8 del DLgs 422/97,
    - d. verificare eventuali ipotesi di rimodulazione degli investimenti (a tal fine la Regione è impegnata a fornire una relazione annuale sull'andamento degli interventi concordati, evidenziando eventuali criticità);
  - stabilisce che debba essere realizzata un'attività di raccolta e scambio di dati ed informazioni tra Regione-Ministero e soggetti attuatori, avvalendosi dei Comitati già istituiti nell'Ambito degli accordi di Programma sottoscritti ex articolo 8 del DLgs 422/97;



- che l'Accordo tra la Regione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha validità fino al completo utilizzo delle risorse, anche attraverso la loro rimodulazione o il loro riutilizzo, e che per la stipula di nuovi Accordi di programma in materia di investimenti al fine della realizzazione di interventi non ricompresi negli Allegati all'Accordo stesso, occorrerà preliminarmente dar corso alle procedure di cui all'articolo 14, comma 1 del DLgs 422/97;
- che con decreti del Direttore generale dei Sistemi di Trasporto ad impianto Fisso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 7578/02, e 5632/03, è stato autorizzato d'impegno delle risorse disponibili a favore della Regione Emilia-Romagna, per importi e annualità, a valere sui finanziamenti assentiti dalle Leggi 611/96, 472/99, 488/99 e 388/00;
- che l'assegnazione delle risorse, prevista per rate decennali e quindicinali, richiede l'accensione – per i finanziamenti non ancora acquisiti – di mutui corrispondenti ai limiti d'impegno annuali garantiti dallo Stato, al fine di consentire il completamento degli interventi nei tempi previsti;

richiamato quanto previsto dalla "Convenzione" per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario, riguardante le linee:

- Suzzara-Ferrara;
  - Parma-Suzzara;
  - Bologna-Portomaggiore;
  - Ferrara-Codigoro,
- rilasciata il 15 marzo 2001 a Società Ferrovie Emilia Romagna Srl, in particolare l'art. 5 della medesima;

richiamato il "Contratto di Servizio e di Programma 2001-2003", per la gestione della infrastruttura ferroviaria, sottoscritto il 15 novembre 2001 tra Regione Emilia-Romagna e Società Ferrovie Emilia Romagna Srl; in particolare l'art. 12 riguardante la "Politica degli investimenti";

richiamato inoltre il Contratto di Servizio e di Programma "2004 – Scadenza concessione" per la disciplina degli oneri di gestione dell'infrastruttura ferroviaria, sottoscritto tra le parti il 18 febbraio 2005;

ricordato che il Gestore è anche titolare di "Contratto di Servizio" relativo al biennio 2002-2003, vigente in regime di proroga dal 2004 ai sensi dell'art. 3 dello stesso Contratto, sottoscritto il 3 aprile 2003, in particolare l'art. 15 (e corrispondente Allegato 7) relativo al rinnovo, all'ampliamento ed ammodernamento del materiale rotabile;

tutto ciò premesso,

si conviene e stipula quanto segue

#### Art. 1 *Premesse*

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

#### Art. 2 *Struttura del contratto*

Il Contratto si articola in sei parti:

- Art. 1 – Premesse
- Art. 2 – Struttura del contratto
- Art. 3 – Validità temporale
- Art. 4 – Oggetto
- Art. 5 – Obblighi generali delle parti
- Art. 6 – Altri obblighi
- Art. 7 – Interruzione dell'esercizio
- Art. 8 – Limiti dei finanziamenti
- Art. 9 – Erogazione e trasferimento delle risorse
- Art. 10 – Interventi urgenti già avviati
- Art. 11 – Garanzie
- Art. 12 – Assicurazioni
- Art. 13 – Subentro di nuovo gestore alle scadenze del contratto
- Art. 14 – Rimodulazione della programmazione degli interventi e utilizzo risparmi di spesa

- Art. 15 – Revoca dei contributi
- Art. 16 – Monitoraggio
- Art. 17 – Responsabilità
- Art. 18 – Risoluzione delle controversie
- Art. 19 – Risoluzione del contratto
- Art. 20 – Registrazione e spese
- Art. 21 – Allegati

#### Art. 3 *Validità temporale*

1. Il presente Contratto ha decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo.

2. Le prestazioni contrattuali, legate alla realizzazione degli interventi di potenziamento e ammodernamento della rete e all'acquisizione delle forniture di cui ai relativi allegati al presente Contratto, oltreché degli interventi e forniture risultanti da eventuali rimodulazioni o dal riutilizzo delle risorse assegnate al Gestore, secondo quanto previsto dal successivo articolo 13, avranno termine a conclusione ed approvazione di tutti i relativi atti di collaudo e/o attestazione di regolare esecuzione e, nel caso di materiale rotabile, di regolare immissione in servizio del medesimo.

3. Il Contratto non potrà in ogni caso avere una durata superiore alla data del 14 marzo 2010 di scadenza della Concessione rilasciata al Gestore il 15 marzo 2001, richiamata in premessa, salvo eventuale rinnovo o proroga della Concessione stessa. In assenza di rinnovo o proroga il Gestore si impegna ad ottemperare a quanto stabilito dal successivo articolo 13.

4. Il Contratto può essere soggetto a revisione in dipendenza di eventuali disposizioni concernenti l'oggetto dello stesso. In particolare la revisione si renderà indispensabile in occasione di eventuali nuovi riparti di contributi nazionali o in presenza di nuovi atti normativi che comportino l'introduzione di ulteriori elementi di valutazione.

5. Con riferimento agli interventi di potenziamento ed ammodernamento della rete, compresa la fornitura di materiale rotabile, gli allegati al presente Contratto possono essere soggetti a revisione in relazione alle rimodulazioni di cui ai successivi artt. 5 e 14, nei casi e secondo le modalità dai medesimi stabilite.

Eventuali modifiche o rimodulazioni, anche riferite unicamente alle schede allegate al presente Contratto, senza quindi necessità di modifiche o rimodulazioni al contenuto dell'Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, verranno formalizzate tra le parti mediante atti integrativi del presente Contratto.

#### Art. 4 *Oggetto*

1. Oggetto del presente Contratto è la disciplina dei rapporti tra la Regione ed il Gestore in merito al potenziamento e all'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria e all'acquisizione o all'ammodernamento del materiale rotabile. Gli interventi e le forniture sono puntualmente individuati negli Allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Negli articoli che seguono sono specificate le modalità e i criteri per disciplinare:

- a. l'erogazione delle risorse;
- b. gli impegni delle parti rispetto alla loro realizzazione;
- c. l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per monitorare lo stato di attuazione e individuare eventuali criticità.

3. Gli interventi e quindi le loro elaborazioni progettuali sono orientati ad assicurare prioritariamente:

- a. il miglioramento delle condizioni e dei livelli di sicurezza delle linee regionali e del materiale rotabile, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie e favorendo la eliminazione dei passaggi a livello;
- b. piena compatibilità con l'ambiente, anche attraverso l'utilizzo di materiali innovativi e sistemi di gestione atti a

concorrere alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico e acustico;

- c. l'interoperatività con le linee di altri gestori, anche ai sensi di quanto previsto dal DLgs. 188/03;
- d. il perseguimento di standard tecnici e funzionali il più possibile uniformi, anche sulla base di quelli eventualmente indicati dalla Regione;
- e. l'attivazione, quando possibile, di fasi funzionali al progredire degli interventi;
- f. l'ottimizzazione e la possibile riduzione dei costi di gestione e l'efficientamento della rete e degli impianti;
- g. la regolarità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario durante la varie fasi realizzative, limitando il più possibile le interruzioni.

#### Art. 5

##### *Obblighi generali delle parti*

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi oggetto del presente Contratto, riguardanti il potenziamento e l'ammodernamento della rete ferroviaria e del materiale rotabile, la Regione si impegna a garantire i contributi finanziari previsti dall'Accordo sottoscritto tra la Regione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 15 del DLgs 422/97, citato in premessa, e a quanto specificato, anche per quanto attiene i limiti finanziari di ciascun intervento, nelle schede unite al presente Contratto (Allegato 1).

2. Il Gestore:

- a. è responsabile della realizzazione delle opere e delle forniture di cui agli Allegati 1 e 2 al presente Contratto – impegnandosi a svolgere per conto della Regione il ruolo di soggetto attuatore/stazione appaltante; tutte le competenze e le responsabilità conseguenti a tale ruolo restano a carico del medesimo;
- b. si impegna ad attivare l'attuazione degli interventi e le forniture riguardanti il materiale rotabile, nei termini previsti dall'Accordo tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e sue eventuali rimodulazioni, ed a portare a completamento la loro realizzazione secondo i tempi indicati nelle schede di cui all'Allegato 1, salvo successive modifiche e rimodulazioni;
- c. si impegna, per l'affidamento e la gestione delle progettazioni, delle forniture e dei lavori, al pieno rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale (quando applicabile) in materia di appalti pubblici garantendone, una volta ultimati, la piena funzionalità;
- d. si impegna ad eseguire le progettazioni e le altre prestazioni occorrenti con il ricorso prioritario alle proprie competenze e professionalità interne nel rispetto dei limiti di costo previsti dalla normativa statale in materia e, nel caso di ricorso per comprovate necessità a competenze esterne, l'applicazione dei minimi tariffari con le modalità previste dalla Legge 155/89;
- e. si obbliga ad impiegare, ai fini dell'attuazione degli interventi oggetto del presente contratto, ogni ulteriore fonte di finanziamento, indicata dalla Regione, che, oltre a quelle citate, si dovesse rendere eventualmente disponibile;
- f. si impegna ad adoperarsi per minimizzare i disagi ed i disservizi che dovessero eventualmente derivare, seppure in via temporanea, alle IF e alla clientela delle stesse, dall'esecuzione degli interventi di cui ai commi precedenti, garantendo adeguata e tempestiva informazione al riguardo e l'adozione di tutte le misure necessarie per il rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione;
- g. si impegna a destinare una percentuale pari al 7% dei fondi per gli investimenti riguardanti le infrastrutture all'adozione di interventi di contenimento del rumore, nei casi di superamento dei valori previsti dalla "Legge quadro sull'inquinamento acustico" 447/95, art. 10; dove per "infrastruttura" deve intendersi quella così definita dall'art. 3 del DPR 188/03;
- h. si impegna altresì a rispettare le leggi, le disposizioni, i regolamenti e le procedure vigenti in materia di polizia, sicu-

rezza e regolarità ferroviaria; in particolare, per i nuovi interventi e per le loro progettazioni, si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dal DPR 753/80 e sue successive modifiche ed integrazioni, e alle norme in materia di sicurezza degli impianti e dei materiali;

- i. si impegna a nominare un "responsabile del procedimento".

3. Le parti danno atto che gli interventi specificati nelle schede unite al presente Contratto (Allegato 1) riguardanti gli interventi la cui attuazione è posta a carico del Gestore, devono essere coerenti con quanto previsto dall'Accordo di Programma tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o sue eventuali rimodulazioni. Le medesime schede potranno essere oggetto di modifica, ove dovessero intervenire dette rimodulazioni tra la Regione e lo stesso Ministero, se ritenuto necessario e qualora ricorressero le motivazioni e le condizioni richiamate nelle premesse.

4. Eventuali modifiche o rimodulazioni, anche riferite unicamente alle Schede allegato del presente Contratto, senza quindi necessità di modifiche o rimodulazioni al contenuto dell'Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, verranno comunque formalizzate tra le parti mediante Atti integrativi del presente Contratto.

#### Art. 6

##### *Altri obblighi*

1. Nelle diverse fasi relative alla realizzazione degli interventi il Gestore è tenuto in particolare:

- a. ad ottemperare alle eventuali direttive regionali, ritenute necessarie per il buon risultato degli interventi stessi, sempre nel contesto degli indirizzi e delle finalità di cui al presente Contratto;
- b. ad apportare eventuali modifiche ai progetti, ritenute necessarie dalla Regione in fase approvativa, compatibilmente con le risorse disponibili;
- c. a ridurre il più possibile eventuali interruzioni dell'esercizio ferroviario, qualora esse fossero necessarie in conseguenza dell'esecuzione dei lavori;
- d. a fornire, con cadenza trimestrale, gli elementi e le informazioni necessarie per l'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi e delle forniture, sulla base di prospetti che verranno successivamente forniti dalla Regione. Le opere ferroviarie realizzate e le forniture acquisite sono inserite negli elenchi dei beni della Regione, che dovrà pertanto averne la piena titolarità. Nei casi consentiti dalla legge il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Qualora ne ravvisasse la necessità la Regione si riserva comunque la facoltà di chiedere il certificato di collaudo anche per interventi di importo inferiore ad un milione di Euro.

2. Restano di competenza della Regione:

- a. l'approvazione dei progetti dei lavori e delle forniture, oltreché di eventuali perizie di variante e suppletive, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici e nei casi strettamente previsti dalla medesima normativa; la Regione svolge la propria attività nel rispetto dei tempi previsti dalle norme in parola al fine di consentire al Gestore il corretto espletamento del proprio ruolo di soggetto attuatore;
- b. l'approvazione degli atti finali del collaudo tecnico-amministrativo (o del certificato di regolare esecuzione) finalizzato alla verifica di funzionalità ed efficienza delle opere e delle forniture ed alla corrispondenza delle stesse alla documentazione approvata dalla Regione, ai fini della consegna e della conseguente acquisizione al patrimonio della Regione;
- c. la definizione di volta in volta, in relazione alle caratteristiche, alla complessità ed all'ammontare dell'appalto:
  - della composizione dell'organo di collaudo (collaudatore unico o commissione di collaudo) il cui insediamento è di competenza della stazione appaltante;
  - della opportunità o meno di prevedere detto insediamento in "corso d'opera";

d. l'indicazione di uno dei nominativi dei collaudatori, nell'ambito delle commissioni di collaudo insediate dal Gestore, nelle sue vesti di stazione appaltante, per gli appalti di importo superiore ad un milione di Euro.

3. Ai fini dell'approvazione dei progetti e delle forniture, nelle varie fasi previste dal vigente quadro normativo, e delle eventuali varianti, il Gestore dovrà presentare in particolare:

- a. i provvedimenti di approvazione dei progetti o delle forniture, comprensivi dei relativi quadri economici, da parte dell'organo individuato come competente dallo statuto del Gestore, con l'indicazione dei tempi previsti per l'inizio e la fine dei lavori;
- b. la documentazione tecnica occorrente, corredata dalle autorizzazioni e dagli assensi preliminari, secondo i tempi e le modalità stabilite dai riferimenti normativi in materia.

4. La gestione delle nuove opere e forniture, oggetto del presente Contratto, una volta completate e rese funzionali per l'effettuazione dei servizi, oltreché la loro diligente e tempestiva manutenzione, restano disciplinate:

- a) da quanto previsto dalla Concessione rilasciata il 15 marzo 2001, ricomprendendo le nuove opere e forniture nell'elenco dei beni ad essa allegato ed integrando in tal senso il menzionato atto;
- b) dal Contratto di Servizio e di Programma sottoscritto dalla Regione con il Gestore il 18 febbraio 2005 per disciplinare la gestione delle infrastrutture ferroviarie al medesimo assegnate e del materiale rotabile.

5. Il materiale rotabile compreso nelle forniture di cui agli Allegati al presente Contratto, poiché totalmente finanziato con risorse regionali, è iscritto, al compimento della stessa fornitura e del relativo collaudo, al patrimonio della Regione Emilia-Romagna che provvederà, con atti separati, al suo affidamento in uso per lo svolgimento dei servizi ferroviari, anche ad altra impresa, individuata in conseguenza dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale mediante gara.

6. Il materiale rotabile di cui al punto precedente dovrà presentare, bene in vista, la scritta "Regione Emilia-Romagna - Trasporti pubblici", nelle forme e dimensioni stabilite dalla stessa Regione.

#### Art. 7

##### *Interruzione dell'esercizio*

1. Con specifico riferimento all'esecuzione degli interventi di potenziamento e ammodernamento oggetto del presente Contratto ed ai relativi cantieri, l'esercizio ferroviario, non può essere interrotto né sospeso per nessun motivo, salvo che:

- per esigenze oggettive dipendenti dalle modalità attuative; la data di inizio dell'interruzione e gli specifici tempi occorrenti, dovranno essere comunicati con tempestività alla Regione;
- per cause di forza maggiore previste dalla legge;
- nei casi disposti dalle Autorità per motivi di sicurezza.

In tutti i casi l'esercizio deve essere ripristinato al più presto, compatibilmente con lo stato di avanzamento dei relativi lavori.

#### Art. 8

##### *Limiti dei finanziamenti*

1. Il Gestore deve attenersi al quadro economico degli interventi e delle forniture del materiale rotabile, richiamati negli allegati contrattuali. La determinazione di nuovi prezzi e gli eventuali incrementi dei costi aventi natura di variazioni in corso d'opera non sottoposti alla preventiva approvazione della Regione - salvo i casi previsti dalla legge - non saranno ritenuti ammissibili e dovranno quindi essere assunti direttamente dal Gestore.

Qualora fossero necessarie, anche nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa in vigore, rimodulazioni o modifiche all'ammontare degli interventi, le medesime dovranno essere preventivamente approvate dalla Regione. Quando necessario,

in relazione a quanto evidenziato nelle premesse, l'approvazione sarà subordinata alla preventiva intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di programma, sottoscritto il 18 dicembre 2002, ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97.

2. Sono da ritenersi costi ammissibili ai fini dell'assegnazione dei contributi regionali, quelli rientranti nei quadri economici dei progetti degli interventi e delle forniture, approvati dalla Regione. Rientrano comunque tra i costi ammissibili le spese tecniche per le progettazioni fino al livello esecutivo, la direzione lavori e le altre prestazioni professionali connesse alla progettazione, alla sicurezza, alla esecuzione e controllo dei lavori e delle forniture di cui al presente Contratto. Tra detti costi rientrano anche gli oneri di collaudo. Nel caso di ricorso (da ritenersi prioritario) alle competenze interne degli uffici del Gestore, la quantificazione dei relativi compensi non può superare, per ciascun intervento, gli importi minimi definiti dalle norme per le tariffe professionali degli ingegneri e architetti, ridotti del 20 % del loro ammontare. È da escludersi ogni ulteriore onere o spesa. Tra i costi ammissibili è comunque da escludersi l'IVA, che non verrà riconosciuta al Gestore poiché dallo stesso recuperabile ai sensi dell'articolo 19 del DPR 633/72.

#### Art. 9

##### *Concessione, impegno e liquidazione delle risorse*

1. La Regione provvede alla concessione e impegno dei contributi per l'intero ammontare di ciascun intervento (IVA esclusa) di cui all'Allegato 2 - compatibilmente ai fondi effettivamente disponibili - all'atto dell'approvazione del progetto dell'intervento e/o della specifica tecnica della fornitura.

2. Successivamente alla concessione ed impegno dei contributi la Regione provvede alla loro liquidazione secondo le seguenti modalità:

- a) liquidazione, contestualmente all'impegno, di un'anticipazione pari al 10 % di ciascun importo progettuale riportato nelle schede di cui all'Allegato 1 del presente Contratto;
- b) liquidazione di ulteriori finanziamenti, successivi all'anticipazione di cui alla precedente lettera a), fino al 90% dell'ammontare di ciascun intervento, a fronte di stati d'avanzamento (corredati della documentazione di cui al successivo punto 3) e/o delle fatture comprovanti le spese per le forniture;
- c) in occasione delle liquidazioni di cui alla precedente lettera b) verranno erogate risorse pari all'ammontare degli stati d'avanzamento e/o delle fatture comprovanti la spesa sostenuta, mantenendo a favore del Gestore l'anticipazione di cui alla lettera a) sino alla copertura - anticipazione compresa - del 90 % dell'ammontare di ciascun intervento;
- d) liquidazione della somma restante dei costi effettivi di realizzazione, all'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (a seconda dell'ammontare dell'intervento o della fornitura).

3. Il Gestore è tenuto ad inviare tempestivamente alla Regione:

- a) per le liquidazioni ed erogazioni del "secondo" acconto, delle somme a base d'appalto:
  - il primo stato d'avanzamento lavori (accompagnato dal relativo certificato di pagamento) e/o gli atti giustificativi equipollenti per documentare le spese sostenute, per le voci di spesa ammesse a contributo;
  - il contratto di appalto o di fornitura (nel quale, per il materiale rotabile, deve essere espressamente previsto il vincolo dell'ottenimento dell'attestato di "circolabilità" per la rete sulla quale è destinato all'espletamento del servizio);
  - il verbale di consegna dei lavori;
- b) per la liquidazione ed erogazione dei successivi acconti delle somme a base d'appalto:
  - gli stati d'avanzamento (accompagnati dai relativi certificati di pagamento) e/o gli atti giustificativi equipollenti per documentare le spese sostenute;



c) per la liquidazione del saldo delle somme a base d'appalto:  
– il collaudo finale (o il certificato di regolare esecuzione) lo stato finale e il relativo certificato di pagamento; per il materiale rotabile: anche l'attestato di "circolabilità" sulle linee ove il medesimo è destinato ad operare.

4. La Regione provvederà alla liquidazione ed erogazione delle "somme ritenute ammissibili" inserite nel quadro economico approvato dalla medesima "non comprese tra quelle a base d'appalto", contestualmente alla liquidazione ed erogazione delle somme riguardanti gli stati d'avanzamento di cui ai precedenti punti. Tutta la documentazione che il Gestore trasmetterà alla Regione per le liquidazioni ed erogazioni dovrà essere accompagnata dalla "validazione" del responsabile del procedimento, nominato dallo stesso Gestore, che ne attesti la regolarità tecnica e contabile o, in alternativa, dal legale rappresentante dello stesso Gestore.

5. Il Gestore è inoltre tenuto in ogni momento a trasmettere alla Regione ogni ulteriore atto contabile, documentazione e quant'altro fosse dalla stessa richiesto, inerente gli interventi previsti; dovrà in particolare evidenziare, di volta in volta, la progressiva situazione riguardo allo stato di avanzamento della spesa rispetto al quadro economico approvato.

6. Le risorse saranno liquidate con vincolo di destinazione alla realizzazione degli interventi specificati negli Allegati al presente Contratto.

7. Poiché le erogazioni sono collegate a preliminari assegnazioni provenienti dallo Stato, la Regione concederà i relativi fondi solo ad avvenuto introito delle somme dal medesimo erogate e qualora le risorse già acquisite dal Gestore non fossero sufficienti.

8. Ai fini della parametrizzazione delle anticipazioni di cui al precedente comma 1 si farà riferimento all'importo stimato degli interventi (così come desumibile dagli Allegati 1 e 2) ed eventuali successive rimodulazioni di cui al seguente art. 14, che costituisce anche il limite massimo delle risorse che la Regione riconosce per l'attuazione di ciascuno di essi.

9. In detto limite, previo assenso della Regione, possono essere ricompresi gli oneri (o parte dei medesimi) conseguenti a contenziosi con l'impresa esecutrice, o con gli espropriandi, utilizzando gli eventuali risparmi di spesa accertati per l'intervento cui il contenzioso si riferisce. Gli effettivi oneri saranno contabilizzati a conclusione di ciascun intervento anche tenendo conto dei ribassi in sede di gara.

10. Relativamente all'intervento (di cui alla specifica scheda dell'Allegato 1) riguardante l'elettrificazione della linea Bologna-Portomaggiore, la sua attuazione viene totalmente finanziata con i fondi derivanti dalla vendita delle aree di Via Zanolini.

Con deliberazione n. 1957 del 7/10/2003, la Giunta regionale ha affidato alla Ferrovie Emilia-Romagna Srl:

- l'incarico di curare e assolvere gli adempimenti relativi all'attuazione del piano particolareggiato attuativo della ZIS R5.8 Ferrovia Veneta, Comparto "b", in cui è compresa l'area oggetto di vendita, ed a completare la procedura di alienazione dei beni avviata dall'ex Gestione Commissariale governativa (che l'ha preceduta);
- l'introito diretto dei proventi dell'alienazione, fronteggiando con parte dei medesimi tutte le spese di competenza e di spettanza della Regione stessa; La Giunta regionale ha altresì impegnato la Ferrovie Emilia Romagna Srl a rendicontare puntualmente le spese sostenute, per quantificare esattamente l'entità dei proventi della vendita, effettivamente resisi disponibili. Il Gestore, detenendo la disponibilità delle somme di cui sopra, si impegna a metterle a disposizione, insieme agli interessi eventualmente maturati, per l'attuazione dell'intervento in parola, provvedendo ad erogare direttamente all'impresa esecutrice dei lavori i relativi stati d'avanzamento ed a sostenere ogni altra spesa a tal fine necessaria. Il Gestore è altresì impegnato, anche per detti oneri, a presentare una puntuale rendicontazione alla Regione, accertando, a conclusione dei lavori, le eventuali economie ai

fini della loro utilizzazione per la realizzazione di altri interventi. Anche l'intervento in parola è soggetto alle attività di monitoraggio previste dall'art. 16 del presente contratto.

11. Relativamente ai lavori per il proseguimento dell'interramento della linea Bologna-Portomaggiore a partire da Via Fabbri (di cui alla specifica scheda dell'Allegato 1) il Gestore si impegna a mettere a disposizione le risorse che il medesimo acquisirà in conseguenza dell'Accordo sottoscritto dalla Regione, e dallo stesso Gestore, con il Comune di Bologna, in data 3/6/2004, con le modalità e nella successione temporale previste dallo stesso Accordo.

Tali somme, man mano che verranno acquisite dal Gestore, dovranno essere rese disponibili per la liquidazione degli stati d'avanzamento riguardanti detto intervento ed ogni altra spesa ad esso afferente, concorrendo, in termini percentuali, secondo il loro peso rispetto al costo complessivo dell'intervento.

12. Relativamente al progetto degli interventi afferenti al potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Suzzara-Ferrara (di cui alla specifica scheda dell'Allegato 1) la liquidazione del contributo viene stabilita secondo le seguenti scadenze:

- il 40 % delle competenze professionali riguardanti la "progettazione preliminare", all'atto della consegna da parte di FER dei relativi elaborati, accompagnati dalla "validazione" del responsabile del procedimento, o del legale rappresentante del Gestore, che ne attesti la regolarità tecnica e contabile;
- il 60% a saldo delle prestazioni riguardanti la "progettazione preliminare" all'atto della approvazione del progetto da parte della Regione Emilia-Romagna, della Regione Lombardia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il 40% delle competenze professionali riguardanti la "progettazione definitiva" all'atto della consegna da parte di FER dei relativi elaborati, accompagnati dalla "Validazione" del responsabile del procedimento, o del legale rappresentante del Gestore, che ne attesti la regolarità tecnica e contabile;
- il 60% a saldo delle prestazioni afferenti la progettazione definitiva all'atto della conclusiva approvazione del progetto definitivo da parte della Regione Emilia-Romagna, della Regione Lombardia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per tale intervento non valgono quindi i vincoli e le condizioni previste dai precedenti commi 1, 2, 3 e 4.

La Regione provvederà alla liquidazione ed erogazione delle somme ritenute ammissibili a fronte della documentazione comprovante le relative spese.

13. Relativamente all'intervento, sollecitato dall'Autorità idraulica e dal Comune di Guastalla (RE), riguardante la sopraelevazione del ponte sul torrente Crostolo della linea ferroviaria Parma-Suzzara, necessario alla messa in sicurezza del territorio in caso di eventi alluvionali (di cui alla specifica scheda dell'Allegato 1) – la cui attuazione è anche prevista dall'Accordo tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Emilia-Romagna per l'integrazione dell'Accordo di programma sottoscritto ex art. 8 del DLgs 422/97, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38, comma 9 della Legge 166/02 – si dà atto che, per ragioni di oggettiva urgenza, il medesimo rientra tra quelli da tempo avviati di cui al successivo art. 10.

Trattandosi di intervento sostenuto da altri fondi assegnati dalla Regione Emilia-Romagna, le relative liquidazioni interverranno, per quanto attiene gli oneri a carico della ferrovia, proporzionalmente al peso percentuale delle risorse messe a disposizione con il presente Contratto rispetto al costo effettivo dell'intervento (sempre esclusa IVA).

#### Art. 10

##### *Interventi urgenti sia avviati*

1. La Regione dà atto che il Gestore, facendosi provvisoriamente carico dei relativi oneri, ha già dato corso ad alcuni interventi inseriti negli Allegati del presente Contratto, per necessità

urgenti connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario e per bisogni operativi non più rimandabili. Dà altresì atto che, a fronte di tale urgenza, la stessa Regione, non potendo in quel momento garantire la copertura finanziaria, si è limitata ad approvare detti interventi limitatamente ai contenuti tecnici ed accertando la congruità dei relativi costi, lasciando totalmente a carico del Gestore le conseguenti responsabilità finanziarie, qualora il medesimo avesse inteso procedere ugualmente all'appalto dei lavori e delle forniture.

2. Essendosi determinate le condizioni che consentono la copertura finanziaria degli interventi già avviati, la Regione provvederà – nei limiti delle risorse disponibili – a riconoscere al Gestore le risorse finanziarie, da quest'ultimo eventualmente anticipate, secondo le modalità previste dal precedente art. 9, ed una volta accertata la regolarità degli stati d'avanzamento e dei relativi certificati di pagamento.

3. Rientrando gli interventi in parola nell'ambito di quanto stabilito dal presente disciplinare sono estese ad essi le condizioni dal medesimo previste, salvo per quanto attiene le richieste contrattuali non più oggettivamente riscontrabili, per le quali la Regione si riserva di effettuare comunque verifiche e accertamenti specifici.

#### Art. 11 *Garanzie*

1. Il Gestore è obbligato a costituire una cauzione a favore della Regione per un importo non inferiore all'ammontare delle anticipazioni previste dal precedente articolo, che può essere costituita in uno dei seguenti modi:

- a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; ai sensi di tale norma la cauzione può essere costituita mediante deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b) da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del Regio DL 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

2. La fideiussione bancaria e la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Regione. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del presente contratto dal Gestore, è facoltà della Regione escutere, per l'importo corrispondente, la cauzione costituita nei modi di cui al comma 1. La cauzione suddetta deve intendersi prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Regione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Gestore. La Regione può in ogni caso richiedere al Gestore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli importi da corrispondere al Gestore.

#### Art. 12 *Assicurazioni*

1. Per i "lavori" oggetto del presente Contratto il Gestore si obbliga a prevedere nei capitolati di appalto l'estensione in favore della Regione della polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi prevista dalla normativa in materia di appalti di lavori pubblici. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in

favore della Regione non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranne consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera con il limite massimo di 14.000.000 di Euro.

2. Il Gestore si obbliga altresì a prevedere nei Capitolati di appalto l'obbligo a carico dell'impresa appaltatrice di estendere in favore della Regione la polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro prevista dalla normativa in materia di appalti di lavori pubblici.

#### Art. 13 *Subentro di nuovo Gestore alla scadenza del Contratto*

1. Qualora in occasione della scadenza del presente Contratto si proceda all'affidamento della gestione in favore di un soggetto diverso, l'attuale Gestore si impegna a predisporre un quadro esatto dei lavori non ancora conclusi – da intendersi come tali quelli per i quali non sia già stato disposto l'incameramento dei beni da parte della Regione – da inserire tra la documentazione relativa alla procedura suddetta. In caso di subentro di nuovo Gestore, per le opere non ancora concluse si darà seguito alla successione di questo nei contratti in fase di esecuzione e in ogni altro rapporto in essere, conseguente al ruolo di soggetto attuatore, in coerenza a quanto previsto dall'art. 2558 del Codice civile.

#### Art. 14 *Rimodulazione della programmazione degli interventi e utilizzo risparmi di spesa*

1. Il Gestore prende atto che:
  - a) gli interventi e i rispettivi oneri possono essere rimodulati, attraverso appositi atti integrativi del presente Contratto, a condizione che sia sempre garantita in maniera certa la relativa copertura finanziaria, nelle seguenti fattispecie:
    - qualora siano comprovate cause ostative alla realizzazione degli interventi;
    - qualora gli interventi risultino non coerenti con atti di programmazione regionale successivi alla sottoscrizione del presente accordo;
    - qualora per sopravvenute esigenze tecniche e programmatiche si renda indifferibile la realizzazione di interventi in precedenza non previsti;
    - qualora siano accertati residui relativi agli stanziamenti di cui alla Legge 910/86;
  - b) la rimodulazione, nel caso in cui modifichi quanto contenuto nell'Accordo di programma sottoscritto il 18 dicembre 2002 tra Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, richiamato nelle permesse, è resa operativa – su proposta della stessa Regione al menzionato Ministero, nell'ambito dell'Accordo di programma in parola - con decreto dirigenziale della competente Struttura del menzionato Ministero;
  - c) i risparmi di spesa conseguenti ad eventuali rimodulazioni della programmazione degli interventi, nonché quelli contabilizzati a conclusione di ciascun intervento a seguito dell'approvazione del collaudo finale, verranno destinati prioritariamente alla realizzazione degli interventi per i quali, alla data di sottoscrizione dell'Accordo, non sia ancora stata individuata la copertura finanziaria.
2. Il Gestore prende altresì atto che l'Accordo di Programma tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/12/2002, prevede quanto segue:
  - a. i risparmi di spesa che eccedessero le occorrenze di cui al comma precedente, verranno destinati, mediante atto integrativo tra Regione e Ministero, previa attivazione delle procedure di cui all'articolo 14, comma 1 del DLg 422/97 – alla realizzazione di nuovi interventi diversi da quelli di cui



- agli Allegati allo stesso Accordo, esclusivamente nell'ipotesi in cui il programma di attivazione desumibile dagli Allegati in parola, sia stato completato;
- b. al fine della realizzazione di interventi non ricompresi negli Allegati dell'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si dovranno stipulare Accordi integrativi in materia di investimenti, dando sempre preliminarmente corso alle procedure di cui all'articolo 14, comma 1 del DLgs 422/97;
  - c. la rimodulazione degli interventi, che comportasse la modifica o l'integrazione dell'Accordo in parola, è rimandata a specifici Atti integrativi dell'Accordo stesso, a loro volta subordinati alla esecutività del decreto dirigenziale della competente Struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di recepimento della proposta che dovrà essere avanzata in tal senso dalla Regione, come previsto dall'art. 8 del già richiamato Accordo di Programma sottoscritto il 18 dicembre 2002.
3. La Regione si riserva comunque la facoltà, in accordo con il più volte menzionato Ministero, di destinare le economie, o parte di esse, realizzate sugli interventi e le forniture oggetto del presente Contratto, per la realizzazione di interventi – ritenuti dalla medesima più urgenti – su altre linee ferroviarie regionali nell'ambito delle rimodulazioni di cui ai punti precedenti, anche con riferimento quindi a un diverso soggetto attuatore.

#### Art. 15

##### *Revoca dei contributi*

1. L'eventuale revoca, parziale o totale, dei contributi e/o l'eventuale restituzione di quanto anche parzialmente liquidato ed erogato, avverrà con provvedimento della Regione in caso di gravi inadempienze da parte del Gestore, previa diffida tempestivamente formalizzata allo stesso, quali:
- a) mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle opere rispetto a quanto previsto nel programma dei lavori, qualora non vi siano comprovate ragioni che giustificano il ritardo;
  - b) mancata realizzazione in tutto o in parte degli interventi previsti;
  - c) la non conformità degli interventi con il programma allegato e con i progetti approvati o qualora risultino accertate gravi irregolarità realizzative.

Non sono causa di revoca, ai sensi del presente comma, le inadempienze imputabili espressamente alle imprese esecutrici dei lavori e delle forniture.

2. La procedura di revoca potrà essere sospesa o non attivata nel caso in cui il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dipenda da cause non imputabili alla volontà del gestore o da cause di forza maggiore che dovranno essere tempestivamente documentate.

#### Art. 16

##### *Monitoraggio*

1. Il Gestore si impegna a fornire tutti gli elementi di conoscenza e i dati informativi necessari per consentire:
- a) la verifica dello stato di attuazione degli interventi,
  - b) l'individuazione di eventuali criticità,
  - c) la verifica di eventuali ipotesi di rimodulazione degli investimenti,
  - d) la compilazione delle schede che verranno al riguardo predisposte.
2. Per l'attività di raccolta e scambio di dati ed informazioni da fornire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Regione, ci si avvarrà del Comitato già istituito nell'Ambito dell'Accordo di programma ex articolo 8 del DLgs 422/97, tra essi sottoscritto, il cui funzionamento resta disciplinato da quanto previsto dall'Accordo stesso.

Quota parte delle spese per il funzionamento del medesimo e della sua segreteria sono da ricomprendere nel quadro economico degli interventi, oggetto del presente Contratto, nell'ambito delle voci di spesa facenti capo alle "somme a di-

sposizione della stazione appaltante". Alla erogazione delle relative somme provvederà direttamente il Gestore, in accordo con gli altri gestori delle linee ferroviarie regionali. L'ammontare delle relative spese è quello definito dall'Allegato 4 del Contratto di Servizio 1/1/2002-31/12/2003, sottoscritto con Società Ferrovia Emilia Romagna Srl (approvato con deliberazione regionale n. 498 del 24 marzo 2003).

3. La Regione si riserva la facoltà di effettuare in fase esecutiva, a mezzo di propri collaboratori, visite e verifiche volte ad accertare l'attivazione degli interventi e lo stato di avanzamento dei lavori oltreché la loro rispondenza alle previsioni progettuali. Tali verifiche non assumeranno alcun carattere di ingegneria nella sfera della autonomia tecnica ed organizzativa del Gestore.

#### Art. 17

##### *Responsabilità*

1. Il Gestore si assume ogni responsabilità e tiene quindi sollevata la Regione da danni che eventualmente fossero arrecati agli impianti costituenti le linee ferroviarie oggetto d'intervento e da pretese anche giudiziarie da parte di terzi, per danni che eventualmente fossero arrecati a persone e/o cose in dipendenza dell'esecuzione degli interventi e dell'acquisizione del materiale rotabile di cui al presente Contratto.

2. La Regione e l'Agenzia Trasporti pubblici della medesima rimangono altresì estranee e sollevate da qualsiasi contenzioso e controversia che dovessero eventualmente insorgere tra il Gestore e i soggetti appaltatori in corso di esecuzione e comunque sempre in dipendenza dell'attuazione degli interventi e delle forniture oggetto del presente Contratto.

#### Art. 18

##### *Risoluzione delle controversie*

1. Ciascuna delle parti nomina un proprio referente per la gestione del Contratto.
2. Qualora sorgano tra le parti contestazioni nell'esecuzione o nell'interpretazione del Contratto, ciascuna parte potrà notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto. Le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie vengono demandate alla cognizione di un Collegio arbitrale composto di tre membri designati:
- uno dalla Regione;
  - uno dal Gestore;
  - uno, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle parti.

In caso di mancata nomina dell'arbitro ad opera di una delle parti entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la nomina è effettuata, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del tribunale che ha sede presso il capoluogo regionale. Il collegio giudica secondo le norme di diritto.

3. Il Contratto dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza del procedimento di cui al precedente comma 1; nessuna prestazione dell'una all'altra parte dovrà essere sospesa in pendenza del procedimento.

4. Tutte le controversie, qualora non composte in via amichevole, saranno affidate ad un collegio arbitrale composto da tre membri, designati rispettivamente, uno da ciascuna delle parti firmatarie del presente Contratto e da un terzo membro, individuato di comune accordo. Per le eventuali controversie non compromettibili in arbitri le parti stabiliscono quale foro esclusivo quello di Bologna.

#### Art. 19

##### *Risoluzione del Contratto*

1. Il presente Contratto si intenderà risolto in caso di rilevanti violazioni, per ciascuna delle parti, degli obblighi in esso previsti.
2. Il presente Contratto potrà altresì essere dichiarato decaduto

to, oltret  per inadempienza degli obblighi in esso previsti, anche quando a giudizio della Regione il Gestore per negligenza o imperizia comprometta, in qualunque fase, la tempestiva esecuzione e la buona riuscita degli interventi e delle forniture.

Art. 20

*Registrazione e spese*

1. Il presente atto sar  registrato in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

2. Tutte le spese di stipulazione del presente Contratto, sono a carico del Gestore.

Il presente atto   soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 26/4/1986, n. 131.

Art. 21

*Allegati*

Formano parte integrante del presente Contratto:

- a. Allegato 1 – Schede descrittive degli interventi e del materiale rotabile da acquisire con l'indicazione dei tempi di realizzazione, delle risorse stimate come necessarie e delle fonti di finanziamento;
- b. Allegato 2 – Riepilogo degli interventi oggetto delle schede di cui al precedente Allegato 1, secondo le due aggregazioni previste nell'Accordo di programma, sottoscritto il 18 dicembre 2002, tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 4 del DLgs 281/97, ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti.

per LA SOCIET  FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL

.....

per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

.....

(segue allegato fotografato)

# ALLEGATO 1

SCHEDA INTERVENTO		
<b>1. Dati Identificativi</b>		
Descrizione dell'intervento linee Parma-Suzzara e Suzzara-Ferrara	<b>Progetto definitivo ammodernamento e potenziamento linea Parma-Suzzara-Poggio Rusco-(Ferrara)</b>	
Tipo d'intervento( materiale rotabile, opere civili, armamento, tecnologie)	opere civili, armamento, segnalamento,	
Localizzazione (Provincia-e)	PR, RE, MN	
Localizzazione (Comune-i)	vari	
Proponente	F.E.R. s.r.l.	
Attuatore	F.E.R. s.r.l.	
Livello Progettazione	preliminare	
<b>2. Costi di realizzazione</b>		
<b>Costo complessivo</b>	<b>3.800.000,00</b>	
2004	700.000,00	
2005	3.100.000,00	
<b>3. Copertura finanziaria</b>		
Fonte	Importo	
<b>L. 472/99, L.488/99, L. 388/00</b>	<b>3.800.000,00</b>	
<p>Note:</p> <p>La progettazione è prevista dall'Accordo - sottoscritto il 15/6/2004 - tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Emilia-Romagna, riguardante le linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara per l'integrazione dell'Accordo di Programma sottoscritto ex art. 8 del D.Lgs. 422/97, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38, c.9 della L.166/02.</p>		

# SCHEDA INTERVENTO

## 1. Dati Identificativi

Descrizione dell'intervento linea Parma-Suzzara	Innalzamento ponte ferroviario sul torrente Crostolo
Tipo d'intervento (materiale rotabile, opere civili, armamento, tecnologie)	opere civili e armamento
Localizzazione (Provincia-e)	Reggio Emilia
Localizzazione (Comune-i)	Guastalla e Gualtieri
Proponente	Protezione civile
Attuatore	Comune di Guastalla
Livello Progettazione	Intervento pressoché completato

## 2. Costi di realizzazione IVA esclusa

<b>Costo complessivo</b>	<b>3.900.000,00</b>
lavori completati nel 2004	

## 3. Copertura finanziaria

Fonte	Importo
<b>L. 472/99, L.488/99, L. 388/00</b>	<b>3.900.000,00</b>

### Note:

La progettazione è prevista dall'Accordo - sottoscritto il 15/6/2004 - tra Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Emilia-Romagna, riguardante le linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara per l'integrazione dell'Accordo di Programma sottoscritto ex art. 8 del D.Lgs. 422/97, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38, c.9 della L.166/02.

Intervento urgente richiesto dall'Autorità idraulica e dal Comune di Guastalla (RE) per la messa in sicurezza del territorio in caso di eventi alluvionali.

Da aggregare ad altri fondi di provenienza regionale.

## SCHEDA INTERVENTO

1. Dati Identificativi		
Descrizione dell'intervento linee FER	Interventi di mitigazione acustica, contenimento e abbattimento del rumore ferroviario.	
Tipo d'intervento( materiale rotabile, opere civili, armamento, tecnologie)	opere civili	
Localizzazione (Provincia-e)	FE	
Localizzazione (Comune-i)	vari	
Proponente	F.E.R. s.r.l.	
Attuatore	F.E.R. s.r.l.	
Livello Progettazione	in corso definizione	

2. Costi di realizzazione IVA esclusa		
Costo complessivo		154.937,07
	2005	15.493,71
	2006	77.468,54
	2007	61.974,83

3. Copertura finanziaria		
Fonte		Importo
L. 472/99, L. 488/99, L. 388/00		154.937,07

Note:



# SCHEDA INTERVENTO

## 1. Dati Identificativi

Descrizione dell'intervento linea Bologna-Portomaggiore	<b>Elettrificazione linea da Bologna a Portomaggiore</b>	
Tipo d'intervento( materiale rotabile, opere civili, armamento, tecnologie)	tecnologie	
Localizzazione (Provincia-e)	Bologna-Ferrara	
Localizzazione (Comune-i)	Bologna, Castenaso, Budrio, Molinella, Argenta, Portomaggiore	
Proponente	F.E.R. s.r.l.	
Attuatore	F.E.R. s.r.l.	
Livello Progettazione	esecutiva	

## 2. Costi di realizzazione IVA esclusa

<b>Costo complessivo</b>	<b>9.300.000,00</b>
2004	600.000,00
2005	2.500.000,00
2006	5.600.000,00
2007	600.000,00

## 3. Copertura finanziaria

Fonte	Importo
<b>Vendita aree di Via Zanolini</b>	<b>9.300.000,00</b>

Note:

Esclusa Sottostazione Elettrica in località Mezzolara di Budrio

# SCHEDA INTERVENTO

## 1. Dati Identificativi

Descrizione dell'intervento linee FER	<b>Interventi di contenimento e abbattimento rumore ferroviario</b>	
Tipo d'intervento( materiale rotabile, opere civili, armamento, tecnologie)	opere civili	
Localizzazione (Provincia-e)	BO,FE	
Localizzazione (Comune-i)	vari	
Proponente	F.E.R. s.r.l.	
Attuatore	F.E.R. s.r.l.	
Livello Progettazione	In corso di definizione	

## 2. Costi di realizzazione IVA esclusa

<b>Costo complessivo</b>	<b>51.645,69</b>
2005	5.164,57
2006	25.822,85
2007	20.658,28

## 3. Copertura finanziaria

Fonte	Importo
<b>L. 472/99, L. 488/99, L. 388/00</b>	<b>51.645,69</b>

Note:

--

# SCHEDA INTERVENTO

## 1. Dati Identificativi

Descrizione dell'intervento linea Bologna-Portomaggiore	<b>Proseguimento lavori di interramento linea nel tratto urbano di Bologna, da Via Fabbri a Via Larga (escluso attraversamento Bassa dei Sassi)</b>	
Tipo d'intervento( materiale rotabile, opere civili, armamento, tecnologie)	opere civili, armamento, tecnologie	
Localizzazione (Provincia-e)	Bologna	
Localizzazione (Comune-i)	Bologna	
Proponente	F.E.R. s.r.l.	
Attuatore	F.E.R. s.r.l.	
Livello Progettazione	preliminare	

## 2. Costi di realizzazione IVA esclusa

Costo complessivo		<b>32.412.888,03</b>	
	Tot.	Fondi Acc. art. 15	Altri fondi
2003	111.000,00	111.000,00	
2004	271.000,00	271.000,00	
2005	971.000,00	722.600,00	248.400,00
2006	1.632.000,00	1.383.600,00	248.400,00
2007	13.044.935,00	11.299.735,00	1.745.200,00
2008	14.040.954,00	11.299.754,00	2.745.200,00
2009	2.341.999,03	1.845.199,03	496.800,00

## 3. Copertura finanziaria

Fonte	Importo
<b>L. 472/99, L. 488/99, L. 388/00</b>	7.173.958,70
<b>L. 611/96</b>	19.754.929,33
<b>Altri finanziamenti (*)</b>	5.484.000,00

Note:

(\*) Altri finanziamenti:

2.484.000,00 proveniente da opere urbanizzazione comparto di Via Larga  
3.000.000,00 contributo Comune di Bologna;  
come da Accordo di Programma tra Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e  
FER srl, sottoscritto il 3 giugno 2004.

# SCHEDA INTERVENTO

## 1. Dati Identificativi

Codice (allegato/n.ro riferimento)		
Descrizione dell'intervento linee F.E.R.	<b>Fornitura di n. 4 complessi elettrici ristrutturati</b>	
Tipo d'intervento( materiale rotabile, opere civili, armamento, tecnologie)	materiale rotabile	
Localizzazione (Provincia-e)	varie	
Localizzazione (Comune-i)	vari	
Proponente	F.E.R. s.r.l.	
Attuatore	F.E.R. s.r.l.	
Livello Progettazione		

## 2. Costi di realizzazione IVA esclusa

<b>Costo complessivo</b>	<b>9.500.000,00</b>
2004	2.375.000,00
2005	7.125.000,00

## 3. Copertura finanziaria

Fonte	Importo
L. 472/99, L. 488/99, L. 388/00	9.500.000,00

Note:

## SCHEDA INTERVENTO

**1. Dati Identificativi**

Descrizione dell'intervento linee F.E.R.	<b>Fornitura di n. 4 locomotori nuovi di media potenza, dotati di di Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT)</b>	
Tipo d'intervento( materiale rotabile, opere civili, armamento, tecnologie)	materiale rotabile	
Localizzazione (Provincia-e)	varie	
Localizzazione (Comune-i)	vari	
Proponente	F.E.R. s.r.l.	
Attuatore	F.E.R. s.r.l.	
Livello Progettazione	fornitura già avviata	

**2. Costi di realizzazione  
IVA esclusa, in Euro**

<b>Costo complessivo</b>	<b>11.853.600,00</b>
2004	1.770.720,00
2005	7.982.880,00
2006	2.100.000,00

**3. Copertura finanziaria**

Fonte	Importo
<b>L. 472/99, L. 488/99, L. 388/00</b>	<b>11.853.600,00</b>

Note:

--



# SCHEDA INTERVENTO

1. Dati Identificativi		
Descrizione dell'intervento linee F.E.R.	Fornitura urgente di n. 6 locomotori ristrutturati di media potenza	
Tipo d'intervento( materiale rotabile, opere civili, armamento, tecnologie)	materiale rotabile	
Localizzazione (Provincia-e)	varie	
Localizzazione (Comune-i)	vari	
Proponente	F.E.R. s.r.l.	
Attuatore	F.E.R. s.r.l.	
Livello Progettazione		

2. Costi di realizzazione IVA esclusa		
Costo complessivo		7.200.000,00
	2004	945.000,00
	2005	6.255.000,00

3. Copertura finanziaria		
Fonte		Importo
L. 472/99, 488/99, L. 388/00		7.200.000,00

Note:

## SCHEDA INTERVENTO

1. Dati Identificativi		
Descrizione dell'intervento linee F.E.R.	Installazione SCMT su parte dei mezzi in dotazione	
Tipo d'intervento( materiale rotabile, opere civili, armamento, tecnologie)	materiale rotabile	
Localizzazione (Provincia-e)	varie	
Localizzazione (Comune-i)	vari	
Proponente	F.E.R. s.r.l.	
Attuatore	F.E.R. s.r.l.	
Livello Progettazione	intervento in corso di definizione	

2. Costi di realizzazione IVA esclusa		
Costo complessivo		9.922.438,98
	2005	3.750.000,00
	2006	3.750.000,00
	2007	2.422.438,98

3. Copertura finanziaria		
Fonte		Importo
L. 472/99, L.488/99, L. 388/00		9.922.498,38

Note:

## SCHEDA INTERVENTO

1. Dati Identificativi		
Descrizione dell'intervento linea Bologna-Portomaggiore	Installazione SCMT da Bologna a Portomaggiore	
Tipo d'intervento (materiale rotabile, opere civili, armamento, tecnologie)	tecnologie	
Localizzazione (Provincia-e)	Bologna	
Localizzazione (Comune-i)	vari	
Proponente	F.E.R. s.r.l.	
Attuatore	F.E.R. s.r.l.	
Livello Progettazione	Da avviare	

2. Costi di realizzazione IVA esclusa		
Costo complessivo		7.000.000,00
	2005	2.100.000,00
	2006	4.900.000,00

3. Copertura finanziaria		
Fonte		Importo
L.611/96		7.000.000,00

Note:

--	--

# SCHEDA INTERVENTO

## 1. Dati Identificativi

Descrizione dell'intervento  
linee F.E.R.

**Fornitura di carrozze viaggiatori nuove  
a due piani (comprese "semipilota")**

Tipo d'intervento( materiale rotabile,  
opere civili, armamento, tecnologie)

materiale rotabile

Localizzazione (Provincia-e)

varie

Localizzazione (Comune-i)

vari

Proponente

F.E.R. s.r.l.

Attuatore

F.E.R. s.r.l.

Livello Progettazione

In corso di  
definizione

## 2. Costi di realizzazione IVA esclusa

**Costo complessivo**

**12.650.132,22**

2005

2.530.026,44

2006

8.855.092,55

2007

1.265.013,22

## 3. Copertura finanziaria

Fonte

Importo

**L. 611/96**

**12.650.132,22**

Note:

## ALLEGATO 2

Riepilogo degli interventi F.E.R. S.r.l.**Interventi AdP art. 8 del D.Lgs 422/97 (L. 472/99, L. 488/99, L. 388/00)**

<b><u>PARMA-SUZZARA</u></b>	
- Progetto definitivo per ammodernamento e potenziamento <i>Parma-Suzzara/Suzzara-Ferrara</i>	<b>3.800.000,00</b>
- Sopraelevazione ponte sul Crostolo <i>(Da aggregare ad altri fondi di provenienza regionale)</i>	<b>3.900.000,00</b>
<b><u>FERRARA-CODIGORO</u></b>	
- Nodo di Ferrara (Interventi per contenimento e abbattimento rumore)	<b>154.937,07</b>
<b><u>BOLOGNA-PORTOMAGGIORE</u></b>	
- Completamento elettrificazione	<b>(*)</b>
- Adeguamento rete e nodi (Interventi per contenimento e abbattimento rumore)	<b>51.645,69</b>
- Proseguimento interramento, da Via Fabbri (**) <i>(Quota parte da aggregare alla analoga voce relativa all'intervento finanziato con i fondi di cui alla L.611/96)</i>	<b>7.173.958,70</b>
<b><u>MATERIALE ROTABILE</u></b>	
- Fornitura urgente di 4 complessi elettrici ristrutturati	<b>9.500.000,00</b>
- Fornitura 4 locomotori nuovi di media potenza dotate di Sistema Controllo Marcia Treno/SCMT	<b>11.853.600,00</b>
- Fornitura urgente di 6 locomotori ristrutturati di media potenza	<b>7.200.000,00</b>
- Fornitura e posizionamento SCMT su parte dei mezzi che operano sulle linee dotate di tale sistema	<b>9.922.438,98</b>
<b>TOTALE</b>	<b>53.556.580,44</b>



**Interventi individuati antecedentemente la stipula dell'AdP****art. 8 del D.Lgs 422/97 (L. 611/96)**

<b><u>BOLOGNA-PORTOMAGGIORE</u></b>	
- Elettificazione (esclusa SSE)	(*)
- Proseguimento lavori di interrimento per l'eliminazione di P.L. a partire da Via Fabbri. (quota parte da aggregare alla analoga voce relativa all'intervento finanziato con i fondi di cui all'A.d.P. art.8)	<b>19.754.929,33</b>
- SCMT, da Bologna a Portomaggiore	<b>7.000.000,00</b>
<b><u>MATERIALE ROTABILE</u></b>	
- Fornitura di carrozze viaggiatori nuove a due piani (comprese semipilota)	<b>12.650.132,22</b>
<b>TOTALE</b>	<b>39.405.061,55</b>

**NOTE**

(*) Da realizzare con i fondi derivanti dalla compra-vendita delle aree di Via Zanolini	circa 9.300.000,00
(**) Complessivamente: 26.928.888,03 + fondi urbanizzazione Via Larga 2.484.000,00 + contributo Comune di Bologna 3.000.000,00: (escluso attraversamento Via Bassa dei Sassi)	32.412.888,03

**Altri interventi urgenti, al momento non coperti finanziariamente, da realizzare a fronte di economie e di ulteriori finanziamenti statali**

<b><u>BOLOGNA-PORTOMAGGIORE</u></b>	
- Cavalcavia Via Edera (Budrio)	<b>1.509.535,97</b>
- Elettificazione: SSE Mezzolara	<b>2.000.000,00</b>
- SCMT da Portomaggiore a Dogato	<b>2.200.000,00</b>
- Interventi per contenimento e abbattimento rumore	<b>2.730.043,99</b>
<b><u>FERRARA-CODIGORO</u></b>	
- Elettificazione	<b>12.911.422,48</b>
- Ammodernamento e consolidamento ponte girevole di Codigoro	<b>1.510.411,59</b>
- SCMT da Ferrara a Codigoro	<b>7.600.000,00</b>
- Interventi per contenimento e abbattimento rumore	<b>854.591,31</b>
<b><u>SUZZARA-FERRARA</u></b>	
- Nodo di Ferrara	<b>6.578.111,52</b>
- Interventi per contenimento e abbattimento del rumore	<b>460.467,81</b>

## DECRETI, ORDINANZE E ALTRI ATTI REGIONALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 18 febbraio 2005, n. 1851

**Autorizzazione, in via straordinaria, ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80 per ampliamento di un fabbricato esistente sito in comune di Modena in Via F.lli Rosselli n. 80, in eccezione a quanto previsto all'art. 49 dello stesso DPR. Linea ferroviaria Modena-Sassuolo**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) di autorizzare, in via straordinaria e considerate le particolari circostanze locali, l'intervento di ampliamento di un fabbricato ad uso residenziale previsto in comune di Modena, Via F.lli Rosselli n. 80, presentato da il sig. Pier Paolo Coti, nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie dell'Agenzia Trasporti pubblici, ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;

2) di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione "liberatoria" sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:

- a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;
- b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d'indennizzi di sorta;
- c) l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenute e dell'esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

3) di dare atto che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- a) la posa dei pozzetti previsti in progetto di derivazione per la raccolta dell'acqua meteorica devono essere realizzati a regola d'arte ed incanalati nella rete fognaria esistente; non devono interessare in alcun modo le opere di scolo della linea ferroviaria;
- b) eventuali reti tecnologiche dovranno rispettare le disposizioni del vigente DPR 753/80;
- c) la piantumazione d'alberi o siepi, dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 52 del DPR 753/80;

4) di dare atto che il richiedente dovrà altresì:

- a) entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione presentare domanda al Comune interessate per acquisire il relativo permesso di costruire o depositare la Denuncia d'Inizio Attività, scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
- b) chiedere al Comune competente, qualora l'opera in questione sia soggetta a permesso di costruire di indicare nel menzionato atto il seguente impegno, nella formulazione sotto indicata:  
«È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e vincoli previsti dall'autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell'opera in oggetto dalla più vicina rotatoria, ai sensi degli artt. 49 e 60 del DPR 753/80»;
- c) allegare copia, qualora l'opera in questione sia soggetta a Denuncia d'Inizio Attività (DIA), della presente autorizzazione alla Denuncia medesima;
- d) dare comunicazione all'Azienda concessionaria della linea

ferroviaria dell'inizio dei lavori in oggetto successivamente, dell'avvenuta esecuzione degli stessi;

5) di dare atto che valgono, inoltre, le seguenti, ulteriori disposizioni di carattere generale:

- a) l'intervento deve essere coerente con gli adempimenti previsti dalla L.R. 15/01 e sue successive disposizioni applicative e integrative in merito all'inquinamento acustico;
- b) all'Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, della sua corrispondenza agli elaborati presentati e del rispetto delle prescrizioni imposte, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
- c) eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell'Azienda concessionaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione;

6) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna; conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

7) di dare atto che, qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte di questa Regione, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;

8) di dare atto che la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;

9) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Maurizio Tubertini

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 9 marzo 2005, n. 2976

**Autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80 per costruzione di edificio residenziale sito in comune di S. Polo d'Enza (RE) ad una distanza ridotta rispetto a quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR. Linea Reggio Emilia-Ciano d'Enza**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali, l'intervento di costruzione di un edificio residenziale previsto in comune di S. Polo d'Enza Via Petrarca, presentato dalla Società S. Rocco Srl, nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie dell'Agenzia Trasporti Pubblici, ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;

2) di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione "liberatoria" sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:

- la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;
- la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d'indennizzi di sorta;
- l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali

acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell'esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

3) di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione dovrà ottemperare alla seguente prescrizione:

- la piantumazione di alberature e arbusti prevista nelle aree verdi a ridosso della linea ferroviaria dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 52 del DPR 753/80;

4) di stabilire, inoltre, quanto segue:

- l'intervento deve essere coerente con gli adempimenti previsti dalla L.R. 15/01 e sue successive disposizioni applicative e integrative in merito all'inquinamento acustico;
- entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Denuncia d'Inizio Attività, scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
- qualora l'opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti il seguente impegno nella formulazione sottoindicata:  
«È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall'autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima, dell'opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi, degli artt. 49 e 60 del DPR 153/80»;
- qualora l'opera in questione sia soggetta a Denuncia d'Inizio Attività (DIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima;
- il richiedente dovrà dare comunicazione all'Azienda concessionaria della linea ferroviaria dell'inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell'avvenuta esecuzione degli stessi;
- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell'Azienda concessionaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione;
- la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
- qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
- all'Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;

5) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

6) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Maurizio Tubertini

## **in comune di Formigine, Via Giardini Nord ad una distanza ridotta rispetto a quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR dalla linea Modena-Sassuolo**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(omissis)

determina:

1) di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali l'intervento di ristrutturazione parziale all'interno del fabbricato esistente in comune di Formigine (MO), Via Giardini Nord n. 111, presentato dalla sig.ra Soli Maria Silvia, nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie dell'Agenzia Trasporti pubblici, ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;

2) di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione "liberatoria" sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:

- la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;
- la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d'indennizzi di sorta;
- l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell'esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

3) di stabilire inoltre quanto segue:

- l'intervento deve essere coerente con gli adempimenti previsti dalla L.R. 15/01 e sue successive disposizioni applicative e integrative in merito all'inquinamento acustico;
- entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Denuncia d'Inizio Attività, scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
- qualora l'opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata:  
«È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall'autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell'opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli artt. 49 e 60 del DPR 153/80»;
- qualora l'opera in questione sia soggetta a Denuncia d'Inizio Attività (DIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima;
- il richiedente dovrà dare comunicazione all'Azienda concessionaria della linea ferroviaria dell'inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell'avvenuta esecuzione degli stessi;
- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell'Azienda concessionaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione;
- la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
- qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 9 marzo 2005, n. 2982

**Autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80 per intervento di ristrutturazione edilizia**

– all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;

4) di dare atto che la presente autorizzazione <138> rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

5) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Maurizio Tubertini

---

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 18 marzo 2005, n. 3463**

**Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Parma per piccole stazioni: liquidazione alla Provincia di Parma per saldo stazione di Salsomaggiore Terme**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

a) di liquidare a favore della Provincia di Parma, sulla base della documentazione richiamata in premessa, un importo totale pari ad Euro 18.510,38, corrispondente al saldo del contribu-

to regionale relativo all’intervento nella stazione di Salsomaggiore (Comune di Salsomaggiore) meglio specificato nella sottoriportata Tabella C:

**Tabella C:**

- Stazione: Salsomaggiore; Comune: Salsomaggiore
- quota contributo regionale: 102.903,52
- quota primo acconto: 42.196,52
- quota secondo acconto: 42.196,52
- saldo: 18.510,38;

dando atto che, si provvederà, a norma dell’art. 52 della L.R. 40/01 e della delibera di Giunta regionale 447/03, alla richiesta di emissione del titolo di pagamento a favore della Provincia di Parma la cui spesa grava sull’impegno n. 3968 assunto con la determinazione dirigenziale n. 13886/04 sul Capitolo di spesa 43270 “Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30).” di cui all’UPB 1.4.3.3.16010 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2004;

b) di dare atto, inoltre, che in relazione al contributo impegnato per l’intervento in oggetto sull’impegno 3968 assunto al Capitolo 43270 dell’esercizio 2004 si è realizzata un’economia pari a Euro 2587,89 della quale si autorizza lo stralcio;

c) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Maurizio Tubertini

---





## LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

**Edicola del Comunale** S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna  
**Libreria di Palazzo Monsignani** S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)  
**Libreria del professionista** – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini  
**Libreria Universitaria & Giuridica** – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì  
**Nuova Tipografia Delmaino** S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

**Libreria Bettini** S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena  
**Libreria Incontri** – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)  
**Libreria Feltrinelli** – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma  
**Edicola Libreria Cavalieri** – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

## MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

**Avvertenza** – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

**L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.**

**L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.**

**La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.**

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.